

INDICE

PARTE I DISPOSIZIONI COMUNI

| | |
|---|----|
| Art. 1 Definizioni | 30 |
| Art. 2 Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF | 46 |
| Art. 3 Provvedimenti | 46 |
| Art. 4 Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio | 47 |
| Art. 4-bis Individuazione dell'autorità competente e delle autorità competenti settoriali ai fini del regolamento (CE) n. 1060/2009, e successive modificazioni, relativo alle agenzie di rating del credito | 50 |
| Art. 4-ter Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) | 50 |
| Art. 4-quater Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 <i>del</i> Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 | 51 |
| Art. 4-quinquies Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e del regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF) | 52 |
| Art. 4-quinquies.1 Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF) | 53 |
| Art. 4-sexies Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs) | 54 |
| Art. 4-septies Poteri d'intervento relativi alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014 | 56 |
| Art. 4-octies Sistemi interni di segnalazione delle violazioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 | 57 |
| Art. 4-novies Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza | 57 |
| Art. 4-decies Obbligo di notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave sui PRIIP | 57 |
| Art. 4-undecies Sistemi interni di segnalazione delle violazioni | 57 |
| Art. 4-duodecies Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza | 58 |

| | |
|---|----|
| Art. 4-terdecies Esenzioni | 59 |
| PARTE II | |
| DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI | |
| TITOLO I | |
| DISPOSIZIONI GENERALI E POTERI DI VIGILANZA | |
| CAPO I | |
| Vigilanza | |
| Art. 5 Finalità e destinatari della vigilanza | 61 |
| Art. 6 Poteri regolamentari | 62 |
| Art. 6-bis Poteri informativi e di indagine | 68 |
| Art. 6-ter Poteri ispettivi | 70 |
| Art. 7 Poteri di intervento sui soggetti abilitati | 71 |
| Art. 7-bis Poteri di intervento di cui al Titolo VII, Capo I, del regolamento (UE) n. 600/2014 | 72 |
| Art. 7-ter Poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari nazionali e non UE | 72 |
| Art. 7-quater Poteri ingiuntivi nei confronti di intermediari UE | 73 |
| Art. 7-quinquies Poteri ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia | 74 |
| Art. 7-sexies Sospensione degli organi amministrativi | 75 |
| Art. 7-septies Poteri cautelari applicabili ai consulenti finanziari autonomi, alle società di consulenza finanziaria ed ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede | 75 |
| Art. 7-octies Poteri di contrasto all'abusivismo | 76 |
| Art. 7-novies Riserve di capitale | 76 |
| Art. 7-decies Vigilanza sul rispetto di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili | 76 |
| Art. 8 Doveri informativi | 76 |
| Art. 8-bis Sistemi interni di segnalazione delle violazioni | 77 |
| Art. 8-ter Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia e alla Consob | 77 |
| Art. 9 Revisione legale | 78 |
| Art. 10 Vigilanza ispettiva | 78 |

| | |
|--|----|
| Art. 11 Composizione del gruppo | 78 |
| Art. 12 Vigilanza sul gruppo | 79 |
| CAPO II | |
| Esponenti aziendali e partecipanti al capitale | |
| Art. 13 Esponenti aziendali | 81 |
| Art. 14 Partecipanti al capitale | 82 |
| Art. 15 Acquisizione e cessione di partecipazioni | 83 |
| Art. 16 Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione | 84 |
| Art. 17 Richiesta di informazioni sulle partecipazioni | 85 |
| TITOLO II | |
| SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | |
| CAPO I | |
| Soggetti e autorizzazione | |
| Art. 18 Soggetti | 86 |
| Art. 18-bis Consulenti finanziari autonomi | 87 |
| Art. 18-ter Società di consulenza finanziaria | 88 |
| Art. 19 Autorizzazione | 88 |
| Art. 20 Albo | 89 |
| Art. 20-bis Revoca dell'autorizzazione | 90 |
| CAPO II | |
| Svolgimento dei servizi e delle attività | |
| Art. 21 Criteri generali | 90 |
| Art. 22 Separazione patrimoniale | 92 |
| Art. 23 Contratti | 92 |
| Art. 24 Gestione di portafogli | 93 |
| Art. 24-bis Consulenza in materia di investimenti | 94 |
| Art. 25 Attività di negoziazione nei mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei sistemi organizzati di negoziazione | 95 |

Art. 25-bis Depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche 95

Art. 25-ter Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione 96

CAPO III

Operatività transfrontaliera

Art. 26 Succursali e libera prestazione di servizi di Sim 97

Art. 27 Imprese di investimento dell'Unione europea 98

Art. 28 Imprese di paesi terzi diverse dalle banche 98

Art. 29 Banche italiane 100

Art. 29-bis Banche dell'Unione europea 100

Art. 29-ter Banche di paesi terzi 101

CAPO IV

Disciplina dell'offerta fuori sede e della vigilanza sui consulenti finanziari

Art. 30 Offerta fuori sede 101

Art. 30-bis Modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria 103

Art. 31 Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari 103

Art. 31-bis Vigilanza della Consob sull'Organismo 107

Art. 32 Promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e strumenti finanziari 108

CAPO IV-bis

Tutela degli investitori

Art. 32-bis Tutela degli interessi collettivi degli investitori 108

Art. 32-ter Risoluzione stragiudiziale di controversie 108

Art. 32-ter.1 Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori 109

TITOLO III

GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

CAPO I

Soggetti autorizzati e attività esercitabili

| | |
|--|-----|
| Art. 32-<i>quater</i> Riserva di attività | 110 |
| Art. 33 Attività esercitabili | 111 |
| CAPO I-bis | |
| Disciplina dei soggetti autorizzati | |
| Sezione I | |
| Società di gestione del risparmio | |
| Art. 34 Autorizzazione della società di gestione del risparmio | 112 |
| Art. 35 Albo | 113 |
| Sezione II | |
| Sicav e Sicaf | |
| Art. 35-<i>bis</i> Costituzione | 113 |
| Art. 35-<i>ter</i> Albi | 114 |
| Art. 35-<i>quater</i> Capitale e azioni della Sicav | 114 |
| Art. 35-<i>quinquies</i> Capitale e azioni della Sicaf | 115 |
| Art. 35-<i>sexies</i> Assemblea della Sicav | 116 |
| Art. 35-<i>septies</i> Modifiche dello statuto | 116 |
| Art. 35-<i>octies</i> Scioglimento e liquidazione volontaria | 116 |
| Art. 35-<i>novies</i> Trasformazione | 117 |
| Sezione III | |
| Disposizioni comuni e deroghe | |
| Art. 35-<i>decies</i> Regole di comportamento e diritto di voto | 117 |
| Art. 35-<i>undecies</i> Deroghe per i GEFIA italiani | 118 |
| Art. 35-<i>duodecies</i> Valutazione del merito di credito | 118 |
| CAPO II | |
| Oicr italiani | |
| Sezione I | |
| Fondi comuni di investimento | |
| Art. 36 Fondi comuni di investimento | 119 |
| Art. 37 Regolamento del fondo | 119 |

Sezione II

Sicav e Sicaf in gestione esterna

Art. 38 Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno 120

Sezione III

Disposizioni comuni

Art. 39 Struttura degli Oicr italiani 121

Sezione IV

Strutture master-feeder

Art. 40 Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture master-feeder 122

Sezione V

Fusione e scissione di organismi di investimento del risparmio

Art. 40-bis Fusione e scissione di Oicr 123

Art. 40-ter Fusione transfrontaliera di OICVM 124

CAPO II-bis

Operatività transfrontaliera dei gestori

Art. 41 Operatività transfrontaliera delle Sgr 125

Art. 41-bis Società di gestione UE 125

Art. 41-ter GEFIA UE 125

Art. 41-quater GEFIA non UE 126

Capo II-ter

Commercializzazione di Oicr

Art. 42 Commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE 127

Art. 43 Commercializzazione di FIA riservati 127

Art. 44 Commercializzazione di FIA non riservati 129

CAPO II-quater

Obblighi delle Sgr i cui FIA acquisiscono partecipazioni rilevanti e di controllo di società non quotate e di emittenti

Art. 45 Obblighi relativi all'acquisizione di partecipazioni rilevanti o di controllo di società non quotate 130

| | |
|--|-----|
| Art. 46 Obblighi relativi all'acquisizione di partecipazioni di controllo di un emittente | 131 |
| CAPO II-quinquies | |
| Oicr di credito | |
| Art. 46-bis Erogazione diretta di crediti da parte di FIA italiani | 132 |
| Art. 46-ter Erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia | 133 |
| Art. 46-quater Altre disposizioni applicabili | 133 |
| CAPO III | |
| Depositario | |
| Art. 47 Incarico di depositario | 134 |
| Art. 48 Compiti del depositario | 134 |
| Art. 49 Responsabilità del depositario | 135 |
| Art. 50 Altre disposizioni applicabili | 135 |
| Capo III-BIS | |
| STRUTTURE MASTER-FEEDER | |
| Art. 50-bis Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture master - feeder | 136 |
| CAPO III-TER | |
| Fusione e scissione di organismi di investimento del risparmio | |
| Art. 50-ter Fusione e scissione di OICR | 136 |
| Art. 50-quater Fusione transfrontaliera di OICR armonizzati | 136 |
| CAPO III-quater | |
| Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali | |
| Art. 50-quinquies Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali | 136 |
| TITOLO IV | |
| PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI E CRISI | |
| CAPO I | |
| Disciplina dei provvedimenti ingiuntivi | |
| Art. 51 Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari nazionali e extracomunitari | 138 |
| Art. 52 Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari | 138 |

| | |
|---|-----|
| Art. 53 Sospensione degli organi amministrativi | 138 |
| Art. 54 Provvedimenti ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia | 138 |
| Art. 55 Provvedimenti cautelari applicabili ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede | 138 |
| CAPO I-bis | |
| Piani di risanamento, sostegno finanziario di gruppo e intervento precoce | |
| Art. 55-bis Ambito di applicazione | 139 |
| Art. 55-ter Piani di risanamento | 139 |
| Art. 55-quater Sostegno finanziario di gruppo | 139 |
| Art. 55-quinquies Intervento precoce | 140 |
| CAPO II | |
| Disciplina delle crisi | |
| Art. 56 Amministrazione straordinaria | 140 |
| Art. 56-bis Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo | 141 |
| Art. 57 Liquidazione coatta amministrativa | 142 |
| Art. 58 Succursali in Italia di imprese di investimento e di gestori esteri | 144 |
| Art. 58-bis Imprese di investimento operanti nell'Unione europea | 144 |
| Art. 59 Sistemi d'indennizzo | 145 |
| Art. 60 Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri | 145 |
| Art. 60-bis Responsabilità delle Sim, delle Sgr, delle Sicav e delle Sicaf per illecito amministrativo dipendente da reato | 146 |
| CAPO II-bis | |
| Risoluzione delle Sim | |
| Art. 60-bis.1 Ambito di applicazione | 147 |
| Art. 60-bis.2 Piani di risoluzione | 147 |
| Art. 60-bis.3 Risolvibilità | 148 |
| Art. 60-bis.4 Risoluzione e altre procedure di gestione delle crisi | 148 |
| Art. 60-bis.4-bis. Strumenti di debito chirografario di secondo livello | 148 |

**PARTE III
DISCIPLINA DEI MERCATI**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI**

| | |
|---|-----|
| Art. 61 Definizioni | 149 |
| Art. 61-bis Principi di regolamentazione | 149 |

**TITOLO I-BIS
DISCIPLINA DELLE SEDI DI NEGOZIAZIONE E INTERNALIZZATORI SISTEMATICI**

**Capo I
Finalità e destinatari della vigilanza**

| | |
|--|-----|
| Art. 62 Vigilanza sulle sedi di negoziazione | 150 |
| Art. 62-bis Sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e operatori principali | 150 |
| Art. 62-ter Vigilanza sulle sedi di negoziazione all'ingrosso | 150 |
| Art. 62-quater Vigilanza regolamentare e informativa sulle sedi di negoziazione all'ingrosso | 151 |
| Art. 62-quinquies Vigilanza sul rispetto di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili | 152 |
| Art. 62-sexies Vigilanza sulle sedi di negoziazione di strumenti finanziari sull'energia e il gas | 152 |
| Art. 62-septies Vigilanza sui sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro | 152 |
| Art. 62-octies Poteri informativi e di indagine | 153 |
| Art. 62-novies Poteri ispettivi | 153 |
| Art. 62-decies Poteri di intervento | 154 |

**CAPO II
Le sedi di negoziazione**

| | |
|--|-----|
| Art. 63 Sistemi multilaterali per la negoziazione di strumenti finanziari | 155 |
|--|-----|

**SEZIONE I
Autorizzazione del mercato regolamentato e requisiti del gestore**

| | |
|---|-----|
| Art. 64 L'attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati | 155 |
| Art. 64-bis Obblighi riguardanti le persone che esercitano un'influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato | 156 |
| Art. 64-ter Requisiti degli esponenti aziendali del gestore del mercato regolamentato | 157 |

| | |
|--|-----|
| Art. 64-quater Autorizzazione dei mercati regolamentati | 158 |
| Art. 64-quinquies Revoca dell'autorizzazione, provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi del gestore del mercato regolamentato | 159 |

SEZIONE II

Organizzazione e funzionamento delle sedi di negoziazione

| | |
|--|-----|
| Art. 65 Requisiti organizzativi dei mercati regolamentati | 160 |
| Art. 65-bis Requisiti dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione | 161 |
| Art. 65-ter Requisiti specifici per i sistemi multilaterali di negoziazione | 162 |
| Art. 65-quater Requisiti specifici per i sistemi organizzati di negoziazione | 162 |
| Art. 65-quinquies Negoziazione «matched principal» | 163 |
| Art. 65-sexies Requisiti operativi delle sedi di negoziazione | 164 |
| Art. 65-septies Obblighi informativi e di comunicazione | 165 |

SEZIONE III

Ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni

| | |
|---|-----|
| Art. 66 Criteri generali di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni | 166 |
| Art. 66-bis Condizioni per la quotazione di determinate società | 167 |
| Art. 66-ter Provvedimenti di ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni adottati dal gestore della sede di negoziazione | 167 |
| Art. 66-quater Provvedimenti di sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni su iniziativa della Consob | 168 |
| Art. 66-quinquies Negoziazione di strumenti finanziari emessi dal gestore del mercato regolamentato | 169 |

SEZIONE IV

Accesso alle sedi di negoziazione

| | |
|---|-----|
| Art. 67 Criteri generali di accesso degli operatori | 170 |
| Art. 67-bis Ammissione, sospensione ed esclusione degli operatori da un mercato regolamentato | 172 |
| Art. 67-ter Negoziazione algoritmica, accesso elettronico diretto, partecipazione a controparti centrali | 172 |

SEZIONE V

Limiti di posizione e controlli sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci

| | |
|---|-----|
| Art. 68 Limiti alle posizioni in strumenti derivati su merci | 174 |
| Art. 68-bis Controlli del gestore della sede di negoziazione sulle posizioni in strumenti derivati su merci | 175 |
| Art. 68-ter Caratteristiche dei limiti e dei controlli sulla gestione delle posizioni e obblighi di informazione | 176 |
| Art. 68-quater Notifica dei titolari di posizioni in base alle categorie | 176 |
| Art. 68-quinquies Poteri della Consob e obblighi di collaborazione | 177 |

SEZIONE VI

Mercati di crescita per le PMI

| | |
|---|-----|
| Art. 69 Mercati di crescita per le PMI | 178 |
|---|-----|

SEZIONE VII

Riconoscimento dei mercati

| | |
|---|-----|
| Art. 70 Riconoscimento dei mercati | 179 |
|---|-----|

CAPO III

Gli internalizzatori sistematici

| | |
|---|-----|
| Art. 71 Obblighi dell'internalizzatore sistematico | 180 |
|---|-----|

CAPO IV

Obblighi di negoziazione, di trasparenza e di segnalazione di operazioni in strumenti finanziari

| | |
|---|-----|
| Art. 72 Individuazione dell'autorità competente | 180 |
| Art. 73 Vigilanza | 180 |
| Art. 74 Esenzioni dai requisiti di trasparenza pre-negoziazione delle sedi di negoziazione | 181 |
| Art. 75 Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparenza pre-negoziazione | 181 |
| Art. 76 Autorizzazioni alla pubblicazione differita | 181 |
| Art. 77 Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparenza post-negoziazione | 182 |
| Art. 78 Informazioni da fornire ai fini della trasparenza e dell'effettuazione degli altri calcoli e obblighi di pubblicazione | 182 |

TITOLO I-ter

SERVIZI DI COMUNICAZIONE DATI

| | |
|---|-----|
| Art. 79 Individuazione dell'autorità competente | 183 |
| Art. 79-bis Autorizzazione e revoca | 183 |
| Art. 79-ter Requisiti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione presso il fornitore di servizi di comunicazione dati | 184 |
| Art. 79-ter.1 Requisiti organizzativi dei fornitori di servizi di comunicazione dati | 185 |

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE CONTROPARTI CENTRALI

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Art. 79-quater Definizioni | 186 |
|-----------------------------------|-----|

Capo I

Le controparti centrali

| | |
|--|-----|
| Art. 79-quinquies Individuazione delle autorità nazionali competenti sulle controparti centrali | 186 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| Art. 79-sexies Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali | 186 |
|---|-----|

| | |
|--|-----|
| Art. 79-septies Garanzie acquisite nell'esercizio dell'attività di controparte centrale e prevalenza delle disposizioni in materia di segregazione e portabilità delle posizioni e delle garanzie della clientela | 188 |
|--|-----|

Capo II

AUTORITA' NAZIONALI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DI ULTERIORI POTERI DI VIGILANZA

| | |
|---|-----|
| Art. 79-octies Individuazione delle autorità nazionali competenti per l'esercizio di ulteriori poteri di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 | 189 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| Art. 79-octies.1 Individuazione delle autorità nazionali competenti per l'esercizio di ulteriori poteri di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014 | 189 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| Art. 79-novies Poteri di vigilanza | 190 |
|---|-----|

TITOLO II-bis

DISCIPLINA DEI DEPOSITARI CENTRALI E DELLE ATTIVITA' DI REGOLAMENTO E DI GESTIONE ACCENTRATA

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Art. 79-decies Definizioni | 190 |
|-----------------------------------|-----|

Capo I

AUTORITA' NAZIONALI COMPETENTI E RILEVANTI

| | |
|--|-----|
| Art. 79-undecies Individuazione delle autorità nazionali competenti sui depositari centrali | 190 |
|--|-----|

Art. 79-duodecies Individuazione delle autorità nazionali competenti a svolgere le ulteriori funzioni previste dal regolamento (UE) n. 909/2014 192

Art. 79-terdecies Individuazione delle autorità nazionali rilevanti 193

Capo II

FINALITA' E DESTINATARI DELLA VIGILANZA

Art. 79-quaterdecies Finalità e poteri di vigilanza 193

Art. 79-quinquiesdecies Regolamento dei servizi 194

Art. 79-sexiesdecies Sistemi interni di segnalazione delle violazioni 194

Art. 79-septiesdecies Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia e alla Consob 194

Capo III

I DEPOSITARI CENTRALI

Sezione I

Disciplina dei depositari centrali

Art. 79-octiesdecies Revisione legale dei conti 194

Art. 79-noviesdecies Modifiche all'assetto di controllo 194

Art. 79-noviesdecies.1 Disposizioni applicabili allo svolgimento di servizi e attività di investimento da parte dei depositari centrali 195

Sezione II

Crisi dei depositari centrali

Art. 79-vicies Crisi 195

Art. 80 Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari 195

Art. 81 Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi 196

Art. 81-bis Accesso alla gestione accentrata 197

Capo IV

GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 82 Attività e regolamento della gestione accentrata 197

Sezione I

Gestione accentrata in regime di dematerializzazione

Art. 83 Crisi delle società di gestione accentrata 199

Art. 83-bis Ambito di applicazione 199

| | |
|---|-----|
| Art. 83-ter Emissione di strumenti finanziari | 200 |
| Art. 83-quater Attribuzioni dei depositari centrali e degli intermediari | 200 |
| Art. 83-quinquies Diritti del titolare del conto | 201 |
| Art. 83-sexies Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto | 202 |
| Art. 83-septies Eccezioni opponibili | 203 |
| Art. 83-octies Costituzione di vincoli | 203 |
| Art. 83-novies Compiti dell'intermediario | 203 |
| Art. 83-decies Responsabilità dell'intermediario | 204 |
| Art. 83-undecies Obblighi degli emittenti azioni | 204 |
| Art. 83-duodecies Identificazione degli azionisti | 205 |
| Art. 83-terdecies Pagamento dei dividendi | 206 |
| Art. 83-quaterdecies Accesso degli emittenti ad un depositario centrale stabilito in un altro Stato membro | 206 |
| Sezione II | |
| Gestione accentrata di strumenti finanziari cartolari | |
| Art. 85 Deposito accentrato | 206 |
| Art. 86 Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati | 207 |
| Art. 87 Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati | 207 |
| Art. 88 Ritiro degli strumenti finanziari accentrati | 208 |
| Art. 89 Aggiornamento del libro soci | 208 |
| Sezione III | |
| Gestione accentrata dei titoli di Stato | |
| Art. 90 Gestione accentrata dei titoli di Stato | 209 |

TITOLO II-ter
ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE DI POST-TRADING E TRA SEDI DI
NEGOZIAZIONE E INFRASTRUTTURE DI POST-TRADING

Capo I
AUTORITA' NAZIONALI COMPETENTI

Art. 90-bis Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti sul territorio della Repubblica 209

Art. 90-ter Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia di accesso tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading 210

Capo II
DIRITTO DI ACCESSO E ACCORDI

Art. 90-quater Accesso alle controparti centrali su base transfrontaliera 210

Art. 90-quinquies Accesso ai servizi di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari su base transfrontaliera 211

Art. 90-sexies Accordi conclusi dai gestori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione con controparti centrali o con depositari centrali che gestiscono servizi di regolamento 211

Capo III
VIGILANZA

Art. 90-septies Poteri di vigilanza 212

PARTE IV
DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 91 Poteri della CONSOB 212

Art. 91-bis Comunicazione dello Stato membro d'origine 212

Art. 92 Parità di trattamento 213

Art. 93 Definizione di controllo 213

TITOLO II
APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO

CAPO I
Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita

Art. 93-bis Definizioni 214

Sezione I

Offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti

| | |
|--|-----|
| Art. 94 Prospetto d'offerta | 215 |
| Art. 94-bis Approvazione del prospetto | 217 |
| Art. 95 Disposizioni di attuazione | 217 |
| Art. 95-bis Revoca dell'acquisto o della sottoscrizione | 218 |
| Art. 96 Bilanci dell'emittente | 218 |
| Art. 97 Obblighi informativi | 218 |
| Art. 98 Validità comunitaria del prospetto | 219 |
| Art. 98-bis Emittenti di Paesi extracomunitari | 219 |

Sezione II

Offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti

| | |
|--|-----|
| Art. 98-ter Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e prospetto | 220 |
| Art. 98-quater Disposizioni di attuazione | 221 |
| Art. 98-quinquies Obblighi informativi | 226 |
| Art. 98-sexies Obblighi relativi alla segnalazione delle violazioni | 221 |

Sezione III

Disposizioni comuni

| | |
|--|-----|
| Art. 99 Poteri della Consob | 222 |
| Art. 100 Casi di inapplicabilità | 223 |
| Art. 100-bis Circolazione dei prodotti finanziari | 224 |
| Art. 100-ter Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali | 225 |
| Art. 101 Attività pubblicitaria | 227 |
| Art. 101-bis Definizioni e ambito applicativo | 228 |
| Art. 101-ter Autorità di vigilanza e diritto applicabile | 229 |

CAPO II

Offerte pubbliche di acquisto o di scambio

Sezione I

Disposizioni generali

| | |
|--|-----|
| Art. 102 Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi | 230 |
| Art. 103 Svolgimento dell'offerta | 231 |
| Art. 104 Difese | 232 |
| Art. 104-bis Regola di neutralizzazione | 233 |
| Art. 104-ter Clausola di reciprocità | 234 |

Sezione II

Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie

| | |
|--|-----|
| Art. 105 Disposizioni generali | 235 |
| Art. 106 Offerta pubblica di acquisto totalitaria | 236 |
| Art. 107 Offerta pubblica di acquisto preventiva | 239 |
| Art. 108 Obbligo di acquisto | 239 |
| Art. 109 Acquisto di concerto | 241 |
| Art. 110 Inadempimento degli obblighi | 241 |
| Art. 111 Diritto di acquisto | 242 |
| Art. 112 Disposizioni di attuazione | 242 |

TITOLO III

EMITTENTI

CAPO I

Informazione societaria

| | |
|--|-----|
| Art. 113 Ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari comunitari | 242 |
| Art. 113-bis Ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti | 244 |
| Art. 113-ter Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate | 244 |
| Art. 114 Comunicazioni al pubblico | 246 |
| Art. 114-bis Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori | 248 |

| | |
|---|-----|
| Art. 115 Comunicazioni alla CONSOB | 249 |
| Art. 115-bis Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate | 250 |
| Art. 115-ter Comunicazioni relative alle quote di emissioni | 250 |
| Art. 116 Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico | 250 |
| Art. 117 Informazione contabile | 251 |
| Art. 117-bis Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate | 251 |
| Art. 117-ter Disposizioni in materia di finanza etica | 252 |
| Art. 118 Casi di inapplicabilità | 252 |
| Art. 118-bis Controllo sulle informazioni fornite al pubblico | 252 |
| CAPO II | |
| Disciplina delle società con azioni quotate | |
| Art. 119 Ambito di applicazione | 252 |
| Sezione I | |
| Assetti proprietari | |
| Art. 120 Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti | 253 |
| Art. 121 Disciplina delle partecipazioni reciproche | 255 |
| Art. 122 Patti parasociali | 256 |
| Art. 123 Durata dei patti e diritto di recesso | 257 |
| Art. 123-bis Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari | 257 |
| Art. 123-ter Relazione sulla remunerazione | 259 |
| Art. 124 Casi di inapplicabilità | 260 |
| Sezione I-bis | |
| Informazioni sull'adesione a codici di comportamento | |
| Art. 124-bis Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento | 260 |
| Art. 124-ter Informazione relativa ai codici di comportamento | 261 |
| Sezione II | |
| Diritti dei soci | |
| Art. 125 Convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza | 261 |

| | |
|--|-----|
| Art. 125-bis Avviso di convocazione dell'assemblea | 261 |
| Art. 125-ter Relazioni sulle materie all'ordine del giorno | 262 |
| Art. 125-quater Sito Internet | 263 |
| Art. 126 Convocazioni successive alla prima | 264 |
| Art. 126-bis Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera | 264 |
| Art. 127 Voto per corrispondenza o in via elettronica | 265 |
| Art. 127-bis Annullabilità delle deliberazioni e diritto di recesso | 266 |
| Art. 127-ter Diritto di porre domande prima dell'assemblea | 266 |
| Art. 127-quater Maggiorazione del dividendo | 267 |
| Art. 127-quinquies Maggiorazione del voto | 268 |
| Art. 127-sexies Azioni a voto plurimo | 269 |
| Art. 128 Denuncia al collegio sindacale e al tribunale | 269 |
| Art. 129 Azione sociale di responsabilità | 269 |
| Art. 130 Informazione dei soci | 269 |
| Art. 131 Diritto di recesso in caso di fusioni e scissioni | 270 |
| Art. 132 Acquisto di azioni proprie e della società controllante | 270 |
| Art. 133 Esclusione su richiesta dalle negoziazioni | 270 |
| Art. 134 Aumenti di capitale | 270 |
| Sezione II-bis | |
| Società cooperative | |
| Art. 135 Percentuali di capitale | 271 |
| Art. 135-bis Disciplina delle società cooperative | 271 |
| Art. 135-ter Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori | 271 |
| Art. 135-quater Assemblea straordinaria | 271 |
| Art. 135-quinquies Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea | 271 |

| | |
|--|-----|
| Art. 135-sexies Relazioni finanziarie | 271 |
| Art. 135-septies Relazioni di revisione | 272 |
| Art. 135-octies Proposte di aumento di capitale | 272 |
| Sezione II-ter | |
| Deleghe di voto | |
| Art. 135-novies Rappresentanza nell'assemblea | 272 |
| Art. 135-decies Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti | 273 |
| Art. 135-undecies Rappresentante designato dalla società con azioni quotate | 274 |
| Art. 135-duodecies Società cooperative | 274 |
| Sezione III | |
| Sollecitazione di deleghe | |
| Art. 136 Definizioni | 275 |
| Art. 137 Disposizioni generali | 275 |
| Art. 138 Sollecitazione | 276 |
| Art. 139 Requisiti del committente | 276 |
| Art. 140 Soggetti abilitati alla sollecitazione | 276 |
| Art. 141 Associazione di azionisti | 276 |
| Art. 142 Delega di voto | 276 |
| Art. 143 Responsabilità | 277 |
| Art. 144 Svolgimento della sollecitazione e della raccolta | 277 |
| Sezione IV | |
| Azioni di risparmio ed altre categorie di azioni | |
| Art. 145 Emissione delle azioni | 278 |
| Art. 146 Assemblea speciale | 279 |
| Art. 147 Rappresentante comune | 280 |
| Art. 147-bis Assemblee di categoria | 280 |
| Sezione IV-bis | |
| Organi di amministrazione | |

| | |
|---|-----|
| Art. 147-ter Elezione e composizione del consiglio di amministrazione | 280 |
| Art. 147-quater Composizione del consiglio di gestione | 282 |
| Art. 147-quinquies Requisiti di onorabilità | 282 |
| Sezione V | |
| Organi di controllo | |
| Art. 148 Composizione | 283 |
| Art. 148-bis Limiti al cumulo degli incarichi | 284 |
| Art. 149 Doveri | 285 |
| Art. 150 Informazione | 286 |
| Art. 151 Poteri | 286 |
| Art. 151-bis Poteri del consiglio di sorveglianza | 287 |
| Art. 151-ter Poteri del comitato per il controllo sulla gestione | 287 |
| Art. 152 Denuncia al tribunale | 288 |
| Art. 153 Obbligo di riferire all'assemblea | 288 |
| Art. 154 Disposizioni non applicabili | 289 |
| Sezione V-bis | |
| Informazione finanziaria | |
| Art. 154-bis Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari | 289 |
| Art. 154-ter Relazioni finanziarie | 290 |
| Art. 154-quater Trasparenza dei pagamenti ai governi | 292 |
| Sezione VI | |
| Revisione legale dei conti | |
| Art. 155 Attività di revisione contabile | 293 |
| Art. 156 Relazioni di revisione | 293 |
| Art. 157 Effetti dei giudizi sui bilanci | 294 |
| Art. 158 Proposte di aumento di capitale | 294 |
| Art. 159 Conferimento e revoca dell'incarico | 295 |

| | |
|---|-----|
| Art. 160 Incompatibilità | 296 |
| Art. 161 Albo speciale delle società di revisione | 296 |
| Art. 162 Vigilanza sulle società di revisione | 296 |
| Art. 163 Provvedimenti della CONSOB | 296 |
| Art. 164 Responsabilità | 296 |
| Art. 165 Revisione contabile dei gruppi | 297 |
| Art. 165-bis Società che controllano società con azioni quotate | 297 |
| Sezione VI-bis | |
| Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria | |
| Art. 165-ter Ambito di applicazione | 297 |
| Art. 165-quater Obblighi delle società italiane controllanti | 299 |
| Art. 165-quinquies Obblighi delle società italiane collegate | 300 |
| Art. 165-sexies Obblighi delle società italiane controllate | 300 |
| Art. 165-septies Poteri della CONSOB e disposizioni di attuazione | 301 |
| PARTE V | |
| SANZIONI | |
| TITOLO I | |
| SANZIONI PENALI | |
| CAPO I | |
| Intermediari e mercati | |
| Art. 166 Abusivismo | 301 |
| Art. 167 Gestione infedele | 302 |
| Art. 168 Confusione di patrimoni | 302 |
| Art. 169 Partecipazioni al capitale | 303 |
| Art. 170 Gestione accentrata di strumenti finanziari | 303 |
| Art. 170-bis Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob | 303 |
| Art. 171 Tutela dell'attività di vigilanza | 303 |

CAPO II
Emittenti

| | |
|---|-----|
| Art. 172 Irregolare acquisto di azioni | 304 |
| Art. 173 Omessa alienazione di partecipazioni | 304 |
| Art. 173-bis Falso in prospetto | 304 |
| Art. 174 False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della CONSOB | 305 |

CAPO III
Revisione contabile

| | |
|--|-----|
| Art. 174-bis Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione | 305 |
| Art. 174-ter Corruzione dei revisori | 305 |
| Art. 175 Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione | 305 |
| Art. 176 Utilizzazione e divulgazione di notizie riservate | 305 |
| Art. 177 Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione | 306 |
| Art. 178 Compensi illegali | 306 |
| Art. 179 Disposizioni comuni | 306 |

TITOLO I-BIS
ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

CAPO I
Disposizioni generali

| | |
|---|-----|
| Art. 180 Definizioni | 306 |
| Art. 181 Informazione privilegiata | 307 |
| Art. 182 Ambito di applicazione | 307 |
| Art. 183 Esenzioni | 308 |

CAPO II
Sanzioni penali

| | |
|--|-----|
| Art. 184 Abuso di informazioni privilegiate | 308 |
| Art. 185 Manipolazione del mercato | 309 |
| Art. 186 Pene accessorie | 310 |

| | |
|--|-----|
| Art. 187 Confisca | 310 |
| CAPO III | |
| Sanzioni amministrative | |
| Art. 187-bis Abuso di informazioni privilegiate | 310 |
| Art. 187-ter Manipolazione del mercato | 311 |
| Art. 187-ter.1 Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 | 311 |
| Art. 187-quater Sanzioni amministrative accessorie | 313 |
| Art. 187-quinquies Responsabilità dell'ente | 314 |
| Art. 187-sexies Confisca | 314 |
| Art. 187-septies Procedura sanzionatoria | 315 |
| CAPO IV | |
| Poteri della CONSOB | |
| Art. 187-octies Poteri della CONSOB | 317 |
| Art. 187-novies Operazioni sospette | 319 |
| CAPO V | |
| Rapporti tra procedimenti | |
| Art. 187-decies Rapporti con la magistratura | 320 |
| Art. 187-undecies Facoltà della CONSOB nel procedimento penale | 320 |
| Art. 187-duodecies Rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo e di opposizione | 320 |
| Art. 187-terdecies Esecuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo penale | 320 |
| Art. 187-quaterdecies Procedure consultive | 321 |
| TITOLO II | |
| SANZIONI AMMINISTRATIVE | |
| Art. 187-quinquiesdecies Tutela dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob | 321 |
| Art. 188 Abuso di denominazione | 322 |
| Art. 189 Partecipazioni al capitale | 323 |

| | |
|--|-----|
| Art. 190 Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari | 324 |
| Art. 190.1 Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari | 326 |
| Art. 190.2 Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 909/2014 | 327 |
| Art. 190.3 Sanzioni amministrative in tema di disciplina dei mercati e dei servizi di comunicazione dati | 328 |
| Art. 190.4 Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 600/2014, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 | 329 |
| Art. 190.5 Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di agenzie di rating del credito relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1060/2009 | 329 |
| Art. 190-bis Responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati, dei depositari centrali e della gestione accentrata di strumenti finanziari e dei servizi di comunicazione dati | 330 |
| Art. 190-ter Altre violazioni in tema di attività riservate | 331 |
| Art. 190-quater Sanzioni amministrative in tema di gestione di portali | 332 |
| Art. 191 Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita | 332 |
| Art. 192 Offerte pubbliche di acquisto o di scambio | 334 |
| Art. 192-bis Informazioni sul governo societario | 335 |
| Art. 192-ter Ammissione alle negoziazioni | 337 |
| Art. 192-quater Obbligo di astensione | 337 |
| Art. 193 Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale | 338 |
| Art. 193-bis Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria | 342 |
| Art. 193-ter Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 236/2012 | 342 |
| Art. 193-quater Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 | 343 |
| Art. 193-quinquies Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014 | 344 |

| | |
|--|-----|
| Art. 193-sexies Sistemi interni di segnalazione | 345 |
| Art. 194 Deleghe di voto | 345 |
| Art. 194-bis Criteri per la determinazione delle sanzioni | 346 |
| Art. 194-ter Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione | 347 |
| Art. 194-quater Ordine di porre termine alle violazioni | 347 |
| Art. 194-quinquies Pagamento in misura ridotta | 348 |
| Art. 194-sexies Condotte inoffensive | 349 |
| Art. 194-septies Dichiarazione pubblica | 349 |
| Art. 195 Procedura sanzionatoria | 350 |
| Art. 195-bis Pubblicazione delle sanzioni | 353 |
| Art. 195-ter Comunicazione all'ABE e all'AESFEM sulle sanzioni applicate | 354 |
| Art. 195-quater Sanzioni in caso di risoluzione | 354 |
| Art. 195-quinquies Inapplicabilità di specifiche disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 | 355 |
| Art. 196 Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari | 355 |
| Art. 196-bis Disposizioni di attuazione | 356 |
| PARTE VI | |
| DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI | |
| Art. 197 Personale della CONSOB | 357 |
| Art. 198 Girata di titoli azionari | 357 |
| Art. 199 Società fiduciarie | 357 |
| Art. 200 Intermediari già autorizzati | 358 |
| Art. 201 Agenti di cambio | 358 |
| Art. 202 Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa | 360 |
| Art. 203 Contratti a termine | 361 |
| Art. 204 Gestione accentrata | 361 |

| | |
|--|-----|
| Art. 205 Quotazioni di prezzi | 361 |
| Art. 206 Disposizioni applicabili alle società quotate in mercati diversi dalla borsa | 361 |
| Art. 207 Patti parasociali | 362 |
| Art. 208 Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione contabile | 362 |
| Art. 209 Società di revisione | 362 |
| Art. 210 Modifiche al codice civile | 363 |
| Art. 211 Modifiche al T.U. bancario | 363 |
| Art. 212 Disposizioni in materia di privatizzazioni | 364 |
| Art. 213 Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa | 364 |
| Art. 214 Abrogazioni | 364 |
| Art. 215 Disposizioni di attuazione | 367 |
| Art. 216 Entrata in vigore | 367 |
| Allegato I - Elenco dei servizi, delle attività e degli strumenti finanziari | |
| SEZIONE A Attività e servizi di investimento | 368 |
| SEZIONE B Servizi accessori | 368 |
| SEZIONE C Strumenti finanziari | 368 |

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Aggiornato con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 68 del 21.5.2018 (pubblicato nella G.U. n. 138 del 16.6.2018); dal d.lgs. n. 95 del 20.7.2018 (pubblicato nella G.U. n. 185 del 10.8.2018); dal d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 (pubblicato nella G.U. n. 214 del 14.9.2018); dalla L. n. 145 del 30.12.2018 (pubblicata nella G.U. n. 302 del 31.12.2018)

“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52¹”

¹ Pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 71 del 26.3.1998. Il d.lgs. n. 58/1998 è stato successivamente modificato: dalla L. n. 205 del 25.6.1999 (pubblicata nella G.U. n. 149 del 28.6.1999); dal d.lgs. n. 201 del 12.4.2001 (pubblicato nella G.U. n. 130 del 7.6.2001); dal D.L. n. 351 del 25.9.2001 (pubblicato nella G.U. n. 224 del 26.9.2001), convertito con L. n. 410 del 23.11.2001 (pubblicata nella G.U. n. 274 del 24.11.2001); dal d.lgs. n. 61 dell'11.4.2002 (pubblicato nella G.U. n. 88 del 15.4.2002); dal D.L. n. 269 del 30.9.2003 (pubblicato nel S.O. n. 157/L alla G.U. n. 229 del 2.10.2003), convertito con L. n. 326 del 24.11.2003 (pubblicata nel S.O. n. 181/L alla G.U. n. 274 del 25.11.2003); dal d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003 (pubblicato nella G.U. n. 233 del 7.10.2003); dalla L. n. 350 del 24.12.2003 (pubblicata nel S.O. n. 196/L alla G.U. n. 299 del 27.12.2003); dal d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 37 del 14.2.2004); dal d.lgs. n. 170 del 21.5.2004 (pubblicato nella G.U. n. 164 del 15.7.2004); dal d.lgs. n. 197 del 9.7.2004 (pubblicato nella G.U. n. 182 del 5.8.2004); dall'art. 9 della legge n. 62 del 18.4.2005 (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 96 del 27.4.2005); dalla legge n. 262 del 28.12.2005 (pubblicata nel S.O. n. 208/L alla G.U. n. 301 del 28.12.2005); dal d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 (pubblicato nel S.O. n. 5/L alla G.U. n. 7 del 10.1.2007); dall'art. 2 del d.l. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15 (pubblicata nella G.U. n. 46 del 24.2.2007) e dall'art. 10, della L. n. 13 del 6.2.2007 - Legge comunitaria 2006 (pubblicata nel S.O. n. 41/L alla G.U. n. 40 del 17.2.2007); dall'art. 2 del d.lgs. n. 32 del 2.2.2007 (pubblicato nella G.U. n. 73 del 28.3.2007); dal d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 (pubblicato nella G.U. n. 94 del 23.4.2007); dal d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 (pubblicato nel S.O. n. 200/L alla G.U. n. 234 dell'8.10.2007); dal d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 (pubblicato nel S.O. n. 228 alla G.U. n. 261 del 9.11.2007); dal d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 (pubblicato nella G.U. n. 289 del 13.12.2007); dal d.lgs. n. 173 del 3.11.2008 (pubblicato nella G.U. n. 260 del 6.11.2008); dal D.L. n. 185 del 29.11.2008 (pubblicato nel S.O. n. 263/L alla G.U. n. 280 del 29.11.2008) coordinato con la legge di conversione 28.1. 2009, n. 2 (pubblicata nel S.O. n. 14/L alla G.U. n. 22 del 28.1.2009); dal D.L. n. 5 del 10.2.2009 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11.2.2009) coordinato con la legge di conversione 9.4.2009, n. 33 (pubblicata nel S.O. n. 49/L alla G.U. n. 85 dell'11.4.2009); dalla legge n. 69 del 18.6.2009 (pubblicata nel S.O. n. 95/L alla G.U. n. 140 del 19.6.2009); dal d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 (pubblicato nella G.U. n. 178 del 3.8.2009); dal d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 (pubblicato nella G.U. n. 246 del 22.10.2009); dal d.lgs. n. 21 del 27.1.2010 (pubblicato nella G.U. n. 44 del 23.2.2010); dal d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 (pubblicato nel S.O. n. 43/L alla G.U. n. 53 del 5.3.2010), le modifiche apportate dal d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 sono in vigore dal 20 marzo 2010, salvo quanto previsto dalle disposizioni finali dettate dall'art. 7 del medesimo decreto; dal d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 (pubblicato nel S.O. n. 58/L alla G.U. n. 68 del 23.3.2010), le modifiche apportate dal d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 sono in vigore dal 7 aprile 2010, salvo quanto previsto dalle disposizioni finali e transitorie dettate dall'art. 43 del medesimo decreto; dal D.L. n. 78 del 31.5.2010 (pubblicato nel S.O. n. 114/L alla G.U. n. 125 del 31.5.2010), coordinato con la legge di conversione n. 122 del 30.7.2010 (pubblicata nel S.O. n. 174 alla G.U. n. 176 del 30.7.2010); dal d.lgs. n. 104 del 2.7.2010 (pubblicato nel S.O. n. 148/L alla G.U. n. 156 del 7.7.2010), le modifiche apportate dal d.lgs. n. 104 del 2.7.2010 sono in vigore dal 16.9.2010; dal d.lgs. n. 141 del 13.8.2010 (pubblicato nel S.O. n. 212/L alla G.U. n. 207 del 4.9.2010), le modifiche apportate dal d.lgs. n. 141 del 13.8.2010 sono in vigore dal 19.9.2010; dal d.lgs. n. 176 del 5.10.2010 (pubblicato nella G.U. n. 253 del 28.10.2010), le modifiche apportate dal d.lgs. n. 176 del 5.10.2010 sono in vigore dal 12.11.2010; dal d.lgs. n. 224 del 29.11.2010 (pubblicato nella G.U. n. 300 del 24.12.2010), le modifiche apportate dal d.lgs. n. 224 del 29.11.2010 sono in vigore dall'8.1.2011; dal d.lgs. n. 239 del 30.12.2010 (pubblicato nella G.U. n. 9 del 13.1.2011), le modifiche apportate dal d.lgs. n. 239 del 30.12.2010 sono in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.; dal d.lgs. n. 259 del 30.12.2010 (pubblicato nella G.U. n. 30 del 7.2.2011), le modifiche apportate dal d.lgs. n. 259 del 30.12.2010 sono in vigore dal 22.2.2011; dal d.lgs. n. 48 del 24.3.2011 (pubblicato nella G.U. n. 92 del 21.4.2011) in vigore dal 30.6.2011; dalla L. n. 120 del 12 luglio 2011 (pubblicata nella G.U. n. 174 del 28.7.2011) in vigore dal 12.8.2011; dalla L. n. 217 del 15 dicembre 2011 (pubblicata nella G.U. n. 1 del 2.1.2012) in vigore dal 17.1.2012; dal d.lgs. n. 47 del 16 aprile 2012 (pubblicato nel S.O. n. 86/L alla G.U. n. 99 del 28.4.2012) in vigore dal 13.5.2012; dal d.lgs. n. 91 del 18 giugno 2012 (pubblicato nella G.U. n. 152 del 2.7.2012) in vigore dal 17.7.2012, salvo quanto previsto dalle disposizioni finali dettate dall'art. 5 del medesimo decreto; dalla

sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20/27.6.2012 (pubblicata nella G.U. 1a Serie Speciale n. 27 del 4.7.2012); dal d.lgs. n. 130 del 30.7.2012 (pubblicato nella G.U. n. 184 dell'8.8.2012) in vigore dal 23.8.2012; dal d.lgs. n. 160 del 14.9.2012 (pubblicato nella G.U. n. 218 del 18.9.2012) in vigore dal 3.10.2012; dal d.lgs. n. 169 del 19.9.2012 (pubblicato nella G.U. n. 230 del 2.10.2012) in vigore dal 17.10.2012; dal D.L. n. 179 del 18.10.2012 (pubblicato nel S.O. n. 194/L alla G.U. n. 245 del 19.10.2012), in vigore dal 20.10.2012, coordinato con la legge di conversione n. 221 del 17.12.2012 (pubblicata nel S.O. n. 208/L alla G.U. n. 294 del 18.12.2012), in vigore dal 19.12.2012; dal d.lgs. n. 184 dell'11.10.2012 (pubblicato nella G.U. n. 253 del 29.10.2012), in vigore dal 13.11.2012; dal D.L. n. 69 del 21.6.2013, (pubblicato nel S.O. n. 50, alla G.U. n. 144 del 21.6.2013), in vigore dal 22.6.2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 98 del 9.8.2013, (pubblicata nel S.O. n. 63 alla G.U. n. 194 del 20.8.2013), in vigore dal 21.8.2013; dalla L. n. 97 del 6.8.2013 (pubblicata nella G.U. n. 194 del 20.8.2013), in vigore dal 4.9.2013, salvo quanto disposto dalle norme transitorie previste dall'art. 89, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012; dal d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 (pubblicato nella G.U. n. 70 del 25.3.2014) in vigore dal 9.4.2014, salvo quanto disposto dalle norme transitorie previste dall'art. 15 dello stesso decreto legislativo; dal d.lgs. n. 53 del 4.3.2014 (pubblicato nella G.U. n. 76 dell'1.4.2014), in vigore dal 16.4.2014; dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 9/15 aprile 2014 (G.U. 1a Serie Speciale n. 18 del 23.4.2014); dal D.L. n. 91 del 24.6.2014 (pubblicato nella G.U. n. 144 del 24.6.2014), in vigore dal 25.6.2014 (v. anche avviso di rettifica nella G.U. n. 150 dell'1.7.2014), coordinato con la legge di conversione n. 116 dell'11.8.2014 (pubblicata nel S.O. n. 72 alla G.U. n. 192 del 20.8.2014), in vigore dal 21.8.2014; dal D.L. n. 133 del 12.9.2014, (pubblicato nella G.U. n. 212 del 12.9.2014), in vigore dal 13.9.2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 164 dell'11.11.2014 (pubblicata nel S.O. n. 85 alla G.U. n. 262 dell'11.11.2014), che ha introdotto il comma 119-ter all'art. 1 della L. 296 del 27.12.2006, n. 296 (in S.O. n. 244 alla G.U. n. 299 del 27.12.2006); dalla L. n. 161 del 30.10.2014 (pubblicata nel S.O. n. 83/L alla G.U. n. 261 del 10.11.2014), in vigore dal 25.11.2014; dal D.L. n. 3 del 24.1.2015 (pubblicato nella G.U. n. 19 del 24.1.2015), in vigore dal 25.1.2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 24.3.2015 (pubblicata nel S.O. n. 15 alla G.U. n. 70 del 25.3.2015), in vigore dal 26.3.2015; dal d.lgs. n. 66 del 7.5.2015 (pubblicato nella G.U. n. 116 del 21.5.2015), in vigore dal 5.6.2015; dal d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 (pubblicato nella G.U. n. 134 del 12.6.2015), in vigore dal 27.6.2015, salvo quanto disposto dalle disposizioni transitorie previste dall'art. 6 del medesimo decreto legislativo. Il comma 1 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che: "I regolamenti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi di norme abrogate o modificate dal presente decreto legislativo continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Consob e dalla Banca d'Italia nelle corrispondenti materie"; dal d.lgs. n. 181 del 16.11.2015 (pubblicato nella G.U. n. 267 del 16.11.2015), in vigore dal 16.11.2015, salvo quanto previsto dall'art. 3 del medesimo decreto legislativo; dalla L. n. 208 del 28.12.2015 (pubblicata nel S.O. n. 70 alla G.U. n. 302 del 30.12.2015), in vigore dall'1.1.2016; dal D.L. n. 18 del 14.2.2016 (pubblicato nella G.U. n. 37 del 15.2.2016), in vigore dal 16.2.2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 49 dell'8.4.2016, (pubblicata nella G.U. n. 87 del 14.4.2016); dal d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 (pubblicato nella G.U. n. 52 del 3.3.2016), in vigore dal 18.3.2016, salvo quanto disposto dalle norme transitorie previste dall'art. 2 dello stesso decreto legislativo; dal d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 (pubblicato nella G.U. n. 117 del 20.5.2016), in vigore dal 4.6.2016; dal d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 (pubblicato nella G.U. n. 211 del 9.9.2016), in vigore dal 24.9.2016, salvo quanto disposto dalle norme transitorie previste dall'art. 5 dello stesso decreto legislativo; dal d.lgs. n. 224 del 14.11.2016 (pubblicato nella G.U. n. 278 del 28.11.2016), le disposizioni del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016, in vigore dal 13.12.2016, si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014; dalla L. n. 232 dell'11.12.2016 (pubblicata nel S.O. n. 57/L alla G.U. n. 297 del 21.12.2016), in vigore dall'1.1.2017; dal d.lgs. n. 254 del 30.12.2016 (pubblicato nella G.U. n. 7 del 10.1.2017), in vigore dal 25.1.2017, salvo quanto previsto dalle norme di applicazione previste dall'art. 10 dello stesso decreto legislativo; dal d.lgs. n. 112 del 3.7.2017 (pubblicato nella G.U. n. 167 del 19.7.2017), in vigore dal 20.7.2017. Il d.lgs. n. 112 del 3.7.2017 ha disposto (con l'art. 18, comma 9) che "L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 16 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"; dal d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 (pubblicato nella G.U. n. 198 del 25.8.2017), in vigore dal 3.1.2018, salvo quanto previsto dall'art. 10 dello stesso decreto legislativo; il comma 2 dell'art. 10 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 dispone che: "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonché dal comma 3. Fino alle predette date continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie. La Banca d'Italia e la Consob adottano tali provvedimenti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di garantire il coordinamento dell'esercizio delle funzioni di vigilanza nell'ambito delle rispettive competenze, continua ad

PARTE I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1
(Definizioni)

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
- a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
 - b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
 - c) "Consob": la Commissione nazionale per le società e la Borsa;
 - d) "IVASS": l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni²;
- d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
- 1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
 - 2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
 - 3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
 - 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
 - 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
 - 6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010³;
- d-ter) "UE": l'Unione europea⁴;

applicarsi, fino alla data della sua revisione, il protocollo d'intesa stipulato dalla Consob e dalla Banca d'Italia in data 31 ottobre 2007 ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni attuative, emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto, che continuano ad applicarsi, ai sensi del periodo precedente, la Banca d'Italia e la Consob, per la fase transitoria, conservano tutti i poteri previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto"; dal d.l. n. 148 del 16.10.2017 (pubblicato nella G.U. n. 242 del 16.10.2017), in vigore dal 16.10.2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 172 del 4.12.2017 (pubblicata nella G.U. n. 284 del 5.12.2017), dal d.lgs. n. 233 del 15.12.2017 (pubblicato nella G.U. n. 36 del 13.2.2018), in vigore dal 28.2.2018; **dal d.lgs. n. 68 del 21.5.2018 (pubblicato nella G.U. n. 138 del 16.6.2018), in vigore dall'1.7.2018; dal d.lgs. n. 95 del 20.7.2018 (pubblicato nella G.U. n. 185 del 10.8.2018), in vigore dall'11.8.2018, vigente al 2.9.2018; dal d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 (pubblicato nella G.U. n. 214 del 14.9.2018), in vigore dal 29.9.2018; dalla L. n. 145 del 30.12.2018 (pubblicata nella G.U. n. 302 del 31.12.2018)**

² Lettera così sostituita dall'art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

³ Lettera inserita dall'art. 2 del d.lgs. n. 130 del 30.7.2012

⁴ Lettera inserita dall'art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

d-*quater*) “impresa di investimento”: l’impresa la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell’effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale⁵;

d-*quinquies*) “banca”: la banca come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo unico bancario⁶;

d-*sexies*) “banca dell’Unione europea” o “banca UE”: la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia⁷;

e) “società di intermediazione mobiliare” (Sim): l’impresa di investimento avente forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento⁸;

f) “impresa di investimento dell’Unione europea” o “impresa di investimento UE”: l’impresa di investimento, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato dell’Unione europea, diverso dall’Italia⁹;

g) “impresa di paesi terzi”: l’impresa che non ha la propria sede legale o direzione generale nell’Unione europea, la cui attività è corrispondente a quella di un’impresa di investimento UE o di una banca UE che presta servizi o attività di investimento¹⁰;

h) ...omissis...¹¹;

i) "società di investimento a capitale variabile" (Sicav): l’Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni¹²;

i-*bis*) "società di investimento a capitale fisso" (Sicaf): l’Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi¹³;

i-*ter*) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato¹⁴;

j) "fondo comune di investimento": l’Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore¹⁵;

⁵ Lettera inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁶ Lettera inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁷ Lettera inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁸ Lettera dapprima modificata dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁹ Lettera dapprima modificata dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹⁰ Lettera dapprima modificata dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹¹ Lettera abrogata dall’art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹² Lettera così sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

¹³ Lettera inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

¹⁴ Lettera inserita dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

k) "Organismo di investimento collettivo del risparmio" (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata¹⁶;

k-bis) "Oicr aperto": l'Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr¹⁷;

k-ter) "Oicr chiuso": l'Oicr diverso da quello aperto¹⁸;

l) "Oicr italiani": i fondi comuni d'investimento, le Sicav e le Sicaf¹⁹;

m) "Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani" (OICVM italiani): il fondo comune di investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE²⁰;

m-bis) "Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari UE" (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia²¹;

m-ter) "Oicr alternativo italiano" (FIA italiano): il fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE²²;

m-quater) "FIA italiano riservato": il FIA italiano la cui partecipazione è riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39²³;

m-quinquies) "Oicr alternativi UE (FIA UE)": gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia²⁴;

¹⁵ Lettera già modificata dall'art. 5, D.L. 351 del 25.9.2001, convertito in L. n. 410 del 23.11.2001 e poi sostituita dapprima dall'art. 32, comma 1 del D.L. n. 78 del 31.5.2010, convertito in L. n. 122 del 30.7.2010 e infine dall'art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

¹⁶ Lettera dapprima sostituita dall'art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014; successivamente modificata dall'art. 22, comma 5 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell'11.8.2014, che dopo la parola: "crediti" ha inserito le parole: ", inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR" e dal comma 1 dell'art. 17 del D.L. n. 18 del 14.2.2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 49 dell'8.4.2016, che dopo le parole: «inclusi quelli erogati» ha inserito le parole: «, a favore di soggetti diversi da consumatori,». La L. 27.12.2006, n. 296 come modificata dal D.L. 12.9.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11.11. 2014, n. 164, ha disposto (con l'art. 1, comma 119-ter) che "Le SIIQ non costituiscono Organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"

¹⁷ Lettera inserita dall'art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

¹⁸ Lettera inserita dall'art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

¹⁹ Lettera così sostituita dall'art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

²⁰ Lettera così sostituita dall'art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

²¹ Lettera dapprima inserita dall'art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi così sostituita dall'art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

²² Lettera dapprima inserita dall'art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi così sostituita dall'art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

²³ Lettera dapprima inserita dall'art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi così sostituita dall'art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

²⁴ Lettera dapprima inserita dall'art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi così sostituita dall'art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

m-*sexies*) “Oicr alternativi non UE (FIA non UE)”: gli Oicr rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente all’UE²⁵;

m-*septies*) “fondo europeo per il venture capital” (EuVECA): l’Oicr rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 345/2013²⁶;

m-*octies*) “fondo europeo per l’imprenditoria sociale” (EuSEF); l’Oicr rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013²⁷;

m-*octies.1*) "fondo di investimento europeo a lungo termine" (ELTIF): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760²⁸;

m-*novies*) “Oicr feeder”: l’Oicr che investe le proprie attività totalmente o in prevalenza nell’Oicr master²⁹;

m-*decies*) “Oicr master”: l’Oicr nel quale uno o più Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attività³⁰;

m-*undecies*) “clienti professionali o investitori professionali”: i clienti professionali ai sensi dell’articolo 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*³¹;

m-*undecies.1*) "Business Angel": gli investitori a supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000 nell'ultimo triennio »³²

m-*duodecies*) “clienti al dettaglio o investitori al dettaglio”: i clienti o gli investitori che non sono clienti professionali o investitori professionali³³;

n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi³⁴;

o) "società di gestione del risparmio" (Sgr): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio³⁵;

o-*bis*) "società di gestione UE": la società autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, che esercita l’attività di gestione di uno o più OICVM³⁶;

p) "gestore di FIA UE" (GEFIA UE): la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, che esercita l’attività di gestione di uno o più FIA³⁷;

²⁵ Lettera dapprima inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi così sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

²⁶ Lettera inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

²⁷ Lettera inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

²⁸ Lettera inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 233 del 15.12.2017

²⁹ Lettera inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

³⁰ Lettera inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

³¹ Lettera dapprima inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e poi così modificata dall’art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che prima delle parole: “investitori professionali” ha inserito le parole: «clienti professionali o»

³² **Lettera inserita dall’art. 1 c. 217 della L. n. 145 del 30.12.2018**

³³ Lettera dapprima inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e poi così sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

³⁴ Lettera già sostituita dall’art. 2 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003; poi modificata dall’art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 che ha inserito il numero 2-bis e infine di nuovo sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

³⁵ Lettera così sostituita dall’art. 2 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003

³⁶ Lettera dapprima inserita dall’art. 2 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003 e poi così sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

q) "gestore di FIA non UE" (GEFIA non UE): la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA³⁸;

q-bis) "gestore": la Sgr, la Sicav e la Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, la società di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA e il gestore di EuSEF³⁹;

q-ter) "depositario di Oicr": il soggetto autorizzato nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di depositario⁴⁰;

q-quater) "depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder": il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder è un Oicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a svolgere i compiti di depositario⁴¹;

q-quinquies) "quote e azioni di Oicr": le quote dei fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf⁴²;

r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di investimento UE con succursale in Italia, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le società di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia, nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, le banche italiane e le banche UE con succursale in Italia autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento⁴³;

r-bis) "Stato di origine della società di gestione UE": lo Stato dell'UE dove la società di gestione UE ha la propria sede legale e direzione generale⁴⁴;

r-ter) "Stato di origine dell'Oicr": Stato dell'UE in cui l'Oicr è stato costituito⁴⁵;

r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al merito creditizio di un'entità, così come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1060/2009⁴⁶;

r-quinquies) 'agenzia di rating del credito': una persona giuridica la cui attività include l'emissione di rating del credito a livello professionale⁴⁷;

37 Lettera sostituita dapprima dall'art. 2 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003 e infine dall'art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

38 Lettera sostituita dapprima dall'art. 2 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003 e infine dall'art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

39 Lettera dapprima inserita dall'art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi così sostituita dall'art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

40 Lettera dapprima inserita dall'art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi così sostituita dall'art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

41 Lettera dapprima inserita dall'art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi così sostituita dall'art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

42 Lettera dapprima inserita dall'art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e poi così sostituita dall'art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

43 Lettera sostituita dapprima dall'art. 2 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003, poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007; successivamente modificata dall'art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e infine di nuovo sostituita dall'art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

44 Lettera dapprima inserita dall'art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi così modificata dall'art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «società di gestione armonizzata» con le parole: «società di gestione UE»

45 Lettera inserita dall'art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012

46 Lettera inserita dall'art. 1 del d.lgs. n. 66 del 7.5.2015

47 Lettera inserita dall'art. 1 del d.lgs. n. 66 del 7.5.2015

- s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le attività e i servizi elencati nelle sezioni A e B dell'Allegato I al presente decreto, autorizzati nello Stato dell'UE di origine⁴⁸;
- t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati⁴⁹;
- u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari⁵⁰;
- v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari⁵¹;
- w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato⁵²;
- w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252⁵³;
- w-bis.1) "prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato" o «PRIIP»: un prodotto ai sensi all'articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014⁵⁴;
- w-bis.2) "prodotto d'investimento al dettaglio preassemblato" o «PRIP»: un investimento ai sensi dell'articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014⁵⁵;

48 Lettera dapprima sostituita dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così modificata dall'art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «della tabella allegata» con le parole: «dell'Allegato I» e le parole: «Stato comunitario» con le parole: «Stato dell'UE»

49 Lettera dapprima modificata dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi così sostituita dall'art. 2 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007

50 Le parole: "non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari" sono state aggiunte dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006

51 Lettera così modificata dall'art. 1 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito le parole: "superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall'articolo 100 nonché di ammontare complessivo superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;" con le parole: "e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari;"

52 Lettera così sostituita dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016

53 Lettera aggiunta dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006

54 Lettera inserita dall'art. 1 del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016. Le disposizioni del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016, in vigore dal 13.12.2016, si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014

55 Lettera inserita dall'art. 1 del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016. Le disposizioni del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016, in vigore dal 13.12.2016, si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014

w-bis.3) "prodotto di investimento assicurativo": un prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico⁵⁶;

w-bis.4) "ideatore di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi" o "ideatore di PRIIP": un soggetto di cui all'articolo 4, numero 4), del regolamento (UE) n. 1286/2014⁵⁷;

w-bis.5) "persona che vende un PRIIP": un soggetto di cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n. 1286/2014⁵⁸;

w-bis.6) "investitore al dettaglio in PRIIP": un cliente ai sensi dell'articolo 4, numero 6), del regolamento (UE) n. 1286/2014⁵⁹.

w-bis.7) "gestore del mercato": il soggetto che gestisce e/o amministra l'attività di un mercato regolamentato e può coincidere con il mercato regolamentato stesso⁶⁰;

w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla parte III⁶¹;

w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine":

56 Lettera dapprima inserita dall'art. 1 del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016 e poi così modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 68 del 21.5.2018 che ha sostituito le parole: «regolamento (UE) n. 1286/2014;» con le parole: «regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;»

57 Lettera inserita dall'art. 1 del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016.

58 Lettera inserita dall'art. 1 del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016

59 Lettera inserita dall'art. 1 del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016.

60 Lettera inserita dall'art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

61 Lettera già aggiunta dall'art. 2 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi sostituita dapprima dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia⁶²;

2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia⁶³;

3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis) e abbia comunicato tale scelta⁶⁴;

4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente può scegliere un solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera⁶⁵;

4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui valori mobiliari non sono più ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine^{66,67};

w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalità informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet⁶⁸;

62 Numero così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che ha sostituito la parola: «le» con la parola: «gli» e le parole: «della Comunità europea, aventi sede in Italia» con le parole: «dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia»

63 Numero così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che ha sostituito le parole: «della Comunità europea, aventi sede in Italia» con le parole: «dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia»

64 Numero dapprima sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 e poi corretto con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. n. 121 del 25.5.2016 che dispone: «dove è scritto: «... ai sensi del numero 5) e abbia comunicato...», leggesi: «... ai sensi del numero 4-bis) e abbia comunicato...»

65 Numero così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che dopo le parole: «aventi sede» ha inserito la parola: «legale», al secondo periodo ha soppresso le parole: «come Stato membro» e, al terzo periodo, ha sostituito le parole: «della Comunità europea» con le parole: «dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera»

66 Numero aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016

67 Lettera dapprima aggiunta dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 e poi modificata dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 nei termini indicati nelle precedenti note

68 Lettera dapprima inserita dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell'11.8.2014 e poi così sostituita dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016

w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni⁶⁹;

w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i provvedimenti con cui sono disposte:

- 1) l'amministrazione straordinaria, nonché le misure adottate nel suo ambito;
- 2) le misure adottate ai sensi dell'articolo 60-bis.4;
- 3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti 1 e 2, adottate da autorità di altri Stati dell'Unione europea⁷⁰;

w-septies) "depositari centrali di titoli o depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli⁷¹.

m) al comma 1, lettera *w-septies*), la definizione: «"depositari centrali di titoli"» è sostituita dalla seguente: «"depositari centrali di titoli o depositari centrali"»;

1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:

- a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario;
- b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli;
- c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure⁷².

1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali⁷³.

1-quater. Per "ricevute di deposito" si intendono titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti la proprietà dei titoli di un emittente non domiciliato, ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e negoziati indipendentemente dai titoli dell'emittente non domiciliato⁷⁴.

⁶⁹ Lettera aggiunta dall'art. 33 della L. n. 97 del 6.8.2013

⁷⁰ Lettera dapprima aggiunta dall'art. 2 del d.lgs. n. 181 del 16.11.2015 poi così modificata dall'art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che, al numero 3) ha sostituito le parole: «Stati comunitari» con le parole: «Stati dell'Unione europea».

⁷¹ Lettera dapprima aggiunta dall'art. 1 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e poi così modificata dall'art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito la definizione: «depositari centrali di titoli» con la definizione: «depositari centrali di titoli o depositari centrali»

⁷² Comma dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁷³ Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007

⁷⁴ Comma dapprima inserito dall'art.1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 e poi così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

2. Per “strumento finanziario” si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell’Allegato I. Gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari⁷⁵.

2-*bis*. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con il regolamento di cui all’articolo 18, comma 5, può individuare:

- a) gli altri contratti derivati di cui al punto 7, sezione C, dell’Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
- b) gli altri contratti derivati di cui al punto 10, sezione C, dell’Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione⁷⁶.

2-*ter*. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

- a) “strumenti derivati”: gli strumenti finanziari citati nell’Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-*bis*, lettera c);
- b) “derivati su merci”: gli strumenti finanziari che fanno riferimento a merci o attività sottostanti di cui all’Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-*bis*, lettera c), quando fanno riferimento a merci o attività sottostanti menzionati all’Allegato I, sezione C, punto 10);
- c) “contratti derivati su prodotti energetici C6”: i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli swap e tutti gli altri contratti derivati concernenti carbone o petrolio menzionati nella Sezione C, punto 6, dell’Allegato I che sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e devono essere regolati con consegna fisica del sottostante⁷⁷.

3. ...omissis... 78

4. ...omissis...⁷⁹

5. Per "servizi e attività di investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

- a) negoziazione per conto proprio;
- b) esecuzione di ordini per conto dei clienti⁸⁰;

⁷⁵ Comma così sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007

⁷⁶ Comma dapprima inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017. Vedi decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 44 del 2.3.2007 (pubblicato nella G.U. n. 81 del 6.4.2007)

⁷⁷ Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁷⁸ Comma dapprima sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi abrogato dall’art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁷⁹ Comma dapprima sostituito dall’art. 9 del d.lgs. n. 141 del 13.8.2010 e poi abrogato dall’art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁸⁰ Il comma 7 dell’art. 10 d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 dispone che: “Si intendono autorizzate al servizio di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, limitatamente alla sottoscrizione e compravendita di strumenti finanziari di propria emissione, dal 3 gennaio 2018: a) le banche italiane e le succursali italiane di banche di paesi terzi (già denominate banche extracomunitarie) iscritte nell’albo previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al giorno dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo; e b) le Sim e le imprese di paesi terzi (già denominate imprese di investimento extracomunitarie) con succursale in Italia iscritte nell’albo previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al giorno dell’entrata in vigore del

c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente⁸¹;

c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente⁸²;

d) gestione di portafogli;

e) ricezione e trasmissione di ordini;

f) consulenza in materia di investimenti⁸³;

g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;

g-bis) gestione di sistemi organizzati di negoziazione⁸⁴.

5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta⁸⁵.

5-bis.1. Per "sistema multilaterale" si intende un sistema che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari⁸⁶.

5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende l'impresa di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale. Il modo frequente e sistematico si misura per numero di negoziazioni fuori listino (OTC) su strumenti finanziari effettuate per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti. Il modo sostanziale si misura per dimensioni delle negoziazioni OTC effettuate dal soggetto su uno specifico strumento finanziario in relazione al totale delle negoziazioni effettuate sullo strumento finanziario dal soggetto medesimo o all'interno dell'Unione europea⁸⁷.

5-quater. Per "market maker" si intende una persona che si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori delle stesse, su base continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio

presente decreto legislativo. I soggetti di cui alle lettere a) e b) comunicano, rispettivamente alla Banca d'Italia e alla Consob, entro il 30 novembre 2017, se non intendono avvalersi dell'autorizzazione al predetto servizio. La cancellazione dall'albo comporta la decadenza dell'autorizzazione

⁸¹ Il comma 8 dell'art. 10 d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 dispone che: "A partire dal 3 gennaio 2018, l'autorizzazione rilasciata per la prestazione del servizio di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo, ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, si intende riferita al servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"

⁸² Il comma 9 dell'art. 10 d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 dispone che: "A partire dal 3 gennaio 2018, l'autorizzazione rilasciata per la prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, si intende riferita al servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"

⁸³ Il comma 5 dell'art. 10 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 dispone che: "Fino dalla data di avvio di operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari, stabilita ai sensi del comma 3, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del citato decreto legislativo, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti"

⁸⁴ Comma dapprima sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito la lettera c); alla lettera c-bis); ha sostituito le parole: «assunzione a fermo né assunzione di garanzia» con le parole: «impegno irrevocabile» ed ha inserito la lettera g-bis)

⁸⁵ Comma dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha soppresso le parole: «e in relazione a ordini dei clienti, nonché l'attività di market maker».

⁸⁶ Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁸⁷ Comma dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

acquistando e vendendo strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi dalla medesima definiti⁸⁸.

5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti⁸⁹.

5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e), comprende la ricezione e la trasmissione di ordini nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione)⁹⁰.

«*5-septies*. Per "consulenza in materia di investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari⁹¹.

«*5-septies*.1. Per "esecuzione di ordini per conto dei clienti" si intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione⁹².

5-septies.2. Per "agente collegato" si intende la persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari⁹³.

5-septies.3. Per "consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede" si intende la persona fisica iscritta nell'apposita sezione dell'albo previsto dall'articolo 31, comma 4, del presente decreto che, in qualità di agente collegato, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario⁹⁴.

5-octies. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

- a) "sistema multilaterale di negoziazione": un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla parte II e alla parte III;
- b) "sistema organizzato di negoziazione": un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla parte II e alla parte III;

⁸⁸ Comma dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁸⁹ Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007

⁹⁰ Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007

⁹¹ Comma dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n.129 del 3.8.2017

⁹² Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁹³ Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁹⁴ Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

c) “sede di negoziazione”: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione⁹⁵.

5-*octies*.1. Per “ordine con limite di prezzo” si intende un ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario al prezzo limite fissato o a un prezzo più vantaggioso e per un quantitativo fissato⁹⁶.

5-*novies*. Per “portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali” si intende una piattaforma on line che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle piccole e medie imprese, come definite dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera (f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129, delle imprese sociali e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in piccole e medie imprese nonche' della raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese»⁹⁷.

5-*decies*. ...omissis...⁹⁸

5-*undecies*. ...omissis...⁹⁹

5-*duodecies* Per "imprese sociali" si intendono le imprese sociali ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, costituite in forma di società di capitali o di società cooperativa.¹⁰⁰

6. Per “servizio accessorio” si intende qualsiasi servizio riportato nella sezione B dell’Allegato I¹⁰¹.

6-*bis*. Per “partecipazioni” si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile¹⁰².

6-*bis*.1. Per “controllante” si intende un’impresa controllante ai sensi degli articoli 2, paragrafo 9, e 22 della direttiva 2013/34/UE¹⁰³.

⁹⁵ Comma dapprima inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁹⁶ Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁹⁷ **Comma già inserito dall’art. 30 del D.L. n. 179 del 18.10.2012, in seguito modificato dal D.L. n. 3 del 24.1.2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 24.3.2015, sostituito dalla L. n. 232 dell’11.12.2016, modificato dall’art. 18 del d.lgs. n. 112 del 3.7.2017, di nuovo sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 e infine modificato dall’art. 1 c. 236 della L. n. 145 del 30.12.2018**

⁹⁸ Comma dapprima inserito dall’art. 30 del D.L. n. 179 del 18.10.2012 e poi abrogato dall’art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁹⁹ Comma dapprima inserito dall’art. 4 del D.L. n. 3 del 24.1.2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 24.3.2015, e poi abrogato dall’art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹⁰⁰ **Comma dapprima inserito dall’art. 18 del d.lgs. n. 112 del 3.7.2017 e poi così modificato dall’art. 8, comma 3 del d.lgs. n. 95 del 20.7.2018 che ha sostituito le parole: «del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106» con le parole: «del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112». Il d.lgs. n. 112 del 3.7.2017 ha disposto (con l’art. 18, comma 9) che "L’efficacia delle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 16 è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"**

¹⁰¹ Comma dapprima modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹⁰² Comma aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

¹⁰³ Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

6-bis.2. Per “controllata” si intende un’impresa controllata ai sensi degli articoli 2, paragrafo 10, e 22 della direttiva 2013/34/UE; l’impresa controllata di un’impresa controllata è parimenti considerata impresa controllata dell’impresa controllante che è a capo di tali imprese¹⁰⁴.

6-bis.3. Per “stretti legami” si intende la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

- a) da una «partecipazione», ossia dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;
- b) da un legame di «controllo», ossia dalla relazione esistente tra un’impresa controllante e un’impresa controllata, in tutti i casi di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un’impresa, nel qual caso ogni impresa controllata di un’impresa controllata è considerata impresa controllata dell’impresa controllante che è a capo di tali imprese;
- c) da un legame duraturo tra due o tutte le suddette persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di controllo¹⁰⁵.

6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all’organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti¹⁰⁶.

6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all’organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti¹⁰⁷.

6-quinquies. Per “negoiazione algoritmica” si intende la negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente i parametri individuali degli ordini, come ad esempio l’avvio dell’ordine, la relativa tempistica, il prezzo, la quantità o le modalità di gestione dell’ordine dopo l’invio, con intervento umano minimo o assente, ad esclusione dei sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a una o più sedi di negoziazione, per trattare ordini che non comportano la determinazione di parametri di negoziazione, per confermare ordini o per eseguire il regolamento delle operazioni¹⁰⁸.

6-sexies. Per “accesso elettronico diretto” si intende un accordo in base al quale un membro o un partecipante o un cliente di una sede di negoziazione consente a un terzo l’utilizzo del proprio codice identificativo di negoziazione per la trasmissione in via elettronica direttamente alla sede di negoziazione di ordini relativi a uno strumento finanziario, sia nel caso in cui l’accordo comporti l’utilizzo da parte del terzo dell’infrastruttura del membro, del partecipante o del cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal membro, partecipante o cliente per trasmettere gli ordini (accesso diretto al mercato) sia nel caso in cui non vi sia tale utilizzo (accesso sponsorizzato)¹⁰⁹.

6-septies. Per “tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza” si intende qualsiasi tecnica di negoziazione algoritmica caratterizzata da:

¹⁰⁴ Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹⁰⁵ Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹⁰⁶ Comma aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

¹⁰⁷ Comma aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

¹⁰⁸ Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹⁰⁹ Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

- a) infrastrutture volte a ridurre al minimo le latenze di rete e di altro genere, compresa almeno una delle strutture per l'inserimento algoritmico dell'ordine: co-ubicazione, hosting di prossimità o accesso elettronico diretto a velocità elevata;
- b) determinazione da parte del sistema dell'inizializzazione, generazione, trasmissione o esecuzione dell'ordine senza intervento umano per il singolo ordine o negoziazione, e
- c) elevato traffico infra-giornaliero di messaggi consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni¹¹⁰.

6-*octies*. Per “negoziazione matched principal” si intende una negoziazione in cui il soggetto che si interpone tra l'acquirente e il venditore non è mai esposto al rischio di mercato durante l'intera esecuzione dell'operazione, con l'acquisto e la vendita eseguiti simultaneamente ad un prezzo che non permette a tale soggetto di realizzare utili o perdite, fatta eccezione per le commissioni, gli onorari o le spese dell'operazione previamente comunicati¹¹¹.

6-*novies*. Per “pratica di vendita abbinata” si intende l'offerta di un servizio di investimento insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per l'ottenimento dello stesso accordo o pacchetto¹¹².

6-*decies*. Per “deposito strutturato” si intende un deposito quale definito all'articolo 69-*bis*, comma 1, lettera c), del T.U. bancario che è pienamente rimborsabile alla scadenza in base a termini secondo i quali qualsiasi interesse o premio sarà rimborsato (o è a rischio) secondo una formula comprendente fattori quali:

- a) un indice o una combinazione di indici, eccetto i depositi a tasso variabile il cui rendimento è direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor o il Libor;
- b) uno strumento finanziario o una combinazione degli strumenti finanziari;
- c) una merce o combinazione di merci o di altri beni infungibili, materiali o immateriali; o
- d) un tasso di cambio o una combinazione di tassi di cambio¹¹³.

6-*undecies*. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

- a) “dispositivo di pubblicazione autorizzato” o “APA”: un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva 2014/65/UE a pubblicare i report delle operazioni concluse per conto di imprese di investimento ai sensi degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014;
- b) “fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione” o “CTP”: un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva 2014/65/UE a fornire il servizio di raccolta presso mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione e APA dei report delle operazioni concluse per gli strumenti finanziari di cui agli articoli 6, 7, 10, 12, 13, 20 e 21 del regolamento (UE) n 600/2014 e di consolidamento delle suddette informazioni in un flusso elettronico di dati attualizzati in continuo, in grado di fornire informazioni sui prezzi e sul volume per ciascuno strumento finanziario;

¹¹⁰ Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹¹¹ Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹¹² Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹¹³ Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

- c) “meccanismo di segnalazione autorizzato” o “ARM”: un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva 2014/65/UE a segnalare le informazioni di dettaglio sulle operazioni concluse alle autorità competenti o all’AESFEM per conto delle imprese di investimento;
- d) “servizi di comunicazione dati”: la gestione di un dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA) o di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) o di un meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM);
- e) “fornitore di servizi di comunicazione dati”: un APA, un CTP o un ARM¹¹⁴. 6-duodecies. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
 - a) “Stato membro d’origine dell’impresa di investimento”:
 - 1) se l’impresa di investimento è una persona fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la propria sede principale;
 - 2) se l’impresa di investimento è una persona giuridica, lo Stato membro in cui si trova la sua sede legale;
 - 3) se, in base al diritto nazionale cui è soggetta, l’impresa di investimento non ha una sede legale, lo Stato membro in cui è situata la sua direzione generale;
 - b) “Stato membro d’origine del mercato regolamentato”: lo Stato membro in cui è registrato il mercato regolamentato o se, in base al diritto nazionale di tale Stato membro detto mercato non ha una sede legale, lo Stato membro in cui è situata la propria direzione generale;
 - c) “Stato membro d’origine di un APA, di un sistema consolidato di pubblicazione o di meccanismo di segnalazione autorizzato”:
 - 1) se il dispositivo di pubblicazione autorizzato, il meccanismo di segnalazione autorizzato o il sistema consolidato di pubblicazione è una persona fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la propria direzione generale;
 - 2) se il dispositivo di pubblicazione autorizzato, il meccanismo di segnalazione autorizzato o il sistema consolidato di pubblicazione è una persona giuridica, lo Stato membro in cui si trova la sua sede legale;
 - 3) se, in base al diritto nazionale cui è soggetto, il dispositivo di pubblicazione autorizzato, il meccanismo di segnalazione autorizzato o il sistema consolidato di pubblicazione non ha una sede legale, lo Stato membro in cui è situata la sua direzione generale¹¹⁵.

6-terdecies. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

- a) “Stato membro ospitante l’impresa di investimento”: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in cui un’impresa di investimento ha una succursale o presta servizi di investimento e/o esercita attività di investimento;
- b) “Stato membro ospitante il mercato regolamentato”: lo Stato membro in cui un mercato regolamentato adotta opportune misure in modo da facilitare l’accesso alla negoziazione a distanza nel suo sistema da parte di membri o partecipanti stabiliti in tale Stato membro¹¹⁶.

¹¹⁴ Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹¹⁵ Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹¹⁶ Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

6-quaterdecies. Per “prodotto energetico all’ingrosso” si intende un prodotto energetico all’ingrosso quale definito all’articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011¹¹⁷.

6-quinquiesdecies. Per “derivati su merci agricole” si intendono i contratti derivati connessi a prodotti di cui all’articolo 1 e all’allegato I, parti da I a XXIV/1 del regolamento (UE) n. 1308/2013¹¹⁸.

6-sexiesdecies. Per “emittente sovrano” si intende uno dei seguenti emittenti di titoli di debito:

- a) l’Unione europea;
- b) uno Stato membro, ivi inclusi un ministero, un’agenzia o una società veicolo di tale Stato membro;
- c) in caso di Stato membro federale, un membro della federazione;
- d) una società veicolo per conto di diversi Stati membri;
- e) un ente finanziario internazionale costituito da due o più Stati membri con l’obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da gravi crisi finanziarie; o
- f) la Banca europea per gli investimenti¹¹⁹.

6-septiesdecies. Per “debito sovrano” si intende un titolo di debito emesso da un emittente sovrano¹²⁰.

6-octiesdecies. Per “supporto durevole” si intende qualsiasi strumento che:

- a) permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e
- b) che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate¹²¹.

Art. 2

(Rapporti con il diritto dell’Unione europea e integrazione nel SEVIF)

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia e la Consob esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell’Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell’Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto.

2. La Banca d’Italia e la Consob, nell’esercizio delle rispettive competenze, sono parti del SEVIF e partecipano alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza.

2-bis. Le Autorità indicate al comma 1 esercitano, ciascuna per quanto di competenza, i poteri d’intervento attribuiti loro dalle parti I e II del presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento UE n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di

¹¹⁷ Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹¹⁸ Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹¹⁹ Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹²⁰ Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹²¹ Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'AESFEM o dell'ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di questi ultimi regolamenti¹²².

3. La Banca d'Italia e la Consob, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AESFEM, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri¹²³.

Art. 3
(Provvedimenti)

1. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17,
2. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.
3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia e della Consob sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza sono pubblicati nel sito internet della Banca d'Italia o della Consob. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 195-bis¹²⁴.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente decreto nonché i regolamenti dei mercati sono pubblicati, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze¹²⁵, in un unico compendio, anche in forma elettronica, ove anche uno solo di essi sia stato modificato nel corso dell'anno precedente.

Art. 4¹²⁶
(Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio)

¹²² Comma inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

¹²³ Articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 130 del 30.7.2012

¹²⁴ Comma dapprima modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 che ha sostituito le parole: «sono pubblicati dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB nei rispettivi Bollettini» con le parole: «sono pubblicati dalla Banca d'Italia nel proprio sito internet e dalla CONSOB, in formato elettronico, nel proprio Bollettino» e poi così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹²⁵ Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell'economia e delle finanze” dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

¹²⁶ L'art. 9 del d.lgs. n. 254 del 30.12.2016 dispone che: “1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la Consob, sentite Banca d'Italia e IVASS, per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da esse vigilati, disciplina con regolamento: a) le modalità di trasmissione diretta alla Consob della dichiarazione di carattere non finanziario da parte dei soggetti di cui agli articoli 2 e 7 del presente decreto, e, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5 del presente decreto, le eventuali ulteriori modalità di pubblicazione della dichiarazione nonché delle informazioni richieste dalla Consob ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle dichiarazioni di carattere non finanziario, anche con riferimento ai poteri conferiti ai sensi del comma 3, lettera b) del presente articolo; c) i principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell'incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori. 2. In caso di dichiarazione incompleta o non conforme agli articoli 3 e 4, la Consob richiede ai soggetti di cui agli articoli 2 e 7 le necessarie modifiche o integrazioni e fissa il termine per l'adeguamento. In caso di mancato adeguamento, si applica l'articolo 8. 3. La Consob può altresì esercitare: a) nei confronti dei revisori incaricati dei compiti di cui all'articolo 3, comma 10, i poteri di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; b) limitatamente all'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto legislativo, i poteri di cui all'articolo 115, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei confronti degli enti di cui all'articolo 2 del presente decreto e dei soggetti diversi che pubblicano informazioni non finanziarie ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto nonché dei componenti dei loro organi sociali”

1. La Banca d'Italia, la Consob, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio¹²⁷.

2. La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF e con la Banca Centrale Europea (BCE) al fine di agevolare le rispettive funzioni. Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa europea adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti di tali soggetti e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea¹²⁸.

2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d'Italia possono concludere con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, con l'AESFEM e la BCE accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la Banca d'Italia possono ricorrere all'AESFEM per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere¹²⁹.

2-ter. La Consob è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni provenienti da autorità competenti di Stati membri dell'Unione europea in materia di servizi e attività di investimento svolti da soggetti abilitati, di sedi di negoziazione e di servizi di comunicazione dati. La Consob interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima. La Banca d'Italia trasmette le informazioni contestualmente all'autorità competente dello Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla Consob¹³⁰.

3. La Banca d'Italia e la Consob possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari¹³¹.

4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla Consob ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorità che le ha fornite¹³².

5. La Banca d'Italia e la Consob possono scambiare informazioni:

- a) con autorità amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati;
- b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo;
- c) con le controparti centrali e i depositari centrali¹³³;

¹²⁷ Comma modificato dapprima dall'art. 2 del d.lgs. n. 130 del 30.7.2012 che ha sostituito le parole: «, l'Isvap e l'Ufficio italiano cambi» con le parole: «e l'Isvap» e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito la parola: «Isvap» con la parola: «IVASS». Vedi protocollo d'intesa Banca d'Italia/Consob del 31.10.2007 (pubblicato nella G.U. n. 270 del 20.11.2007 e nel Bollettino Consob n. 10.2, ottobre 2007 in allegato al regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis

¹²⁸ Comma dapprima sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 130 del 30.7.2012 e poi così modificato dall'art. 1 del d.lgs. 129 del 3.8.2017 che, nel primo periodo, dopo la parola: «SEVIF» ha inserito le parole: «e con la Banca Centrale Europea (BCE)»

¹²⁹ Comma dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, in seguito sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 130 del 30.7.2012 e infine così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «e con l'AESFEM» con le parole: «, con l'AESFEM e la BCE»

¹³⁰ Comma dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che, nel primo periodo, ha sostituito le parole: «e di mercati regolamentati» con le parole: «, di sedi di negoziazione e di servizi di comunicazione dati»

¹³¹ Comma così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha soppresso le parole: “Al medesimo fine,”.

¹³² Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003 e poi, successivamente, dall'art. 9 della L.n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004)

d) con i gestori delle sedi di negoziazione, al fine di garantire il regolare funzionamento delle sedi da essi gestite¹³⁴.

5-bis. Lo scambio di informazioni con autorità di Paesi extracomunitari è subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio¹³⁵.

6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.

7. La Banca d'Italia e la Consob possono esercitare i poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorità e su richiesta delle medesime. Le autorità competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla Consob di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio dello Stato, nonché di eseguire, per loro conto, notifiche sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da esse adottati. Le predette autorità possono chiedere che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il personale della Banca d'Italia e della Consob durante l'espletamento dell'indagine¹³⁶.

8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia.

9. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati comunitari la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, la Banca d'Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni¹³⁷.

10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Consob in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze¹³⁸. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.

¹³³ Lettera dapprima modificata dall'art. 33 della L. n. 97 del 6.8.2013 che ha sostituito le parole: «al regolamento» con le parole: «alla liquidazione» e poi così sostituita dall'art. 1 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Continuano tuttavia ad applicarsi le disposizioni oggetto dell'intervento di modifica fino al momento in cui la società di gestione accentrata non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR. Il comma 1 dell'art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone infatti che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Si riporta il testo della lettera c) applicabile fino al momento in cui la società di gestione accentrata non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR: “c) con gli organismi preposti alla compensazione o alla liquidazione delle negoziazioni dei mercati”

¹³⁴ Lettera così sostituita dall'art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹³⁵ Comma inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003 e successivamente modificato dall'art. 9 della L. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004) che ha soppresso le parole: “equivalenti a quelle vigenti in Italia”

¹³⁶ Comma modificato dapprima dall'art. 9 della L. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004) e poi dall'art. 1 del d.lgs n. 229 del 19.11.2007

¹³⁷ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs n. 239 del 30.12.2010

¹³⁸ Parole così sostituite con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

11. I dipendenti della Consob, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato.

12. I dipendenti della Consob, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio.

13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla Consob, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti di Stati membri dell'Unione europea e con l'AESFEM, la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono con il Ministero della giustizia, anche sulla base di un protocollo d'intesa, le modalità di acquisizione delle informazioni relative alle sanzioni penali applicate dall'Autorità giudiziaria, per i reati di cui all'articolo 2638 del codice civile e agli articoli 166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis, per la successiva comunicazione all'AESFEM, ai sensi dell'articolo 195-ter, comma 1-bis¹³⁹.

13-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis e fermo restando il divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, la Consob e la Banca d'Italia possono richiedere informazioni all'autorità giudiziaria procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali per i reati previsti dal comma 13-bis¹⁴⁰.

Art. 4-bis

(Individuazione dell'autorità competente e delle autorità competenti settoriali ai fini del regolamento (CE) n. 1060/2009, e successive modificazioni, relativo alle agenzie di rating del credito)

1. La Consob è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, ed esercita i poteri previsti dal predetto regolamento.

2. La Consob, la Banca d'Italia, l'Ivass e la Covip sono le autorità settoriali competenti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera r), del regolamento di cui al comma 1. Le predette autorità collaborano tra loro e si scambiano informazioni, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa¹⁴¹.

Art. 4-ter

(Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap))

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap), secondo quanto disposto dai commi seguenti.

¹³⁹ Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016

¹⁴⁰ Comma dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 e poi così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che dopo le parole: «in ordine» ha aggiunto le seguenti parole: «alle indagini e»

¹⁴¹ Articolo dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 176 del 5.10.2010 e poi così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 66 del 7.5.2015

2. La Consob è l'autorità competente per ricevere le notifiche, attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento a strumenti finanziari diversi dai titoli del debito sovrano e credit default swap su emittenti sovrani.

3. Salvo quanto previsto dal comma 4, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono le autorità competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure e esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento ai titoli del debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani.

4. Con riferimento al debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani, i poteri di temporanea sospensione delle restrizioni e i poteri di intervento in circostanze eccezionali, previsti dal regolamento di cui al comma 1, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob.

5. La Consob è l'autorità responsabile per coordinare la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione dell'Unione europea, l'AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di cui al comma 1.

6. Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 e 4, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob stabiliscono mediante un protocollo di intesa le modalità della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e alle misure adottate nell'esercizio delle rispettive competenze nonché le modalità di ricezione delle predette notifiche, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori.

7. La Banca d'Italia e la Consob per adempiere alle rispettive competenze come definite dal presente articolo e assicurare il rispetto delle misure adottate ai sensi del Regolamento di cui al comma 1, ivi comprese quelle demandate al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 4, dispongono dei poteri previsti dall'articolo 187-*octies*¹⁴².

*Art. 4-quater*¹⁴³

(Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012)

1. ...omissis...¹⁴⁴

2. ...omissis...¹⁴⁵

2-bis. La Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sono le autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento (UE) n. 648/2012 a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autorità, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza¹⁴⁶.

¹⁴² Articolo inserito dall'art. 24 del D.L. n. 179 del 18.10.2012

¹⁴³ Articolo dapprima aggiunto dall'art. 33 della L. n. 97 del 6.8.2013 e poi modificato dall'art. 11 della L. n. 161 del 30.10.2014 e dall'art. 1 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 nei termini indicati nelle successive note

¹⁴⁴ Comma abrogato dall'art. 1 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Le disposizioni abrogate sono state trasfuse nell'art. 79-quinquies

¹⁴⁵ Comma abrogato dall'art. 1 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Le disposizioni abrogate sono state trasfuse nell'art. 79-quinquies

¹⁴⁶ Comma dapprima inserito dall'art. 11 della L. n. 161 del 30.10.2014. e poi così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito le parole: «di cui al comma 1» con le parole: «(UE) n. 648/2012»

3. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento di cui al comma 2-*bis*, la Consob è l'autorità competente nei confronti delle controparti non finanziarie, che non siano soggetti vigilati da altra autorità ai sensi del presente articolo, per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del medesimo regolamento. A tal fine la Consob esercita i poteri previsti dall'articolo 187-*octies* del presente decreto legislativo, secondo le modalità ivi stabilite, e può dettare disposizioni inerenti alle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza¹⁴⁷.

4. ...omissis...¹⁴⁸

5. ...omissis...¹⁴⁹

Art. 4-*quinquies*¹⁵⁰

(Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e del regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF))

1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall'articolo 5, sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013 e del regolamento (UE) n. 346/2013. La Banca d'Italia e la Consob si trasmettono tempestivamente le informazioni che ciascuna di esse è competente a ricevere ai sensi del presente articolo.

2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, registra e cancella i gestori italiani di EuVECA e di EuSEF ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 346/2013. Tali gestori sono iscritti in una sezione distinta dell'albo di cui all'articolo 35, tenuto dalla Banca d'Italia. Si applicano gli articoli 35, commi 2 e 3, e 35-*undecies* e la relativa disciplina di attuazione in quanto compatibile con il regolamento (UE) n. 345/2013 e il regolamento (UE) n. 346/2013.¹⁵¹

3. La Banca d'Italia è l'autorità competente a ricevere dai gestori italiani di EuVECA e di EuSEF la comunicazione prescritta dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 346/2013. Essa riceve inoltre la comunicazione circa l'intenzione di prevedere un nuovo domicilio per lo stabilimento di un Oicr, prevista dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013.

4. La Consob effettua le notifiche previste dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013 nei confronti delle autorità competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani di EuVECA e di EuSEF registrati ai sensi del comma 2 intendono commercializzare i relativi Oicr in conformità con la disciplina dei regolamenti stessi.

5. I gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti in uno Stato membro diverso dall'Italia che soddisfano i requisiti previsti nei regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 e che intendono commercializzare in Italia gli Oicr dagli stessi gestiti effettuano, per il tramite della competente

¹⁴⁷ Comma modificato dapprima dall'art. 11 della L. n. 161 del 30.10.2014 che ha sostituito il primo periodo e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che, nel primo periodo, ha sostituito le parole: «comma 1» con le parole: «comma 2-*bis*» e ha soppresso le parole: «del comma 2-*bis*»

¹⁴⁸ Comma abrogato dall'art. 1 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Le disposizioni abrogate sono state trasfuse nell'art. 79-*quinquies*

¹⁴⁹ Comma abrogato dall'art. 1 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Le disposizioni abrogate sono state trasfuse nell'art. 79-*quinquies*

¹⁵⁰ Articolo dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e poi modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 233 del 15.12.2017 nei termini indicati nella successiva nota. Per le norme transitorie vedi art. 15 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

¹⁵¹ Comma così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 233 del 15.12.2017 che dopo le parole: «sentita la Consob» ha inserito le parole: «per i soggetti non iscritti agli albi previsti dagli articoli 35 e 35-*ter*»

autorità dello Stato d'origine, la notifica prescritta dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013, una volta ottenuta la registrazione ai sensi di citati regolamenti. La Consob è l'autorità competente a ricevere tale notifica.

6. Nel caso di superamento della soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, ai gestori indicati dai commi 2 e 5 si applicano le disposizioni previste per il gestore dal presente decreto legislativo e dalle relative disposizioni di attuazione. In tale ipotesi, la denominazione di EuVECA o EuSEF può essere mantenuta solo ove previsto dai suddetti regolamenti dell'UE.

7. Per assicurare il rispetto del presente articolo nonché dei regolamenti indicati al comma 1, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità dell'articolo 5, dei poteri loro attribuiti dal presente decreto legislativo.

Art. 4-quinquies.1

(Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF))

1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall'articolo 5, sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/760.

2. La Banca d'Italia è l'autorità competente ad autorizzare la gestione di un ELTIF da parte di un gestore e ad approvare il regolamento dell'ELTIF in conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 2015/760. Nel caso di prima istituzione di un ELTIF da parte di un gestore, l'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, sui profili indicati dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 2015/760. La Banca d'Italia provvede a iscrivere i gestori autorizzati in una sezione distinta degli albi di cui agli articoli 35 e 35-ter. Si applicano gli articoli 35, commi 2 e 3, e 35-ter, commi 2 e 3.

3. La Banca d'Italia autorizza la proroga prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/760.

4. La Consob è l'autorità competente a:

a) ricevere dalla Sgr e dalla Sicaf che gestiscono l'ELTIF la notifica prevista dall'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/760, per la commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio;

b) ricevere dalla Sgr e dalla Sicaf che gestiscono l'ELTIF la notifica prevista dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2015/760 per la commercializzazione in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia delle quote o delle azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio;

c) ricevere dall'autorità dello Stato membro di origine del gestore dell'ELTIF la notifica prevista dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2015/760 per la commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio;

d) adempiere agli obblighi informativi verso l'ESMA previsti dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2015/760;

e) ricevere il prospetto, e le relative modifiche, di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/760 con le modalità e nei termini stabiliti con proprio regolamento.

5. Alle procedure per la notifica di cui al comma 4, lettere a), b) e c), si applicano, in quantocompatibili, l'articolo 43 e le relative disposizioni attuative; non è richiesta l'intesa della Banca d'Italia prevista nei commi 4 e 5 di tale articolo, né l'acquisizione del parere di tale Autorità ai sensi dei commi 6 e 8 del medesimo articolo.

6. La Consob individua con regolamento le eventuali informazioni aggiuntive da inserire nelprospetto rispetto a quelle previste nell'articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/760, al fine di permettere agli investitori di effettuare una valutazione informata sull'investimento loro proposto e, in particolare, sui relativi rischi.

7. Per assicurare il rispetto del presente articolo nonché del regolamento indicato dal comma 1, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità dell'articolo 5, dei poteri loro attribuiti dal presente decreto in materia di gestione collettiva del risparmio, nonché dei poteri previsti dal regolamento (UE) n. 2015/760¹⁵²

Art. 4-sexies¹⁵³

(Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs))

1. La Consob e l'IVASS sono le autorità nazionali competenti designate ai sensi dell'articolo 4, numero 8), del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014 impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, anche mediante i rispettivi poteri di vigilanza, d'indagine e sanzionatori, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente articolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Consob è l'autorità competente:

a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di un PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera a) , per gli intermediari assicurativi ivi indicati;

b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia, l'attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014, per quanto riguarda la tutela degli investitori o l'integrità e l'ordinato funzionamento dei mercati, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera b) , per i soggetti ivi indicati ¹⁵⁴;

c) a ricevere dall'ideatore di PRIIP, o dalla persona che vende un PRIIP, la notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave conformi ai requisiti stabiliti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, nonché la notifica delle versioni riviste del documento stesso ai sensi dell'articolo 10 del regolamento medesimo.

¹⁵² Articolo inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 233 del 15.12.2017

¹⁵³ Articolo dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016 e poi modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 68 del 21.5.2018 nei termini indicati nelle successive note

¹⁵⁴ Lettera così modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 68 del 21.5.2018 che ha sostituito le parole: «gli intermediari assicurativi», con le parole: «i soggetti»

3. Ai fini di cui al comma 1, l'IVASS è l'autorità competente:
- a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi posti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP, o vendono i PRIIP, nel caso di prodotti distribuiti dagli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli altri soggetti di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera e) dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera c) dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - b) **a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia, l'attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.1286/2014 nel caso di prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli altri soggetti di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del registri di cui alla lettera e) dell'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera c) dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209¹⁵⁵;**
 - c) **a esercitare con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia, l'attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 con riguardo ai profili attinenti alla stabilità del sistema finanziario e assicurativo o di una sua parte.¹⁵⁶**
4. **La Consob e l'IVASS, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo, anche ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, anche attraverso protocolli d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati. La Consob e l'IVASS collaborano tra loro, anche ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per agevolare l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo e dell'articolo 4-septies e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014.¹⁵⁷**
5. La Consob, sentita l'IVASS, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 2, stabilendo in ogni caso una disciplina delle modalità di assolvimento degli obblighi di notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave di cui al comma 2, lettera

¹⁵⁵ Lettera così modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 68 del 21.5.2018 che ha soppresso le parole: «per quanto riguarda la tutela degli investitori o l'integrità e l'ordinato funzionamento dei mercati» sono sopresse e, dopo le parole: «nel caso di prodotti distribuiti», ha aggiunto le parole: «dalle imprese di assicurazione e»

¹⁵⁶ Lettera così modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 68 del 21.5.2018 che ha soppresso le parole: «, nonché per quanto riguarda i rischi inerenti alla stabilità delle imprese di assicurazione nei confronti delle imprese di assicurazione medesime»

¹⁵⁷ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 68 del 21.5.2018 che dopo le parole: «dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo» ha aggiunto le parole: «e dell'articolo 4-septies»

c) e all'articolo 4-*decies*, in conformità agli atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014.

6. L'IVASS, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 3.
7. La Consob e l'IVASS adottano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e alla ripartizione delle competenze secondo i principi indicati ai commi 2 e 3.

Art. 4-septies¹⁵⁸

(Poteri d'intervento relativi alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014)

1. Fermi restando le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014, in caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1, dagli articoli 6 e 7, dall'articolo 8, paragrafi da 1 a 3, dall'articolo 9 e dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, o in caso di mancata notifica alla Consob del documento concernente le informazioni chiave o delle versioni riviste dello stesso ai sensi dell'articolo 4-*decies* e delle relative disposizioni attuative, la Consob può tenuto conto, in quanto compatibili, dei criteri stabiliti dall'articolo 194-*bis*¹⁵⁹:

- a) sospendere, per un periodo non superiore a 60 giorni per ciascuna volta, la commercializzazione di un PRIIP¹⁶⁰;
- b) vietare l'offerta;
- c) vietare la fornitura di un documento contenente le informazioni chiave che non rispetti i requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 o 10 del regolamento (UE) n. 1286/2014 e imporre la pubblicazione di una nuova versione di un documento contenente le informazioni chiave.

1-*bis* Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in caso di violazione degli articoli 13, paragrafi 1, 3 e 4, 14 e 19 del regolamento (UE) n. 1286/2014, la Consob o l'IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-*sexies*, possono, tenuto conto, in quanto compatibili, dei criteri stabiliti dall'articolo 194-*bis*, esercitare i poteri di cui al comma 1¹⁶¹

2. La Consob e l'IVASS possono imporre, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-*sexies*, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di trasmettere una comunicazione diretta all'investitore al dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni circa le misure amministrative adottate e comunicando le modalità per la presentazione di eventuali reclami o domande di risarcimento anche mediante il

¹⁵⁸ Articolo dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016 e poi modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 e dall'art. 2 del d.lgs. n. 68 del 21.05.2018 nei termini indicati nelle successive note

¹⁵⁹ Alinea così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 68 del 21.5.2018 che ha sostituito le parole «, dall'articolo 10,» con le parole: «e dall'articolo 10,»; ha soppresso le parole: «dall'articolo 13, paragrafi 1, 3 e 4, e dagli articoli 14 e 19» e ha sostituito le parole: «o l'IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-*sexies*, possono,» con la parola: «può,»

¹⁶⁰ Lettera così modificata dall'art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha soppresso le parole: «lavorativi consecutivi»

¹⁶¹ Comma aggiunto dall'art. 2 del d.lgs. n. 68 del 21.5.2018

ricorso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179¹⁶².

3. I provvedimenti adottati dalla Consob ai sensi del presente articolo sono pubblicati in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 195-*bis*.

4. Ai provvedimenti adottati dall'IVASS ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

5. ...omissis...¹⁶³

Art. 4-octies

(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni del regolamento (UE) n. 1286/2014)

...omissis...¹⁶⁴

Art. 4-novies

(Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza)

...omissis...¹⁶⁵

Art. 4-decies

(Obbligo di notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave sui PRIIP)

1. L'ideatore di PRIIP, o la persona che vende PRIIP, notificano alla Consob il documento contenente le informazioni chiave redatto in conformità a quanto stabilito ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, prima che i PRIIP in questione siano commercializzati in Italia.

2. L'obbligo di notifica di cui al comma 1 si applica anche alle versioni riviste del documento contenente le informazioni chiave da predisporre in ottemperanza all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1286/2014¹⁶⁶.

Art. 4-undecies¹⁶⁷

(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)

1. I soggetti di cui alle parti II e III adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta, nonché del regolamento (UE) n. 596/2014¹⁶⁸.

¹⁶² Il comma 12 dell'art. 10 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 dispone che: "Il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, è abrogato ma continua a essere applicato fino al 3 gennaio 2018. A partire da tale data i riferimenti ai commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 2, e al comma 2 dell'articolo 9, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, si intendono effettuati, rispettivamente, ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; i riferimenti all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, si intendono effettuati all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

¹⁶³ **Comma soppresso dall'art. 2 del d.lgs. n. 68 del 21.5.2018**

¹⁶⁴ Articolo dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016 e poi abrogato dall'art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹⁶⁵ Articolo dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016 e poi abrogato dall'art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹⁶⁶ Articolo inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016.

¹⁶⁷ **Articolo dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 e poi modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 68 del 21.5.2018 nei termini indicati nelle successive note**

2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire:
- a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; l'identità del segnalante è sottratta all'applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e non può essere rivelata per tutte le fasi della procedura, salvo suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato;
 - b) la tutela adeguata del soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
 - c) un canale specifico, indipendente e autonomo per la segnalazione.
3. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile, la presentazione di una segnalazione nell'ambito della procedura di cui al comma 1 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
- 4. La Banca d'Italia e la Consob adottano, secondo le rispettive competenze, le disposizioni attuative del presente articolo, avuto riguardo all'esigenza di coordinare le funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti destinatari¹⁶⁹.**

Art. 4-duodecies¹⁷⁰
(Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza)

- 1. La Banca d'Italia e la Consob¹⁷¹:**
- a) ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale dei soggetti indicati dall'articolo 4-undecies, segnalazioni che si riferiscono a violazioni delle norme del presente decreto, nonché di atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie;
 - b) tengono conto dei criteri previsti all'articolo 4-undecies, comma 2, lettere a) e b), e possono stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni;
 - c) si avvalgono delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza;
 - d) prevedono, mediante protocollo d'intesa, le opportune misure di coordinamento nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, ivi compresa l'applicazione delle relative sanzioni, in modo da coordinare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati.

1-bis. Il comma 1 si applica alle segnalazioni alla Consob, da chiunque effettuate, di violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014. Le procedure sono adottate dalla Consob conformemente a quanto previsto dalla direttiva di esecuzione (UE)2015/2392¹⁷²

¹⁶⁸ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 68 del 21.5.2018 che ha soppresso le parole: «e le imprese di assicurazione»

¹⁶⁹ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 68 del 21.5.2018 che ha soppresso le parole: «Le imprese di assicurazione osservano le disposizioni attuative adottate dall'IVASS, sentita Consob.»

¹⁷⁰ Articolo dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 e poi modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 nei termini indicati nelle successive note

¹⁷¹ Alinea così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

2. **Gli atti relativi alle segnalazioni di cui ai commi 1 e 1-bis sono sottratti all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni**¹⁷³.

Art. 4-terdecies¹⁷⁴
(Esenzioni)

1. Le disposizioni contenute nella parte II non si applicano:
 - a) **alle imprese di assicurazione né alle imprese che svolgono le attività di riassicurazione e di retrocessione di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209**¹⁷⁵;
 - b) ai soggetti che prestano servizi di investimento esclusivamente nei confronti di soggetti controllanti, controllati o sottoposti a comune controllo;
 - c) ai soggetti che prestano servizi di investimento a titolo accessorio nell'ambito di un'attività professionale disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale che ammettano la prestazione di detti servizi, fermo restando quanto previsto dal presente decreto per gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario;
 - d) ai soggetti che negoziano per conto proprio in strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci o dalle quote di emissione o relativi strumenti derivati e che non prestano altri servizi di investimento o non esercitano altre attività di investimento in strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci, dalle quote di emissione o relativi derivati, salvo che tali soggetti:
 - 1) siano *market maker*,
 - 2) siano membri o partecipanti di un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o abbiano accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione, secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/565, ad eccezione dei soggetti non finanziari che eseguono in una sede di negoziazione operazioni di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente connessi all'attività commerciale o all'attività di finanziamento della tesoreria propria o del gruppo di appartenenza;
 - 3) applichino una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, o
 - 4) negozino per conto proprio quando eseguono gli ordini dei clienti.

¹⁷² Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

¹⁷³ Comma così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che ha sostituito le parole: "al comma 1" con le parole: "ai commi 1 e 1-bis"

¹⁷⁴ Articolo dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 e poi modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 68 del 21.5.2018 nei termini indicati nella successiva nota. Il comma 15 dell'art. 10 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 dispone che: "Il regolamento ministeriale del 26 giugno 1997, n. 329, recante «Norme di attuazione e di integrazione della riserva di attività prevista in favore delle imprese di investimento e delle banche circa l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento» è abrogato ma continua a essere applicato fino al 3 gennaio 2018. A partire da tale data i riferimenti al citato regolamento ministeriale si intendono effettuati all'articolo 4-terdecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

¹⁷⁵ Lettera così modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 68 del 21.5.2018 che ha soppresso le parole: «, ad eccezione dell'articolo 25-ter»

I gestori di Oicr, le Sicav, le Sicaf e i relativi depositari, le controparti centrali e i soggetti esentati a norma delle lettere a), h), i) e l), non sono tenuti, ai fini dell'esenzione, a soddisfare le condizioni enunciate nella presente lettera.

- e) agli operatori soggetti agli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, che, quando trattano quote di emissione, non eseguono ordini di clienti e non prestano servizi o attività di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio, a condizione che non applichino tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza;
- f) ai soggetti che prestano servizi di investimento consistenti esclusivamente nella gestione di sistemi di partecipazione dei lavoratori;
- g) ai soggetti che prestano servizi di investimento consistenti esclusivamente nel gestire sistemi di partecipazione dei lavoratori e nel prestare servizi di investimento esclusivamente per la propria controllante, le proprie controllate o altre controllate della propria controllante;
- h) alla Banca centrale europea, alla Banca d'Italia, ad altri membri del SEBC e ad altri organismi nazionali che svolgono funzioni analoghe nell'Unione europea, al Ministero dell'economia e delle finanze e ad altri organismi pubblici che sono incaricati o che intervengono nella gestione del debito pubblico nell'Unione europea e ad istituzioni finanziarie internazionali create da due o più Stati membri allo scopo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a quelli, tra i loro membri, che stiano affrontando o siano minacciati da gravi difficoltà finanziarie;
- i) ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno dal diritto dell'Unione europea, nonché ai loro soggetti depositari;
- l) ai soggetti:
 - i) compresi i *market maker*, che negoziano per conto proprio strumenti derivati su merci o quote di emissione o derivati dalle stesse, esclusi quelli che negoziano per conto proprio eseguendo ordini di clienti; o
 - ii) che prestano servizi di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio, in strumenti derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati dalle stesse ai clienti o ai fornitori della loro attività principale;

purché:

- 1) per ciascuno di tali casi, considerati sia singolarmente che in forma aggregata, si tratti di un'attività accessoria alla loro attività principale considerata nell'ambito del gruppo, purché tale attività principale non consista nella prestazione di servizi di investimento ai sensi del presente decreto, di attività bancarie ai sensi T.U. bancario o in attività di market making in relazione agli strumenti derivati su merci;
- 2) tali soggetti non applichino una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza; e
- 3) detti soggetti comunichino formalmente, entro il 31 dicembre di ogni anno alla Consob, se si servono di tale esenzione e, su richiesta della Consob, su quale base ritengono che la loro attività ai sensi dei punti i) e ii) sia accessoria all'attività principale. La data di avvenuta perdita dei requisiti previsti per l'esenzione di cui alla presente lettera deve essere comunicata senza indugio alla Consob dai soggetti interessati che possono continuare ad esercitare l'attività di negoziazione per conto proprio di strumenti derivati su merci o di

quote di emissione o di derivati dalle stesse purché, entro sei mesi dalla suddetta data, presentino domanda di autorizzazione secondo le norme previste dal presente decreto¹⁷⁶;

- m) ai soggetti che forniscono consulenza in materia di investimenti nell'esercizio di un'altra attività professionale non contemplata dalla direttiva 2014/65/UE, purché tale consulenza non sia specificamente remunerata;
- n) agli agenti di cambio le cui attività e funzioni sono disciplinate dall'articolo 201 del presente decreto;
- o) ai gestori del sistema di trasmissione quali definiti all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2009/72/CE o all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2009/73/CE, quando svolgono le loro funzioni in conformità delle suddette direttive o del regolamento (CE) n. 714/2009 o del regolamento (CE) n. 715/2009 o dei codici di rete o degli orientamenti adottati a norma di tali regolamenti, alle persone che agiscono in qualità di prestatori di servizi per loro conto per espletare i loro compiti ai sensi di tali atti legislativi o dei codici di rete o degli orientamenti adottati a norma di tali regolamenti, o a qualsiasi gestore o amministratore di un meccanismo di bilanciamento dell'energia, di una rete o sistema di condotte per bilanciare le forniture e i consumi di energia quando svolgono detti compiti. Tale esenzione si applica alle persone che esercitano le attività menzionate nella presente lettera solo quando effettuano attività di investimento o prestano servizi di investimento relativi ai derivati su merci al fine di svolgere tali attività. Tale esenzione non si applica in relazione alla gestione di un mercato secondario, incluse le piattaforme per la negoziazione secondaria di diritti di trasmissione finanziari;
- p) ai depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014, salvo quanto previsto dall'articolo 79-noviesdecies.1 del presente decreto.

PARTE II DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E POTERI DI VIGILANZA¹⁷⁷

Capo I

Vigilanza

Art. 5

(Finalità e destinatari della vigilanza)

1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi:

¹⁷⁶ Il comma 10 dell'art. 10 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 dispone che: "I soggetti aventi sede nel territorio della Repubblica, diversi da quelli di cui all'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che al 2 gennaio 2018 negoziano per conto proprio strumenti derivati su merci o quote di emissione o derivati dalle stesse, possono continuare ad esercitare tale attività purché, entro un anno da tale data, presentino domanda di autorizzazione secondo le norme previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, salvo e fino a che tale autorizzazione sia rifiutata"

¹⁷⁷ Rubrica così sostituita dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

- a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario;
 - b) la tutela degli investitori;
 - c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario;
 - d) la competitività del sistema finanziario;
 - e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria¹⁷⁸
2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari¹⁷⁹.
 3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti¹⁸⁰.
 4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e 3¹⁸¹.
 5. La Banca d'Italia e la Consob operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza.
- 5-bis.* La Banca d'Italia e la Consob, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad oggetto:
- a) i compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni di cui ai commi 2 e 3;
 - b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza¹⁸².
- 5-ter.* Il protocollo d'intesa di cui al comma *5-bis* è reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite¹⁸³.

Art. 6
(*Poteri regolamentari*)¹⁸⁴

1. Nell'esercizio dei poteri regolamentari, la Banca d'Italia e la Consob osservano i seguenti principi:
 - a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati;

¹⁷⁸ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007

¹⁷⁹ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007

¹⁸⁰ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007

¹⁸¹ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007

¹⁸² Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007. Vedi protocollo d'intesa Banca d'Italia/Consob del 31.10.2007 (pubblicato nella G.U. n. 270 del 20.11.2007 e nel Bollettino Consob n. 10.2, ottobre 2007 in allegato al regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis

¹⁸³ Comma dapprima inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha soppresso le parole: «ed è allegato al regolamento di cui all'articolo 6, comma 2-bis». Vedi protocollo d'intesa Banca d'Italia/Consob del 31.10.2007 (pubblicato nella G.U. n. 270 del 20.11.2007 e nel Bollettino Consob n. 10.2, ottobre 2007 in allegato al regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis

¹⁸⁴ Rubrica così sostituita dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

- b) proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
 - c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana;
 - d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza¹⁸⁵.
2. La Banca d'Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei regolamenti obblighi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 16, paragrafi 8, 9 e 10, della direttiva 2014/65/UE e dai relativi atti delegati, nonché dall'articolo 24 della direttiva medesima, solo nei casi eccezionali in cui tali obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati, tenuto conto della necessità di fare fronte a rischi specifici per la protezione degli investitori o l'integrità del mercato che presentano particolare rilevanza nel contesto della struttura del mercato italiano¹⁸⁶.
3. La Banca d'Italia e la Consob comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al comma 02 ai fini della loro notifica alla Commissione europea¹⁸⁷.
4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:
- a) gli obblighi delle Sim e delle Sgr in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie e sul governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione¹⁸⁸;
 - b) gli obblighi delle Sim, delle imprese di paesi terzi, delle Sgr, nonché degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, delle banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento, in materia di modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela¹⁸⁹;
 - c) le regole applicabili agli Oicr italiani aventi a oggetto:
 - i) i criteri e i divieti relativi all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;

¹⁸⁵ Comma dapprima inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «delle funzioni di vigilanza regolamentare» con le parole: «dei poteri regolamentari». Vedi il regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob del 29.10.2007 (pubblicato nella G.U. n. 255 del 2.11.2007 e nel Bollettino Consob n. 10.2, ottobre 2007)

¹⁸⁶ Comma dapprima inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹⁸⁷ Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007

¹⁸⁸ Lettera dapprima modificata dall'art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15, successivamente sostituita dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e infine così modificata dall'art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 che ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie e sul governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione». Vedi regolamento Banca d'Italia del 24.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 247 alla G.U. n. 277 del 28.11.2007)

¹⁸⁹ Lettera dapprima sostituita dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, in seguito modificata dall'art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e infine così sostituita dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017. Vedi regolamento Banca d'Italia n. 1097 del 29.10.2007 (pubblicato nella G.U. n. 255 del 2.11.2007)

ii) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, limitatamente agli Oicr diversi dai FIA riservati. La Banca d'Italia può prevedere l'applicazione ai FIA italiani riservati di limiti di leva finanziaria massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilità e l'integrità del mercato finanziario;

iii) gli schemi tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che le società di gestione del risparmio, le Sicav e le Sicaf redigono periodicamente;

iiii) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di Oicr;

iiiii) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore;

iiiii) le condizioni per la delega a terzi della valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio dell'Oicr e del calcolo del valore delle relative quote o azioni¹⁹⁰.

c-bis) gli obblighi dei soggetti abilitati relativi alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e alla gestione collettiva del risparmio, in materia di:

- 1) governo societario e requisiti generali di organizzazione, compresa l'attuazione dell'articolo 4-*undecies*;
- 2) sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- 3) continuità dell'attività;
- 4) organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme;
- 5) gestione del rischio dell'impresa;
- 6) audit interno;
- 7) responsabilità dell'alta dirigenza;
- 8) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o di attività¹⁹¹.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonché di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni¹⁹².

2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:

a) trasparenza, ivi inclusi:

- 1) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché della gestione collettiva del risparmio, con particolare riferimento al grado di rischiosità di ciascun tipo specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di

¹⁹⁰ Lettera così sostituita dall'art. 2 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

¹⁹¹ Lettera inserita dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹⁹² Comma inserito dall'art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15. Vedi regolamento Banca d'Italia del 24.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 247 alla G.U. n. 277 del 28.11.2007)

portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari o delle disponibilità liquide detenuti dall'impresa, ai costi, agli incentivi, alle strategie di esecuzione degli ordini e alle pratiche di vendita abbinata¹⁹³;

- 2) le modalità e i criteri da adottare nella diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e di ricerche in materia di investimenti;
- 3) gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi all'esecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli, alle operazioni con passività potenziali e ai rendiconti di strumenti finanziari o delle disponibilità liquide dei clienti detenuti dall'impresa;

3-bis) gli obblighi informativi nei confronti degli investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE¹⁹⁴;

b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:

- 1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei servizi forniti, ivi inclusi i casi di pratiche di vendita abbinata¹⁹⁵;
- 2) le misure per eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti;
- 3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini;
- 4) l'obbligo di assicurare che la gestione di portafogli si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'Oicr;
- 5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti o percepiti incentivi¹⁹⁶;

b-bis) prestazione dei servizi e delle attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio, relativi:

- 1) alle procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e delle attività di investimento, ivi incluse quelle per:
 - a) il governo degli strumenti finanziari e dei depositi strutturati;
 - b) la percezione o la corresponsione di incentivi;
- 2) alle procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione della gestione collettiva del risparmio, ivi incluse quelle per la percezione o la corresponsione di incentivi;
- 3) alle modalità di esercizio della funzione di controllo della conformità alle norme;
- 4) al trattamento dei reclami;
- 5) alle operazioni personali;
- 6) alla gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, ivi inclusi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- 7) alla conservazione delle registrazioni;

¹⁹³ Numero così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «e alle strategie di esecuzione degli ordini» con le parole: «, alle strategie di esecuzione degli ordini e alle pratiche di vendita abbinata»

¹⁹⁴ Numero inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

¹⁹⁵ Numero così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha aggiunto in fine le parole: «, ivi inclusi i casi di pratiche di vendita abbinata»

¹⁹⁶ Comma dapprima sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e in seguito modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017. Vedi regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007)

- 8) alla conoscenza e competenza delle persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi di investimento o accessori per conto dei soggetti abilitati¹⁹⁷

2-bis. Con riferimento alle materie indicate al comma 1, lettera *c-bis*), numeri 1), 2), 3), 7) e 8), la Banca d'Italia acquisisce l'intesa della Consob sugli aspetti di disciplina rilevanti per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3. Con riferimento alle materie indicate al comma 2, lettera *b-bis*), numero 6), la Consob acquisisce l'intesa della Banca d'Italia sugli aspetti di disciplina rilevanti per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2. Gli aspetti di disciplina rilevanti per le finalità di competenza della Banca d'Italia e della Consob sono specificati nel protocollo previsto all'articolo 5, comma *5-bis*. Per l'esercizio della vigilanza ai sensi della presente parte, sono competenti la Banca d'Italia per il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, lettera *c-bis*), numeri 1), 2), 3), 7) e 8), e la Consob per il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma 2, lettera *b-bis*), numero 6); inoltre, la Banca d'Italia e la Consob, in relazione agli aspetti sui quali hanno fornito l'intesa e per le finalità di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, possono:

- a) esercitare i poteri di vigilanza informativa e di indagine loro attribuiti dal presente capo, anche al fine di adottare i provvedimenti di intervento di propria competenza, secondo le modalità previste nel protocollo;
- b) comunicare le irregolarità riscontrate all'altra Autorità ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza¹⁹⁸.

2-ter. ...omissis...¹⁹⁹

2-quater. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento:

- a) ...omissis...²⁰⁰;
- b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) ed e);
- c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali;
- d) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e controparti qualificate, intendendosi per tali:
 - i) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del Testo Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le

¹⁹⁷ Lettera inserita dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹⁹⁸ Comma già aggiunto dall'art. 10 della L. n. 262 del 28.12.2005, poi modificato dall'art. 22 della L. n. 217 del 15.12.2011, in seguito sostituito dapprima dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017. Vedi il regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob del 29.10.2007 (pubblicato nella G.U. n. 255 del 2.11.2007 e nel Bollettino Consob n. 10.2, ottobre 2007)

¹⁹⁹ Comma dapprima inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

²⁰⁰ Lettera abrogata dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;

- ii) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione;
- iii) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e 2) di soggetti di paesi non appartenenti all'Unione europea^{201 202}.

2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento:

- a) i clienti professionali privati²⁰³;
- b) i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta²⁰⁴.

2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento:

- a) i clienti professionali pubblici²⁰⁵;

²⁰¹ Lettera così sostituita dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

²⁰² Comma dapprima inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, successivamente modificato dall'art. 33 della L. n. 97 del 6.8.2013, dall'art. 2 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017. Vedi regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007). Il comma 2 dell'art. 33 della L. n. 97 del 6.8.2013 dispone che: "Le disposizioni sui sistemi di garanzia a controparte centrale contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 89, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. L'inosservanza delle disposizioni sui sistemi di garanzia a controparte centrale continua ad essere punita ai sensi dell'articolo 190 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

²⁰³ Il comma 16 dell'art. 10 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 dispone che: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, le imprese di paesi terzi (già denominate imprese di investimento extracomunitarie) e le banche di paesi terzi (già denominate banche extracomunitarie) che alla data del 2 gennaio 2018 risultino autorizzate alla libera prestazione di servizi e attività di investimento nel territorio della Repubblica e che abbiano la propria sede legale in paesi per i quali, alla medesima data, la Commissione europea non abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del medesimo regolamento, possono continuare ad avvalersi dell'autorizzazione a prestare tali servizi e attività, limitatamente all'attività svolta nei confronti di controparti qualificate o clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fino all'adozione di detta decisione e comunque non oltre il 3 gennaio 2021"

²⁰⁴ Comma dapprima inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017. Vedi regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007)

²⁰⁵ Il comma 16 dell'art. 10 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 dispone che: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, le imprese di paesi terzi (già denominate imprese di investimento extracomunitarie) e le banche di paesi terzi (già denominate banche extracomunitarie) che alla data del 2 gennaio 2018 risultino autorizzate alla libera prestazione di servizi e attività di investimento nel territorio della Repubblica e che abbiano la propria sede legale in paesi per i quali, alla medesima data, la Commissione europea non abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del medesimo regolamento, possono continuare ad avvalersi dell'autorizzazione a prestare tali servizi e attività, limitatamente all'attività svolta nei confronti di controparti qualificate o clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fino all'adozione di detta decisione e comunque non oltre il 3 gennaio 2021"

- b) i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta²⁰⁶.

2-septies. Le disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera *c-bis*), numero 2), possono prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge²⁰⁷.

2-octies. E' nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera *c-bis*), numero 2), o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori più prossimi alla pattuizione originaria²⁰⁸.

2-novies. I soci e gli amministratori dei soggetti abilitati, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi²⁰⁹.

Art. 6-bis

(Poteri informativi e di indagine)

1. La Banca d'Italia può chiedere, nell'ambito delle sue competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, può chiedere informazioni al personale dei soggetti abilitati, anche per il tramite di questi ultimi.
2. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche a coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.
3. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
4. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, può:
 - a) chiedere a chiunque la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, che possano essere pertinenti ai fini dell'esercizio della propria funzione di vigilanza;
 - b) procedere ad audizione personale nei confronti di chiunque possa essere in possesso di informazioni pertinenti.
5. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, può altresì, nei confronti dei soggetti abilitati:

²⁰⁶ Comma dapprima inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017. Vedi Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 236 dell'11.11.2011 (pubblicato nella G.U. n. 56 del 7.3.2012)

²⁰⁷ Comma inserito dapprima dall'art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «comma 2-bis, lettera a)» con le parole: «comma 1, lettera c-bis), numero 2)»

²⁰⁸ Comma inserito dapprima dall'art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «comma 2-bis, lettera a)» con le parole: «comma 1, lettera c-bis), numero 2)»

²⁰⁹ Comma inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

- a) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
 - b) richiedere le registrazioni esistenti relative a conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche o scambi di dati conservate da un soggetto abilitato;
 - c) richiedere le registrazioni detenute da un operatore di telecomunicazioni riguardanti le comunicazioni telefoniche e gli scambi di dati di un soggetto abilitato;
 - d) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;
 - e) richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - f) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché acquisire, anche mediante accesso diretto, i dati contenuti nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;
 - g) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia;
 - h) avvalersi, ove necessario, anche mediante connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
 - i) procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 187-*sexies* del presente decreto. Si applicano i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 187-*octies* del presente decreto.
6. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
 7. I poteri di cui al comma 5, lettere a), c) ed i), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica.
 8. Nei casi previsti dal comma 4, lettera b), dal comma 5, lettere a) ed i), e dal comma 9 viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti, e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.
 9. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 4 e 5 la Consob può avvalersi della Guardia di Finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
 10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 9 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla Consob.

11. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, può esercitare il potere previsto dal comma 4, lettera b), nei confronti degli esponenti e del personale dei soggetti abilitati. In tale caso si applica il comma 8²¹⁰.

Art. 6-ter
(*Poteri ispettivi*)

1. La Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle disposizioni normative europee, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nei confronti dei soggetti abilitati e di coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale. Si applicano i commi 9 e 10 dell'articolo 6-bis.
2. Al fine di verificare l'osservanza da parte di un soggetto abilitato delle disposizioni di cui alla presente parte, la Consob, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, può esercitare il potere di cui al comma 1 anche nei confronti di soggetti, diversi da quelli ivi indicati, che abbiano intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale con il soggetto abilitato.
3. La Consob può richiedere ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei soggetti abilitati di fornire informazioni. Quando sussistono particolari necessità e non sia possibile provvedere con risorse proprie, la Consob può altresì autorizzare revisori legali o società di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto. Il soggetto autorizzato a procedere alle predette verifiche ed ispezioni agisce in veste di Pubblico Ufficiale.
4. Nei casi previsti dal comma 2 la Consob redige processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.
5. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all'altra autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza.
6. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato UE di effettuare accertamenti presso succursali di Sim, di Sgr e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche.
7. Le autorità competenti di uno Stato UE, dopo aver informato la Banca d'Italia e la Consob, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento UE, di banche UE, di società di gestione UE e di GEFIA UE dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorità di uno Stato dell'Unione europea lo richiedono, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalità per le verifiche.
8. La Banca d'Italia e la Consob possono concordare, nell'ambito delle rispettive competenze, con le autorità competenti degli Stati non UE modalità per l'ispezione di succursali di Sim, banche italiane, e imprese di paesi terzi insediate nei rispettivi territori²¹¹.

²¹⁰ Articolo inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

²¹¹ Articolo inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

Art. 7
(*Poteri di intervento sui soggetti abilitati*)²¹²

1. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati:
 - a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale²¹³;
 - b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno;
 - c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b).

- 1-bis. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale di coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti²¹⁴.

- 1-ter. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono pubblicare avvertimenti al pubblico²¹⁵.

- 1-quater. La Consob intima ai soggetti abilitati di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'attività professionale di un soggetto ove possa essere di pregiudizio per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti²¹⁶.

2. La Banca d'Italia può adottare, a fini di stabilità, provvedimenti specifici aventi a oggetto le materie disciplinate dall'articolo 6, comma 1, lettera a), e, ove la situazione lo richieda: adottare, sentita la Consob, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale; vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio; con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il pagamento di interessi; fissare limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. I provvedimenti possono essere emanati nei confronti di uno o più soggetti abilitati, nonché di una o più categorie di essi.²¹⁷

- 2-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, può disporre, sentita la Consob, la rimozione di uno o più esponenti aziendali di Sim, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del soggetto abilitato; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere²¹⁸.

²¹² Rubrica così sostituita dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

²¹³ Lettera così modificata dall'art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 che ha sostituito le parole: «i dirigenti» con le parole: «il personale»

²¹⁴ Comma inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

²¹⁵ Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

²¹⁶ Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

²¹⁷ Comma già modificato dall'art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15; successivamente sostituito dapprima dall'art. 2 del d.lgs. n. 239 del 30.12.2010, poi dall'art. 22 della L. n. 217 del 15.12.2011 e infine dall'art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. Vedi regolamento Banca d'Italia del 24.10.2007 pubblicato nel S.O. n. 247 alla G.U. n. 277 del 28.11.2007)

²¹⁸ Comma dapprima inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che dopo le parole: «la Banca d'Italia» ha inserito le parole: «, nell'ambito delle sue competenze,» e dopo le parole: «può disporre» ha inserito le parole: «, sentita la Consob,»

- 2-ter. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, dispone, sentita la Banca d'Italia, la rimozione di uno o più esponenti aziendali di Sim, banche italiane, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio alla trasparenza e correttezza dei comportamenti dei soggetti abilitati; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere²¹⁹.
3. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la Banca d'Italia e la Consob, ciascuna per quanto di competenza, possono ordinare la sospensione o la limitazione temporanea dell'emissione o del rimborso delle quote o azioni di Oicr.
- 3-bis. La Consob ordina la sospensione per un periodo non superiore a 60 giorni per ciascuna volta della commercializzazione o della vendita di strumenti finanziari in caso di violazione delle disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera *b-bis*), numero 1), lettera *a*), e di esistenza di un pregiudizio per la tutela degli investitori²²⁰.

Art. 7-bis

(Poteri di intervento di cui al Titolo VII, Capo I, del regolamento (UE) n. 600/2014)

1. La Banca d'Italia e la Consob sono le autorità nazionali competenti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I, del regolamento (UE) n. 600/2014. Esse esercitano i poteri e adottano le misure di vigilanza previsti dall'articolo 39, paragrafo 3, dall'articolo 42 e dall'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, in conformità anche a quanto stabilito dagli atti delegati emanati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 7, del predetto regolamento.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Consob è competente per quanto riguarda la protezione degli investitori, l'ordinato funzionamento e integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci, nonché per le finalità di cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera *a*), punto ii), del regolamento (UE) n. 600/2014.
3. Ai fini di cui al comma 1, la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda la stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario.
4. Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, anche sulla base di un apposito protocollo d'intesa, le modalità della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni e dell'esercizio da parte della Consob delle funzioni di punto di contatto ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto.
5. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 39, paragrafo 3, dall'articolo 42 e dall'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono altresì ordinare la sospensione per un periodo non superiore a 60 giorni per ciascuna volta della commercializzazione o della vendita di strumenti finanziari o di depositi strutturati qualora le condizioni di cui agli articoli 40, 41 o 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 risultino soddisfatte.

²¹⁹ Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

²²⁰ Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

6. Ciascuna autorità esercita i poteri e adotta le misure di vigilanza in conformità ai commi 1 e 5 del presente articolo sentita l'altra autorità²²¹.

Art. 7-ter

(Poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari nazionali e non UE)

1. In caso di violazione da parte di Sim, di imprese di paesi terzi e di società di gestione del risparmio, di Sicav, di Sicaf, di GEFIA non UE autorizzati in Italia e di banche autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento aventi sede in Italia di obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse, anche in via cautelare, la cessazione temporanea o permanente di tali irregolarità.
2. L'autorità di vigilanza che procede, sentita l'altra autorità, vieta ai soggetti indicati nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni, nonché imporre ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività, anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, quando:
 - a) le violazioni commesse possono pregiudicare gli interessi inerenti agli obiettivi di carattere generale elencati nell'articolo 5, comma 1;
 - b) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori²²².

Art. 7-quater

(Poteri ingiuntivi nei confronti di intermediari UE)

1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento UE con succursale in Italia, di società di gestione UE, di GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, di banche UE con succursale in Italia e di società finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del T.U. bancario, di obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione anche all'Autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.
2. L'autorità di vigilanza che procede adotta i provvedimenti necessari, sentita l'altra autorità, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, nonché ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, ovvero ordinare la chiusura della succursale, quando:
 - a) mancano o risultano inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato in cui l'intermediario ha sede legale;
 - b) risultano violazioni delle norme di comportamento;
 - c) le irregolarità commesse possono pregiudicare gli interessi inerenti agli obiettivi di carattere generale elencati nell'articolo 5, comma 1;
 - d) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.

²²¹ Articolo dapprima inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

²²² Articolo inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati dall'autorità che li ha adottati all'autorità competente dello Stato UE in cui l'intermediario ha sede legale.
4. Se vi è fondato sospetto che un'impresa di investimento UE o una banca UE, operanti in regime di libera prestazione di servizi in Italia, non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente, l'intermediario persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale, adottano tutte le misure necessarie compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La Banca d'Italia o la Consob procedono sentita l'altra autorità, e informano la Commissione europea delle misure adottate.
5. Il comma 4 si applica anche nel caso di violazioni, da parte di imprese di investimento UE o banche UE, con succursale in Italia, ovvero società di gestione UE, GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, di obblighi derivanti da disposizioni dell'Unione europea per le quali è competente lo Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale.
6. Se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidità dell'impresa d'investimento UE o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidità della stessa, la Banca d'Italia può adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela delle ragioni dei soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall'autorità competente dello Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine²²³.

Art. 7-quinquies

*(Poteri ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE
con quote o azioni offerte in Italia)*

1. Quando sussistono elementi che fanno presumere l'inosservanza da parte degli OICVM UE, dei FIA UE e non UE di obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'offerta delle relative quote o azioni. In caso di accertata violazione, le autorità di vigilanza, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere temporaneamente ovvero vietare l'offerta delle quote o delle azioni degli Oicr.
2. Se vi è fondato sospetto che un OICVM UE, un FIA UE e non UE le cui quote o azioni sono offerte in Italia, ovvero il gestore di tale Oicr, non ottemperi agli obblighi derivanti da disposizioni dell'Unione europea per le quali sia competente lo Stato di origine dell'Oicr, la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorità competente di tale Stato affinché assumi i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente, l'Oicr, ovvero il suo gestore, persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo aver informato l'autorità dello Stato di origine, adottano le misure necessarie per proteggere gli

²²³ Articolo inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

investitori o assicurare il buon funzionamento dei mercati, ivi compreso il divieto di offerta delle quote o azioni dell'Oicr²²⁴.

Art. 7-sexies
(Sospensione degli organi amministrativi)

1. Il Presidente della Consob dispone, in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione degli organi di amministrazione delle Sim e la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie. Il provvedimento assunto dal Presidente della Consob è sottoposto all'approvazione della Commissione.
2. Il commissario dura in carica per un periodo massimo di sessanta giorni. Il commissario, nell'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale. Il Presidente della Consob può stabilire speciali cautele e limitazioni per la gestione della Sim.
3. L'indennità spettante al commissario è determinata dalla Consob in base a criteri dalla stessa stabiliti ed è a carico della società commissariata. Si applica l'articolo 91, comma 1, ultimo periodo, del T.U. bancario.
4. Le azioni civili contro il commissario, per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico, sono promosse previa autorizzazione della Consob.
5. Il presente articolo si applica anche alle succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche. Il commissario assume nei confronti delle succursali i poteri degli organi di amministrazione dell'impresa.
6. Il presente articolo si applica anche alle società di gestione del risparmio e alle Sicav. Il Presidente della Consob dispone il provvedimento, sentito il Governatore della Banca d'Italia²²⁵.

Art. 7-septies
(Poteri cautelari applicabili ai consulenti finanziari autonomi, alle società di consulenza finanziaria ed ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)

1. L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario autonomo, della società di consulenza finanziaria e del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del presente decreto.
2. L'Organismo di cui al comma 1 dispone in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il soggetto iscritto all'albo sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

²²⁴ Articolo inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

²²⁵ Articolo inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
- d) reati previsti dal presente decreto²²⁶.

Art. 7-octies
(*Poteri di contrasto all'abusivismo*)

- 1. La Consob può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:
 - a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5;
 - b) ordinare di porre termine alla violazione²²⁷.

Art. 7-novies
(*Riserve di capitale*)

- 1. La Banca d'Italia adotta le misure sulle riserve di capitale previste dal Capo IV del Titolo VII della direttiva 2013/36/UE, nonché quelle di natura macroprudenziale previste dal regolamento (UE) n. 575/2013, quale autorità designata ai sensi di tali normative europee nei confronti delle Sim e delle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche²²⁸.

Art. 7-decies

(Vigilanza sul rispetto di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili)

- 1. La Banca d'Italia e la Consob vigilano, ciascuna per quanto di competenza, ai sensi della presente parte, sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) n. 600/2014, nonché dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del citato regolamento e della direttiva 2014/65/UE²²⁹.

Art. 8
(*Doveri informativi*)²³⁰

- 1. ...omissis...²³¹

1-bis. Gli OICR che investono in crediti partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia può prevedere che la

²²⁶ Articolo inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

²²⁷ Articolo inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

²²⁸ Articolo inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

²²⁹ Articolo inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

²³⁰ Rubrica così sostituita dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

²³¹ Comma dapprima modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e dall'art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e infine abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

partecipazione alla centrale dei rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106²³².

1-ter. ...omissis...²³³

2. ...omissis...²³⁴

3. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia e la Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle Sim, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav o delle Sicaf. A tali fini lo statuto delle Sim, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav o delle Sicaf, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri²³⁵.

4. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle Sim, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav o delle Sicaf comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli Oicr²³⁶.

5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo ed ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso le società che controllano le Sim, le società di gestione del risparmio, le Sicav o le Sicaf o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario²³⁷.

5-bis. ...omissis...²³⁸

6. I commi 3, 4, 5 si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento²³⁹.

9. Gli articoli 8-bis, 8-ter e 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono abrogati.

Art. 8-bis

(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)

²³² Comma inserito dall'art. 22, comma 5 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n. 116 dell'11.8.2014

²³³ Comma dapprima inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

²³⁴ Comma dapprima modificato dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 e poi abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

²³⁵ Comma modificato dapprima dal d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «o delle Sicav» con le parole: «, delle Sicav o delle Sicaf»

²³⁶ Comma modificato dapprima dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: “le società incaricate della revisione contabile” con le parole: “i soggetti incaricati della revisione legale dei conti” e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «o delle Sicav» con le parole: «, delle Sicav o delle Sicaf»

²³⁷ Comma dapprima sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi modificato dapprima dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: “alle società incaricate della revisione contabile” con le parole: “ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti” e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «o le Sicav» con le parole: «, le Sicav o le Sicaf»

²³⁸ Comma dapprima inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

²³⁹ Comma dapprima sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha soppresso le parole: «e 5-bis»

...omissis...²⁴⁰

Art. 8-ter

(Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia e alla Consob)

...omissis...²⁴¹

Art. 9²⁴²

(Revisione legale)

1. Alle Sim, alle società di gestione del risparmio, alle Sicav e alle Sicaf si applica l'articolo 159, comma 1²⁴³.
2. Per le società di gestione del risparmio, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione provvedono con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sul rendiconto del fondo comune.

Art. 10

(Vigilanza ispettiva)

...omissis...²⁴⁴

Art. 11

(Composizione del gruppo)

1. La Banca d'Italia, sentita la Consob:
 - a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera *h*), e 34, comma 1, lettera *f*)²⁴⁵;
 - a-bis*) individua le disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo applicabili alle società che controllano una Sim o una società di gestione del risparmio, individuate ai sensi della lettera *b*);
 - b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra quelli esercenti attività bancaria e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, nonché attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera *b*) e lettera *b-bis*), del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico:

²⁴⁰ Articolo dapprima inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

²⁴¹ Articolo dapprima inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

²⁴² Articolo già modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006; successivamente sostituito dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 e infine modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 nei termini indicati nella successiva nota

²⁴³ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «e alle Sicav» con le parole: «, alle Sicav e alle Sicaf»

²⁴⁴ Articolo dapprima modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003, dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010, dall'art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

²⁴⁵ Vedi provvedimenti della Banca d'Italia del 4.8.2000 e del 17.6.2002 (pubblicati, rispettivamente, nelle G.U. n. 218 del 18.9.2000 e n. 167 del 18.7.2002 e nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005)

- 1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una Sim o da una società di gestione del risparmio;
- 2) controllano, direttamente o indirettamente, una Sim o una società di gestione del risparmio²⁴⁶.

1-bis. Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera b), è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La capogruppo comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata. Copia della predetta comunicazione è trasmessa dalla Banca d'Italia alla Consob²⁴⁷.

Art. 12
(Vigilanza sul gruppo)

1. La Banca d'Italia impartisce alla società posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo, aventi ad oggetto le materie dell'articolo 6, comma 1, lettera a), e lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 4) e 6), e comma 1-bis. Ove lo richiedano esigenze di stabilità, la Banca d'Italia può emanare nelle stesse materie disposizioni di carattere particolare²⁴⁸.

1-bis. In armonia con la disciplina comunitaria, la Banca d'Italia individua le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1²⁴⁹.

2. La società capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle singole componenti del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. Gli organi amministrativi delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata²⁵⁰.

3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), al soggetto che controlla la società capogruppo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, la Sim o la società di gestione del risparmio, nonché a quelli che sono controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni²⁵¹.

²⁴⁶ Comma dapprima sostituito dall'art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15 e poi così modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 53 del 4.3.2014 che ha inserito la lettera a-bis) e alla lettera b), dopo le parole: «lettera b)» ha inserito le parole: «e lettera b-bis)». Vedi regolamento Banca d'Italia del 24.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 247 alla G.U. n. 277 del 28.11.2007)

²⁴⁷ Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n.15. Vedi regolamento Banca d'Italia del 24.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 247 alla G.U. n. 277 del 28.11.2007)

²⁴⁸ Comma già sostituito dall'art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15, in seguito modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e infine così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017. Vedi regolamento Banca d'Italia del 24.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 247 alla G.U. n. 277 del 28.11.2007)

²⁴⁹ Comma inserito dall'art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15. Vedi regolamento Banca d'Italia del 24.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 247 alla G.U. n. 277 del 28.11.2007)

²⁵⁰ Comma così sostituito dall'art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15. Vedi regolamento Banca d'Italia del 24.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 247 alla G.U. n. 277 del 28.11.2007)

²⁵¹ Comma dapprima sostituito dall'art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15 e poi così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: “per le

- 3-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti inclusi nel gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b)²⁵².
4. ...omissis...²⁵³
5. La Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze:
- a) effettuare ispezioni presso i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b);
 - b) al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i soggetti controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b);
- b-bis) effettuare ispezioni presso soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti da parte dei soggetti indicati dalle lettere a) e b), limitatamente alle finalità ivi richiamate²⁵⁴.
- 5-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 7, comma 2, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b)²⁵⁵.
- 5-ter. La Banca d'Italia può disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere²⁵⁶.
- 5-quater. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, informazioni anche al personale dei soggetti indicati al comma 3, anche per il tramite di questi ultimi²⁵⁷.
- 5-quinquies. Gli obblighi previsti dai commi 2 e 3 si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale²⁵⁸.
- 5-sexies. Alla società capogruppo si applicano gli articoli 6, commi 2-septies e 2-octies, e 7, commi 1 e 1-bis²⁵⁹.

materie di rispettiva competenza” con le parole: “nell’ambito delle rispettive competenze”. Vedi regolamento Banca d’Italia del 24.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 247 alla G.U. n. 277 del 28.11.2007

²⁵² Comma inserito dall’art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15. Vedi regolamento Banca d’Italia del 24.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 247 alla G.U. n. 277 del 28.11.2007

²⁵³ Comma abrogato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010

²⁵⁴ Comma già sostituito dall’art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15; successivamente modificato dapprima dall’art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: “per le materie di rispettiva competenza” con le parole: “nell’ambito delle rispettive competenze” e infine dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 che ha aggiunto la lettera b-bis). Vedi regolamento Banca d’Italia del 24.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 247 alla G.U. n. 277 del 28.11.2007

²⁵⁵ Comma aggiunto dall’art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15.

²⁵⁶ Comma inserito dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

²⁵⁷ Comma inserito dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

²⁵⁸ Comma inserito dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

²⁵⁹ Comma inserito dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

CAPO II
ESPONENTI AZIENDALI E PARTECIPANTI AL CAPITALE

Art. 13
(Esponenti aziendali)

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.
2. Ai fini del comma 1, gli esponenti possiedono requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfano criteri di competenza e correttezza, dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua:
 - a) requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;
 - b) i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità;
 - c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche del soggetto abilitato, e di adeguata composizione dell'organo;
 - d) i criteri di correttezza per gli esponenti delle Sim, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
 - e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle Sim, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario;
 - f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.
4. Con il regolamento previsto dal comma 3 possono essere determinati i casi in cui i requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nei soggetti indicati al comma 1 di maggiore rilevanza.
5. Gli organi di amministrazione e controllo dei soggetti indicati al comma 1 valutano l'idoneità dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.
6. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo modalità e tempi stabiliti con regolamento congiunto, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati: valutano l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure

adottate ai sensi del comma 5; in caso di difetto o violazione, pronunciano la decadenza dalla carica²⁶⁰.

Art. 14
(Partecipanti al capitale)

1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15 possiedono requisiti di onorabilità e soddisfano criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della società partecipata.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua:
 - a) i requisiti di onorabilità;
 - b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della società che il titolare della partecipazione può esercitare;
 - c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 15, per le Sicav e le Sicaf si fa riferimento alle sole azioni nominative e le disposizioni di cui al comma 2 stabiliscono le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.
4. Ai fini dei commi 1 e 2 si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nonché i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri di cui ai commi 1 e 2 non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che

²⁶⁰ Articolo dapprima modificato dal d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e dal dall'art. 2 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e poi così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. Il comma 5 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che la disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo, si applica alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore. Fino a tale momento, continua ad applicarsi l'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa, che di seguito si riporta: "Art. 13 (Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali) 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 3. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob. 3-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si applicano i commi 2 e 3. 4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nei commi 2 e 3". Il comma 7 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che: "Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è acquisita, anche a campione, la comunicazione antimafia nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La Banca d'Italia e la Consob hanno accesso diretto al Sistema informativo del Casellario e alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia"

consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1.

6. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
7. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.
8. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla Consob²⁶¹.

Art. 15

*(Acquisizione e cessione di partecipazioni)*²⁶²

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente od indirettamente, in una Sim, società di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf una partecipazione che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla società o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle

²⁶¹ Articolo dapprima sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004, successivamente modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 21 del 27.1.2010 e infine così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. Il comma 6 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo, continua ad applicarsi l'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa, che di seguito si riporta: "Art. 14 (Requisiti di onorabilità) 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i requisiti di onorabilità dei titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1, nelle Sim e nelle società di gestione del risparmio, nonché dei partecipanti al capitale delle Sicav e delle Sicaf. 2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 15, per le Sicav e le Sicaf si fa riferimento alle sole azioni nominative ed il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto. 3. Ai fini del comma 1 si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nonché i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto. 4. In assenza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1. 5. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. 6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. 7. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla Consob". Il comma 7 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che: "Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è acquisita, anche a campione, la comunicazione antimafia nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La Banca d'Italia e la Consob hanno accesso diretto al Sistema informativo del Casellario e alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia"

²⁶² Rubrica sostituita dapprima dall'art. 2 del d.lgs. n. 21 del 27.1.2010 e poi dall'art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

azioni o quote già possedute, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva è dovuta anche per le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano l'acquisizione o la perdita del controllo della società²⁶³.

2. La Banca d'Italia può vietare entro il termine stabilito ai sensi del comma 5, lettera c), l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che non ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'intermediario, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 14; l'idoneità, ai sensi dell'articolo 13, da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell'intermediario di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La Banca d'Italia può fissare un termine massimo per l'acquisizione nonché comunicare, anche prima della scadenza del termine, che nulla osta all'operazione²⁶⁴.
3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono comunicati, una volta avvenuti, alla Banca d'Italia, alla Consob e alla società²⁶⁵.
4. Le partecipazioni si considerano acquisite o cedute indirettamente quando l'acquisto o la cessione avvengano per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23 del T.U. bancario.
5. La Banca d'Italia, determina con regolamento:
 - a) i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste al comma 1, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione del medesimo comma, nonché i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole;
 - b) i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse, nonché quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto;
 - c) le procedure ed i termini per l'effettuazione delle comunicazioni, nonché per condurre la valutazione prevista al comma 2²⁶⁶.

Art. 16

*(Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione)*²⁶⁷

²⁶³ Comma dapprima sostituito dal d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e dall'art. 2 del d.lgs. n. 21 del 27.1.2010 e poi così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che dopo la parola: «Sicav» ha inserito le parole: «o Sicaf»

²⁶⁴ Comma dapprima modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 21 del 27.1.2010 e poi così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

²⁶⁵ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 21 del 27.1.2010 che ha soppresso il secondo periodo

²⁶⁶ Comma dapprima sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 21 del 7.1.2010 che ha sostituito la lettera a) ed ha aggiunto alla lettera c) le seguenti parole: “, nonché per condurre la valutazione prevista al comma 2”. Vedi provvedimenti della Banca d'Italia del 4.8.2000, del 17.6.2002 e del 14.4.2005 (pubblicati, rispettivamente, nelle G.U. n. 218 del 18.9.2000 e n. 167 del 18.7.2002 e nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005

²⁶⁷ Rubrica così sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

1. Il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie stabilite ai sensi dell'articolo 15, comma 5, non possono essere esercitati quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 15, commi 1 e 3, quando sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 15, comma 2²⁶⁸.

2. La Banca d'Italia, anche su proposta della Consob, può in ogni momento sospendere il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti a una partecipazione qualificata in una Sim, in una società di gestione del risparmio, in una Sicav o in una Sicaf, quando l'influenza esercitata dal titolare della partecipazione possa pregiudicarne la gestione sana e prudente o l'effettivo esercizio della vigilanza²⁶⁹.

3. In caso di inosservanza dei divieti previsti dai commi 1 e 2, si applica l'articolo 14, commi 5 e 6 la Banca d'Italia può fissare un termine entro il quale devono essere alienate le partecipazioni eccedenti i limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 15, comma 5, quando non siano state effettuate le comunicazioni preventive previste dall'articolo 15, comma 1, ovvero quando, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia all'acquisto o sia scaduto il termine massimo per l'acquisizione eventualmente fissato²⁷⁰.

Art. 17²⁷¹

(Richiesta di informazioni sulle partecipazioni)

1. La Banca d'Italia e la Consob, indicando il termine per la risposta, possono richiedere:
 - a) alle Sim, alle società di gestione del risparmio, alle Sicav e alle Sicaf, l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione²⁷²;
 - b) alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nei soggetti indicati nella lettera a), l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;
 - c) agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni nelle Sim, nelle società di gestione del risparmio, nelle Sicav e nelle Sicaf, l'indicazione dei soggetti controllanti²⁷³;
 - d) alle società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società indicate nella lettera c), le generalità dei fiduciari.

²⁶⁸ Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

²⁶⁹ Comma dapprima sostituito dal d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole «o in una Sicav» con le parole : «, in una Sicav o in una Sicaf»

²⁷⁰ Comma aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

²⁷¹ Articolo dapprima sostituito dal d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 nei termini indicati nelle successive note

²⁷² Lettera così modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «ed alle Sicav» con le parole: «, alle Sicav e alle Sicaf»

²⁷³ Lettera così modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «e nelle Sicav» con le parole: «, nelle Sicav e nelle Sicaf»

TITOLO II SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO²⁷⁴

CAPO I SOGGETTI E AUTORIZZAZIONE

Art. 18 (Soggetti)

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi²⁷⁵.

2. Le Sgr possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f). Le Sgr possono, altresì, prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera e), qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA. Le società di gestione UE possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine²⁷⁶.

3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, i servizi e le attività previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonché il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e *c-bis*)²⁷⁷.

*3-bis. ...omissis...*²⁷⁸

4. Le Sim possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze²⁷⁹, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob:

²⁷⁴ Rubrica così modificata dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007

²⁷⁵ Comma dapprima modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017. Il comma 5 dell'art. 10 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 dispone che: "Fino dalla data di avvio di operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari, stabilita ai sensi del comma 3, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del citato decreto legislativo, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti"

²⁷⁶ Comma sostituito dapprima dall'art. 5 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003, poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e infine dall'art. 2 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014. Per le norme transitorie vedi art. 15 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

²⁷⁷ Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «nell'elenco previsto dall'articolo 107» con le parole: «nell'albo previsto dall'articolo 106»

²⁷⁸ Comma dapprima inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

²⁷⁹ Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

- a) può individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e attività di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attività^{280, 281};
- b) adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attività previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni europee^{282 283}

Art. 18-bis
(*Consulenti finanziari autonomi*)

1. La riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ed iscritte in una sezione apposita dell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, di prestare la consulenza in materia di investimenti, relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi di investimento collettivo, senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti. I requisiti di professionalità per l'iscrizione nell'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengono conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative.

2. Ai consulenti finanziari autonomi si applicano le disposizioni stabilite dalla Consob con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 6.²⁸⁴

²⁸⁰ Lettera così sostituita dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007

²⁸¹ Vedi decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 44 del 2.3.2007 (pubblicato nella G.U. n. 81 del 6.4.2007)

²⁸² Lettera così modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito la parola: «comunitarie» con la parola: «europee»

²⁸³ In attesa dell'emanazione del regolamento attuativo del presente comma si applica il decreto del Ministro del tesoro n. 329 del 26.6.1997 (pubblicato nella G.U. n. 228 del 30.9.1997)

²⁸⁴ Articolo dapprima inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, successivamente sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009, di nuovo modificato dalla L. n. 208 del 28.12.2005 e infine così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 14 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 (disposizioni finali e transitorie), dapprima modificato dall'art. 1 del D.L. n. 113 del 30.6.2008 e in seguito dal comma 16-bis dell'art. 41 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, aggiunto dalla relativa legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 (termine modificato da ultimo dall'art. 13, comma 5 del D.L. n. 244 del 30.12.2016 e in precedenza dall'art. 10, comma 4 del D.L. n. 210 del 30.12.2015, dall'art. 21-bis del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n. 116 dell'11.8.2014; dall'art. 9, comma 1 del D.L. n. 150 del 30.12.2013, convertito con modifiche dalla L. n. 15 del 27.2.2014; dall'art. 1, comma 388 della Legge 24.12.2012, n. 228; dall'art. 23 della Legge n. 14 del 24.2.2012, di conversione del D.L. n. 216 del 29.12.2011; e dall'art. 1, comma 14 del D.L. n. 194 del 30.12.2009) la riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Il comma 4-ter dell'art. 17 del d.lgs. n. 141 del 13.8.2010 introdotto dall'art. 10 del d.lgs. n. 169 del 19.9.2012 dispone che: "4-ter. L'attività di agenzia in attività finanziaria non è compatibile con (...) con l'attività di consulente finanziario di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e neppure con quella di società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter del predetto decreto legislativo". Il comma 1-bis del d.lgs. n. 141 del 13.8.2010 introdotto dall'art. 7 del d.lgs. n. 169 del 19.9.2012 dispone che: "1-bis non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24

Art. 18-ter²⁸⁵
(Società di consulenza finanziaria)

1. La riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ed iscritte in una sezione apposita dell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, di prestare la consulenza in materia di investimenti relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi d'investimento collettivo, senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti²⁸⁶.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, stabilisce con regolamento i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza che gli esponenti aziendali devono possedere²⁸⁷.

3. ...omissis...²⁸⁸

3-bis. Alle società di consulenza finanziaria si applicano le disposizioni stabilite dalla Consob con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 6.²⁸⁹

3-ter. Le società di consulenza finanziaria rispondono in solido dei danni arrecati a terzi dai consulenti finanziari autonomi di cui esse si avvalgono nell'esercizio dell'attività, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.²⁹⁰

Art. 19
(Autorizzazione)

1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l'esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle Sim, quando, in conformità a quanto specificato dalle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE, ricorrono le seguenti condizioni:

- a) sia adottata la forma di società per azioni;
- b) la denominazione sociale comprenda le parole "società di intermediazione mobiliare";
- c) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
- d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia²⁹¹;
- e) vengano fornite tutte le informazioni, compreso un programma di attività, che indichi in particolare i tipi di operazioni previste e la struttura organizzativa;

febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di promotore finanziario, purché i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari. (...)"

²⁸⁵ Articolo dapprima inserito dall'art. 2 della legge n. 69 del 18.6.2009 e poi modificato dall'art. 2 del d.lgs. n.129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note

²⁸⁶ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

²⁸⁷ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

²⁸⁸ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

²⁸⁹ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

²⁹⁰ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

²⁹¹ Vedi regolamento Banca d'Italia n. 1097 del 29.10.2007 (pubblicato nella G.U. n. 255 del 2.11.2007)

- f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei ai sensi dell'articolo 13;
- g) i titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti e soddisfino i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;
- h) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
- i) siano rispettati, per la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione o di sistemi organizzati di negoziazione, gli ulteriori requisiti dettati nella parte III²⁹².

2. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione, e assicurata la capacità dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività di investimento²⁹³.

3. La Consob disciplina la procedura di autorizzazione delle Sim²⁹⁴.

3-bis. Le Sim comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia ogni modifica rilevante, intervenuta successivamente all'autorizzazione, alle condizioni di cui al comma 1²⁹⁵.

3-ter. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione di una Sim. La Consob, sentita la Banca d'Italia, pronuncia la decadenza dall'autorizzazione qualora la Sim non abbia iniziato lo svolgimento dei servizi e delle attività entro il termine di un anno dal rilascio dall'autorizzazione oppure vi rinunci espressamente²⁹⁶.

4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza l'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento da parte delle banche italiane e delle succursali italiane di banche di paesi terzi, nonché l'esercizio dei servizi e delle attività indicati nell'articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario²⁹⁷.

4-bis. La Banca d'Italia, sentita la Consob, pronuncia la decadenza dall'autorizzazione qualora la banca non abbia iniziato lo svolgimento dei servizi e delle attività entro il termine di un anno dal rilascio dall'autorizzazione oppure vi rinunci espressamente²⁹⁸.

4-ter. I commi 3-ter e 4-bis si applicano anche alle imprese di paesi terzi autorizzate ai sensi degli articoli 28 e 29-ter.²⁹⁹

Art. 20 (Albo)

1. Ferme restando le disposizioni del Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014, la Consob iscrive in un apposito albo le Sim e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche. Le imprese di investimento UE sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo³⁰⁰.

²⁹² Comma sostituito dapprima dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

²⁹³ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007

²⁹⁴ Comma dapprima modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 129 del 3.8.2017. Vedi regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007)

²⁹⁵ Comma inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007

²⁹⁶ Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. 129 del 3.8.2017

²⁹⁷ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 129 del 3.8.2017

²⁹⁸ Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. 129 del 3.8.2017

²⁹⁹ Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. 129 del 3.8.2017

2. La Consob comunica alla Banca d'Italia le iscrizioni all'albo.
3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo o all'elenco.

Art. 20-bis
(Revoca dell'autorizzazione)

1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei casi in cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione degli articoli 57, comma 1, e 60-bis.4, del presente decreto, nonché degli articoli 17 e 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e dell'articolo 80 del T.U. bancario.
2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento delle Sim quando:
 - a) l'esercizio dei servizi e delle attività di investimento è interrotto da più di sei mesi;
 - b) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
 - c) vengono meno le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione.
3. La revoca dell'autorizzazione ai sensi del comma 2 costituisce causa di scioglimento della società quando riguarda tutti i servizi e attività di investimento al cui esercizio la Sim è autorizzata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, la Sim comunica alla Banca d'Italia e alla Consob il programma di liquidazione della società. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l'esercizio provvisorio di attività ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile. L'organo liquidatore trasmette riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione alla Banca d'Italia e, per il periodo di eventuale esercizio provvisorio di attività, alla Consob. La Banca d'Italia vigila sul regolare svolgimento della procedura di liquidazione. Nei confronti delle società in liquidazione restano fermi i poteri del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e della Consob previsti nel presente decreto.
4. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento delle banche, nei casi previsti dal comma 2, è disposta dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.
5. Il presente articolo si applica anche alle imprese di paesi terzi autorizzate ai sensi degli articoli 28 e 29-ter³⁰¹.

CAPO II
SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ³⁰²

Art. 21
(Criteri generali)

³⁰⁰ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 129 del 3.8.2017. Vedi delibere Consob n. 11760 del 22.12.1998 e n. 16216 del 13.11.2007

³⁰¹ Articolo inserito dall'art. 2 del d.lgs. 129 del 3.8.2017

³⁰² Rubrica così modificata dall'art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007

1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

- a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
- b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
- c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
- d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.³⁰³

1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e le banche italiane:

- a) adottano ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi;
- b) mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti;
- c) quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma della lettera b) non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi;
- d) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati³⁰⁴.

1-ter. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1-bis si applicano anche ai conflitti di interesse determinati dalla percezione da parte di Sim, imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, Sgr, GEFIA non UE autorizzati in Italia, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e banche italiane di incentivi corrisposti da soggetti terzi o determinati dalle politiche di remunerazione e dalle strutture di incentivazione da loro adottate.³⁰⁵

2. Nello svolgimento dei servizi e delle attività di investimento è possibile agire in nome proprio e per conto del cliente previo consenso scritto di quest'ultimo³⁰⁶.

³⁰³ Comma dapprima modificato dall'art. 14 della L. n. 262 del 28.12.2005 e dall'art. 10, comma 6 della L. n. 13 del 6.2.2007 (Legge comunitaria 2006) e poi così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007

³⁰⁴ Comma dapprima inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

³⁰⁵ Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

³⁰⁶ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

2-bis. Quando realizzano strumenti finanziari per la vendita alla clientela, i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento fanno sì che tali prodotti siano concepiti per soddisfare le esigenze di un determinato mercato di riferimento di clienti finali individuato all'interno della pertinente categoria di clienti e che la strategia di distribuzione degli strumenti finanziari sia compatibile con i clienti target. I soggetti di cui al presente comma adottano inoltre misure ragionevoli per assicurare che lo strumento finanziario sia distribuito ai clienti all'interno del mercato target.³⁰⁷

2-ter. Il soggetto abilitato deve conoscere gli strumenti finanziari offerti o raccomandati, valutarne la compatibilità con le esigenze della clientela cui fornisce servizi di investimento tenendo conto del mercato di riferimento di clienti finali di cui al comma *2-bis*, e fare in modo che gli strumenti finanziari siano offerti o raccomandati solo quando ciò sia nell'interesse del cliente.³⁰⁸

Art. 22

(Separazione patrimoniale)

1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dalla Sim, dall'impresa di investimento UE, dall'impresa di paesi terzi diversa dalla banca, dalla Sgr, dalla società di gestione UE, dai GEFIA UE o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.³⁰⁹

2. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti dell'intermediario o del depositario.

3. Salvo consenso scritto dei clienti, la Sim, l'impresa di investimento UE, l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca, la Sgr, la società di gestione UE, il GEFIA UE, l'intermediario finanziario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario e la banca non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo. La Sim, l'impresa di investimento UE, l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca, l'intermediario finanziario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, la Sgr, la società di gestione UE e il GEFIA UE non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo³¹⁰.

Art. 23

(Contratti)

³⁰⁷ Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

³⁰⁸ Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

³⁰⁹ Comma già sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003, successivamente modificato dapprima dall'art. 3 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito il primo periodo. Vedi regolamento Banca d'Italia n. 1097 del 29.10.2007 (pubblicato nella G.U. n. 255 del 2.11.2007)

³¹⁰ Comma già sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003, successivamente modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e infine di nuovo sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo³¹¹.

2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

4. Le disposizioni del titolo VI, del T.U. bancario non si applicano:

- a) ai servizi e attività di investimento;
- b) al collocamento di prodotti finanziari;
- c) alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina degli articoli 25-*bis* e 25-*ter* ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito nonché ai servizi e conti di pagamento disciplinati dai capi I-*bis*, II, II-*bis* e II-*ter* del T.U. bancario si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario³¹².

4-*bis*. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori non vengono conclusi contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà con clienti al dettaglio al fine di assicurare o coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali dei clienti. Sono nulli i contratti conclusi in violazione della presente disposizione. La Consob disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di cui al presente comma in caso di clienti professionali e di controparti qualificate³¹³.

5. Nell'ambito della prestazione dei servizi e attività di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del codice civile³¹⁴.

6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Art. 24

*(Gestione di portafogli)*³¹⁵

1. Al servizio di gestione di portafogli si applicano le seguenti regole:

- a) il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;

³¹¹ Comma dapprima modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017. Vedi regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007)

³¹² Comma dapprima modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e dall'art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e infine così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

³¹³ Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

³¹⁴ Comma così modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007

³¹⁵ Rubrica così modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha soppresso le parole: "di investimento"

- b) il cliente può recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso del prestatore del servizio ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile;
- c) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita al prestatore del servizio con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.³¹⁶

1-bis. Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli non devono essere accettati e trattenuti onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Tali benefici non monetari di entità minima devono essere chiaramente comunicati ai clienti.³¹⁷

2. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

Art. 24-bis
(Consulenza in materia di investimenti)

1. In caso di esercizio della consulenza in materia di investimenti, il cliente è informato, in tempo utile prima della prestazione del servizio, anche di quanto segue:

- a) se la consulenza è fornita su base indipendente o meno;
- b) se la consulenza è basata su un'analisi del mercato ampia o più ristretta delle varie tipologie di strumenti finanziari, e in particolare se la gamma è limitata agli strumenti finanziari emessi o forniti da entità che hanno con il prestatore del servizio stretti legami o altro stretto rapporto legale o economico, come un rapporto contrattuale talmente stretto da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata;
- c) se verrà fornita ai clienti la valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati.

2. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente, si applicano le seguenti regole:

- a) è valutata una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che siano sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti e non siano limitati agli strumenti finanziari emessi o forniti:
 - i) dal prestatore del servizio o da entità che hanno con esso stretti legami, o

³¹⁶ Comma dapprima sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e in seguito modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che alla lettera b) ha sostituito le parole: «dell'impresa di investimento, della società di gestione del risparmio o della banca» con le parole: «del prestatore del servizio»; e alla lettera c), ha sostituito le parole: «all'impresa di investimento, alla banca o alla società di gestione del risparmio» con le parole: «al prestatore del servizio». Vedi decreto Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 470 dell'11.11.1998 (pubblicato nella G.U. n. 7 dell'11.1.1999)

³¹⁷ Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

ii) da altre entità che hanno con il prestatore del servizio stretti legami o rapporti legali o economici, come un rapporto contrattuale talmente stretto da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata;

b) non sono accettati e trattenuti onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Tali benefici non monetari di entità minima sono chiaramente comunicati ai clienti³¹⁸.

Art. 25

(Attività di negoziazione nei mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei sistemi organizzati di negoziazione)

1. Le Sim e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi e attività di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti possono operare nelle sedi di negoziazione italiane o di un altro Stato membro dell'Unione europea e nei mercati extra-UE riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'articolo 70³¹⁹.

Art. 25-bis

(Depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche)

1. Gli articoli 21, 23 e 24-bis si applicano all'offerta e alla consulenza aventi ad oggetto depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche. Rimane fermo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.

2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 3, la Consob esercita sui soggetti abilitati e sulle banche non autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti degli Stati membri di origine, i poteri di cui all'articolo 6, comma 2, ad eccezione, limitatamente ai depositi strutturati, della lettera b), numero 2), e dei commi 2-bis e 2-quater; all'articolo 6-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; all'articolo 6-ter, commi 1, 2, 3 e 4; all'articolo 7, ad eccezione dei commi 2, 2-bis e 3; all'articolo 7-bis, fermi restando i poteri della Banca d'Italia previsti dal medesimo articolo.³²⁰

³¹⁸ Articolo inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

³¹⁹ Articolo già modificato dall'art. 10, comma 3 della L. n. 13 del 6.2.2007 (Legge comunitaria 2006), in seguito sostituito dapprima dall'art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e infine dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

³²⁰ Articolo dapprima inserito dall'art. 11 della L. n. 262 del 28.12.2005, in seguito modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006, dall'art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 e dall'art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e infine così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

Art. 25-ter³²¹
(Prodotti di investimento assicurativo)³²²

1. La distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalla normativa europea direttamente applicabile³²³.

2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 3, la Consob esercita sui soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), i poteri di cui all'articolo 6, comma 2, sentito l'IVASS, nonché i poteri di cui all'articolo 6-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 6-ter, commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo 7, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3-bis³²⁴.

2-bis. Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo, il potere di cui all'articolo 6, comma 2, è esercitato dalla CONSOB, sentita l'IVASS, in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d'investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi, nonché il rispetto della normativa europea direttamente applicabile³²⁵

2-ter. La Consob e l'IVASS si accordano sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati³²⁶

3. ... omissis...³²⁷

4. ... omissis...³²⁸

5. ... omissis...³²⁹

6. ... omissis....³³⁰

CAPO III
OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA

³²¹ Articolo dapprima inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 e poi modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 68 del 21.5.2018 nei termini indicati nelle successive note

³²² Rubrica così sostituita dall'art. 2 del d.lgs. n. 68 del 21.5.2018

³²³ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 68 del 21.5.2018

³²⁴ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 68 del 21.5.2018

³²⁵ Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 68 del 21.5.2018. L'art. 5 del d.lgs. n. 68 del 21.5.2018 (Profilatura dei clienti) dispone che: "IVASS e CONSOB, sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli intermediari assicurativi, delle imprese assicuratrici e dei consumatori, possono definire modalità standard per garantire una profilatura del cliente più sicura anche nell'ottica di prevedere, nel breve periodo, un sistema che garantisca una univocità della profilatura stessa, al fine di una sempre maggiore tutela del cliente, identificando un grado di rischiosità tollerabile per il cliente medesimo, direttamente riferito alla scala di rischio dei prodotti così come prevista dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 e relative norme di attuazione (KID)"

³²⁶ Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 68 del 21.5.2018

³²⁷ Comma abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 68 del 21.5.2018

³²⁸ Comma abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 68 del 21.5.2018

³²⁹ Comma abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 68 del 21.5.2018

³³⁰ Comma abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 68 del 21.5.2018

Art. 26

(Succursali e libera prestazione di servizi di Sim)

1. Le Sim, previa comunicazione alla Consob e in conformità a quanto previsto dal comma 4, possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell'Unione europea, nell'esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante.
2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, procede, in conformità a quanto previsto dal comma 4, a comunicare all'autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1, a meno di avere motivi di dubitare dell'adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della Sim interessata.
3. Le Sim, previa comunicazione alla Consob e in conformità a quanto previsto dal comma 4, possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell'Unione europea in regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l'impiego di agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica. La Consob, sentita la Banca d'Italia, comunica all'autorità competente dello Stato membro ospitante l'impiego di agenti collegati in conformità a quanto previsto dal comma 4.
4. Le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perché le Sim possano prestare negli altri Stati UE i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante il diritto di stabilimento ovvero attraverso la libera prestazione di servizi sono disciplinate dalla Consob, in conformità alle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE.
5. Le Sim possono prestare negli altri Stati dell'UE le attività non ammesse al mutuo riconoscimento, previa autorizzazione della Consob, sentita la Banca d'Italia.
6. Le Sim, possono operare in uno Stato non UE, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Consob, sentita la Banca d'Italia.
7. Costituiscono in ogni caso condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 l'esistenza di apposite intese di collaborazione con le competenti autorità dello Stato ospitante.
8. La Consob, sentita la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento:
 - a) le procedure previste nel caso in cui non intenda procedere alla comunicazione di cui al comma 2, qualora vi siano motivi di dubitare dell'adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della Sim interessata;
 - b) le condizioni e le procedure per il rilascio alle Sim dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati dell'UE le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati non UE i propri servizi³³¹.

³³¹ Articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

Art. 27

(Imprese di investimento dell'Unione europea)

1. Le imprese di investimento dell'UE possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato di origine, in conformità a quanto previsto dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE. La succursale o l'agente collegato iniziano l'attività dal momento in cui ricevono apposita comunicazione dalla Consob ovvero, in caso di silenzio, decorsi due mesi dalla comunicazione alla Consob da parte dell'autorità dello Stato membro di origine.
2. Le imprese di investimento dell'UE possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi, anche avvalendosi di agenti collegati stabiliti nello Stato membro d'origine, i quali non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano, a condizione che la Consob sia stata informata dall'autorità competente dello Stato d'origine, in conformità a quanto previsto dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione indicate nel comma 1.
3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento le procedure relative alle eventuali richieste di modifica da parte della Consob delle disposizioni riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della Repubblica³³².
4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento l'autorizzazione all'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte delle imprese di investimento dell'UE nel territorio della Repubblica.³³³

Art. 28

(Imprese di paesi terzi diverse dalle banche)

1. Lo stabilimento in Italia di succursali da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche è autorizzato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione è subordinata:
 - a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di requisiti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere d) ed f);
 - b) alla trasmissione di tutte le informazioni, compresi un programma di attività, che illustri in particolare i tipi di operazioni previste e la struttura organizzativa della succursale, specificate ai sensi del comma 4;
 - c) all'autorizzazione, alla vigilanza e all'effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei servizi o attività di investimento e dei servizi accessori che l'impresa istante intende prestare in Italia, nonché alla circostanza che l'autorità competente dello Stato d'origine presti debita attenzione alle raccomandazioni del GAFI nel contesto delle azioni contro il riciclaggio di denaro e del contrasto al finanziamento del terrorismo;
 - d) all'esistenza di accordi di collaborazione tra la Banca d'Italia, la Consob e le competenti autorità dello Stato d'origine, comprendenti disposizioni disciplinanti lo

³³² Vedi regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007)

³³³ Articolo dapprima modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n.129 del 3.8.2017. Vedi regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007)

- scambio di informazioni, allo scopo di preservare l'integrità del mercato e garantire la protezione degli investitori³³⁴;
- e) all'esistenza di un accordo tra l'Italia e lo Stato d'origine che rispetta pienamente le norme di cui all'articolo 26 del Modello di Convenzione fiscale sul reddito e il patrimonio dell'OCSE e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali³³⁵;
 - f) all'adesione da parte dell'impresa istante ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'articolo 60, comma 2.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è negata se non risulta garantita la capacità della succursale dell'impresa di paesi terzi diversa dalla banca di rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi del presente decreto o contenuti in atti dell'Unione europea direttamente applicabili.

3. Le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*quinquies*, lettera b), e comma 2-*sexies*, lettera b), del presente decreto esclusivamente mediante stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, in conformità al comma 1.

4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può disciplinare le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attività di cui ai commi 1 e 6.

5. Alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in regime di libera prestazione di servizi, nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*quinquies*, lettera a), e comma 2-*sexies*, lettera a), del presente decreto, da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, si applica il Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014.

6. Le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a controparti qualificate o a clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*quinquies*, lettera a), e comma 2-*sexies*, lettera a), del presente decreto, anche senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, in mancanza di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 oppure ove tale decisione non sia più vigente, sempreché ricorrano le condizioni previste dal comma 1, lettere b), c), d) ed e), e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica. L'autorizzazione è rilasciata dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.

³³⁴ Il comma 17 dell'art. 10 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 dispone che: "17. Le imprese di paesi terzi (già denominate imprese di investimento extracomunitarie) e le banche di paesi terzi (già denominate banche extracomunitarie) che alla data del 2 gennaio 2018 risultino autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento nel territorio della Repubblica tramite succursale, possono continuare ad avvalersi dell'autorizzazione a prestare tali servizi e attività tramite la succursale fino al 3 gennaio 2021, anche se non risultino ancora verificate le condizioni previste dall'articolo 28, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo"

³³⁵ Il comma 17 dell'art. 10 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 dispone che: "17. Le imprese di paesi terzi (già denominate imprese di investimento extracomunitarie) e le banche di paesi terzi (già denominate banche extracomunitarie) che alla data del 2 gennaio 2018 risultino autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento nel territorio della Repubblica tramite succursale, possono continuare ad avvalersi dell'autorizzazione a prestare tali servizi e attività tramite la succursale fino al 3 gennaio 2021, anche se non risultino ancora verificate le condizioni previste dall'articolo 28, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo"

7. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può indicare, in via generale, i servizi e le attività che, ai sensi del comma 6, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali³³⁶.

Art. 29
(Banche italiane)

1. Le banche italiane possono prestare servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell'Unione europea, nell'esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante. Lo stabilimento di succursali è disciplinato dall'articolo 15 del T.U. bancario. La Banca d'Italia può vietare, sentita la Consob, l'impiego di agenti collegati per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della banca. La Banca d'Italia, sentita la Consob, comunica l'impiego di agenti collegati all'autorità competente dello Stato membro ospitante in conformità a quanto previsto dalle disposizioni del comma 4.

2. Le banche italiane possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell'Unione europea, in regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l'impiego di agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 4.

3. Alla prestazione di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, da parte di banche italiane in Stati non UE si applicano gli articoli 15 e 16 del T.U. bancario.

4. La Banca d'Italia disciplina le modalità e le procedure per la prestazione dei servizi di investimento ai sensi dei commi 1, 2 e 3, in conformità con le disposizioni previste dal Meccanismo di Vigilanza Unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013³³⁷.

Art. 29-bis
(Banche dell'Unione europea)

1. Le banche dell'Unione europea possono prestare servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, nell'esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica. Lo stabilimento di succursali è disciplinato dall'articolo 15 del T.U. bancario. La prestazione di servizi di investimento mediante agenti collegati è preceduta da una comunicazione alla Consob, in conformità alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione indicate all'articolo 27, comma 1.

2. Le banche dell'Unione europea possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del T.U. bancario, anche avvalendosi di agenti collegati stabiliti nello Stato membro d'origine, i quali non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano. La prestazione di servizi di investimento mediante agenti collegati è preceduta da una comunicazione alla Consob, in conformità alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione indicate all'articolo 27, comma 1³³⁸.

³³⁶ Articolo dapprima modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così sostituito dall'art. 2 del d.lgs.n. 129 del 3.8.2017. Vedi regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007)

³³⁷ Articolo dapprima modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

³³⁸ Articolo inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

Art. 29-ter
(*Banche di paesi terzi*)

1. Nel caso in cui sia previsto lo svolgimento di servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, lo stabilimento in Italia di succursali da parte di banche di paesi terzi è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 28, comma 1. Resta ferma l'applicazione degli articoli 13, 14, comma 4, e 15, comma 4, del T.U. bancario.
2. L'autorizzazione è negata se non risulta garantita la capacità della succursale della banca di paesi terzi di rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi del presente decreto o contenuti in atti dell'Unione europea direttamente applicabili.
3. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*quinqies*, lettera b), e comma 2-*sexies*, lettera b), esclusivamente mediante stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica.
4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, può disciplinare le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attività di cui ai commi 1 e 6.
5. Alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in regime di libera prestazione di servizi nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*quinqies*, lettera a), e comma 2-*sexies*, lettera a), del presente decreto da parte di banche di paesi terzi si applicano le disposizioni del Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014.
6. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a controparti qualificate o a clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*quinqies*, lettera a), e comma 2-*sexies*, lettera a), del presente decreto anche senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, in mancanza di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure ove tale decisione non sia più vigente, sempreché ricorrano le condizioni previste dall'articolo 28, comma 1, lettere b), c), d) ed e), e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica. L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.
7. La Banca d'Italia, sentita la Consob, può indicare, in via generale, i servizi e le attività che le banche di paesi terzi, ai sensi del comma 6, non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali³³⁹.

CAPO IV
DISCIPLINA DELL'OFFERTA FUORI SEDE E DELLA VIGILANZA SUI CONSULENTI
FINANZIARI³⁴⁰

Art. 30
(*Offerta fuori sede*)

³³⁹ Articolo inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

³⁴⁰ Rubrica così sostituita dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico:
 - a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;
 - b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività³⁴¹.
2. Non costituisce offerta fuori sede:
 - a) l'offerta effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*;
 - b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti, nonché ai collaboratori non subordinati dell'emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze³⁴².
3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata:
 - a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e *c-bis*)³⁴³;
 - b) dalle Sgr, dalle società di gestione UE, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai GEFIA UE e non UE, limitatamente alle quote o azioni di Oicr³⁴⁴.
4. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le Sgr, le società di gestione UE, i GEFIA UE e non UE possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi e attività di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi e attività prestati da altri intermediari, le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) o *c-bis*)³⁴⁵.
5. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi e attività d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia³⁴⁶.
6. L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), *c-bis*) e d), per i contratti sottoscritti a

³⁴¹ Lettera così sostituita dall'art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007

³⁴² Comma sostituito dapprima dall'art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 184 dell'11.10.2012. Vedi regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007)

³⁴³ Lettera così sostituita dall'art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007

³⁴⁴ Lettera sostituita dapprima dall'art. 7 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003 e poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

³⁴⁵ Comma già sostituito dapprima dall'art. 7 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003 e poi dall'art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, in seguito modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e infine di nuovo sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

³⁴⁶ Comma modificato dapprima dall'art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «Le imprese di investimento» con le parole: «Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche». Vedi regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007)

decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a). La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede³⁴⁷.

7. L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.

8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.

9. Il presente articolo si applica anche ai depositi strutturati e ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione³⁴⁸.

Art. 30-bis

(Modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria)

1. I consulenti finanziari autonomi, iscritti nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in luogo diverso dal domicilio eletto. Le società di consulenza finanziaria, iscritte nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in luogo diverso dalla sede legale mediante consulenti finanziari autonomi.

2. L'efficacia del contratto di consulenza concluso in luogo diverso dal domicilio eletto o dalla sede legale è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del cliente al dettaglio. Entro detto termine il cliente può comunicare il proprio recesso senza spese, né corrispettivo al consulente finanziario autonomo o alla società di consulenza finanziaria; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati al cliente al dettaglio.

3. L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente dal dettaglio³⁴⁹.

Art. 31

*(Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari)*³⁵⁰

³⁴⁷ Comma modificato dapprima dall'art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha soppresso le parole: "ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32" e le parole: "ovvero a distanza ai sensi dell'articolo 32, successivamente dal D.L. n. 69 del 21.6.2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 98 del 9.8.2013 che ha inserito il terzo periodo e infine dall'art. 1, comma 39 della L. n. 208 del 28.12.2015 che ha sostituito le parole: «promotore finanziario» con le parole: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede»

³⁴⁸ Comma già sostituito dall'art. 11, comma 2 della L. n. 262 del 28.12.2005, successivamente modificato dapprima dall'art. 3, comma 5 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che dopo le parole: «si applica anche» ha inserite le parole: «ai depositi strutturati e» e dopo le parole: «strumenti finanziari» ha inserite le parole: «emessi da banche»

³⁴⁹ Articolo inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

³⁵⁰ Rubrica dapprima modificata dall'art. 1, comma 39 della L. n. 208 del 28.12.2015 che ha sostituito le parole: «promotori finanziari» con le parole: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e poi così sostituita dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017. Il comma 4-bis dell'art. 17 del d.lgs. n. 141 del 13.8.2010 introdotto dall'art. 10 del d.lgs. n. 169 del 19.9.2012 dispone che: "4-bis. L'attività di agenzia in attività finanziaria è compatibile con l'attività

1. Per l'offerta fuori sede i soggetti abilitati si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede stabiliti sul territorio della Repubblica di cui si avvalgono le imprese di investimento UE e le banche UE sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica³⁵¹.

2. L'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto abilitato. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede promuove e colloca i servizi d'investimento e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d'investimento o prodotti finanziari, promuove e colloca prodotti finanziari, presta consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede può promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto abilitato nell'interesse del quale esercita l'attività di offerta fuori sede³⁵².

2-bis. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano³⁵³.

3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale³⁵⁴.

3-bis. I soggetti abilitati garantiscono che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e quale soggetto abilitato rappresentano. I soggetti abilitati adottano tutti i necessari controlli sulle attività esercitate dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in modo che i soggetti abilitati stessi continuino a rispettare le disposizioni del presente decreto e delle relative norme di attuazione. I soggetti abilitati che si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede verificano che i medesimi possiedano le conoscenze e la competenza adeguate per essere in grado di prestare i servizi d'investimento o i servizi accessori e di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti i servizi proposti al cliente o potenziale cliente. I soggetti abilitati che nominano consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede adottano misure adeguate per evitare qualsiasi eventuale impatto negativo delle attività di questi ultimi che non rientrano nell'ambito di

di (...) promotore finanziario, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1-bis (...)" . Il comma 4-quinquies dell'art. 17 del d.lgs. n. 141 del 13.8.2010 introdotto dall'art. 10 del d.lgs. n. 169 del 19.9.2012 dispone che: "4-quinquies. L'attività di mediazione creditizia non è compatibile con (...) l'attività di promotore finanziario prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"

³⁵¹ Comma sostituito dapprima dall'art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, successivamente dall'art. 3 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014, poi modificato dall'art. 1, comma 39 della L. n. 208 del 28.12.2015 che ha sostituito le parole: «promotori finanziari» con le parole: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e infine di nuovo sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017. Il comma 4-bis dell'art. 17 del d.lgs. n. 141 del 13.8.2010 introdotto dall'art. 10 del d.lgs. n. 169 del 19.9.2012 dispone che: "4-bis. L'attività di agenzia in attività finanziaria è compatibile con l'attività di (...) promotore finanziario, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1-bis (...)" . Il comma 4-quinquies dell'art. 17 del d.lgs. n. 141 del 13.8.2010 introdotto dall'art. 10 del d.lgs. n. 169 del 19.9.2012 dispone che: "4-quinquies. L'attività di mediazione creditizia non è compatibile con (...) l'attività di promotore finanziario prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"

³⁵² Comma dapprima sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, successivamente modificato dall'art. 1, comma 39 della L. n. 208 del 28.12.2015 che ha sostituito le parole: «promotore finanziario» con le parole: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede» e infine di nuovo sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

³⁵³ Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

³⁵⁴ Comma così modificato dall'art. 1, comma 39 della L. n. 208 del 28.12.2015 che ha sostituito le parole: «promotore finanziario» con le parole: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede»

applicazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle attività esercitate dagli stessi per conto del soggetto abilitato³⁵⁵.

4. È istituito l'albo unico dei consulenti finanziari, nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. Alla tenuta dell'albo provvede l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari che è costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati. Alle riunioni dell'assemblea dell'Organismo può assistere un rappresentante della Consob. L'Organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. L'Organismo esercita i poteri cautelari di cui all'articolo 7-septies e i poteri sanzionatori di cui all'articolo 196. I provvedimenti dell'Organismo sono pubblicati sul proprio sito internet. Lo statuto e il regolamento interno dell'Organismo, e le loro successive modifiche, sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione, sentita la Consob. Il Ministero dell'economia e delle finanze nomina il Presidente del collegio sindacale dell'Organismo. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma 5, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Organismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il regolamento di cui al comma 6, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo. L'Organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della medesima. All'Organismo, nell'esercizio dell'attività di vigilanza sui soggetti iscritti all'albo, si applica il regime di responsabilità previsto per l'esercizio delle funzioni di controllo da parte della Consob ai sensi dell'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262³⁵⁶.

³⁵⁵ Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

³⁵⁶ Comma sostituito dapprima dall'art. 14 della L. n. 262 del 28.12.2005, poi dall'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009, in seguito modificato dall'art. 1, comma 37 della L. n. 208 del 28.12.2015 (che ha così disposto: "L'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari». Nell'albo sono iscritti, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. I riferimenti all'albo dei consulenti finanziari, contenuti negli articoli 18-bis, comma 1, e 18-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 si intendono sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo del presente comma") e infine di nuovo sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017. I commi 3, 4 e 6 dell'art. 10 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 dispongono che: "La data di avvio dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e la data di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari, di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono stabilite dalla Consob con proprie delibere ai sensi dell'articolo 1, comma 41, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). A decorrere dalla data di avvio di operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari, stabilita ai sensi del comma 3: a) nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472, per «Albo unico dei promotori finanziari» e per «Albo» deve intendersi la sezione dell'Albo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dedicata ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede; b) nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2008, n. 206, per «Albo» deve intendersi la sezione dell'Albo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dedicata ai consulenti finanziari autonomi e per «Organismo» deve intendersi l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, anzidetto; c) nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile 2012, n. 66, per «Albo» deve intendersi la sezione dell'Albo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze³⁵⁷, con regolamento adottato sentita la Consob, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative³⁵⁸.

6. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

- a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;
- b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati;
- c) all'iscrizione, alla cancellazione e alle cause di riammissione all'albo previsto dal comma 4;
- d) alle cause di incompatibilità;
- d-bis) all'attività di vigilanza svolta dall'Organismo;
- e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinari, rispettivamente, dagli articoli 7-septies e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1;
- f) all'esame, da parte della stessa Consob, dei reclami contro le delibere dell'Organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);
- g) alle regole di presentazione e di comportamento che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria devono osservare nei rapporti con la clientela;
- h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria;
- i) all'attività dell'Organismo di cui al comma 4;
- l) alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi e dei soggetti che svolgono, per conto delle società di cui all'articolo 18-ter, attività di consulenza in materia di investimenti nei confronti della clientela³⁵⁹.

58, dedicata alle società di consulenza finanziaria e per «Organismo» deve intendersi l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, anzidetto. Ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 31, comma 4, ai consulenti finanziari autonomi, alle società di consulenza finanziaria e al personale delle società di consulenza finanziaria che svolgono le attività previste dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE si applicano i requisiti di esperienza professionale ivi stabiliti e le relative disposizioni attuative adottate anche dalla Consob

³⁵⁷ Le precedenti parole: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

³⁵⁸ Comma modificato dapprima dall'art. 14 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che al primo periodo, dopo le parole: «per l'iscrizione» ha inserito le parole: «dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede». Vedi decreto Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 472 dell'11.11.1998 (pubblicato nella G.U. n. 7 dell'11.1.1999)

³⁵⁹ Comma già sostituito dall'art. 14 della L. n. 262 del 28.12.2005, in seguito modificato dapprima dall'art. 1, comma 39 della L. n. 208 del 28.12.2015 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che alla lettera b), dopo le parole: «fuori sede» ha inserito le parole: «, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria»; ha sostituito la lettera c); ha inserito la lettera d-bis); alla lettera e) ha sostituito la parola: «55» con la parola: «7-septies»; alla lettera f) ha sostituito la parola: «organismo» con la parola: «Organismo»; alla lettera g), dopo le parole: «fuori sede» ha inserito le parole: «, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria»; alla lettera h), dopo le parole: «fuori sede» ha inserito le parole: «, dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria» ed ha sostituito le lettere i) ed l). Vedi regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007)

6-bis. Per le società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter, la Consob adotta le disposizioni attuative dell'articolo 4-undecies³⁶⁰.

7. L'Organismo può chiedere ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o ai soggetti che si avvalgono dei medesimi, ai consulenti finanziari autonomi ed alle società di consulenza finanziaria la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Esso può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nonché procedere ad audizione personale. Nell'esercizio dell'attività ispettiva, l'Organismo può avvalersi, previa comunicazione alla Consob, della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. I contenuti e le modalità di collaborazione tra l'Organismo e la Guardia di finanza sono definite in apposito protocollo d'intesa³⁶¹.

Art. 31-bis

(Vigilanza della Consob sull'Organismo)

1. La Consob vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.

2. Per le finalità indicate al comma 1, la Consob può accedere al sistema informativo che gestisce l'albo, richiedere all'Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni, richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, nonché convocare i componenti dell'Organismo.

3. L'Organismo informa tempestivamente la Consob degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.

4. La Consob e l'Organismo collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni.

5. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Organismo in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. L'Organismo non può opporre il segreto d'ufficio alla Banca d'Italia, all'IVASS, alla Covip e al Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi di gestione e di controllo dell'organismo di cui all'articolo 31 qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche

³⁶⁰Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

³⁶¹Comma dapprima modificato dall'art. 1, comma 39 della L. n. 208 del 28.12.2015 e poi così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

attraverso la nomina di un commissario. La Consob può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Consob, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Consob, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti³⁶².

Art. 32

*(Promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e strumenti finanziari)*³⁶³

1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.
2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità dei principi stabiliti nell'articolo 30 e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari³⁶⁴.

CAPO IV-BIS³⁶⁵ **TUTELA DEGLI INVESTITORI**

Art. 32-bis

(Tutela degli interessi collettivi degli investitori)

1. Le associazioni dei consumatori inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori, connessi alla prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, nelle forme previste dagli articoli 139 e 140 del predetto decreto legislativo.

Art. 32-ter

(Risoluzione stragiudiziale di controversie)

1. I soggetti nei cui confronti la Consob esercita la propria attività di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 2, devono aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del presente decreto. In caso di mancata adesione, alle società e agli enti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 190, comma 1, e alle persone fisiche di cui all'articolo 18-

³⁶² Articolo inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

³⁶³ Rubrica così modificata dall'art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007

³⁶⁴ Comma dapprima modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi così sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007. Il d.lgs. n. 190 del 19.8.2005 è stato abrogato dall'art. 21 del d.lgs. n. 221 del 23.10.2007 che ha inserito la disciplina relativa alla "commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori" nel d.lgs. n. 206 del 6.9.2005. Vedi regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007)

³⁶⁵ Capo dapprima inserito dall'art. 7 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nella successiva nota

bis si applicano le sanzioni di cui all'articolo 187-*quinquiesdecies*, comma 1-*bis*, del presente decreto.

2. La Consob determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 nonché i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati³⁶⁶.

3. Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, oltre che con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime³⁶⁷.

Art. 32-ter.1

(Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori)

1. Al fine di agevolare l'accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 32-ter, la Consob istituisce presso il proprio bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del presente decreto, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 32-ter del presente decreto, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l'avvio della procedura, nonché, per l'eventuale parte residua, a consentire l'adozione di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori, da parte della Consob, anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria.

2. Il Fondo è finanziato con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del presente decreto, nonché, nel limite di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le risorse iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione ai versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato per il pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del presente decreto. L'impiego delle somme affluite al Fondo, con riguardo a quelle relative alla violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del presente decreto, è condizionato all'accertamento, con sentenza passata in giudicato o con lodo arbitrale non più impugnabile, della violazione sanzionata. Nel caso di incapienza del Fondo resta fermo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 32-ter del presente decreto. La Consob adotta le occorrenti misure affinché gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo periodo

³⁶⁶ Vedi regolamento Consob approvato con delibera n. 19602 del 4.5.2016 (pubblicato nella G.U. n. 116 del 19.5.2016)

³⁶⁷ Articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017. Il comma 12 dell'art. 10 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 dispone che: "Il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, è abrogato ma continua a essere applicato fino al 3 gennaio 2018. A partire da tale data i riferimenti ai commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 2, e al comma 2 dell'articolo 9, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, si intendono effettuati, rispettivamente, ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; i riferimenti all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, si intendono effettuati all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

affluiscano, nella misura spettante, contestualmente al versamento da parte del soggetto obbligato, direttamente al bilancio della Consob, per essere destinate al Fondo³⁶⁸.

TITOLO III GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

CAPO I³⁶⁹ SOGGETTI AUTORIZZATI E ATTIVITÀ ESERCITABILI

Art. 32-quater (*Riserva di attività*)

1. L'esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservato alle Sgr, alle Sicav, alle Sicaf, alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano, secondo le disposizioni del presente titolo.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
 - a) alle istituzioni sovranazionali, quali la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti, le istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo e le banche sviluppo bilaterali, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, e le altre istituzioni sovranazionali e organizzazioni internazionali analoghe, quando tali istituzioni o organizzazioni gestiscono FIA per finalità di interesse pubblico;
 - b) alle Banche centrali nazionali;
 - c) agli Stati, agli enti pubblici territoriali e agli altri enti che gestiscono fondi destinati al finanziamento dei regimi di sicurezza sociale e dei sistemi pensionistici;
 - d) alle società di partecipazione finanziaria, intese come società che detengono partecipazioni in una o più imprese, con lo scopo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento del valore nel lungo termine delle stesse, attraverso l'esercizio del controllo, dell'influenza notevole o dei diritti derivanti da partecipazioni e che:
 - i) operano per proprio conto e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione europea; oppure
 - ii) non sono costituite con lo scopo principale di generare utili per i propri investitori mediante disinvestimenti delle partecipazioni nelle società controllate, sottoposte a influenza notevole o partecipate, come comprovato dal loro bilancio e da altri documenti societari;

³⁶⁸ Articolo inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017. Il comma 12 dell'art. 10 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 dispone che: "Il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, è abrogato ma continua a essere applicato fino al 3 gennaio 2018. A partire da tale data i riferimenti ai commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 2, e al comma 2 dell'articolo 9, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, si intendono effettuati, rispettivamente, ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; i riferimenti all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, si intendono effettuati all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

³⁶⁹ Capo così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

- e) ai regimi di partecipazione dei lavoratori all'impresa o ai regimi di risparmio dei lavoratori;
- f) alle società di cartolarizzazione dei crediti;
- g) alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.

Art. 33

(Attività esercitabili)

1. Le Sgr gestiscono il patrimonio e i rischi degli Oicr nonché amministrano e commercializzano gli Oicr gestiti.

2. Le Sgr possono altresì:

- a) prestare il servizio di gestione di portafogli;
- b) istituire e gestire fondi pensione;
- c) svolgere le attività connesse o strumentali;
- d) prestare i servizi accessori di cui all'Allegato I, Sezione B, numero (1), limitatamente alle quote di Oicr gestiti³⁷⁰;
- e) prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti;
- f) commercializzare quote o azioni di Oicr gestiti da terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia;
- g) prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA.

3. Le Sicav e le Sicaf prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attività previste dal comma 1 in relazione al patrimonio raccolto mediante l'offerta di azioni proprie; esse possono altresì svolgere le attività connesse e strumentali.

4. Le Sgr, le Sicav e le Sicaf possono delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla prestazione dei servizi di cui al presente capo. La delega è effettuata con modalità tali da evitare lo svuotamento di attività della società stessa ed è esercitata nel rispetto delle disposizioni in materia di esternalizzazione di funzioni previste in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera *c-bis*), numero 8), e comma 2-*bis*), ferma restando la responsabilità della Sgr, della Sicav e della Sicaf nei confronti degli investitori per l'operato dei soggetti delegati³⁷¹.

5. La Banca d'Italia, sentita la Consob, detta, con proprio regolamento, disposizioni attuative del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.

³⁷⁰ Lettera così modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «articolo 1, comma 6, lettera a)» con le parole: «Allegato I, Sezione B, numero (1)»

³⁷¹ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «6, comma 2-bis » con le parole: «6, comma 1, lettera c-bis), numero 8), e comma 2-bis)»

CAPO I-BIS³⁷²
DISCIPLINA DEI SOGGETTI AUTORIZZATI

SEZIONE I
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Art. 34

(Autorizzazione della società di gestione del risparmio)

1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le Sgr all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia ai FIA, nonché all'esercizio del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, quando ricorrono le seguenti condizioni³⁷³:

- a) sia adottata la forma di società per azioni;
- b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
- c) il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
- d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto dall'articolo 13³⁷⁴;
- e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2³⁷⁵;
- f) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
- g) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;
- h) la denominazione sociale contenga le parole "società di gestione del risparmio".

2. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione.

3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando la società di gestione del risparmio non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati.

4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di società di gestione del risparmio.

³⁷² Capo dapprima inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e successivamente modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 nei termini indicati nelle successive note

³⁷³ Alinea dapprima modificato dall'art. 8 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento" con le parole: " , del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti" e poi così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

³⁷⁴ Lettera sostituita dapprima dal d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi dall'art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

³⁷⁵ Lettera sostituita dapprima dal d.lgs. n. 37 del 6.2.2004, successivamente dall'art. 2 del d.lgs. n. 21 del 27.1.2010 e infine dall'art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

Art. 35
(Albo)

1. Le Sgr sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia distinto in due sezioni per la gestione di OICVM e di FIA. Le società di gestione UE e i GEFIA UE e non UE che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi degli articoli 41-*bis*, 41-*ter* e 41-*quater*, sono iscritte in sezioni distinte di un apposito elenco allegato all'albo³⁷⁶.
2. La Banca d'Italia comunica alla Consob le iscrizioni all'albo di cui al comma 1³⁷⁷.
3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.

SEZIONE II³⁷⁸
SICAV E SICAF

Art. 35-*bis*
(Costituzione)

1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione delle Sicav e delle Sicaf se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) è adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;
 - b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;
 - c) il capitale sociale è di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
 - d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei secondo quanto previsto dall'articolo 13³⁷⁹;
 - e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2³⁸⁰;
 - f) per le Sicav lo statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni; per le Sicaf lo statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto stesso.
 - g) la struttura del gruppo di cui è parte la società non è tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società e sono fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;

³⁷⁶ Comma sostituito dapprima dall'art. 9 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003 e poi dall'art. 4 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

³⁷⁷ Comma così sostituito dall'art. 9 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003

³⁷⁸ Sezione dapprima inserita dall'art. 4 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e successivamente modificata dall'art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 nei termini indicati nelle successive note

³⁷⁹ Lettera così sostituita dall'art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

³⁸⁰ Lettera così sostituita dall'art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

h) è presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa.

2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, con regolamento:

- a) disciplina la procedura di autorizzazione prevista dal comma 1 e le ipotesi di decadenza dalla stessa;
- b) individua la documentazione che i soci fondatori sono tenuti a presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione e al contenuto del progetto di atto costitutivo e di statuto.

3. La Banca d'Italia attesta la conformità del progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e, con riferimento alle Sicav e alle Sicaf diverse dai FIA riservati, ai criteri generali dalla stessa predeterminati.

4. I soci fondatori della Sicav o della Sicaf procedono alla costituzione della società ed ad effettuare i versamenti relativi al capitale iniziale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale iniziale deve essere interamente versato.

5. La denominazione sociale della Sicav contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile. La denominazione sociale della Sicaf contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale fisso. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti delle società. Alla Sicav e alla Sicaf non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; per le Sicav non sono ammessi i conferimenti in natura.

6. Nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Il patrimonio di una medesima Sicav può essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM.

Art. 35-ter
(Albi)

1. Le Sicav e le Sicaf autorizzate in Italia sono iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca d'Italia. L'albo delle Sicav è articolato in due sezioni distinte a seconda che le Sicav siano costituite in forma di OICVM o FIA.

2. La Banca d'Italia comunica alla Consob le iscrizioni all'albo di cui al comma 1.

3. I soggetti previsti dal comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.

Art. 35-quater
(Capitale e azioni della Sicav)

1. Il capitale della Sicav è sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla società, così come determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), n.5).

2. Alla Sicav non si applicano gli articoli da 2438 a 2447-decies del codice civile.

3. Le azioni rappresentative del capitale della Sicav devono essere interamente liberate al momento della loro emissione.

4. Le azioni della Sicav possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute
5. Lo statuto della Sicav indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonché la periodicità con cui le azioni possono essere emesse e rimborsate.
6. Lo statuto della Sicav può prevedere:
 - a) limiti all'emissione di azioni nominative;
 - b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative;
 - c) l'esistenza di più comparti di investimento per ognuno dei quali può essere emessa una particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti;
 - d) la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo.
7. Alla Sicav non si applicano gli articoli 2346, comma sesto, 2348, commi secondo e terzo, 2349, 2350, commi secondo e terzo, 2351, 2352, comma terzo, 2353, 2354, comma terzo, numeri 3) e 4), 2355-*bis* e 2356 del codice civile.
8. La Sicav non può emettere obbligazioni o azioni di risparmio né acquistare o comunque detenere azioni proprie.

Art. 35-quinquies
(*Capitale e azioni della Sicaf*)

1. Alla Sicaf non si applicano gli articoli da 2447-*bis* a 2447-*decies* del codice civile.
2. Le azioni della Sicaf possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute.
3. Lo statuto della Sicaf indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e degli eventuali strumenti finanziari partecipativi emessi.
4. Lo statuto della Sicaf può prevedere:
 - a) limiti all'emissione di azioni nominative;
 - b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative;
 - c) l'esistenza di più comparti di investimento per ognuno dei quali può essere emessa una particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti;
 - d) la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo;
 - e) nel caso di Sicaf riservata e fermo restando quanto previsto dall'articolo 35-*bis*, comma 4, la possibilità di effettuare i versamenti relativi alle azioni sottoscritte in più soluzioni, a seguito dell'impegno dell'azionista a effettuare il versamento a richiesta della Sicaf stessa in base alle esigenze di investimento.

5. Alle Sicaf non si applicano gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo, e 2353 del codice civile. Alle Sicaf non riservate a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39 non si applica, altresì, l'articolo 2356 del codice civile.

6. Le Sicaf non possono emettere obbligazioni.

Art. 35-sexies
(*Assemblea della Sicav*)

1. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in seconda convocazione della Sicav sono regolarmente costituite e possono validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta.

2. Il voto può essere dato per corrispondenza se ciò è ammesso dallo statuto. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene conto del voto in tal modo espresso se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea non è conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione, ma le azioni relative sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea straordinaria. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, sono stabilite le modalità operative per l'esercizio del voto per corrispondenza.

3. L'avviso previsto dall'articolo 2366, comma secondo, del codice civile è pubblicato anche con le modalità previste dallo statuto per la pubblicazione del valore patrimoniale della società e il valore unitario delle azioni; il termine indicato nello stesso articolo 2366, comma secondo, è fissato in trenta giorni.

Art. 35-septies
(*Modifiche dello statuto*)

1. La Banca d'Italia approva le modifiche dello statuto della Sicav e della Sicaf non riservate.

2. Le deliberazioni comportanti modifiche allo statuto della Sicav e della Sicaf non riservate non possono essere iscritte ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 2436 del codice civile, se non hanno ottenuto l'approvazione nei termini e con le modalità previste dal comma 1. La delibera è inviata alla Banca d'Italia entro quindici giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea; il deposito previsto dall'articolo 2436 del codice civile deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione del provvedimento di approvazione della Banca d'Italia. Non si applica l'articolo 2376 del codice civile.

Art. 35-octies
(*Scioglimento e liquidazione volontaria*)

1. Alle Sicav non si applica l'articolo 2484, primo comma, numeri 4) e 5), del codice civile. Quando il capitale della Sicav si riduce al di sotto della misura determinata ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera c), e permane tale per un periodo di sessanta giorni, la società si scioglie. Il termine è sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra Sicav o una Sicaf.

2. Per le Sicav e le Sicaf, gli atti per i quali è prevista la pubblicità dall'articolo 2484, terzo e quarto comma, del codice civile, sono pubblicati anche con le modalità previste dallo statuto per la

pubblicazione del valore patrimoniale della società e comunicati alla Banca d'Italia nel termine di dieci giorni dall'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese. L'emissione ed il rimborso di azioni sono sospesi, nel caso previsto dall'articolo 2484, primo comma, numero 6), del codice civile, dalla data di assunzione della delibera, nei casi previsti dall'articolo 2484 del codice civile e, per le Sicav, dal comma 1 del presente articolo, dal momento dell'assunzione della delibera del consiglio di amministrazione ovvero dal momento dell'iscrizione presso il registro delle imprese del decreto del presidente del tribunale. La delibera del consiglio di amministrazione è trasmessa anche alla Consob nel medesimo termine.

3. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria. Si applicano l'articolo 2487 del codice civile, ad eccezione del comma 1, lettera c), e l'articolo 97 del testo unico bancario.

4. Alla Banca d'Italia sono preventivamente comunicati il piano di smobilizzo e quello di riparto. I liquidatori provvedono a liquidare l'attivo della società nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Banca d'Italia.

5. Il bilancio di liquidazione è sottoposto al giudizio del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed è pubblicato sui quotidiani indicati nello statuto.

6. Il depositario procede, su istruzione dei liquidatori, al rimborso delle azioni nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo alla Sicav e alla Sicaf si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile.

Art. 35-novies
(Trasformazione)

1. Le Sicav che hanno la forma di OICVM non possono trasformarsi in un organismo diverso da un OICVM italiano. Le Sicav che hanno la forma di FIA e le Sicaf non possono trasformarsi in un organismo diverso da un Oicr italiano.

SEZIONE III³⁸¹
DISPOSIZIONI COMUNI E DEROGHE

Art. 35-decies
(Regole di comportamento e diritto di voto)

1. Le Sgr, le Sicav e le Sicaf che gestiscono i propri patrimoni:
 - a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nel miglior interesse degli Oicr gestiti, dei relativi partecipanti e dell'integrità del mercato;
 - b) si organizzano in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agiscono in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli Oicr gestiti;

³⁸¹ Sezione dapprima inserita dall'art. 4 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e successivamente modificata dall'art. 1 del d.l.gs. n. 66 del 7.5.2015 nei termini indicati nella successiva nota

- c) adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti agli Oicr gestiti e dispongono di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
- d) assicurano la parità di trattamento nei confronti di tutti i partecipanti a uno stesso Oicr gestito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, in conformità al diritto dell'Unione europea. In relazione ai FIA riservati, trattamenti preferenziali nei confronti di uno o più investitori o categorie di investitori sono consentiti nel rispetto della direttiva 2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative;
- e) provvedono, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli Oicr gestiti, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 35-undecies
(*Deroghe per i GEFIA italiani*)

1. Per le finalità indicate dall'articolo 6, comma 01, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono esentare i gestori autorizzati che gestiscono FIA italiani riservati il cui valore totale dei beni gestiti non supera 100 milioni di euro ovvero 500 milioni se gli Oicr gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria e non consentono agli investitori di esercitare il diritto di rimborso per 5 anni dopo l'investimento iniziale, dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis.

Art. 35-duodecies
(*Valutazione del merito di credito*)

1. I gestori, per la valutazione del merito di credito dei beni in cui investono gli Oicr, adottano sistemi e procedure che non prevedono l'affidamento esclusivo o meccanico alle valutazioni emesse da agenzie di rating del credito.

2. Tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività degli Oicr, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, verificano l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure adottati dai gestori ai sensi del comma 1 e valutano che l'utilizzo, nell'ambito delle politiche di investimento degli Oicr, dei riferimenti ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito, sia effettuato in modo da ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico agli stessi³⁸².

CAPO II³⁸³
OICR ITALIANI

SEZIONE I
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

³⁸² Articolo inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 66 del 7.5.2015

³⁸³ Capo dapprima sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e successivamente modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 nei termini indicati nelle successive note

Art. 36

(Fondi comuni di investimento)

1. Il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito o dalla società di gestione subentrata nella gestione, in conformità alla legge e al regolamento.
2. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d'Italia, sentita la Consob, determina i criteri generali di redazione del regolamento del fondo diverso dal FIA riservato e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 39.
3. La Sgr che ha istituito il fondo o la società di gestione che è subentrata nella gestione agiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo, assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità del mandatario.
4. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.
5. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono nominative o al portatore, secondo quanto previsto nel regolamento del fondo. La Banca d'Italia può stabilire in via generale, sentita la Consob, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote, tenendo conto anche dell'esigenza di assicurare la portabilità delle quote.

Art. 37

(Regolamento del fondo)

1. Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica il gestore e il depositario, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.
2. Il regolamento stabilisce in particolare:
 - a) la denominazione e la durata del fondo;
 - b) le modalità di partecipazione al fondo, i termini e le modalità dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonché le modalità di liquidazione del fondo;
 - c) gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti medesimi;
 - d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possibile investire il patrimonio del fondo;
 - e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonché le eventuali modalità di ripartizione e distribuzione dei medesimi;
 - f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione del risparmio;

- g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione del risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti;
- h) le modalità di pubblicità del valore delle quote di partecipazione;
- i) se il fondo è un fondo feeder.

3. Il regolamento dei fondi chiusi diversi dai FIA riservati prevede che i partecipanti possono riunirsi in assemblea esclusivamente per deliberare sulla sostituzione del gestore. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione della società di gestione anche su richiesta dei partecipanti che rappresentano almeno il 5 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote degli intervenuti all'assemblea. Il quorum deliberativo non può in ogni caso essere inferiore al 10 per cento del valore di tutte le quote in circolazione.

4. La Banca d'Italia approva il regolamento dei fondi diversi dai FIA riservati e le relative modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilità con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37.

5. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende approvato quando la Banca d'Italia non adotta un provvedimento di diniego nel termine dalla medesima preventivamente stabilito.

SEZIONE II SICAV E SICAF IN GESTIONE ESTERNA

Art. 38

(Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno)

1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione di Sicav e di Sicaf che designano per la gestione del proprio patrimonio un gestore esterno quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) è adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;
- b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;
- c) il capitale sociale è di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
- d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei secondo quanto previsto dall'articolo 13³⁸⁴;
- e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, posseggono i requisiti di onorabilità e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per l'adozione del divieto previsto dall'articolo 15, comma 2³⁸⁵;
- f) nello statuto è previsto:

³⁸⁴ Lettera così sostituita dall'art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

³⁸⁵ Lettera così modificata dall'art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 che dopo la parola: «requisiti di onorabilità» ha aggiunto le parole: «e soddisfano i criteri»

- i) per le Sicav, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; per le Sicaf, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso;
 - ii) l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio a un gestore esterno e l'indicazione della società designata.
- g) la stipula di un accordo tra il gestore, se diverso da una Sgr, e il depositario che assicura a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni, secondo quanto previsto nell'articolo 41-*bis*, comma 2-*bis*.

2. Si applica l'articolo 35-*bis*, commi 3, 4, 5 e 6.

SEZIONE III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 39 *(Struttura degli Oicr italiani)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr italiani con riguardo:

- a) all'oggetto dell'investimento;
- b) alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote o azioni.
- c) alla forma aperta o chiusa e alle modalità di partecipazione, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
- d) all'eventuale durata minima e massima;
- e) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo³⁸⁶.

2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:

- a) le categorie di investitori non professionali nei cui confronti è possibile commercializzare quote di FIA italiani riservati, secondo le modalità previste dall'articolo 43;
- b) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici;
- c) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle quote dei fondi;
- d) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5).

³⁸⁶ Vedi Regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato con decreto n. 30 del 5.3.2015, pubblicato nella G.U. n. 65 del 19.3.2015

SEZIONE IV STRUTTURE MASTER-FEEDER

Art. 40

(Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture master-feeder)

1. La Banca d'Italia autorizza l'investimento dell'Oicr italiano feeder nell'Oicr master, quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) sussistono accordi, rispettivamente, tra i gestori, i depositari e i revisori legali o le società di revisione legale degli Oicr master e degli Oicr feeder, che consentono la disponibilità dei documenti e delle informazioni necessari a svolgere i rispettivi compiti;
 - b) nel caso in cui l'Oicr master e l'Oicr feeder hanno lo stesso gestore, quest'ultimo adotta norme interne di comportamento che assicurano la medesima disponibilità di documenti e informazioni di cui alla lettera a);
 - c) l'Oicr master e l'Oicr feeder possiedono le caratteristiche previste dal regolamento di cui al comma 2.

2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:
 - a) la procedura di autorizzazione dell'investimento dell'Oicr feeder nell'Oicr master, nonché le informazioni e i documenti da fornire con l'istanza di autorizzazione;
 - b) il contenuto degli accordi e delle norme interne di comportamento di cui al comma 1;
 - c) i requisiti dell'Oicr master e dell'Oicr feeder, nonché le regole ad essi applicabili;
 - d) le regole applicabili all'Oicr feeder nel caso di liquidazione, fusione, scissione, sospensione temporanea del riacquisto, del rimborso o della sottoscrizione delle quote dell'Oicr master, nonché le regole applicabili all'Oicr feeder e all'Oicr master per coordinare la tempistica del calcolo e della pubblicazione del loro valore patrimoniale netto;
 - e) gli obblighi di comunicazione e lo scambio di informazioni e documenti tra il gestore, il depositario, il revisore legale o la società di revisione legale, rispettivamente dell'Oicr master e dell'Oicr feeder, nonché tra tali soggetti e la Banca d'Italia, la Consob e le autorità competenti dell'Oicr master e dell'Oicr feeder UE e non UE.

3. Agli Oicr master e agli Oicr feeder si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni I, II, III e V del presente capo.

4. Agli OICVM UE master, che non commercializzano in Italia le proprie quote nei confronti di soggetti diversi dagli Oicr feeder, non si applica l'articolo 42, commi 1, 2, 3 e 4. Ai FIA master UE e non UE si applicano le disposizioni del capo II-ter.

5. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 9, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione dell'Oicr feeder indicano nella relativa relazione sulla revisione le irregolarità evidenziate nella relazione di revisione dell'Oicr master nonché l'impatto delle irregolarità riscontrate nell'Oicr feeder. Nel caso in cui gli esercizi sociali dell'Oicr master e

dell'Oicr feeder si chiudano in date diverse, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione dell'Oicr master redigono una specifica relazione di revisione con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio dell'Oicr feeder.

6. La Banca d'Italia e la Consob, in conformità alle disposizioni dell'UE, comunicano al gestore dell'Oicr feeder ovvero all'autorità competente dell'OICVM feeder UE i provvedimenti assunti per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capo nei confronti dei soggetti individuati dal presente articolo, nonché le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 8, comma 4, relative al gestore dell'Oicr master e all'Oicr master.

7. Le norme del presente articolo non si applicano ai FIA italiani riservati.

SEZIONE V

FUSIONE E SCISSIONE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO DEL RISPARMIO

Art. 40-bis (Fusione e scissione di Oicr)

1. La Banca d'Italia autorizza, dandone comunicazione alla Consob, la fusione o la scissione di Oicr italiani sulla base dei relativi progetti, delle attestazioni di conformità rese dai depositari dei fondi coinvolti e dell'informativa ai partecipanti che deve essere idonea a consentire di pervenire ad un fondato giudizio sull'impatto della fusione sull'investimento. La Banca d'Italia può individuare le ipotesi, in base alle caratteristiche degli Oicr oggetto dell'operazione o al contenuto dell'informativa ai partecipanti, in cui l'autorizzazione alla fusione o alla scissione di Oicr è rilasciata in via generale.

2. Le Sgr mettono a disposizione dei partecipanti ai fondi e della Banca d'Italia una relazione, redatta dal depositario ovvero da un revisore legale o da una società di revisione legale, che attesta la correttezza dei criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività del fondo, dell'eventuale conguaglio in denaro, del metodo di calcolo e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto.

3. Le Sicav e le Sicaf coinvolte in operazioni di fusione o scissione applicano gli articoli contenuti nel libro V, titolo V, capo X, sezioni II e III del codice civile, in quanto compatibili. Il progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla base di quanto richiesto dal regolamento della Banca d'Italia di cui al comma 4, e le eventuali deliberazioni assembleari di modifica dei medesimi progetti sono preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia. In assenza dell'autorizzazione prevista dal comma 1, non è possibile dare corso alle iscrizioni nel registro delle imprese.

4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:

- a) la procedura di autorizzazione e le relative condizioni;
- b) l'individuazione della data di efficacia dell'operazione e i criteri di imputazione dei costi dell'operazione;
- c) l'informativa da rendere ai partecipanti;
- d) le forme ammesse per le fusioni e le scissioni;
- e) l'oggetto delle attestazioni di conformità e della relazione previste dai commi 1 e 2;
- f) i diritti dei partecipanti.

5. Le norme del presente articolo non si applicano ai FIA italiani riservati.

Art. 40-ter
(Fusione transfrontaliera di OICVM)

1. Alle fusioni tra OICVM UE e OICVM italiani e a quelle che coinvolgono OICVM italiani le cui quote sono commercializzate in un altro Stato dell'UE ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), si applicano, oltre all'articolo 40-bis, le disposizioni contenute nel presente articolo.
2. Nel caso in cui l'OICVM risultante dalla fusione o incorporante non sia un OICVM italiano, l'autorizzazione alla fusione è rilasciata dalla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea.
3. Nel caso in cui l'OICVM risultante dalla fusione o incorporante sia un OICVM italiano, la Banca d'Italia può richiedere per tale OICVM la modifica dell'informativa ai partecipanti, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea.
4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, definisce con regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.

CAPO II-BIS³⁸⁷
OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA DEI GESTORI

Art. 41
(Operatività transfrontaliera delle Sgr)

1. Le Sgr possono operare, anche senza stabilirvi succursali, in uno Stato UE e non UE, in conformità al regolamento previsto dal comma 2.
2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento le norme di attuazione delle disposizioni dell'UE concernenti le condizioni e le procedure che le Sgr rispettano per:
 - a) la prestazione negli Stati dell'UE delle attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE e delle relative disposizioni attuative, ivi inclusa l'istituzione di OICVM;
 - b) l'operatività in via transfrontaliera negli Stati UE e non UE, in conformità alle previsioni della direttiva 2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative, fermo restando quanto previsto nel capo II-ter.
3. La Banca d'Italia, nel regolamento previsto dal comma 2, definisce altresì le condizioni e le procedure in base alle quali le Sgr sono autorizzate dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, per operare in via transfrontaliera negli Stati UE e non UE nei casi esclusi dall'ambito di applicazione delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. Ai fini dell'operatività delle Sgr in uno Stato non UE è necessaria la sussistenza di apposite intese di collaborazione con le competenti autorità dello Stato ospitante.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono i propri patrimoni.

³⁸⁷ Capo dapprima sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e poi modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note

Art. 41-bis
(Società di gestione UE)

1. Per l'esercizio delle attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni dell'Unione europea, le società di gestione UE possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato di origine. La succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 42, le società di gestione UE possono svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni dell'Unione europea nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali, a condizione che la Banca d'Italia e la Consob siano informate dall'autorità competente dello Stato di origine.

3. Le società di gestione UE che intendono gestire un OICVM italiano rispettano le disposizioni previste nel capo II, nonché le disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera c). La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo ai sensi dell'articolo 37 o autorizza la Sicav a condizione che:

- a) il fondo o la Sicav rispetti le norme richiamate nel presente comma;
- b) la società di gestione UE sia autorizzata a gestire nello Stato di origine un OICVM con caratteristiche analoghe a quello oggetto di approvazione;
- c) la società di gestione UE abbia stipulato con il depositario un accordo che assicura al depositario la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

4. Qualora la Banca d'Italia intenda rifiutare l'approvazione del regolamento del fondo o l'autorizzazione della Sicav di cui al comma 3, consulta l'autorità competente dello Stato di origine della società di gestione UE.

6. Le società di gestione UE che svolgono le attività di cui ai commi 1 e 3 nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursali, sono tenute a rispettare le norme di condotta previste all'articolo 35-decies. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, alle società di gestione UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale delle società di gestione UE, anche per il tramite di queste ultime³⁸⁸.

6. Le società di gestione UE che svolgono le attività di cui ai commi 1 e 3 nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursali, sono tenute a rispettare le norme di condotta previste all'articolo 35-decies. Alle società di gestione UE si applica l'articolo 8, comma 1.

Art. 41-ter
(GEFIA UE)

1. Fermo restando quanto previsto nel capo II-ter, i GEFIA UE possono svolgere l'attività di gestione collettiva del risparmio per la quale sono autorizzati ai sensi delle disposizioni dell'UE nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali, a

³⁸⁸ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

condizione che la Banca d'Italia sia informata dall'autorità competente dello Stato di origine. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente copia di tale comunicazione alla Consob.

2. I GEFIA UE che intendono gestire un FIA italiano rispettano le disposizioni previste nel capo II, le disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera c), e le seguenti condizioni:

- a) sono autorizzati a gestire nello Stato di origine FIA con caratteristiche analoghe a quelli che intendono istituire e gestire in Italia;
- b) hanno stipulato con il depositario un accordo idoneo ad assicurare a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento il contenuto dell'accordo tra la società di gestione e il depositario previsto dal comma 2, lettera b).

4. I GEFIA UE che svolgono le attività previste dal comma 1 e dal capo II-ter nel territorio della Repubblica mediante stabilimento di succursali, sono tenute a rispettare le norme di condotta previste dall'articolo 35-decies e dalle relative disposizioni di attuazione e gli obblighi in materia di gestione dei conflitti di interessi adottati in attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 6), e comma 2-bis. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai GEFIA UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale dei GEFIA UE, anche per il tramite di questi ultimi³⁸⁹.

Art. 41-quater
(GEFIA non UE)

1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, autorizza i GEFIA non UE alla gestione di FIA italiani e FIA UE o alla commercializzazione nel territorio dell'UE dei FIA gestiti, quando l'Italia è, ai sensi della direttiva 2011/61/UE, lo Stato di riferimento. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente alla Consob copia della richiesta di autorizzazione delle suddette società. La Banca d'Italia iscrive i GEFIA non UE autorizzati in un'apposita sezione dell'albo previsto dall'articolo 35. La Banca d'Italia comunica alla Consob le avvenute iscrizioni.

2. Ai GEFIA non UE autorizzati in un altro Stato dell'UE che intendono gestire un FIA italiano in libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali si applica, in quanto compatibile, l'articolo 41-ter.

3. I GEFIA non UE che svolgono le attività previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica mediante stabilimento di succursali, rispettano le norme di condotta previste dall'articolo 35-decies e dalle relative disposizioni di attuazione e gli obblighi in materia di gestione dei conflitti di interessi adottate in attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 6), e comma 2-bis. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, alle succursali italiane di GEFIA non UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale delle succursali italiane di GEFIA non UE, anche per il tramite di queste ultime³⁹⁰.

4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento:

³⁸⁹ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

³⁹⁰ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

- a) le condizioni e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1;
- b) le norme di attuazione delle disposizioni dell'UE concernenti le condizioni e le procedure che i GEFIA non UE autorizzati in Italia rispettano per operare in via transfrontaliera negli Stati dell'UE in conformità alle previsioni della direttiva 2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative, fermo restando quanto previsto dal capo II-ter.³⁹¹

CAPO II-TER³⁹² **COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR**

Art. 42

(Commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE)

1. La commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE è preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorità dello Stato di origine dell'OICVM, secondo le procedure previste dalle disposizioni dell'UE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. Con il medesimo regolamento la Consob determina le modalità di esercizio in Italia dei diritti degli investitori, avuto riguardo alle attività concernenti i pagamenti, il riacquisto e il rimborso delle quote.
2. Alle società di gestione UE che intendono offrire in Italia, senza stabilimento di succursali, quote di OICVM dalle stesse gestite non si applicano le disposizioni dell'articolo 41-bis.
 2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, con regolamento:
 3.
 - a) individua le informazioni da fornire al pubblico nell'ambito della commercializzazione delle quote o delle azioni nel territorio della Repubblica nonché le modalità con cui tali informazioni devono essere fornite;
 - b) determina le modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote o delle azioni³⁹³.
 4. La Banca d'Italia e la Consob possono richiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, agli emittenti e a coloro che curano la commercializzazione delle quote o delle azioni indicate nel comma 1 la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

Art. 43

(Commercializzazione di FIA riservati)

1. La commercializzazione di FIA è l'offerta, anche indiretta, su iniziativa o per conto del gestore, delle quote o azioni del FIA gestito rivolta ad investitori residenti o aventi sede legale nel territorio dell'UE.
2. La commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e FIA non UE gestiti da una Sgr o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia e la commercializzazione in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, nei confronti di investitori professionali, delle quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e FIA non UE gestiti da una Sgr o da

³⁹¹ Vedi regolamento Consob n. 20307 del 15.2.2018 (pubblicato nel S.O. n. 7 alla G.U. n. 41 del 19.2.2018)

³⁹² Capo dapprima inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e poi modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nella successiva nota

³⁹³ Vedi regolamento Consob n. 20307 del 15.2.2018 (pubblicato nel S.O. n. 7 alla G.U. n. 41 del 19.2.2018)

un GEFIA non UE autorizzato in Italia, sono precedute da una notifica alla Consob. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti ivi allegati.

3. La notifica contiene:

- a) la lettera di notifica, corredata del programma di attività che individua il FIA oggetto della commercializzazione e lo Stato di origine del FIA;
- b) il regolamento o lo statuto del FIA;
- c) l'identità del depositario del FIA;
- d) la descrizione del FIA e le altre informazioni messe a disposizione degli investitori ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), e della relativa disciplina attuativa;
- e) l'indicazione dello Stato d'origine dell'OICR master se l'OICR oggetto di commercializzazione è un OICR feeder;
- f) se rilevante, l'indicazione dello Stato dell'UE diverso dall'Italia in cui le quote o azioni del FIA saranno commercializzate;
- g) le informazioni sulle modalità stabilite per impedire la commercializzazione delle quote o azioni del FIA nei confronti di investitori al dettaglio. A tal fine, il regolamento o lo statuto e la documentazione messa a disposizione degli investitori prevedono che le quote o le azioni dei FIA possono essere commercializzate solo nei confronti di investitori professionali.

4. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, se non sussistono motivi ostativi, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica:

- a) comunica alla Sgro al GEFIA non UE che può avviare la commercializzazione in Italia delle quote o azioni del FIA oggetto della notifica. Nel caso di commercializzazione in Italia di un FIA UE, la comunicazione è effettuata anche nei confronti dell'autorità competente dello Stato d'origine del FIA;
- b) trasmette all'autorità competente dello Stato dell'UE diverso dall'Italia in cui la Sgr o il GEFIA non UE intende commercializzare il FIA il fascicolo di notifica che include la documentazione prevista dal comma 3 e l'attestato di cui al comma 5. La Consob informa tempestivamente il gestore dell'avvenuta trasmissione del fascicolo di notifica. Il gestore non può avviare la commercializzazione prima della ricezione di tale comunicazione.

5. La Banca d'Italia esprime la propria intesa sui profili indicati dalle lettere a), b), c) ed e) del comma 3, e in ordine all'adeguatezza del gestore a gestire il FIA oggetto di notifica. Nel caso di commercializzazione in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia, la Banca d'Italia, ove rilasci la propria intesa, attesta che il gestore è autorizzato a gestire il FIA oggetto di notifica.

6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, definisce con regolamento le procedure per la notifica prevista dal comma 2.

7. Nel caso di modifiche rilevanti delle informazioni e dei documenti indicati nel comma 3, il gestore comunica tali modifiche alla Consob almeno trenta giorni prima della relativa vigenza o, nel caso di modifiche che non è possibile pianificare, non appena esse intervengono. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica ed i documenti alla stessa allegati. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze, possono disporre il divieto della modifica.

8. La commercializzazione in Italia, a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39, delle quote o azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e non UE gestiti da un GEFIA UE o da un GEFIA non UE autorizzato in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, è preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorità dello Stato membro di origine per ciascun FIA oggetto di commercializzazione. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti alla stessa allegati. Nel caso di commercializzazione di quote o azioni di FIA italiani resta fermo quanto previsto nell'articolo 41-ter, commi 2 e 3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, definisce con regolamento la procedura per la notifica prevista dal presente comma.

9. Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE si applicano anche ai FIA italiani, ai FIA UE e ai FIA non UE che gestiscono i propri patrimoni.

Art. 44

(Commercializzazione di FIA non riservati)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35-bis, 37, 38 e 39, la commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA italiani non riservati alle categorie di investitori di cui all'articolo 43, è preceduta da una notifica inoltrata dal gestore alla Consob per ciascun FIA oggetto di commercializzazione.

2. Alla lettera di notifica è allegata la seguente documentazione:

- a) il prospetto destinato alla pubblicazione;
- b) il regolamento o lo statuto del FIA oggetto di commercializzazione;
- c) il documento contenente le ulteriori informazioni da mettere a disposizione prima dell'investimento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), e delle relative disposizioni di attuazione, da cui risulta l'assenza di trattamenti preferenziali nei confronti di uno o più investitori o categorie di investitori.

3. La Consob comunica al gestore che può iniziare a commercializzare agli investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, i FIA indicati nella notifica entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della medesima quando è verificata la completezza, la coerenza e la comprensibilità delle informazioni contenute nella documentazione allegata alla lettera di notifica. Il gestore non può avviare la commercializzazione agli investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, prima della ricezione della comunicazione.

4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura per la notifica prevista dal comma 1.

5. I gestori di FIA UE e FIA non UE che commercializzano nello Stato di origine dei FIA medesimi le relative azioni o quote nei confronti di investitori al dettaglio ed intendono commercializzare tali FIA in Italia nei confronti di investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, presentano istanza di autorizzazione alla Consob. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia sui profili di cui alle lettere b) e c), autorizza la commercializzazione se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) i gestori hanno completato le procedure previste dall'articolo 43;
- b) gli schemi di funzionamento e le norme di contenimento e di frazionamento del rischio di tali FIA sono compatibili con quelli previsti per i FIA italiani;

- c) la disciplina del depositario di FIA è equivalente a quella applicabile ai FIA italiani non riservati;
- d) il regolamento o lo statuto del FIA non consente trattamenti preferenziali nei confronti di uno o più investitori o categorie di investitori ai sensi dell'articolo 35-decies, comma 1, lettera d), e delle disposizioni dell'UE vigenti che disciplinano la materia;
- e) il modulo organizzativo adottato assicura in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali degli investitori in conformità alle disposizioni regolamentari dettate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia;
- f) le informazioni da mettere a disposizione degli investitori al dettaglio prima dell'investimento risultano complete, coerenti e comprensibili;

6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento le procedure per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5³⁹⁴.

7. All'offerta al pubblico e all'ammissione alle negoziazioni delle quote o azioni dei FIA commercializzati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla parte IV, titolo II, capo I e titolo III, capo I, e le relative norme di attuazione.

8. Nel caso di FIA soggetti alla disciplina prevista dalla parte IV, titolo II, capo I, sezione I, per la cui offerta l'Italia è lo Stato membro d'origine, la notifica prevista dal comma 1 si considera effettuata anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 94, comma 1, e la verifica della completezza, coerenza e comprensibilità delle informazioni contenute nel documento di cui al comma 2, lettera c), è effettuata nel corso della procedura prevista dall'articolo 94-bis, comma 2. La comunicazione prevista dal comma 3 è effettuata con il provvedimento di approvazione del prospetto.

9. La Consob e la Banca d'Italia esercitano i poteri previsti dagli articoli 6-bis e 6-ter nei confronti degli organismi esteri indicati al comma 5 e dei relativi gestori. A tali soggetti si applica altresì l'articolo 8³⁹⁵.

CAPO II-QUATER³⁹⁶

OBBLIGHI DELLE SGR I CUI FIA ACQUISISCONO PARTECIPAZIONI RILEVANTI E DI CONTROLLO DI SOCIETÀ NON QUOTATE E DI EMITTENTI

Art. 45

(Obblighi relativi all'acquisizione di partecipazioni rilevanti o di controllo di società non quotate)

1. Le Sgr comunicano alla Consob il raggiungimento, il superamento o la riduzione al di sotto delle soglie del 10%, 20%, 30%, 50% e 75% dei diritti di voto in una società non quotata in conseguenza dell'acquisto, della detenzione o della cessione di partecipazioni al capitale sociale da parte del FIA italiano, del FIA UE o non UE da esse gestito. Tale comunicazione è effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'operazione.

2. Le Sgr i cui FIA italiani, FIA UE o non UE acquisiscono o detengono, anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, la maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea di una società non quotata, comunicano l'acquisizione del controllo, entro dieci giorni lavorativi:

³⁹⁴ Vedi regolamento Consob n. 20307 del 15.2.2018 (pubblicato nel S.O. n. 7 alla G.U. n. 41 del 19.2.2018)

³⁹⁵ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

³⁹⁶ Capo inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

- a) alla società;
- b) agli azionisti le cui identità e i cui indirizzi sono a disposizione della Sgr ovvero possono essere messi a disposizione tramite la società non quotata ovvero tramite un registro a cui la Sgr può avere accesso;
- c) alla Consob.

3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche:

- a) alle Sgr i cui FIA acquisiscono, anche congiuntamente, una partecipazione rilevante in una società non quotata;
- b) alle Sgr che gestiscono uno o più FIA che, individualmente o congiuntamente in base a un accordo, acquisiscono il controllo di una società non quotata;
- c) alle Sgr che cooperano con altre Sgr ovvero con GEFIA UE o non UE, in base ad un accordo in virtù del quale i FIA dalle stesse gestiti acquisiscono congiuntamente il controllo di una società non quotata;
- d) alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni che si trovano nelle situazioni previste dalle lettere a), b) e c).

4. Ai fini del presente articolo, sono considerate società non quotate le società aventi sede legale nell'Unione europea non aventi azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, diverse dalle:

- a) microimprese, piccole imprese e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003;
- b) società veicolo finalizzate all'acquisto, alla detenzione o all'amministrazione di beni immobili.

5. La Consob, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2011/61/UE, stabilisce con regolamento:

- a) le modalità di effettuazione delle comunicazioni previste dal comma 1;
- b) il contenuto e le modalità di adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei soggetti indicati al comma 2, nonché dei rappresentanti dei lavoratori della società non quotata ovvero, in loro mancanza, dei lavoratori stessi;
- c) il contenuto delle informazioni ulteriori da inserire nella relazione annuale della società non quotata controllata, nonché le modalità e i termini con cui la stessa è messa a disposizione dall'organo amministrativo ai rappresentanti dei lavoratori o, in loro mancanza, ai lavoratori stessi;
- d) gli obblighi che le Sgr sono tenute ad osservare al fine di garantire la tutela del capitale ed impedire lo scorporo delle attività della società non quotata per un periodo di ventiquattro mesi dall'acquisizione del controllo da parte degli Oicr gestiti³⁹⁷.

Art. 46

(Obblighi relativi all'acquisizione di partecipazioni di controllo di un emittente)

1. Le Sgr i cui FIA italiani, FIA UE e non UE acquisiscono una partecipazione di controllo al capitale di un emittente comunicano le informazioni stabilite dalla Consob con proprio regolamento, secondo le modalità e nei termini ivi stabiliti, nei confronti:

- a) dell'emittente;

³⁹⁷ Vedi regolamento Consob n. 20307 del 15.2.2018 (pubblicato nel S.O. n. 7 alla G.U. n. 41 del 19.2.2018)

- b) degli azionisti le cui identità e i cui indirizzi sono a disposizione della Sgr ovvero possono essere messi a disposizione tramite l'emittente ovvero tramite un registro a cui la Sgr può avere accesso;
- c) della Consob³⁹⁸.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per acquisto di una partecipazione di controllo si intende l'acquisto da parte di una Sgr, individualmente o in accordo con altre Sgr, anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, di una partecipazione che attribuisca diritti di voto in misura pari o superiore alla soglia del trenta per cento del capitale di un'emittente avente sede legale in Italia, ovvero alla diversa soglia determinata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche d'acquisto, secondo l'ordinamento dello Stato membro ove ha sede l'emittente.

3. Il presente articolo si applica anche:

- a) alle Sgr che gestiscono uno o più FIA italiani, FIA UE o non UE che, individualmente o congiuntamente in base a un accordo, acquisiscono il controllo di un emittente;
- b) alle Sgr che cooperano con altre Sgr ovvero con GEFIA UE o non UE, in base ad un accordo in virtù del quale i FIA italiani, i FIA UE o non UE dalle stesse gestiti acquisiscono congiuntamente il controllo di un emittente;
- c) alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni che si trovano nelle situazioni previste dalle lettere a) e b).

4. La Consob, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2011/61/UE, stabilisce con regolamento:

- a) il contenuto e le modalità di adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei soggetti indicati al comma 1, nonché dei rappresentanti dei lavoratori dell'emittente;
- b) ovvero, in loro mancanza, dei lavoratori stessi;
- c) gli obblighi che le Sgr sono tenute ad osservare al fine di garantire la tutela del capitale ed impedire lo scorporo delle attività dell'emittente per un periodo di ventiquattro mesi dall'acquisizione del controllo da parte degli Oicr gestiti³⁹⁹.

5. Ai fini del presente articolo, sono considerate emittenti le società aventi azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, diverse dalle:

- a) microimprese, piccole imprese e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003;
- b) società veicolo finalizzate all'acquisto, alla detenzione o all'amministrazione di beni immobili.

CAPO II-QUINQUIES⁴⁰⁰ **OICR DI CREDITO**

Art. 46-bis

(Erogazione diretta di crediti da parte di FIA italiani)

³⁹⁸ Vedi regolamento Consob n. 20307 del 15.2.2018 (pubblicato nel S.O. n. 7 alla G.U. n. 41 del 19.2.2018)

³⁹⁹ Vedi regolamento Consob n. 20307 del 15.2.2018 (pubblicato nel S.O. n. 7 alla G.U. n. 41 del 19.2.2018)

⁴⁰⁰ Capo dapprima inserito dal comma 1 dell'art. 17 del D.L. n. 18 del 14.2.2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 49 dell'8.4.2016 e poi modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 nei termini indicati nella successiva nota

1. I FIA italiani possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, nel rispetto delle norme del presente decreto e delle relative disposizioni attuative adottate ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 39.

Art. 46-ter

(Erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia)

1. I FIA UE possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, in Italia nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il FIA UE è autorizzato dall'autorità competente dello stato membro d'origine a investire in crediti, inclusi quelli erogati a valere sul proprio patrimonio, nel paese di origine;
- b) il FIA UE ha forma chiusa e lo schema di funzionamento dello stesso, in particolare per quanto riguarda le modalità di partecipazione, è analogo a quello dei FIA italiani che investono in crediti;
- c) le norme del paese d'origine del FIA UE in materia di contenimento e di frazionamento del rischio, inclusi i limiti di leva finanziaria, sono equivalenti alle norme stabilite per i FIA italiani che investono in crediti. L'equivalenza rispetto alle norme italiane può essere verificata con riferimento anche alle sole disposizioni statutarie o regolamentari del FIA UE, a condizione che l'autorità competente dello stato membro di origine ne assicuri l'osservanza.

2. I gestori che gestiscono FIA UE che intendono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia comunicano tale intenzione alla Banca d'Italia. Il FIA UE non può iniziare ad operare prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione, entro i quali la Banca d'Italia può vietare l'investimento in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia.

3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai gestori, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale dei gestori, anche per il tramite di questi ultimi. La Banca d'Italia può prevedere la partecipazione dei FIA UE di cui al comma 1 alla centrale dei rischi e può prevedere altresì che la partecipazione avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385⁴⁰¹.

4. Restano ferme le disposizioni italiane applicabili ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni altra materia non espressamente regolata dal presente articolo.

5. La Banca d'Italia detta le disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 46-quater

Altre disposizioni applicabili

1. Ai crediti erogati in Italia da parte di FIA italiani e FIA UE, a valere sul proprio patrimonio, si applicano le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui al Titolo VI, Capi I e III, con esclusione dell'articolo 128-bis, e le disposizioni sulle sanzioni amministrative di cui al Titolo VIII, Capi V e VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 4 del presente decreto.

⁴⁰¹ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito il primo periodo

2. Al rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni indicate al comma 1 è tenuto il gestore del FIA.

CAPO III⁴⁰² **DEPOSITARIO**

Art. 47 *(Incarico di depositario)*

1. Per ciascun Oicr il gestore conferisce l'incarico di depositario a un unico soggetto, cui sono affidati i beni dell'Oicr secondo quanto previsto nel presente capo.
2. L'incarico di depositario può essere assunto da banche italiane, succursali italiane di banche UE e di banche di paesi terzi, Sim e succursali italiane di imprese di investimento UE e di imprese di paesi terzi diverse dalle banche⁴⁰³.
3. La Banca d'Italia autorizza l'esercizio delle funzioni di depositario e disciplina, sentita la Consob, le condizioni per l'assunzione dell'incarico.
4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e alla Consob, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione del gestore e nella gestione degli Oicr e forniscono, su richiesta della Banca d'Italia e della Consob, informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.

Art. 48 *(Compiti del depositario)*

1. Il depositario agisce in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti all'Oicr. Esso adotta ogni misura idonea a prevenire potenziali conflitti di interesse tra l'esercizio delle funzioni di depositario e le altre attività svolte.
2. Il depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Se non sono affidate a soggetti diversi, detiene altresì le disponibilità liquide degli Oicr.
3. Il depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni:
 - a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi dell'Oicr;
 - b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle parti dell'Oicr⁴⁰⁴;
 - c) accerta che nelle operazioni relative all'Oicr la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso;
 - d) esegue le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza;

⁴⁰² Capo dapprima sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e poi modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 e dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note

⁴⁰³ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁴⁰⁴ Comma così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 che ha soppresso le parole: «o, nel caso di OICVM italiani, su incarico del gestore, provvede esso stesso a tale calcolo»

- e) monitora i flussi di liquidità dell'Oicr, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo.

3-*bis*. Il depositario può svolgere altre attività nei confronti del gestore, incluso il calcolo del valore delle parti dell'OICVM, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di esternalizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c-*bis*), numero 8), e comma 2- *bis* e a condizione che separi, sotto il profilo gerarchico e funzionale, l'espletamento delle funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti e che i potenziali conflitti di interesse siano identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell'Oicr⁴⁰⁵.

4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, emana disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento all'individuazione dei soggetti diversi dal depositario cui possono essere affidate le disponibilità liquide, alle modalità di deposito di tali disponibilità liquide, nonché alle condizioni per la delega della custodia e il riuso dei beni dell'Oicr da parte del depositario.

Art. 49

(Responsabilità del depositario)

1. Il depositario è responsabile nei confronti del gestore e dei partecipanti all'Oicr di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

2. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dall'Oicr o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi.

3. In caso di perdita di strumenti finanziari da parte del terzo al quale è stata delegata la custodia, resta impregiudicata la responsabilità del depositario, fatta salva l'eventuale stipula di accordi scritti tra il gestore, il depositario e il terzo al quale è stata delegata la custodia, volti a determinare l'assunzione in via esclusiva della responsabilità da parte del terzo. Per l'eventuale stipula di tali accordi il gestore, il depositario e il terzo si attengono alla disciplina, stabilita dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, che individua i casi in cui tali accordi sono consentiti e il loro contenuto minimo.

4. In caso di assunzione in via esclusiva della responsabilità da parte del terzo ai sensi del comma 3, esso risponde ai sensi del comma 2. Resta impregiudicata la responsabilità del terzo, qualora deleghi a sua volta la custodia degli strumenti finanziari a un altro soggetto, fatta salva la possibilità di accordi secondo quanto previsto dal comma 3.

Art. 50

(Altre disposizioni applicabili)

...omissis...⁴⁰⁶

⁴⁰⁵ Comma dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 e poi così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «articolo 6, comma 2-bis, lettera k)» con le parole: «articolo 6, comma 1, lettera c-bis), numero 8), e comma 2-bis»

⁴⁰⁶ Articolo abrogato dall'art. 4 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

CAPO III-BIS⁴⁰⁷
STRUTTURE MASTER-FEEDER

Art. 50-bis
(Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture master-feeder)

...omissis...⁴⁰⁸

CAPO III-TER⁴⁰⁹
FUSIONE E SCISSIONE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO DEL RISPARMIO

Art. 50-ter
(Fusione e scissione di Oicr)

...omissis...⁴¹⁰

Art. 50-quater
(Fusione transfrontaliera di Oicr armonizzati)

...omissis...⁴¹¹

CAPO III-QUATER⁴¹²
**GESTIONE DI PORTALI PER LA RACCOLTA DI CAPITALI PER LE PICCOLE E
MEDIE IMPRESE E PER LE IMPRESE SOCIALI⁴¹³**

Art. 50-quinquies⁴¹⁴
*(Gestione di portali per la raccolta di capitali per le
piccole e medie imprese e per le imprese sociali)⁴¹⁵*

1. È gestore di portali il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali ed è iscritto nel registro di cui al comma 2⁴¹⁶.

⁴⁰⁷ Capo dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi abrogato dall'art. 4 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

⁴⁰⁸ Articolo abrogato dall'art. 4 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

⁴⁰⁹ Capo dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi abrogato dall'art. 4 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

⁴¹⁰ Articolo abrogato dall'art. 4 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

⁴¹¹ Articolo abrogato dall'art. 4 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

⁴¹² Capo dapprima inserito dall'art. 30 del D.L. n. 179 del 18.10.2012 e successivamente modificato dall'art. 4 del D.L. n. 3 del 24.1.2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 24.3.2015, dalla L. n. 232 dell'11.12.2016, dall'art. 18 del d.lgs. n. 112 del 3.7.2017 e dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note

⁴¹³ Rubrica dapprima modificata dall'art. 4 del D.L. n. 3 del 24.1.2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 24.3.2015, dalla L. n. 232 dell'11.12.2016, dall'art. 18 del d.lgs. n. 112 del 3.7.2017 e infine così sostituita dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁴¹⁴ Articolo dapprima inserito dall'art. 30 del D.L. n. 179 del 18.10.2012, successivamente modificato dal D.L. n. 3 del 24.1.2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 24.3.2015, dalla L. n. 232 dell'11.12.2016, dall'art. 18 del d.lgs. n. 112 del 3.7.2017 e dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note

⁴¹⁵ Rubrica modificata dapprima dall'art. 4 del D.L. n. 3 del 24.1.2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 24.3.2015, successivamente dalla L. n. 232 dell'11.12.2016, dall'art. 18 del d.lgs. n. 112 del 3.7.2017 e infine così sostituita dall'art. 3 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁴¹⁶ Comma modificato dapprima dall'art. 4 del D.L. n. 3 del 24.1.2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 24.3.2015, successivamente dalla L. n. 232 dell'11.12.2016, dall'art. 18 del d.lgs. n. 112 del 3.7.2017 e infine così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

2. L'attività di gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali è riservata alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche autorizzate in Italia, ai gestori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), limitatamente all'offerta di quote o azioni di Oicr che investono prevalentemente in piccole e medie imprese e alle banche, autorizzati ai relativi servizi di investimento, nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche, Sim, imprese di investimento UE e imprese di paesi terzi diverse dalla banche, e gli ordini riguardanti azioni o quote degli Oicr ai relativi gestori. Ai soggetti iscritti in tale registro non si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, capo II e dell'articolo 32⁴¹⁷.

3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 2 è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

- a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
- b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
- c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1;
- d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla Consob;
- e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità stabiliti dalla Consob;
- e-bis) adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori o stipula di un'assicurazione di responsabilità professionale che garantisca una protezione equivalente alla clientela, secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento⁴¹⁸.

4. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2 non possono detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza di terzi.

5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

- a) alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicità;
- b) alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro;
- c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità;
- d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali⁴¹⁹.

6. La Consob esercita la vigilanza sui gestori di portali per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Consob può convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei gestori, chiedere la

⁴¹⁷ Comma modificato dapprima dall'art. 4 del D.L. n. 3 del 24.1.2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 24.3.2015, successivamente dalla L. n. 232 dell'11.12.2016, dall'art. 18 del d.lgs. n. 112 del 3.7.2017 e infine così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁴¹⁸ Lettera inserita dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁴¹⁹ Vedi regolamento Consob n. n. 18592 del 26.6.2013 (pubblicato nella G.U. n. 162 del 12.7.2013)

comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni⁴²⁰.

6-bis. La Consob adotta le disposizioni attuative dell'articolo 4-undecies⁴²¹.

7. ...omissis...⁴²²

TITOLO IV PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI E CRISI

CAPO I DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI⁴²³

Art. 51

(Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari nazionali e extracomunitari)

...omissis...⁴²⁴

Art. 52

(Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari)

...omissis...⁴²⁵

Art. 53

(Sospensione degli organi amministrativi)

...omissis...⁴²⁶

Art. 54

(Provvedimenti ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia)

...omissis...⁴²⁷

Art. 55

(Provvedimenti cautelari applicabili ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)

...omissis...⁴²⁸

⁴²⁰ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che dopo le parole: «la Consob può» ha inserito le parole: «convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei gestori.»

⁴²¹ Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁴²² Comma abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁴²³ Capo abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁴²⁴ Articolo modificato dapprima dall'art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, successivamente dall'art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e infine abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁴²⁵ Articolo dapprima modificato dall'art. 21 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003; dall'art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007; dall'art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012, dall'art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014, dall'art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e infine abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁴²⁶ Articolo dapprima modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e dall'art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e infine abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁴²⁷ Articolo dapprima modificato dall'art. 1, comma 39 della L. n. 208 del 28.12.2015 e poi abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

CAPO I-BIS⁴²⁹
**PIANI DI RISANAMENTO, SOSTEGNO FINANZIARIO DI GRUPPO E INTERVENTO
PRECOCE**

Art. 55-bis
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Capo si applica alle Sim aventi sede legale in Italia che prestano uno o più dei seguenti servizi o attività di investimento:
 - a) negoziazione per conto proprio;
 - b) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
 - c) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
2. Ai fini del presente Capo si applicano le definizioni contenute nell'articolo 69-bis del Testo unico bancario.
3. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente Capo, anche per tenere conto di orientamenti dell'ABE.

Art. 55-ter
(Piani di risanamento)

1. Le Sim si dotano di un piano di risanamento individuale secondo quanto previsto dall'articolo 69-quater del Testo unico bancario. Non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento individuali le Sim appartenenti a un gruppo bancario o a un gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, salvo che ciò non sia loro specificamente richiesto dalla Banca d'Italia. Per le Sim sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario, la richiesta di piani individuali è effettuata in conformità dell'articolo 69-septies del Testo unico bancario.
2. La società posta al vertice di un gruppo ai sensi dell'articolo 11 si dota di un piano di risanamento di gruppo nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 69-quinquies del Testo unico bancario.
3. La Banca d'Italia, sentita la Consob per i profili di competenza, valuta i piani di risanamento indicati ai commi 1 e 2 secondo quanto previsto dagli articoli 69-sexies e 69-septies del Testo unico bancario. Essa può prevedere modalità semplificate di adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo secondo quanto previsto dall'articolo 69-decies del Testo unico bancario.
4. Si applicano gli articoli 69-octies e 69-novies del Testo unico bancario.

⁴²⁸ Articolo dapprima modificato dalla L. n. 208 del 28.12.2015 n. 208 e poi abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁴²⁹ Capo dapprima inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 181 del 16.11.2015 e poi modificato dell'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nella successiva nota

Art. 55-quater
(Sostegno finanziario di gruppo)

1. Le Sim appartenenti a un gruppo ai sensi dell'articolo 11 possono concludere con altre componenti del gruppo accordi per fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui per una di esse si realizzino i presupposti dell'intervento precoce ai sensi dell'articolo 55-*quinquies*. Agli accordi si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 69-*duodecies*, 69-*terdecies*, 69-*quaterdecies*, 69-*quinquiesdecies*, 69-*sexiesdecies* e 69-*septiesdecies* del Testo unico bancario.

Art. 55-quinquies
(Intervento precoce)

1. La Banca d'Italia può, sentita la Consob per i profili di competenza, disporre le misure indicate agli articoli 69-*noviesdecies* e 69-*vicies-semel* del Testo unico bancario nei confronti di una Sim o di una società posta al vertice di un gruppo ai sensi dell'articolo 11 al ricorrere dei presupposti indicati dall'articolo 69-*octiesdecies* del Testo unico bancario. A tal fine la Banca d'Italia esercita i poteri indicati dagli articoli 6-*bis*, commi 1, 2, 3, 11; 6-*ter*, commi 1, 5, 6, 7, 8; e 12, comma 5. Le misure sono adottate su proposta della Consob quando le violazioni riguardano disposizioni sul cui rispetto questa vigila. Le misure sono adottate su proposta della Consob quando le violazioni riguardano disposizioni sul cui rispetto questa vigila⁴³⁰.

2. Alle Sim disciplinate dal presente Capo non si applica l'articolo 56-*bis*.

CAPO II
DISCIPLINA DELLE CRISI

Art. 56
(Amministrazione straordinaria)

1. La Banca d'Italia, di propria iniziativa o su proposta formulata dalla Consob nell'ambito delle sue competenze, può disporre lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle Sicaf quando:

- a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, sempre che gli interventi indicati dagli articoli 55-*quinquies* o 56-*bis*, ove applicabili, non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione;
- b) siano previste gravi perdite del patrimonio della società;
- c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria ovvero dal commissario nominato ai sensi dell'articolo 7-*sexies*⁴³¹.

2. Il provvedimento previsto dal comma 1 può essere adottato anche nei confronti delle succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche e di GEFIA non UE autorizzati in

⁴³⁰ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito il secondo periodo

⁴³¹ Comma dapprima modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e dall'art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014; successivamente sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 181 del 16.11.2015 e infine così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che alla lettera c) ha sostituito le parole: «articolo 53» con le parole: «articolo 7- *sexies*»

Italia: in tale ipotesi i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo dell'impresa⁴³².

3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e 5, 71, 72, 73, 74, 75, 75-bis e 77-bis del Testo unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite agli investitori in luogo dei depositanti, alle Sim, alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche, alle società di gestione del risparmio, alle Sicav, alle Sicaf e ai GEFIA non UE autorizzati in Italia in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro⁴³³.

4. Alle Sim, alle società di gestione del risparmio, alle Sicav e alle Sicaf non si applica il titolo IV della legge fallimentare⁴³⁴.

4-bis. La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione anche nei confronti della società posta al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e delle altre componenti del gruppo. Si applicano gli articoli 98, 100, 102, 103, 104, 105 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle banche, nonché alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 in luogo della capogruppo. Il riferimento all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, contenuto nell'articolo 105 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende effettuato all'articolo 11 del presente decreto⁴³⁵.

Art. 56-bis⁴³⁶

(Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo)

1. La Banca d'Italia, sentita la Consob può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle relative società capogruppo, al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 56, comma 1, lettera a). Il provvedimento è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana⁴³⁷.

2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della Sim, della società di gestione del risparmio, della Sicav o della società capogruppo con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.

3. Resta salva la possibilità di disporre in ogni momento l'amministrazione straordinaria nei casi previsti dall'articolo 56, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente titolo.

⁴³² Comma modificato dapprima dall'art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «investimento extracomunitarie» con le parole: «paesi terzi diverse dalle banche» e le parole: «dell'impresa di investimento» con le parole: «dell'impresa»

⁴³³ Comma modificato dapprima dall'art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014, successivamente dall'art. 2 del d.lgs. n. 181 del 16.11.2015 e infine dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «investimento extracomunitarie» con le parole: «paesi terzi diverse dalle banche»

⁴³⁴ Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «e alle Sicav» con le parole: «, alle Sicav e alle Sicaf»

⁴³⁵ Comma aggiunto dall'art. 2 del d.lgs. n. 181 del 16.11.2015

⁴³⁶ Articolo dapprima inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nella successiva nota

⁴³⁷ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che, dopo le parole: «la Banca d'Italia» ha inserito le parole: «, sentita la Consob»

Art. 57

(Liquidazione coatta amministrativa)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze⁴³⁸, su proposta della Banca d'Italia o della Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la liquidazione coatta amministrativa delle Sim, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle Sicaf, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale gravità. Nei confronti delle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, la liquidazione è disposta se ricorrono i presupposti indicati all'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ma non sussiste quella indicata all'articolo 20 del medesimo decreto per disporre la risoluzione⁴³⁹.

2. La liquidazione coatta può essere disposta con il medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell'articolo 7-sexies, dei commissari straordinari o dei liquidatori⁴⁴⁰.

3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 80, comma da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91, a eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, 93, 94 e 97 del Testo unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim, alle società di gestione del risparmio, alle Sicav, alle Sicaf in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 92-bis del Testo unico bancario alle società di gestione del risparmio, le disposizioni ivi contenute relative ai clienti iscritti nella sezione separata si intendono riferite ai fondi o ai comparti gestiti dalla società⁴⁴¹.

3-bis. Se è disposta la liquidazione coatta di una società di gestione del risparmio, i commissari liquidatori provvedono alla liquidazione o alla cessione dei fondi da questa gestiti e dei relativi comparti, esercitando a tali fini i poteri di amministrazione degli stessi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 83, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 1-bis, 2, 3 e 11-bis, 92, 92-bis, 93 e 94 del T.U. bancario, nonché i commi 4 e 5 del presente articolo. I partecipanti ai fondi o ai comparti hanno diritto esclusivamente alla ripartizione del residuo netto di liquidazione in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione; dalla data dell'emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del fondo⁴⁴².

⁴³⁸ Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

⁴³⁹ Comma modificato dapprima dall'art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, successivamente dall'art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014, dall'art. 2 del d.lgs. n. 181 del 16.11.2015 e infine dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE» con le parole: «decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180»

⁴⁴⁰ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «articolo 53» con le parole: «articolo 7-sexies

⁴⁴¹ Comma dapprima modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e infine così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 181 del 16.11.2015

⁴⁴² Comma dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 181 del 16.11.2015 che ha sostituito le parole: «Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 83, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 2 e 3, 92, 93 e 94 del Testo unico bancario,» con le parole: «Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 83, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 1-bis, 2, 3 e 11-bis, 92, 92-bis, 93 e 94 del T.U. bancario,»

4. I commissari, trascorso il termine previsto dall'articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori, depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo dove la Sim, la società di gestione del risparmio, la Sicav e la Sicaf hanno la sede legale, gli elenchi dei creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 del predetto articolo, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi e alle attività previsti dal presente decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario⁴⁴³.

5. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 86, comma 8, del T.U. bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 87, comma 1, del T.U. bancario⁴⁴⁴.

6. Se il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa riguarda una Sicav o una Sicaf, i commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai soci il numero e la specie delle azioni risultanti di pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i documenti della società⁴⁴⁵.

6-bis. Qualora le attività del fondo o del comparto non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, uno o più creditori o la Sgr possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del luogo in cui la Sgr ha la sede legale. Il tribunale, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della Sgr, quando ritenga fondato il pericolo di pregiudizio, dispone la liquidazione del fondo con sentenza deliberata in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca d'Italia nomina uno o più liquidatori che provvedono secondo quanto disposto dal comma *3-bis*; possono essere nominati liquidatori anche Sgr o enti. Il provvedimento della Banca d'Italia è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applica ai liquidatori, in quanto compatibile, l'articolo 84, ad eccezione dei commi 2 e 5, del T.U. bancario. Se la Sgr che gestisce il fondo è successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, i commissari liquidatori della Sgr assumono l'amministrazione del fondo sulla base di una situazione dei conti predisposta dai liquidatori del fondo stesso. Quando il fondo o il comparto sia privo di risorse liquide o queste siano stimate dai liquidatori insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della liquidazione, i liquidatori pagano, con priorità rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della liquidazione, le indennità e le spese per lo svolgimento dell'incarico dei liquidatori, le spese per l'accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo dell'attivo, per l'esecuzione di riparti e restituzioni e per la chiusura della liquidazione stessa, utilizzando dapprima le risorse liquide eventualmente disponibili della liquidazione, e poi le somme messe a disposizione dalla società di gestione del risparmio che gestisce il fondo o il comparto, somme che restano a carico della società stessa. Non si applica l'articolo *92-bis*, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del Testo unico bancario; il comma 6

⁴⁴³ Comma modificato dapprima dall'art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi dall'art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «e la Sicav» con le parole: «, la Sicav e la Sicaf»

⁴⁴⁴ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 181 del 16.11.2015 che ha sostituito la parola: «raccomandata» con la parola: «comunicazione»

⁴⁴⁵ Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che dopo le parole: «una Sicav» ha inserito le parole: «o una Sicaf»

del medesimo articolo si applica nel caso in cui non vi siano prospettive di utile realizzo dei beni del fondo o del comparto⁴⁴⁶.

6-ter. La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione anche nei confronti della società posta al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e delle altre componenti del gruppo. Si applicano gli articoli 99, 101, 102, 103, 104, 105 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle banche, nonché alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 in luogo della capogruppo. Il riferimento all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, contenuto nell'articolo 105 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende effettuato all'articolo 11 del presente decreto⁴⁴⁷.

Art. 58⁴⁴⁸

(Succursali in Italia di imprese di investimento e di gestori esteri)

1. Quando a una impresa di investimento UE, a una società di gestione UE, a un GEFIA UE o a un GEFIA non UE autorizzato in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia è revocata l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili⁴⁴⁹.

2. Alle succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche e di GEFIA non UE autorizzati in Italia si applicano le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili⁴⁵⁰.

Art. 58-bis⁴⁵¹

*(Imprese di investimento operanti nell'Unione europea)*⁴⁵²

1. Ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione delle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, e delle imprese di investimento UE che svolgono le attività indicate dal medesimo articolo si applicano gli articoli 95-bis, 95-ter, 95-quater, 95-quinquies e 95-septies del Testo unico bancario, intendendosi suddette disposizioni riferite alle Sim o alle imprese di investimento UE in luogo delle banche⁴⁵³.

2. Ai fini del comma 1:

⁴⁴⁶ Comma dapprima introdotto dall'art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 181 del 16.11.2015 che ha aggiunto l'ultimo periodo

⁴⁴⁷ Comma aggiunto dall'art. 2 del d.lgs. n. 181 del 16.11.2015

⁴⁴⁸ Articolo dapprima modificato dall'art. 22 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003, successivamente sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e infine modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note

⁴⁴⁹ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito la parola: «comunitaria» con la parola: «UE»

⁴⁵⁰ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «investimento extracomunitarie» con le parole: «paesi terzi diverse dalle banche»

⁴⁵¹ Articolo dapprima inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 181 del 16.11.2015 e poi modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note

⁴⁵² Rubrica così sostituita dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁴⁵³ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «comunitaria» con le parole: «UE»

- a) il riferimento all'articolo 79, comma 1, del Testo unico bancario contenuto nell'articolo 95-*bis*, comma 1-*bis*, del medesimo decreto si intende riferito all'articolo 7-*quater*, comma 1, del presente decreto⁴⁵⁴;
- b) la richiesta di cui all'articolo 95-*quater*, comma 2, del Testo unico bancario può essere effettuata anche a seguito di una segnalazione della Consob al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 56, comma 1, lettera a);
- c) la Banca d'Italia può emanare disposizioni di attuazione del presente articolo ai sensi dell'articolo 95-*sexies* del Testo unico bancario.

Art. 59
(Sistemi di indennizzo)

1. Il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento è subordinato all'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministro dell'economia e delle finanze⁴⁵⁵, sentite la Banca d'Italia e la Consob^{456 457}.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze⁴⁵⁸, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo⁴⁵⁹.
3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, coordina con regolamento l'operatività dei sistemi d'indennizzo con la procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in generale, con l'attività di vigilanza.
4. I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.
5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall'esercizio dei servizi e delle attività di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo⁴⁶⁰.
6. Per le cause relative alle richieste di indennizzo è competente il giudice del luogo ove ha sede legale il sistema di indennizzo.

Art. 60
(Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri)

1. Le succursali di imprese di investimento UE, di società di gestione UE, di GEFIA UE e di GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia o di banche UE

⁴⁵⁴ Lettera così modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «articolo 52» con le parole: «articolo 7-*quater*»

⁴⁵⁵ Le precedenti parole: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

⁴⁵⁶ Il sistema di indennizzo è stato approvato con decreti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 giugno 1998 e 29 marzo 2001 e del Ministero dell'economia e delle finanze 19 giugno 2007

⁴⁵⁷ Comma così modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: «L'esercizio dei servizi di investimento» con le parole: «Il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento»

⁴⁵⁸ Le precedenti parole: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

⁴⁵⁹ In attesa dell'emanazione del regolamento attuativo del presente comma si applica il regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 485 del 14.11.1997 (pubblicato nella G.U. n. 13 del 17.1.1998). Vedi anche regolamento operativo approvato con decreti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 giugno 1998 e 29 marzo 2001 e del Ministero dell'economia e delle finanze 19 giugno 2007

⁴⁶⁰ Comma così modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007

insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese di origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia⁴⁶¹.

2. Salvo che aderiscano a un sistema di indennizzo estero equivalente, le succursali di imprese di paesi terzi insediate in Italia devono aderire a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia. La Banca d'Italia verifica che la copertura offerta dai sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono le succursali di imprese di paesi terzi operanti in Italia possa considerarsi equivalente a quella offerta dai sistemi di indennizzo riconosciuti⁴⁶².

Art. 60-bis⁴⁶³

*(Responsabilità delle Sim, delle Sgr, delle Sicav e delle Sicaf per illecito amministrativo dipendente da reato)*⁴⁶⁴

1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una Sim, di una Sgr, di una Sicav o di una Sicaf, ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e la Consob, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte⁴⁶⁵.

2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla Consob di aggiornate informazioni sulla situazione dell'intermediario, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.

3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una Sim, di una Sgr, di una Sicav, o di una Sicaf le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia e alla Consob; a tal fine, la Consob o la Banca d'Italia, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, possono proporre o adottare gli atti previsti dagli articoli 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e dal titolo IV della parte II, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti degli investitori⁴⁶⁶.

4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle Sim, Sgr, Sicav e Sicaf. Ai medesimi intermediari non si applica, altresì, l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.⁴⁶⁷

⁴⁶¹ Comma già sostituito dall'art. 23 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003, successivamente modificato dapprima dall'art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che dopo le parole: «imprese di investimento» ha inserito la parola: «UE»

⁴⁶² Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «investimento e di banche extracomunitarie» con le parole: «paesi terzi»

⁴⁶³ Articolo dapprima inserito dall'art. 10 del d.lgs. n. 197 del 9.7.2004 e poi modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note

⁴⁶⁴ Rubrica così sostituita dall'art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

⁴⁶⁵ Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «o di una Sicav» con le parole: «, di una Sicav o di una Sicaf»

⁴⁶⁶ Comma modificato dapprima dall'art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che dopo le parole: «gli atti previsti» ha inserito le parole: «dagli articoli 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e». Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «e Sicav» con le parole: «, Sicav e Sicaf»

⁴⁶⁷ Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «e Sicav» con le parole: «, Sicav e Sicaf».

5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di imprese di investimento UE o di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, di società di gestione UE, di GEFIA UE, di GEFIA non UE autorizzati in Italia e di GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia⁴⁶⁸.

CAPO II-BIS⁴⁶⁹ **RISOLUZIONE DELLE SIM**

Art. 60-bis.1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Capo si applica alle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, e alle succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche che svolgono le attività indicate dal medesimo articolo, se non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180⁴⁷⁰.

2. Le Sim che rientrano nel campo di applicazione previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 sono equiparate alle banche ai fini dell'applicazione del decreto medesimo⁴⁷¹.

3. In relazione a quanto disciplinato dal presente Capo, e anche in deroga agli articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis e 4-ter, si applicano gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nonché le definizioni contenute nell'articolo 1 del medesimo decreto⁴⁷².

4. Quando nel presente capo si fa rinvio a disposizioni del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, le disposizioni riferite alle banche si intendono riferite alle Sim e quelle riferite alla capogruppo si intendono riferite alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11⁴⁷³.

Art. 60-bis.2 (Piani di risoluzione)

1. La Banca d'Italia predispone, sentita la Consob per i profili di competenza:

- a) un piano di risoluzione individuale per ciascuna Sim non sottoposta a vigilanza su base consolidata secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE]⁴⁷⁴; ovvero

⁴⁶⁸ Comma modificato dapprima dall'art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «comunitarie o extracomunitarie» con le parole: «UE o di imprese di paesi terzi diverse dalle banche»

⁴⁶⁹ Capo dapprima inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 181 del 16.11.2015 e poi modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note

⁴⁷⁰ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «investimento extracomunitarie» con le parole: «paesi terzi diverse dalle banche» e le parole: «di recepimento della direttiva 2014/59/UE» con le parole: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180»

⁴⁷¹ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «di recepimento della direttiva 2014/59/UE» con le parole: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180»

⁴⁷² Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «di recepimento della direttiva 2014/59/UE» con le parole: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180»

⁴⁷³ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «di recepimento della direttiva 2014/59/UE» con le parole: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180»

⁴⁷⁴ Vedi d.lgs. n. 180 del 16.11.2015

- b) un piano di risoluzione di gruppo per i gruppi indicati dall'articolo 11, secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE]⁴⁷⁵.

2. I piani di risoluzione sono comunicati alla Consob.

3. Si applicano, in quanto compatibili, il Titolo III, Capo I, del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE]⁴⁷⁶ e le disposizioni da esso richiamate.

Art. 60-bis.3
(*Risolvibilità*)

1. La Banca d'Italia valuta se una Sim non facente parte di un gruppo è risolvibile secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE]⁴⁷⁷ e dalle disposizioni da esso richiamate.

2. La Banca d'Italia valuta se un gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11 è risolvibile, quando ne è l'autorità di risoluzione di gruppo, nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE]⁴⁷⁸ e dalle disposizioni da esso richiamate.

3. Se, a seguito della valutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2, risultano impedimenti sostanziali alla risolvibilità di una Sim o di un gruppo, la Banca d'Italia procede secondo quanto previsto dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE]⁴⁷⁹, adottando, ove opportuno, le misure ivi disciplinate, sentita la Consob per i profili di competenza.

Art. 60-bis.4
(*Risoluzione e altre procedure di gestione delle crisi*)

1. Alle Sim si applicano i Titoli IV e VI nonché gli articoli 99, 102, 103, 104 e 105 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE]⁴⁸⁰. I provvedimenti, indicati all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, con cui è disposta la riduzione o la conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale, o l'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa sono adottati sentita la Consob per i profili di competenza.

2. Ai fini del comma 1, i riferimenti contenuti nel decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE]⁴⁸¹ alla disciplina in materia di acquisto di partecipazioni qualificate, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa prevista ai sensi del Testo unico bancario si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del presente decreto legislativo.

PARTE III
DISCIPLINA DEI MERCATI⁴⁸²

⁴⁷⁵ Vedi d.lgs. n. 180 del 16.11.2015

⁴⁷⁶ Vedi d.lgs. n. 180 del 16.11.2015

⁴⁷⁷ Vedi d.lgs. n. 180 del 16.11.2015

⁴⁷⁸ Vedi d.lgs. n. 180 del 16.11.2015

⁴⁷⁹ Vedi d.lgs. n. 180 del 16.11.2015

⁴⁸⁰ Vedi d.lgs. n. 180 del 16.11.2015

⁴⁸¹ Vedi d.lgs. n. 180 del 16.11.2015

⁴⁸² Rubrica così sostituita dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016

TITOLO I⁴⁸³ DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 61 (Definizioni)

1. Nella presente parte si intendono per:
- a) “strategia di market making”: ai fini degli articoli 65-*sexies* e 67-*ter*, la strategia perseguita da chi svolge negoziazioni algoritmiche quando, operando per conto proprio in qualità di membro o partecipante di una o più sedi di negoziazione, la strategia comporta l'immissione di quotazioni irrevocabili e simultanee di acquisto e di vendita, di misura comparabile e a prezzi competitivi, relative a uno o più strumenti finanziari su un'unica sede di negoziazione o su diverse sedi di negoziazione, con il risultato di fornire liquidità in modo regolare e frequente al mercato;
 - b) “fondi indicizzati quotati” (exchange-traded funds-ETF): gli Oicr con almeno una particolare categoria di azioni o quote negoziata per tutta la giornata in almeno una sede di negoziazione, nell'ambito della quale almeno un market- maker interviene per assicurare che il prezzo delle sue azioni o quote nella sede di negoziazione non si discosti in maniera significativa dal rispettivo valore netto di inventario né, se del caso, da quello indicativo calcolato in tempo reale (indicative net asset value);
 - c) “certificates”: i titoli negoziabili quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 27), del regolamento (UE) n. 600/2014;
 - d) “strumenti finanziari strutturati”: gli strumenti finanziari strutturati quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 28), del regolamento (UE) n. 600/2014;
 - e) “sedi di negoziazione all'ingrosso”: le sedi di negoziazione di titoli di Stato o di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute che, in base alle regole adottate dal gestore della sede, consentono esclusivamente le negoziazioni tra operatori che impegnano posizioni proprie ovvero, nel caso dei soggetti abilitati, quelle nelle quali gli operatori eseguono in contropartita diretta, con posizioni proprie, ordini di clienti professionali;
 - f) “operatore principale”: i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 236/2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap);
 - g) “mercato di crescita per le PMI”: un sistema multilaterale di negoziazione registrato come un mercato di crescita per le PMI in conformità all'articolo 69;
 - h) “piccola o media impresa”: un'impresa come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera (f), del regolamento (UE) 2017/1129.

Art. 61-bis (Principi di regolamentazione)

1. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri regolamentari previsti dalla presente parte nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 6, comma 01.

⁴⁸³ Titolo così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

TITOLO I-BIS⁴⁸⁴

DISCIPLINA DELLE SEDI DI NEGOZIAZIONE E INTERNALIZZATORI SISTEMATICI

CAPO I

FINALITÀ E DESTINATARI DELLA VIGILANZA

Art. 62

(Vigilanza sulle sedi di negoziazione)

1. La Consob vigila sulle sedi di negoziazione e, fermi restando i poteri e le attribuzioni della Consob e della Banca d'Italia ai sensi della parte II del presente decreto, sui relativi gestori, al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.
2. La Consob vigila affinché la regolamentazione del mercato regolamentato e le regole delle altre sedi di negoziazione, adottate dai relativi gestori, siano idonee ad assicurare l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori e può richiedere ai gestori delle sedi di negoziazione le opportune modifiche idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.
3. In caso di necessità e urgenza, la Consob adotta nei confronti dei mercati regolamentati e per le finalità indicate al comma 1 i provvedimenti necessari, anche sostituendosi al gestore del mercato regolamentato.
4. I provvedimenti previsti dal comma 3 possono essere adottati dal Presidente della Consob o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Essi sono immediatamente esecutivi e sono sottoposti all'approvazione della Commissione che delibera nel termine di cinque giorni; i provvedimenti perdono efficacia se non approvati entro tale termine.

Art. 62-bis

(Sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e operatori principali)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, con regolamento può stabilire requisiti specifici per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e per i relativi gestori, individuare ulteriori modalità di negoziazione e/o tipologie di operatori ammessi su tali sedi, nonché definire criteri per attribuire la qualifica di operatore principale ai soggetti operanti sulle sedi di negoziazione di titoli di Stato.

Art. 62-ter

(Vigilanza sulle sedi di negoziazione all'ingrosso)

1. Ferme restando le competenze e i poteri della Consob ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia vigila sulle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e, fermi restando i poteri e le attribuzioni della Consob e della Banca d'Italia ai sensi della parte II del presente decreto, sui relativi gestori, avendo riguardo all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni.

⁴⁸⁴ Titolo introdotto dall'art. 3 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

2. La Banca d'Italia vigila affinché la regolamentazione del mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato e le regole delle altre sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, adottate dai relativi gestori, siano idonee ad assicurare una negoziazione corretta e ordinata e un'esecuzione efficiente degli ordini e può richiedere ai gestori delle sedi di negoziazione le opportune modifiche idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.

3. In caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia adotta, nei confronti dei mercati regolamentati e per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi al gestore del mercato regolamentato.

4. La Banca d'Italia e la Consob, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle sedi di negoziazione all'ingrosso, stipulano un protocollo d'intesa avente ad oggetto i compiti di ciascuna e le modalità della cooperazione e dello scambio di informazioni nello svolgimento delle rispettive competenze, anche con riferimento all'operatività in Italia di sedi di negoziazione di altri Stati membri che scambiano all'ingrosso titoli di Stato, nonché alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza. Il protocollo d'intesa è reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite.

Art. 62-quater

(Vigilanza regolamentare e informativa sulle sedi di negoziazione all'ingrosso)

1. La Banca d'Italia con proprio provvedimento individua gli obblighi informativi e di comunicazione dei gestori delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato nei propri confronti, indicando anche contenuto, termini e modalità di comunicazione.

2. Per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato:

- a) i poteri regolamentari previsti negli articoli 64, comma 4; 64-bis, comma 6; 64-ter, comma 9; 65, comma 2; 65-quater, comma 5; 65-sexies, comma 7; 74, comma 2 e 76, comma 2, sono esercitati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia;
- b) le attribuzioni della Consob di cui agli articoli 64, comma 5; 64-quater, commi 1, 6, e 9 e 64-quinquies, comma 1, sono esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob;
- c) le attribuzioni della Consob di cui agli articoli 64, comma 7; 64-bis, commi 5, 8 e 9; 64-ter, comma 7; 64-quinquies, commi 2, 4, 5 e 6; 65-sexies, comma 6; 67, commi 8 e 11 e 67-bis, comma 2, spettano alla Banca d'Italia; il diritto di accesso al book di negoziazione, ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 2, è attribuito, oltre che alla Consob, anche alla Banca d'Italia;
- d) le informazioni, le comunicazioni e le segnalazioni previste dagli articoli 64-bis, commi 3 e 4; 64-ter, comma 8; 64-quater, comma 8; 65-bis, comma 3; 65-septies, comma 3; e 66-ter, comma 3, sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob;
- e) le informazioni e le comunicazioni previste dalle disposizioni incluse nel capo II sono trasmesse alla Banca d'Italia in luogo della Consob, ad eccezione delle comunicazioni previste dall'articolo 65-septies, commi 4 e 5.

3. Per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, i poteri e le attribuzioni di cui agli articoli 64, commi 4, 5 e 7; 64-bis, commi 5, 6, 8 e 9; 64-ter, commi 7 e 9; 64-quater, commi 1, 6, 7 e 9; 64-quinquies, comma 1, 2, 4, 5 e 6; 65, comma 2; 65-quater, comma 5; 65-sexies, comma 7, sono esercitati dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.

4. La Banca d'Italia e la Consob si scambiano reciprocamente le informazioni e le comunicazioni acquisite con riguardo alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, inclusi i titoli di Stato, nonché di strumenti di mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute secondo le modalità stabilite nel protocollo di intesa di cui all'articolo 62-ter, comma 4.

Art. 62-quinquies

(Vigilanza sul rispetto di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili)

1. La Consob e la Banca d'Italia vigilano, ciascuna per quanto di competenza, ai sensi della presente parte, sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) n. 600/2014 nonché dagli atti delegati, dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del citato regolamento e della direttiva 2014/65/UE.

Art. 62-sexies

(Vigilanza sulle sedi di negoziazione di strumenti finanziari sull'energia e il gas)

1. Ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica e il gas e alle società che organizzano e gestiscono tali mercati si applicano le disposizioni del presente titolo, fatto salvo quanto indicato ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. I provvedimenti di cui agli articoli 62, comma 2; 64-bis, commi 5 e 8; 64- quater, commi 1, 2 e 6; 64-quinquies, commi 1 e 5; 67, comma 9; 70, commi 1 e 2; 90-quinquies, comma 2, lettera b), e 90-sexies, comma 2, sono adottati dalla Consob, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

3. I poteri e le attribuzioni della Consob previsti dall'articolo 67, comma 10, sono esercitati dalla Consob, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico esercita le attribuzioni previste nel presente articolo in funzione delle generali esigenze di stabilità, economicità e concorrenzialità dei mercati dell'energia elettrica e del gas, nonché di sicurezza e efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas.

5. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, la Consob e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico si prestano reciproca assistenza e collaborano tra loro anche mediante scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio. La Consob e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico agiscono in modo coordinato, a tal fine stipulando appositi protocolli di intesa.

6. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico informa il Ministero dello sviluppo economico sull'attività di vigilanza svolta e sulle irregolarità riscontrate che possono incidere sul funzionamento dei mercati fisici dei prodotti sottesi nonché sulla sicurezza e sull'efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas.

Art. 62-septies

(Vigilanza sui sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro)

1. La Banca d'Italia vigila sull'efficienza e sul buon funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro, nonché sui soggetti gestori, e può richiedere le opportune modifiche alle regole del sistema idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.

2. La Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può richiedere la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti ai soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro e agli operatori che vi partecipano. La Banca d'Italia può eseguire ispezioni presso i medesimi soggetti gestori e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Gli stessi poteri possono essere esercitati anche nei confronti di altri soggetti coinvolti nell'attività del soggetto gestore. A tale fine, la Banca d'Italia può procedere anche ad audizioni personali. La Banca d'Italia può autorizzare i revisori dei conti o gli esperti a procedere a verifiche presso i soggetti gestori; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato.

3. La Banca d'Italia con proprio provvedimento individua gli obblighi informativi e di comunicazione dei gestori nei propri confronti, indicando anche contenuto, termini e modalità di comunicazione.

4. Agli scambi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni dettate nella presente parte per i sistemi multilaterali di negoziazione.

Art. 62-octies
(*Poteri informativi e di indagine*)

1. La Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste dagli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, possono:

- a) chiedere a chiunque la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini da esse stabiliti;
- b) procedere ad audizione personale nei confronti di chiunque possa essere in possesso di informazioni pertinenti;
- c) richiedere ai revisori legali o alle società di revisione delle sedi di negoziazione di fornire informazioni.

2. Nel caso previsto dalla lettera b) del comma 1, viene redatto processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

3. La Consob, nell'ambito delle sue competenze e nel perseguimento delle finalità previste dall'articolo 62, comma 1, può esercitare nei confronti di chiunque gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies secondo le modalità ivi previste.

4. Per le finalità di cui agli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, la Consob e la Banca d'Italia possono esercitare nei confronti degli operatori ammessi alle sedi di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, e dei partecipanti remoti, i poteri di cui al comma 1. In caso di partecipanti remoti, l'autorità competente dello Stato membro d'origine del partecipante remoto è informata.

Art. 62-novies
(*Poteri ispettivi*)

1. Nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste dagli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, la Consob e la Banca d'Italia possono effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione e di coloro ai quali i gestori medesimi abbiano esternalizzato

funzioni operative essenziali o importanti e al loro personale. Nell'esercizio di tali poteri da parte della Consob si applicano i commi 12 e 13 dell'articolo 187-*octies*.

2. La Consob può richiedere ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei mercati regolamentati di fornire informazioni. Quando sussistono particolari necessità e non sia possibile provvedere con risorse proprie, la Consob può altresì autorizzare revisori legali o società di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto. Il soggetto autorizzato a procedere a verifiche o ispezioni agisce in veste di Pubblico Ufficiale.

3. La Banca d'Italia può richiedere ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato di fornire informazioni. Quando sussistono particolari necessità e non sia possibile provvedere con risorse proprie, la Banca d'Italia può altresì autorizzare revisori legali o società di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto. Il soggetto autorizzato a procedere a verifiche o ispezioni agisce in veste di pubblico ufficiale.

4. Per le finalità di cui agli articoli 62, comma 1, e 62-*ter*, comma 1, la Consob e la Banca d'Italia possono esercitare nei confronti degli operatori ammessi alle sedi di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, e dei partecipanti remoti, i rispettivi poteri di cui ai commi 1, 2 e 3. In caso di partecipanti remoti, l'autorità competente dello Stato membro d'origine del partecipante remoto è informata.

5. Nei casi previsti dal presente articolo, la Consob redige processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia. Gli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati dalla Banca d'Italia ai sensi del presente articolo sono comunicati per iscritto agli interessati con le modalità stabilite dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento.

Art. 62-*decies*
(*Poteri di intervento*)

1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni della presente parte, la Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste dagli articoli 62, comma 1, e 62-*ter*, comma 1, possono:

- a) pubblicare avvertimenti al pubblico nel sito internet della Consob o della Banca d'Italia;
- b) intimare ai gestori delle sedi di negoziazione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'attività professionale di un soggetto ove possa essere di pregiudizio per la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, la tutela degli investitori e l'efficienza complessiva del mercato;
- c) disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali del gestore di un mercato regolamentato ovvero, sentita l'altra autorità, della Sim o della banca italiana che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio al perseguimento delle finalità previste dagli articoli 62, comma 1 e 62-*ter*, comma 1; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 64-*ter*, salvo che sussista urgenza di provvedere;
- d) nei confronti di chiunque, ivi inclusi gli operatori, diversi dai soggetti abilitati, ammessi alle sedi di negoziazione, anche come partecipanti remoti, ordinare, anche

in via cautelare, la cessazione temporanea o permanente di pratiche o condotte contrarie alle disposizioni della presente parte;

In caso di intervento nei confronti dei partecipanti remoti, l'autorità competente dello Stato membro d'origine del partecipante remoto è informata.

2. In caso di necessità e urgenza, la Consob e la Banca d'Italia possono altresì adottare, nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste dagli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, ogni misura idonea al mantenimento di ordinate condizioni di negoziazione sui mercati regolamentati, sui sistemi multilaterali di negoziazione e sui sistemi organizzati di negoziazione.

CAPO II LE SEDI DI NEGOZIAZIONE

Art. 63

(Sistemi multilaterali per la negoziazione di strumenti finanziari)

1. Ciascun sistema multilaterale per la negoziazione di strumenti finanziari opera come mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione, nel rispetto delle relative disposizioni della presente parte.

SEZIONE I AUTORIZZAZIONE DEL MERCATO REGOLAMENTATO E REQUISITI DEL GESTORE

Art. 64

(L'attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati)

1. L'attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari è esercitata da società per azioni anche senza scopo di lucro (gestore del mercato regolamentato).

2. Il gestore del mercato regolamentato:

- a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi a esso dovuti;
- b) assicura e verifica il rispetto dei requisiti del mercato regolamentato previsti nel presente titolo;
- c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni e degli operatori dalle negoziazioni;
- d) adotta tutti gli atti necessari per l'ordinato funzionamento del mercato regolamentato;
- e) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato;
- f) provvede agli altri compiti a esso eventualmente affidati dalle autorità competenti.

3. Il gestore del mercato regolamentato esercita i diritti che corrispondono al mercato regolamentato e ha la responsabilità di garantire che il mercato gestito soddisfi, al momento dell'autorizzazione e continuativamente, i requisiti stabiliti dalla presente parte, anche qualora l'esecuzione di funzioni operative essenziali sia affidata a terzi.

4. La Consob, con regolamento:

- a) individua le attività connesse e strumentali che possono essere svolte dal gestore del mercato regolamentato;
- b) stabilisce i requisiti generali di organizzazione del gestore del mercato regolamentato;
- c) adotta le disposizioni attuative dell'articolo 4-undecies⁴⁸⁵.

5. La Consob verifica che le modificazioni statutarie dei gestori dei mercati regolamentati non contrastino con i requisiti previsti dal presente capo. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica.

6. Ai gestori dei mercati regolamentati si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157 e 158.

7. Il gestore del mercato regolamentato può gestire un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, previa verifica da parte della Consob che esso rispetti le pertinenti disposizioni contenute nella parte III.

Art. 64-bis

(Obblighi riguardanti le persone che esercitano un'influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato)

1. Le persone che sono nella posizione di esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato devono rispettare i requisiti di onorabilità determinati con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob e la Banca d'Italia.

2. Gli acquisti delle partecipazioni nel capitale del gestore del mercato regolamentato e le successive variazioni, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore al gestore del mercato. Nel caso in cui l'acquisto determini la possibilità di esercitare un'influenza significativa l'acquirente trasmette, altresì, al gestore del mercato regolamentato, la documentazione attestante il possesso dei requisiti individuati al sensi del comma 1.

3. I gestori dei mercati regolamentati:

- a) trasmettono alla Consob e rendono pubbliche le informazioni sulla proprietà del gestore del mercato regolamentato, e in particolare l'identità delle parti che sono in grado di esercitare un'influenza significativa sulla sua gestione e l'entità dei loro interessi;
- b) comunicano alla Consob e rendono pubblico qualsiasi trasferimento di proprietà che determini un cambiamento dell'identità delle persone che esercitano un'influenza significativa sul funzionamento del mercato regolamentato.

4. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione nel capitale del gestore del mercato che ne comporti il controllo ne dà preventiva comunicazione alla Consob.

⁴⁸⁵ Vedi regolamento Consob n. 20249 del 28.12.2017 (pubblicato nella G.U. n. 1 del 2.1.2018)

5. Entro 90 giorni dalla comunicazione prevista dal comma 4, la Consob può opporsi ai cambiamenti negli assetti di controllo quando vi siano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che tali cambiamenti mettono a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato.
6. La Consob disciplina con regolamento:
- a) i criteri per l'individuazione dei casi e delle soglie di partecipazione che determinano un'influenza significativa ai sensi del comma 1;
 - b) contenuto, termini e modalità delle comunicazioni previste dai commi 3 e 4;
 - c) contenuto, termini e modalità di pubblicazione da parte del gestore del mercato regolamentato delle informazioni relative ai partecipanti al capitale e di ogni successivo cambiamento nell'identità delle persone che possiedono una partecipazione che comporta la possibilità di esercitare un'influenza significativa⁴⁸⁶.
7. In assenza dei requisiti di onorabilità o in mancanza delle comunicazioni previste dai commi 2 e 4, nonché in caso di opposizione ai sensi del comma 5, non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti le soglie individuate ai sensi del comma 6, lettera a), o alla partecipazione acquisita in violazione dei commi 4 e 5.
8. In caso di inosservanza del divieto previsto dal comma 7, si applica l'articolo 14, comma 6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 7.
9. La Consob può imporre che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto a norma del comma 7 siano alienate, fissando un termine.

Art. 64-ter

(Requisiti degli esponenti aziendali del gestore del mercato regolamentato)

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore del mercato regolamentato possiedono i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti con regolamento dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob e la Banca d'Italia. Con il medesimo regolamento, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob e la Banca d'Italia, individua le cause che comportano il venir meno dei requisiti previsti nel presente articolo e che determinano la sospensione temporanea o la decadenza dall'incarico.
2. L'organo di amministrazione possiede conoscenze, competenze ed esperienze adeguate, ha una composizione tale da garantire un apporto sufficientemente ampio di esperienze e i relativi membri dedicano tempo sufficiente all'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il gestore del mercato regolamentato destina risorse umane e finanziarie adeguate alla preparazione e alla formazione dei membri dell'organo di amministrazione.
4. I gestori di mercati regolamentati significativi in base alle dimensioni, organizzazione interna, e tipologia, portata e complessità delle attività, istituiscono un comitato per le nomine composto dai membri dell'organo di amministrazione che non esercitano funzioni esecutive presso il gestore del mercato regolamentato interessato.
5. L'organo di amministrazione di un gestore del mercato regolamentato definisce e vigila sull'applicazione di misure di governo societario, anche in materia di separazione delle funzioni

⁴⁸⁶ Vedi regolamento Consob n. 20249 del 28.12.2017 (pubblicato nella G.U. n. 1 del 2.1.2018)

aziendali e prevenzione dei conflitti di interesse, che garantiscono la sana e prudente gestione e promuovono l'integrità del mercato. L'organo di amministrazione controlla e valuta periodicamente l'efficacia delle misure di governo societario del gestore del mercato regolamentato e adotta misure opportune per rimediare a eventuali carenze.

6. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo hanno accesso adeguato alle informazioni e ai documenti necessari per vigilare e valutare periodicamente il processo decisionale della dirigenza.

7. La sospensione o la decadenza degli esponenti aziendali per le cause individuate dal regolamento di cui al comma 1 sono dichiarate dall'organo di appartenenza entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza della causa sopravvenuta. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la dichiarazione della sospensione o della decadenza è effettuata dall'organo che li ha nominati. In caso di inerzia vi provvede la Consob.

8. Ai fini della verifica del rispetto dei requisiti previsti nel presente articolo, il gestore del mercato regolamentato trasmette alla Consob le informazioni relative agli esponenti aziendali e ai soggetti che dirigono effettivamente l'attività e le operazioni del mercato regolamentato e di ogni successivo cambiamento.

9. La Consob, con proprio regolamento:

- a) specifica i requisiti previsti dai commi 2, 3 e 4, anche con riferimento al numero di incarichi assumibili dai membri dell'organo di amministrazione e alle funzioni svolte dal comitato per le nomine;
- b) stabilisce contenuto, termini e modalità delle comunicazioni previste dal comma 8⁴⁸⁷.

Art. 64-quater

(Autorizzazione dei mercati regolamentati)

1. La Consob rilascia l'autorizzazione a operare in qualità di mercato regolamentato ai sistemi che ottemperano alle disposizioni del presente titolo.

2. La Consob iscrive i mercati regolamentati in un elenco, curando l'adempimento delle disposizioni dell'Unione europea in materia.

3. L'autorizzazione è altresì subordinata all'accertamento che:

- a) il gestore del mercato rispetta i requisiti previsti dal presente titolo;
- b) il regolamento del mercato è conforme alla disciplina dell'Unione europea e idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

4. Il regolamento del mercato determina quantomeno:

- a) le condizioni e le modalità di ammissione alle negoziazioni e di esclusione e sospensione dalle negoziazioni degli operatori;
- b) le condizioni e le modalità di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni e di esclusione e sospensione dalla quotazione e dalle negoziazioni degli strumenti finanziari;
- c) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti;

⁴⁸⁷ Vedi regolamento Consob n. 20249 del 28.12.2017 (pubblicato nella G.U. n. 1 del 2.1.2018)

- d) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi;
- e) i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni nonché i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili;
- f) le condizioni e le modalità per la compensazione e il regolamento delle operazioni concluse sui mercati;
- g) le modalità di emanazione delle disposizioni di attuazione del regolamento da parte del gestore.

5. Il regolamento del mercato è deliberato dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza del gestore del mercato regolamentato ovvero, ove così previsto dallo statuto, dall'organo di amministrazione. Qualora le azioni del gestore del mercato regolamentato siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento del mercato è deliberato dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione della società medesima.

6. La Consob approva le modificazioni al regolamento del mercato regolamentato.

7. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 3, la Consob rifiuta l'autorizzazione anche se:

- a) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore del mercato non rispettano i requisiti previsti dall'articolo 64-ter; o
- b) esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che l'organo di amministrazione del gestore del mercato può metterne a repentaglio la gestione efficace, sana e prudente e l'integrità del mercato.

8. Il gestore del mercato fornisce alla Consob tutte le informazioni, fra cui un programma di attività che illustri i tipi di attività previsti e la struttura organizzativa, necessarie per accertare che il mercato regolamentato abbia instaurato tutti i dispositivi necessari per rispettare gli obblighi stabiliti dal presente titolo.

9. La Consob pronuncia la decadenza dell'autorizzazione rilasciata a un mercato regolamentato allorché questo non si avvale dell'autorizzazione entro dodici mesi.

Art. 64-quinquies

*(Revoca dell'autorizzazione, provvedimenti straordinari
a tutela del mercato e crisi del gestore del mercato regolamentato)*

1. La Consob può revocare l'autorizzazione del mercato regolamentato quando:

- a) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
- b) non sono più soddisfatte le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;
- c) sono state violate in modo grave e sistematico le disposizioni del presente titolo relative al mercato regolamentato o al gestore del mercato;
- d) abbia cessato di funzionare da più di sei mesi o rinunci espressamente all'autorizzazione.

2. In caso di gravi irregolarità nella gestione del mercato regolamentato ovvero nell'amministrazione del gestore del mercato regolamentato e comunque quando lo richiede la tutela degli investitori, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo del gestore del mercato. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della Consob, sino alla

ricostituzione degli organi. L'indennità spettante al commissario è determinata con decreto del Ministero ed è a carico del gestore del mercato regolamentato. Si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e 5, 72, a eccezione dei commi 2, 2-*bis* e 8, e 75 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alla Consob in luogo della Banca d'Italia, ai partecipanti in luogo dei depositanti e al gestore del mercato regolamentato in luogo delle banche.

3. La procedura indicata al comma 2 può determinare la revoca dell'autorizzazione prevista dal comma 1.

4. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione del mercato, gli amministratori del gestore del mercato o il commissario nominato ai sensi del comma 2 convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione volontaria del gestore del mercato. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non delibere entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob, può disporre lo scioglimento del gestore del mercato regolamentato nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle società per azioni, di cui al libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile, a eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori.

5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, la Consob promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuità delle negoziazioni. A tal fine può disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altro gestore, previo consenso di quest'ultimo. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato può avvenire anche in deroga alle disposizioni del titolo II, capo VI, della legge fallimentare.

6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla Consob a cura del cancelliere.

SEZIONE II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEDI DI NEGOZIAZIONE

Art. 65

(Requisiti organizzativi dei mercati regolamentati)

1. Il mercato regolamentato dispone di:
 - a) misure per identificare chiaramente e gestire le potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del mercato regolamentato o per i suoi membri o partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli interessi del mercato regolamentato, dei suoi proprietari o del gestore del mercato e il suo ordinato funzionamento, in particolare quando tali conflitti possono risultare pregiudizievoli per l'assolvimento di qualsiasi funzione delegata al mercato regolamentato dall'autorità competente;
 - b) procedure per gestire i rischi ai quali sono esposti, dispositivi e sistemi adeguati per identificare tutti i rischi che possono comprometterne il funzionamento e misure efficaci per attenuare tali rischi;
 - c) misure per garantire una gestione sana delle operazioni tecniche del sistema, comprese misure di emergenza efficaci per far fronte ai rischi di disfunzione del sistema;

- d) regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscono un processo di negoziazione corretto e ordinato nonché di criteri obiettivi che consentono l'esecuzione efficiente degli ordini;
- e) misure efficaci atte ad agevolare il regolamento efficiente delle operazioni eseguite nell'ambito del sistema;
- f) risorse finanziarie sufficienti per renderne possibile il funzionamento ordinato, tenendo conto della natura e dell'entità delle operazioni concluse nel mercato, nonché della portata e del grado dei rischi ai quali esso è esposto.

2. La Consob può ulteriormente dettagliare, con regolamento, i requisiti organizzativi del mercato regolamentato e può dettare la metodologia di determinazione dell'entità delle risorse finanziarie previste nel comma 1, lettera f)⁴⁸⁸.

3. Per le operazioni concluse su un mercato regolamentato, i membri e i partecipanti non sono tenuti ad applicarsi reciprocamente gli obblighi specificamente individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. I membri o i partecipanti di un mercato regolamentato applicano detti obblighi per quanto concerne i loro clienti quando, operando per conto di questi ultimi, ne eseguono gli ordini su un mercato regolamentato.

Art. 65-bis

(Requisiti dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione)

1. Il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione dispone di:

- a) regole e procedure trasparenti che garantiscono un processo di negoziazione corretto e ordinato nonché di criteri obiettivi che consentono l'esecuzione efficiente degli ordini;
- b) misure per garantire una gestione sana dell'operatività del sistema, compresi dispositivi di emergenza efficaci per far fronte ai rischi di disfunzione del sistema;
- c) misure atte ad individuare puntualmente e a gestire le potenziali conseguenze negative per l'operatività dei sistemi da essi gestiti o per i loro membri o partecipanti e clienti di eventuali conflitti tra gli interessi del sistema multilaterale di negoziazione, del sistema organizzato di negoziazione, dei loro proprietari, del gestore del sistema multilaterale di negoziazione o del sistema organizzato di negoziazione e il sano funzionamento dei sistemi;
- d) almeno tre membri o partecipanti o clienti concretamente attivi, ciascuno dei quali con la possibilità di interagire con tutti gli altri per quanto concerne la formazione dei prezzi.

2. Il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione adotta altresì le misure necessarie per favorire il regolamento efficiente delle operazioni concluse nel sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione e informa chiaramente i membri o partecipanti o clienti delle rispettive responsabilità per quanto concerne il regolamento delle operazioni effettuate nel sistema.

3. Il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione fornisce alla Consob:

⁴⁸⁸ Vedi regolamento Consob n. 20249 del 28.12.2017 (pubblicato nella G.U. n. 1 del 2.1.2018)

- a) una descrizione dettagliata del funzionamento del sistema tra cui, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 65-*quater*, commi 2, 3 e 4, gli eventuali legami o la partecipazione di un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione, un sistema organizzato di negoziazione o un internalizzatore sistematico di proprietà dello stesso gestore;
- b) un elenco dei membri, partecipanti o clienti.

Art. 65-ter

(Requisiti specifici per i sistemi multilaterali di negoziazione)

1. Il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione, oltre a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 65-*bis*, dispone di:

- a) regole non discrezionali per l'esecuzione degli ordini nel sistema;
- b) procedure per gestire i rischi ai quali è esposto il sistema, meccanismi e sistemi adeguati ad identificare tutti i rischi che possano compromettere il funzionamento del sistema e misure efficaci per attenuare tali rischi;
- c) risorse finanziarie sufficienti ad assicurare il funzionamento ordinato, tenuto conto della tipologia di operazioni concluse sul mercato e dei relativi volumi, nonché della portata e del grado di rischio al quale il sistema è esposto.

2. Gli obblighi individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, non si applicano alle operazioni concluse in base alle norme che disciplinano un sistema multilaterale di negoziazione tra i membri del medesimo o i suoi partecipanti ovvero tra il sistema multilaterale di negoziazione e i suoi membri o i suoi partecipanti in relazione all'impiego del sistema multilaterale di negoziazione. I membri del sistema multilaterale di negoziazione o i suoi partecipanti rispettano detti obblighi nei confronti dei loro clienti quando, agendo per conto di questi ultimi, eseguono i loro ordini tramite i sistemi di un sistema multilaterale di negoziazione.

Art. 65-quater

(Requisiti specifici per i sistemi organizzati di negoziazione)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 65-*bis* e nel rispetto degli obblighi individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), numero 2), in un sistema organizzato di negoziazione l'esecuzione degli ordini è svolta su base discrezionale. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione esercita la propria discrezionalità quando decide di:

- a) collocare o ritirare un ordine sul proprio sistema; o
- b) non abbinare lo specifico ordine di un cliente con gli altri ordini disponibili nel sistema in un determinato momento, purché ciò avvenga nel rispetto delle specifiche istruzioni ricevute dal cliente, nonché degli obblighi individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), numero 2).

1-*bis*. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione che abbinava gli ordini dei clienti può decidere se, quando e in che misura abbinare due o più ordini all'interno del sistema. Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 65-*quinquies*, il gestore di un sistema organizzato di negoziazione può facilitare la negoziazione tra clienti, in modo da far incrociare due o più interessi di negoziazione potenzialmente compatibili in un'operazione.

2. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione non può operare anche come internalizzatore sistematico. Un sistema organizzato di negoziazione non si collega a un

internalizzatore sistematico in modo tale da consentire l'interazione tra i propri ordini e gli ordini o quotazioni in un internalizzatore sistematico, né si collega a un altro sistema organizzato di negoziazione in modo tale da consentire l'interazione tra gli ordini dei diversi sistemi.

3. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione può impiegare un'impresa di investimento per svolgere l'attività di market maker in tale sistema su base indipendente, a condizione che non vi siano stretti legami con il gestore medesimo.

4. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione stabilisce meccanismi volti a impedire che siano eseguiti ordini di clienti nel sistema in contropartita diretta con il gestore o con un'entità dello stesso gruppo del gestore.

5. La Consob stabilisce con regolamento le informazioni che una Sim o una banca italiana o un gestore del mercato regolamentato devono fornire, per dimostrare il rispetto dei requisiti specifici dettati dal presente articolo, in sede di autorizzazione alla gestione di un sistema organizzato di negoziazione o ai fini della verifica richiesta dall'articolo 64, comma 7⁴⁸⁹.

6. Alle operazioni concluse in un sistema organizzato di negoziazione si applicano i pertinenti obblighi individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

Art. 65-quinquies
(Negoziazione «matched principal»)

1. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione può svolgere negoziazione «matched principal» esclusivamente nel caso in cui:

- a) il cliente vi abbia acconsentito; e
- b) la negoziazione interviene su obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati non appartenenti a una categoria di derivati dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione in conformità dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 648/2012.

2. Lo svolgimento di negoziazione «matched principal» non deve generare conflitti di interesse tra il gestore e la sua clientela.

3. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione può effettuare negoziazione per conto proprio diversa dalla negoziazione «matched principal» in relazione a titoli di debito sovrano privi di un mercato liquido.

4. Ai fini del comma 3, per mercato liquido si intende il mercato di uno strumento finanziario o di una categoria di strumenti finanziari in cui vi siano venditori e compratori pronti e disponibili su base continua, valutato conformemente ai criteri sottoelencati, tenendo conto delle specifiche strutture di mercato del particolare strumento finanziario o della particolare categoria di strumenti finanziari:

- a) la frequenza e le dimensioni medie delle operazioni in una serie di condizioni di mercato, tenendo conto della natura e del ciclo di vita dei prodotti della categoria di strumenti finanziari;

⁴⁸⁹ Vedi regolamento Consob n. 20249 del 28.12.2017 (pubblicato nella G.U. n. 1 del 2.1.2018)

- b) il numero e il tipo di partecipanti al mercato, compreso il rapporto tra i partecipanti al mercato e gli strumenti negoziati in relazione a un determinato prodotto;
- c) le dimensioni medie dei differenziali tra le quotazioni in acquisto e vendita, ove disponibili.

5. Il gestore di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione non può eseguire gli ordini in contropartita diretta all'interno del sistema, né svolgere negoziazione «matched principal».

Art. 65-sexies
(Requisiti operativi delle sedi di negoziazione)

1. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione dispongono di sistemi, procedure e meccanismi efficaci atti ad assicurare che i sistemi di negoziazione:

- a) siano resilienti e abbiano capacità sufficiente a gestire i picchi di volume di ordini e messaggi;
- b) siano in grado di garantire negoziazioni ordinate in condizioni di mercato critiche;
- c) siano pienamente testati per garantire il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b);
- d) siano soggetti a efficaci disposizioni in materia di continuità operativa per garantire la continuità dei servizi in caso di malfunzionamento.

2. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione dispongono di sistemi, procedure e meccanismi efficaci:

- a) per garantire che i sistemi algoritmici di negoziazione utilizzati dai membri o partecipanti o clienti non possano creare o contribuire a creare condizioni di negoziazione anormali sulla sede di negoziazione e per gestire qualsiasi condizione di negoziazione anormale causata dagli stessi;
- b) per identificare, attraverso la segnalazione di membri o partecipanti o clienti, gli ordini generati mediante negoziazione algoritmica, i diversi algoritmi utilizzati per la creazione degli ordini e le corrispondenti persone che avviano tali ordini;
- c) per rifiutare gli ordini che eccedono soglie predeterminate di prezzo e volume o sono chiaramente errati;
- d) per sospendere o limitare temporaneamente le negoziazioni qualora si registri un'oscillazione significativa nel prezzo di uno strumento finanziario nel mercato gestito o in un mercato correlato in un breve lasso di tempo;
- e) in casi eccezionali, per cancellare, modificare o correggere qualsiasi operazione;
- f) per controllare gli ordini inseriti, incluse le cancellazioni e le operazioni eseguite dai loro membri o partecipanti o clienti, per identificare le violazioni delle regole del sistema, le condizioni di negoziazione anormali o gli atti che possono indicare comportamenti vietati dal regolamento (UE) n. 596/2014 o le disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario.

3. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione sottoscrivono accordi scritti vincolanti con i membri o partecipanti o clienti che perseguono strategie di market making sul sistema, e si adoperano affinché un numero sufficiente di soggetti aderisca a tali accordi, in virtù dei quali sono tenuti a trasmettere quotazioni irrevocabili a prezzi concorrenziali, con il risultato di fornire liquidità al mercato su base regolare e

prevedibile, qualora tale requisito sia adeguato alla natura e alle dimensioni delle negoziazioni nelle sedi di negoziazione in questione.

4. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione dispongono di misure e procedure efficaci, tra cui le necessarie risorse, per il controllo regolare dell'ottemperanza alle proprie regole.

5. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione:

- a) sincronizzano, unitamente ai loro membri o partecipanti o clienti, gli orologi utilizzati per registrare la data e l'ora degli eventi che possono essere oggetto di negoziazione;
- b) adottano regole trasparenti, eque e non discriminatorie in materia di servizi di co-ubicazione;
- c) adottano una struttura delle commissioni, incluse le commissioni di esecuzione delle operazioni, le commissioni accessorie e i rimborsi, trasparente, equa e non discriminatoria;
- d) adottano regimi in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, ricevute di deposito, fondi indicizzati quotati, certificates e altri strumenti finanziari analoghi.

6. La Consob approva gli accordi che il gestore di una sede di negoziazione intende concludere per l'esternalizzazione a soggetti terzi di tutte o parte delle funzioni operative critiche relative ai sistemi della sede da esso gestita che consentono la negoziazione algoritmica, intendendosi come funzioni operative critiche quelle indicate dall'articolo 65, comma 1, lettere b), c) ed e).

7. La Consob individua con regolamento i requisiti operativi specifici di cui le sedi di negoziazione devono dotarsi con riguardo a:

- a) il contenuto minimo degli accordi scritti richiesti ai sensi del comma 3 e gli obblighi di controllo del gestore della sede di negoziazione in merito ai medesimi;
- b) i sistemi, le procedure e i dispositivi in materia di sistemi algoritmici di negoziazione previsti dal comma 2, lettere a) e b);
- c) i criteri in base ai quali fissare i parametri per la sospensione delle negoziazioni e le relative modalità di gestione;
- d) i requisiti per l'accesso elettronico diretto alle sedi di negoziazione;
- e) i requisiti della struttura delle commissioni di cui al comma 5, lettera c);
- f) i parametri per calibrare i regimi in materia di dimensioni dei tick di negoziazione indicati nel comma 5, lettera d)⁴⁹⁰.

8. Le disposizioni di cui al comma 7, lettera b), sono adottate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, per i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione che siano gestiti da Sim e banche italiane.

Art. 65-septies

(Obblighi informativi e di comunicazione)

1. La Consob, con proprio regolamento, individua gli obblighi informativi e di comunicazione nei propri confronti dei gestori delle sedi di negoziazione, indicandone contenuto, termini e modalità di adempimento⁴⁹¹.

⁴⁹⁰ Vedi regolamento Consob n. 20249 del 28.12.2017 (pubblicato nella G.U. n. 1 del 2.1.2018)

2. Le sedi di negoziazione mettono a disposizione della Consob, su richiesta, i dati relativi al book di negoziazione, anche mediante accesso allo stesso.
3. Fermi restando gli obblighi previsti dal comma 1, i gestori delle sedi di negoziazione segnalano senza indugio alla Consob le violazioni significative delle regole del mercato o le condizioni di negoziazione anormali o disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario, nonché le conseguenti iniziative assunte.
4. I gestori delle sedi di negoziazione segnalano altresì senza indugio alla Consob gli atti che possono indicare un comportamento vietato ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014.
5. I gestori delle sedi di negoziazione comunicano senza indugio alla Consob le informazioni pertinenti per le indagini e per l'accertamento degli abusi di mercato nei sistemi gestiti, e offrono piena assistenza in relazione agli abusi di mercato commessi nei loro sistemi o per loro tramite.
6. I gestori delle sedi di negoziazione mettono a disposizione del pubblico, con frequenza almeno annuale e senza oneri, i dati relativi alla qualità dell'esecuzione delle operazioni, ivi inclusi i dati sul prezzo, i costi, la velocità e la probabilità dell'esecuzione per singoli strumenti finanziari.

SEZIONE III
AMMISSIONE, SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI
DALLA QUOTAZIONE E DALLE NEGOZIAZIONI

Art. 66

(Criteri generali di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni)

1. I mercati regolamentati:
 - a) si dotano di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione degli strumenti finanziari alla quotazione e alla negoziazione;
 - b) adottano e mantengono meccanismi efficaci per verificare che gli emittenti dei valori mobiliari ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato rispettino gli obblighi cui sono soggetti ai sensi del diritto dell'Unione europea in materia di informativa iniziale, continuativa e ad hoc;
 - c) si dotano di meccanismi atti ad agevolare ai loro membri e ai loro partecipanti l'accesso alle informazioni che sono state pubblicate in base al diritto dell'Unione europea.
2. Le regole di cui al comma 1, lettera a), assicurano che gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possano essere negoziati in modo corretto, ordinato ed efficiente e, nel caso dei valori mobiliari, siano liberamente negoziabili. Nel caso degli strumenti derivati, tali regole assicurano in particolare che le caratteristiche del contratto derivato siano compatibili con un processo ordinato di formazione del suo prezzo, nonché con l'esistenza di condizioni efficaci di regolamento.
3. I gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione:

⁴⁹¹ Vedi regolamento Consob n. 20249 del 28.12.2017 (pubblicato nella G.U. n. 1 del 2.1.2018)

- a) instaurano regole trasparenti concernenti i criteri per la determinazione degli strumenti finanziari che possono essere negoziati nell'ambito del proprio sistema;
- b) forniscono o si accertano che siano accessibili al pubblico informazioni sufficienti per permettere ai loro clienti di emettere un giudizio in materia di investimenti, tenuto conto sia della categoria dei clienti che delle tipologie di strumenti negoziati.

4. Le sedi di negoziazione si dotano dei meccanismi necessari a controllare regolarmente l'osservanza dei requisiti di ammissione per gli strumenti finanziari ammessi alla quotazione e alla negoziazione.

5. Un valore mobiliare, una volta ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato e in ottemperanza alle pertinenti disposizioni del regolamento 2017/1129/UE può essere ammesso alla negoziazione, anche senza il consenso dell'emittente, in altri mercati regolamentati, i quali ne informano l'emittente.

6. Quando uno strumento finanziario che è stato ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato è negoziato anche in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione senza il consenso dell'emittente, quest'ultimo non è soggetto ad alcun obbligo nei confronti di tale sistema per quanto riguarda la divulgazione iniziale, continuativa o ad hoc di informazioni finanziarie.

Art. 66-bis

(Condizioni per la quotazione di determinate società)

1. Il regolamento del mercato regolamentato può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in un segmento distinto del mercato.

2. La Consob determina con proprio regolamento:

- a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinché le azioni della società controllante possano essere quotate in un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93;
- b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società;
- c) i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle società finanziarie, il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni⁴⁹².

Art. 66-ter

(Provvedimenti di ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni adottati dal gestore della sede di negoziazione)

1. Fatto salvo il potere della Consob di cui all'articolo 66-quater, comma 1, di richiedere la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni, il gestore di una sede di

⁴⁹² Vedi regolamento Consob n. 20249 del 28.12.2017 (pubblicato nella G.U. n. 1 del 2.1.2018)

negoziazione può sospendere o escludere dalle negoziazioni gli strumenti finanziari che cessano di rispettare le regole del sistema, a meno che tale sospensione o esclusione non rischi di causare un danno rilevante agli interessi degli investitori o al funzionamento ordinato del mercato.

2. Il gestore di una sede di negoziazione che sospende o esclude dalle negoziazioni uno strumento finanziario, sospende o esclude anche gli strumenti finanziari derivati di cui all'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario, qualora necessario per sostenere le finalità della sospensione o dell'esclusione dello strumento finanziario sottostante.

3. Il gestore di una sede di negoziazione rende pubbliche le decisioni di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni, nonché di sospensione ed esclusione dalla quotazione e dalle negoziazioni, di strumenti finanziari e le comunica immediatamente alla Consob.

4. Nel caso di mercati regolamentati, l'esecuzione delle decisioni di ammissione alla quotazione di azioni ordinarie, di obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi dagli Stati membri dell'Unione europea, dalle banche UE e dalle società con azioni quotate in un mercato regolamentato, nonché delle decisioni di esclusione di azioni dalle negoziazioni, è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 6.

5. La sospensione indicata al comma 4 non si applica nel caso di ammissione alla quotazione di strumenti finanziari in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicare il prospetto o sulla base di un prospetto per il quale l'Italia risulta Stato membro ospitante, nonché per l'ammissione di lotti supplementari di azioni già ammesse alle negoziazioni.

6. La Consob:

- a) può vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione alla quotazione e di esclusione dalle negoziazioni di cui al comma 4, ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni, entro cinque giorni di mercato aperto dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 se, sulla base degli elementi informativi diversi da quelli valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dal gestore del mercato nel corso della propria istruttoria, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all'articolo 62, comma 1;
- b) può chiedere al gestore del mercato regolamentato tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a).

Art. 66-quater

(Provvedimenti di sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni su iniziativa della Consob)

1. La Consob può sospendere o escludere uno strumento finanziario dalle negoziazioni o richiedere che vi provveda il gestore di una sede di negoziazione. A tal fine la Consob può chiedere al gestore medesimo tutte le informazioni che ritenga utili. Per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, i poteri di cui al presente comma sono esercitati dalla Banca d'Italia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Consob, ai fini delle comunicazioni previste dal comma 3.

2. Nel caso in cui un gestore di una sede di negoziazione sospenda o escluda, ai sensi dell'articolo 66-ter, commi 1 e 2, uno strumento finanziario dalle negoziazioni, la Consob prescrive che le altre sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che negoziano lo stesso strumento finanziario o gli strumenti finanziari derivati di cui all'Allegato I, Sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario, sospendano o escludano anch'essi tale strumento

finanziario o tali strumenti derivati dalla negoziazione, se la sospensione o l'esclusione è dovuta a presunti abusi di mercato, a un'offerta pubblica di acquisto o alla mancata divulgazione di informazioni privilegiate riguardanti l'emittente o lo strumento finanziario in violazione degli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, tranne qualora tale sospensione o esclusione possa causare un danno rilevante agli interessi dell'investitore o all'ordinato funzionamento del mercato.

3. Salvo quando ciò possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, la Consob prescrive alle sedi di negoziazione e agli internalizzatori sistematici di sospendere o escludere uno strumento finanziario dalle negoziazioni nei casi in cui tale strumento finanziario sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorità competenti di altri Stati membri ovvero di una decisione assunta da parte di autorità competenti di altri Stati membri in relazione alle decisioni di sospensione ed esclusione adottate dai gestori delle sedi di negoziazione da esse vigilate, se la sospensione o l'esclusione è dovuta a presunti abusi di mercato, a un'offerta d'acquisto o alla mancata divulgazione di informazioni privilegiate riguardanti l'emittente o lo strumento finanziario in violazione degli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 596/2014.

4. Qualora la sospensione o l'esclusione ai sensi del comma 3 debba essere disposta con riferimento a una sede di negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, la decisione della Consob è adottata sentita la Banca d'Italia. Qualora la sospensione o l'esclusione ai sensi del comma 3 debba essere disposta con riferimento ad una sede di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, la decisione è adottata dalla Banca d'Italia; a tal fine, la Consob informa la Banca d'Italia delle decisioni assunte dalle autorità competenti degli altri Stati membri.

5. I commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di revoca della sospensione dalla negoziazione di uno strumento finanziario o degli strumenti finanziari derivati di cui all'Allegato I, Sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario.

6. La procedura di notifica di cui al presente articolo si applica anche nel caso in cui la decisione di sospendere o escludere dalla negoziazione lo strumento finanziario o gli strumenti finanziari derivati di cui all'Allegato I, Sezione C, punti da 4 a 10 relativi o riferiti a detto strumento finanziario sia adottata dalla Consob ai sensi del comma 1.

Art. 66-quinquies

(Negoziazione di strumenti finanziari emessi dal gestore del mercato regolamentato)

1. La Consob dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalla quotazione e dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da un gestore del mercato in un mercato regolamentato da esso gestito.

2. La Consob determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato regolamentato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione a quotazione e a negoziazione è subordinata all'adeguamento del regolamento del mercato regolamentato.

3. La Consob vigila sul rispetto da parte del gestore del mercato delle disposizioni del regolamento del mercato relative agli strumenti finanziari di cui al comma 1.

SEZIONE IV ACCESSO ALLE SEDI DI NEGOZIAZIONE

Art. 67

(Criteri generali di accesso degli operatori)

1. Il gestore di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione stabilisce, attua e mantiene regole trasparenti e non discriminatorie, basate su criteri oggettivi, che disciplinano l'accesso in qualità di membri o partecipanti o clienti.
2. Ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione possono accedere in qualità di membri o partecipanti le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento UE, le banche UE e le imprese di paesi terzi autorizzate all'esercizio dei servizi o attività di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi degli articoli 28 e 29-ter.
3. Le imprese di investimento UE, le banche UE e le imprese di paesi terzi autorizzate all'esercizio dei servizi o attività di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi degli articoli 28 e 29-ter, possono essere ammesse in qualità di membri o partecipanti dei mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione stabiliti sul territorio della Repubblica secondo una delle seguenti modalità:
 - a) direttamente, stabilendo una succursale;
 - b) diventando membri remoti o avendo accesso remoto al mercato regolamentato o al sistema multilaterale di negoziazione, quando le procedure e i sistemi di negoziazione della sede in questione non richiedono una presenza fisica per la conclusione delle operazioni.
4. Possono altresì accedere ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione, tenuto conto delle regole adottate dal gestore della sede di negoziazione, i soggetti che:
 - a) godono di sufficiente buona reputazione;
 - b) dispongono di un livello sufficiente di capacità di negoziazione, di competenza ed esperienza;
 - c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi;
 - d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che devono svolgere, tenendo conto delle varie disposizioni finanziarie eventualmente fissate dal mercato regolamentato per garantire l'adeguato regolamento delle operazioni.
5. Il gestore di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione specifica, nell'ambito delle regole previste dal comma 1, i criteri per la partecipazione diretta o remota al mercato regolamentato e gli obblighi imposti ai membri o partecipanti derivanti:
 - a) dall'istituzione e dalla gestione della sede di negoziazione;
 - b) dalle disposizioni riguardanti le operazioni eseguite nella sede di negoziazione;
 - c) dagli standard professionali imposti al personale di membri o partecipanti che operano sulla sede di negoziazione;
 - d) dalle condizioni stabilite, a norma del comma 4, per i membri o partecipanti diversi da Sim, banche italiane, imprese di investimento UE, banche UE e imprese di paesi terzi autorizzate all'esercizio dei servizi o attività di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi degli articoli 28 e 29-ter;

- e) dalle norme e procedure per la compensazione e il regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato.

6. I membri o partecipanti ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione e i clienti dei sistemi organizzati di negoziazione si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza al fine di non compromettere l'integrità dei mercati.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia sono ammessi alle negoziazioni sulle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato.

8. Il gestore di una sede di negoziazione comunica allo Stato membro in cui intende predisporre dispositivi appropriati per facilitare l'accesso e la negoziazione ai membri, partecipanti o clienti remoti ivi stabiliti. La Consob trasmette, entro un mese, detta informazione allo Stato membro in cui si intende predisporre tali dispositivi. Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, la Consob comunica tempestivamente l'identità dei membri o dei partecipanti o dei clienti della sede di negoziazione che ha stabilito i propri dispositivi nel territorio dell'altro Stato membro.

9. Il gestore di una sede di negoziazione di un altro Stato membro può dotarsi di dispositivi appropriati, nel territorio della Repubblica, per facilitare l'accesso e la negoziazione ai suoi membri, partecipanti o clienti remoti ivi stabiliti, a condizione che la Consob ne abbia ricevuto preventiva comunicazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine della sede di negoziazione. La Consob può chiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine di comunicare l'identità dei membri, partecipanti o clienti delle sedi di negoziazione che hanno stabilito i propri dispositivi sul territorio della Repubblica.

10. La Consob, al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, stipula accordi con le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine delle sedi di negoziazione di altri Stati membri di cui al comma 9 che abbiano acquisito un'importanza sostanziale per il funzionamento del mercato finanziario italiano e la tutela degli investitori in Italia, idonei ad assicurare il coordinamento della cooperazione in materia di vigilanza e dello scambio di informazioni su base transfrontaliera. Tali accordi sono stipulati dalla Consob congiuntamente con Banca d'Italia, previa informativa al Ministero dell'economia e delle finanze, qualora le sedi di negoziazione di altri Stati membri abbiano acquisito un'importanza sostanziale per il funzionamento del mercato finanziario italiano nonché per l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e l'efficienza complessiva delle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze può richiedere alla Banca d'Italia le informazioni acquisite ai sensi degli accordi anzidetti.

11. La Consob stipula altresì i citati accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante di sedi di negoziazione italiane che abbiano acquisito un'importanza sostanziale per il funzionamento del mercato finanziario di tale Stato membro e la tutela degli investitori nello stesso.

12. Quando ha motivi chiari e dimostrabili di ritenere che un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione che si siano dotati di dispositivi nel territorio della Repubblica, ai sensi del comma 9, violino gli obblighi derivanti dalle disposizioni della presente parte, la Consob ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine della sede di negoziazione. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o per via dell'inadeguatezza di tali misure, la sede di negoziazione persiste nell'agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi degli investitori

domestici o il buon funzionamento dei mercati, la Consob, dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e assicurare il buon funzionamento dei mercati, che comprendono la possibilità di impedire a tale sede di negoziazione di rendere accessibili i loro dispositivi ai membri o partecipanti a distanza stabiliti nel territorio della Repubblica. Le misure adottate ai sensi del presente comma, che comportano sanzioni o restrizioni delle attività di un'impresa di investimento o di un mercato regolamentato sono opportunamente giustificate e comunicate all'impresa di investimento o al mercato regolamentato interessato.

Art. 67-bis

(Ammissione, sospensione ed esclusione degli operatori da un mercato regolamentato)

1. Il gestore del mercato regolamentato comunica immediatamente alla Consob le proprie decisioni di ammissione, esclusione e sospensione degli operatori dalle negoziazioni.
2. La Consob può:
 - a) ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 se, sulla base degli elementi informativi diversi da quelli valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dal gestore del mercato regolamentato nel corso della propria istruttoria, ritiene la decisione contraria alle finalità di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori;
 - b) chiedere al gestore del mercato regolamentato tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);
 - c) chiedere al gestore del mercato regolamentato l'esclusione o la sospensione degli operatori dalle negoziazioni.

Art. 67-ter

(Negoziazione algoritmica, accesso elettronico diretto, partecipazione a controparti centrali)

1. Le Sim e le banche italiane che svolgono negoziazione algoritmica:
 - a) pongono in essere controlli dei sistemi e del rischio efficaci e idonei alla luce dell'attività esercitata sulle sedi di negoziazione, volti a garantire che i propri sistemi di negoziazione algoritmica siano resilienti e dispongano di sufficiente capacità, siano soggetti a soglie e limiti di negoziazione appropriati, impediscano di inviare ordini erronei o comunque recare pregiudizio all'ordinato svolgimento delle negoziazioni;
 - b) pongono in essere controlli efficaci dei sistemi e del rischio per garantire che i sistemi di negoziazione algoritmica non possano essere utilizzati per finalità contrarie al regolamento (UE) n. 596/2014 o alle regole della sede di negoziazione;
 - c) dispongono di meccanismi efficaci di continuità operativa per rimediare a malfunzionamenti dei sistemi di negoziazione algoritmica e provvedono affinché i loro sistemi siano soggetti a verifica e monitoraggio in modo adeguato per garantirne la conformità ai requisiti del presente comma.
2. Le Sim e le banche italiane che effettuano negoziazioni algoritmiche lo notificano alla Consob e, se diversa, all'autorità competente dello Stato membro della sede di negoziazione in cui

effettuano la negoziazione algoritmica quali membri o partecipanti o clienti della sede di negoziazione. La notifica è altresì effettuata alla Banca d'Italia per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato.

3. Ferme restando le competenze di vigilanza prudenziale della Banca d'Italia, la Consob vigila sul rispetto dei requisiti previsti nel presente articolo da parte di Sim e banche italiane che svolgono negoziazione algoritmica. A tale fine la Consob può chiedere, su base regolare o ad hoc, ai soggetti sopra indicati:

- a) una descrizione della natura delle strategie di negoziazione algoritmica;
- b) i dettagli sui parametri o sui limiti di negoziazione a cui il sistema è soggetto;
- c) i controlli di conformità e di rischio attuati per assicurare che le condizioni stabilite al comma 1 siano soddisfatte;
- d) i dettagli sulla verifica dei sistemi;
- e) ulteriori informazioni sulla negoziazione algoritmica effettuata e sui sistemi utilizzati.

4. La Consob comunica alla Banca d'Italia le informazioni che riceve ai sensi del comma 3 o dall'autorità competente dello Stato membro d'origine della banca UE o dell'impresa di investimento UE, quando dette informazioni si riferiscono a membri o partecipanti o clienti che effettuano negoziazione algoritmica nelle sedi di negoziazioni all'ingrosso di titoli di Stato.

5. Le Sim e le banche italiane possono fornire accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione a condizione che esse pongano in essere efficaci controlli dei sistemi e del rischio.

6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento:

- a) gli obblighi di registrazione cui sono tenuti i soggetti di cui al comma 1 che pongono in essere tecniche di negoziazione algoritmica;
- b) le condizioni in base alle quali le Sim e le banche italiane possono fornire accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione e le caratteristiche dei controlli di conformità e di rischio attuati per assicurare che le condizioni stabilite al comma 1 siano soddisfatte;
- c) gli obblighi di notifica, di informazione e di registrazione cui sono tenuti le Sim e le banche italiane che forniscono un accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione;
- d) gli obblighi delle Sim e delle banche italiane che effettuano negoziazione algoritmica per perseguire una strategia di *market making*⁴⁹³.

7. La Consob, su richiesta dell'autorità competente della sede di negoziazione di un altro Stato membro nella quale una Sim o una banca italiana svolgono negoziazione algoritmica o forniscono accesso elettronico diretto, comunica tempestivamente alla stessa le informazioni ricevute ai sensi del comma 3.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche:

⁴⁹³ Vedi regolamento Consob n. 20249 del 28.12.2017 (pubblicato nella G.U. n. 1 del 2.1.2018)

- a) ai membri o partecipanti di mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione che non sono tenuti a essere autorizzati a norma dell'articolo 4-terdecies, comma 1, lettere a), e), g), i) e l) o che sono gestori di Oicr, Sicav o Sicaf;
- b) alle imprese di paesi terzi autorizzate all'esercizio dei servizi o attività di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi degli articoli 28 e 29-ter.

8-bis. La Consob detta con regolamento i requisiti di cui al comma 6 applicabili ai soggetti di cui al comma 8 quando effettuano negoziazione algoritmica e/o forniscono accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione⁴⁹⁴.

9. Le Sim e le banche italiane e le imprese di paesi terzi autorizzate all'esercizio dei servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, ai sensi degli articoli 28 e 29-ter, che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali per conto di propri clienti:

- a) pongono in essere controlli e sistemi efficaci per garantire che possano fruire dei servizi di compensazione solo persone idonee e che a tali persone siano imposti requisiti appropriati per ridurre i rischi per la Sim o per la banca e per il mercato;
- b) assicurano che vi sia un accordo scritto vincolante tra gli stessi e la persona per la quale agiscono per quanto riguarda i diritti e gli obblighi essenziali derivanti dalla prestazione del servizio.

SEZIONE V

LIMITI DI POSIZIONE E CONTROLLI SULLA GESTIONE DELLE POSIZIONI IN STRUMENTI DERIVATI SU MERCI

Art. 68

(Limiti alle posizioni in strumenti derivati su merci)

1. Al fine di prevenire abusi di mercato e favorire condizioni ordinate di formazione dei prezzi e di regolamento delle operazioni, la Consob stabilisce e vigila sull'applicazione dei limiti di posizione sull'entità di una posizione netta che può essere detenuta da una persona in qualsiasi momento per ciascun contratto di strumenti derivati su merci negoziati in sedi di negoziazione, e contratti negoziati fuori listino (OTC) economicamente equivalenti, secondo quanto previsto con proprio regolamento, conformemente alla metodologia di calcolo determinata dall'AESFEM⁴⁹⁵.

2. La Consob approva le richieste di esenzione dall'applicazione dei limiti di posizione stabiliti ai sensi del comma 1, che possono essere presentate da entità non finanziarie con riferimento alle posizioni dalle stesse detenute, direttamente o indirettamente, che abbiano la capacità oggettivamente misurabile di ridurre i rischi direttamente legati all'attività commerciale di tali entità non finanziarie.

3. La Consob comunica all'AESFEM i limiti di posizione che intende stabilire al fine di ricevere il parere dell'autorità in merito alla compatibilità dei limiti di posizione con le finalità enunciate al comma 1 e con la metodologia di calcolo determinata dall'AESFEM. Se necessario la Consob modifica i limiti di posizione in conformità al parere dell'AESFEM o fornisce a

⁴⁹⁴ Vedi regolamento Consob n. 20249 del 28.12.2017 (pubblicato nella G.U. n. 1 del 2.1.2018)

⁴⁹⁵ Vedi regolamento Consob n. 20249 del 28.12.2017 (pubblicato nella G.U. n. 1 del 2.1.2018)

quest'ultima le ragioni per cui non ritiene necessario modificarli, rendendo pubbliche tempestivamente le motivazioni di tale decisione sul proprio sito internet.

4. Qualora siano negoziati quantitativi rilevanti del medesimo strumento derivato su merci presso sedi di negoziazione di più Stati membri, la Consob, nel caso in cui sia l'autorità competente della sede in cui è negoziato il quantitativo più elevato (autorità competente centrale) stabilisce, secondo quanto previsto con il regolamento di cui al comma 1, il limite di posizione unico da applicare a tutte le negoziazioni relative a tale contratto di strumento derivato su merci. In tale caso la Consob consulta le autorità competenti di altre sedi in cui è negoziato un ingente quantitativo del derivato in questione, in merito al limite di posizione unico da applicare e all'eventuale riesame di tale limite.

5. A seguito di ricezione, da parte della Consob, della comunicazione di un'autorità competente centrale, dei limiti di posizione applicabili ad un contratto di strumento derivato su merci negoziato per quantitativi ingenti in sedi di negoziazione soggette alla sua vigilanza, la Consob, in caso di disaccordo, espone per iscritto le ragioni complete e dettagliate per cui non considera soddisfatti i requisiti enunciati al comma 1.

6. La Consob conclude accordi di cooperazione con le altre autorità competenti delle sedi in cui è negoziato il medesimo strumento derivato su merci negoziato su una sede soggetta alla sua vigilanza, e con le autorità competenti dei titolari di posizioni in tale strumento derivato, al fine di prevedere lo scambio reciproco di dati pertinenti e al fine di verificare e far rispettare il limite di posizione unico.

7. In casi eccezionali, la Consob può imporre limiti più restrittivi di quelli adottati a norma del comma 1 che siano debitamente giustificati e proporzionati, tenendo conto della liquidità e dell'ordinato funzionamento del mercato specifico. La decisione di imporre limiti di posizione più restrittivi è valida per un periodo che non può superare i sei mesi a decorrere dalla data della relativa pubblicazione sul sito internet della Consob e può essere prorogata di sei mesi in sei mesi, se continuano a sussistere i motivi che hanno determinato la restrizione. In assenza di una proroga espressa, al decorrere del periodo di sei mesi i limiti più restrittivi decadono automaticamente.

8. La Consob pubblica sul proprio sito internet le decisioni adottate ai sensi del comma 7, incluse informazioni sui limiti di posizione più restrittivi e le comunica all'AESFEM, unitamente alle ragioni che hanno portato all'adozione delle decisioni medesime affinché tale autorità possa pronunciarsi sulla necessità dei limiti di posizione più restrittivi alla luce dell'eccezionalità del caso. Qualora la Consob imponga limiti in contrasto con il parere dell'AESFEM, pubblica immediatamente sul proprio sito internet una comunicazione in cui spiega le ragioni che l'hanno indotta a prendere tale decisione.

Art. 68-bis

(Controlli del gestore della sede di negoziazione sulle posizioni in strumenti derivati su merci)

1. Il gestore di una sede di negoziazione che negozia derivati su merci si dota di un sistema di controlli sulla gestione delle posizioni che includono almeno la facoltà del gestore di:

- a) controllare le posizioni aperte delle persone;
- b) ottenere dalle persone accesso alle informazioni, compresa tutta la documentazione pertinente, in relazione all'entità e alle finalità di una posizione o esposizione assunta, alle informazioni sui titolari effettivi o sottostanti, a qualsiasi misura concertata e alle eventuali attività e passività nel mercato sottostante;

- c) imporre a una persona di chiudere o ridurre una posizione in via temporanea o permanente a seconda del caso specifico e di adottare unilateralmente le misure appropriate per la chiusura o la riduzione nel caso in cui la persona non ottemperi; e
- d) se del caso, esigere che la persona reimmetta temporaneamente liquidità nel mercato a un prezzo e un volume convenuti, con l'esplicito intento di lenire gli effetti di una posizione elevata o dominante.

Art. 68-ter

(Caratteristiche dei limiti e dei controlli sulla gestione delle posizioni e obblighi di informazione)

1. I limiti di posizione e i controlli sulla gestione delle posizioni sono trasparenti e non discriminatori, specificano come si applicano alle persone e tengono conto della natura e della composizione dei membri e partecipanti al mercato e dell'utilizzo che essi fanno dei contratti presentati alla negoziazione.

2. Il gestore della sede di negoziazione informa dettagliatamente la Consob circa i controlli sulla gestione delle posizioni, secondo le modalità e i termini da quest'ultima stabiliti con regolamento⁴⁹⁶.

Art. 68-quater

(Notifica dei titolari di posizioni in base alle categorie)

1. Il gestore di una sede di negoziazione nella quale sono negoziati derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse pubblica una relazione settimanale indicante le posizioni aggregate detenute dalle differenti categorie di persone per i differenti strumenti finanziari derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse, negoziati sulla sede di negoziazione, quando sia il numero delle persone sia le loro posizioni aperte superano soglie minime, distinguendo fra le posizioni identificate come atte a ridurre, in una maniera oggettivamente misurabile, i rischi direttamente connessi alle attività commerciali e le altre posizioni. Tale relazione è trasmessa alla Consob e all'AESFEM.

2. Le Sim e le banche italiane che negoziano derivati su merci o quote di emissione o loro prodotti derivati al di fuori di una sede di negoziazione forniscono alla Consob o all'autorità competente centrale, se diversa dalla Consob, nel caso in cui gli strumenti menzionati siano scambiati in più di una giurisdizione, i dati disaggregati delle loro posizioni assunte in derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse negoziati in una sede di negoziazione e i contratti OTC economicamente equivalenti, distinguendo fra le posizioni identificate come atte a ridurre, in una maniera oggettivamente misurabile, i rischi direttamente connessi alle attività commerciali e le altre posizioni.

3. I membri o partecipanti ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione e i clienti dei sistemi organizzati di negoziazione comunicano al gestore della sede di negoziazione informazioni dettagliate sulle loro posizioni detenute mediante contratti negoziati nella sede di negoziazione in oggetto, almeno su base giornaliera, comprese le posizioni dei loro clienti, e dei clienti di detti clienti, fino a raggiungere il cliente finale.

4. La Consob prevede con regolamento:

⁴⁹⁶ Vedi regolamento Consob n. 20249 del 28.12.2017 (pubblicato nella G.U. n. 1 del 2.1.2018)

- a) i tempi e le modalità di invio da parte del gestore della sede di negoziazione, dei dati disaggregati inerenti alle posizioni di tutte le persone, compresi i membri o partecipanti e i relativi clienti nella sede di negoziazione;
- b) le modalità di classificazione, da parte dei gestori delle sedi di negoziazione, ai fini dell'informativa da rendere ai sensi del presente articolo, delle persone che detengono posizioni in strumenti derivati su merci ovvero quote di emissione o strumenti derivati delle stesse⁴⁹⁷.

Art. 68-quinquies
(*Poteri della Consob e obblighi di collaborazione*)

1. Nello svolgimento dei compiti di vigilanza ai sensi della presente sezione, la Consob esercita i poteri previsti dagli articoli 62-*octies*, 62-*novies*, 62-*decies* e può altresì:

- a) richiedere a chiunque informazioni, notizie, dati o l'esibizione di documenti, in originale o in copia, in relazione all'entità e alla finalità di una posizione o esposizione aperta mediante uno strumento derivato su merci e alle eventuali attività e passività nel mercato sottostante;
- b) limitare la possibilità di chiunque di concludere un contratto derivato su merci, anche introducendo limiti sull'entità di una posizione che detto soggetto può detenere in ogni momento a norma dell'articolo 68;
- c) richiedere a chiunque di adottare misure per ridurre l'entità di una posizione o esposizione in strumenti derivati su merci.

2. La Consob comunica alle autorità competenti degli altri Stati membri le informazioni relative a:

- a) eventuali richieste di riduzione dell'entità di una posizione o esposizione, ai sensi del comma 1, lettera c);
- b) eventuali limitazioni alla possibilità delle persone di aprire una posizione in un derivato su merci, ai sensi del comma 1, lettera b).

2-bis. La notifica, se del caso, include informazioni dettagliate sulla richiesta o sulla domanda, ai sensi del comma 1, lettera a), compresa l'identità della o delle persone cui è stata indirizzata e le ragioni addotte, come pure la portata delle limitazioni introdotte a norma del comma 1, lettera b), compresa la persona interessata, gli strumenti finanziari applicabili, eventuali limiti all'entità delle posizioni che qualsiasi persona può detenere in qualsiasi momento, le eventuali esenzioni concesse ai sensi del comma 2 e le ragioni addotte. La notifica è fatta almeno 24 ore prima dell'entrata in vigore prevista degli interventi o delle misure. In circostanze eccezionali, la notifica può essere effettuata meno di 24 ore prima dell'entrata in vigore della misura quando non sia possibile rispettare tale termine. Se le misure adottate ai sensi del comma 1, lettere b) o c) sono relative a prodotti energetici all'ingrosso, la Consob ne informa anche l'Agenzia per la collaborazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) istituita a norma del regolamento (CE) n. 713/2009. La Consob invia una notifica in conformità del presente comma anche quando ha intenzione di adottare le misure di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

3. La Consob, a seguito della ricezione di una notifica, da parte di autorità competenti di altri Stati membri, di misure di riduzione dell'entità di una posizione o esposizione o di limitazione alla possibilità delle persone di aprire una posizione in un derivato su merci, può adottare misure in

⁴⁹⁷ Vedi regolamento Consob n. 20249 del 28.12.2017 (pubblicato nella G.U. n. 1 del 2.1.2018)

conformità del comma 1, lettere b) o c), quando tali misure sono necessarie per conseguire l'obiettivo dell'autorità competente di altro Stato membro che ha effettuato la notifica.

SEZIONE VI MERCATI DI CRESCITA PER LE PMI

Art. 69⁴⁹⁸ *(Mercati di crescita per le PMI)*

1. La Consob, su domanda del gestore di un sistema multilaterale di negoziazione, registra un sistema come mercato di crescita per le PMI se sono soddisfatti i requisiti di cui al comma 2.
2. Fermo restando il rispetto degli altri obblighi del presente decreto relativi alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione, ai fini della registrazione di cui al comma 1, il sistema multilaterale di negoziazione dispone di regole, sistemi e procedure efficaci, atti a garantire che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) almeno il 50 per cento degli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sul sistema sono PMI, sia al momento della registrazione come mercato di crescita per le PMI sia successivamente, con riferimento a ciascun anno civile;
 - b) sono stabiliti criteri appropriati per l'ammissione e la permanenza alla negoziazione degli strumenti finanziari sul sistema;
 - c) al momento dell'ammissione alla negoziazione di uno strumento finanziario sul mercato sono state pubblicate informazioni sufficienti per permettere agli investitori di effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. Tali informazioni

⁴⁹⁸ L'art. 69 - prima dell'intera sostituzione del Titolo I della parte III avvenuta con l'art. 3 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 - è stato abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Continuano tuttavia ad applicarsi le disposizioni oggetto degli interventi di modifica fino al momento in cui la società di gestione accentrata non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR. Il comma 1 dell'art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone infatti che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Si riporta il testo dell'art. 69 applicabile fino al momento in cui la società di gestione accentrata non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR: "Art. 69 (Liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati) 1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, disciplina il funzionamento dei servizi di liquidazione delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati, inclusi le modalità di tempo e gli adempimenti preliminari e complementari. Tale disciplina può prevedere che i servizi di liquidazione, esclusa la fase di regolamento finale del contante, siano gestiti da una società autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob. Per il trasferimento dei titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, la girata può essere eseguita e completata ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 3, del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239. Si applica l'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10. 1-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, determina: a) le risorse finanziarie della società di gestione; b) le attività connesse e strumentali a quelle di liquidazione; c) i requisiti di organizzazione della società; d) i criteri generali per l'ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti; e) i criteri generali in base ai quali la società di gestione può partecipare direttamente ai sistemi di liquidazione esteri. 1-ter. L'accesso ai servizi di liquidazione delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati è subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi. 2. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine della liquidazione delle operazioni indicate nel comma 1, anche emanando disposizioni concernenti la costituzione e l'amministrazione di fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai partecipanti. 3. Ai fondi di garanzia previsti dal comma 2 si applica l'articolo 68, comma 2"

possono consistere in un appropriato documento di ammissione o in un prospetto se i requisiti di cui al regolamento 2017/1129/UE sono applicabili con riguardo a un'offerta pubblica presentata insieme all'ammissione alla negoziazione dello strumento finanziario sul sistema multilaterale di negoziazione;

- d) sul mercato esiste un'adeguata informativa finanziaria periodica, messa a disposizione dall'emittente o da altri per suo conto, che comprenda quantomeno la relazione finanziaria annuale sottoposta a revisione;
- e) gli emittenti, le persone che esercitano responsabilità di direzione e le persone ad esse strettamente legate, come individuati rispettivamente dai punti 21), 25) e 26) dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, rispettano i requisiti loro applicabili dettati dal citato regolamento;
- f) le informazioni regolamentate riguardanti gli emittenti sono conservate e divulgate pubblicamente;
- g) esistono sistemi e controlli efficaci tesi a prevenire e individuare gli abusi di mercato secondo quanto prescritto dal regolamento (UE) n. 596/2014.

3. Il gestore di un mercato di crescita per le PMI può prevedere requisiti aggiuntivi a quelli previsti dal comma 2.

4. La Consob può revocare la registrazione di un sistema multilaterale di negoziazione come mercato di crescita per le PMI su richiesta del gestore ovvero quando il sistema non rispetta i requisiti previsti dal comma 2.

5. Uno strumento finanziario di un emittente ammesso alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI può essere negoziato anche su un altro mercato di crescita per le PMI solo se l'emittente è stato preventivamente informato e non ha sollevato obiezioni alla negoziazione su un altro mercato. In tal caso l'emittente non è soggetto ad alcun obbligo relativo al governo societario o all'informativa iniziale, continuativa o ad hoc con riguardo a quest'ultimo mercato di crescita per le PMI.

SEZIONE VII RICONOSCIMENTO DEI MERCATI

Art. 70

(Riconoscimento dei mercati)

1. La Consob, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità, può riconoscere mercati extra-UE di strumenti finanziari, al fine di estenderne l'operatività sul territorio della Repubblica.

2. I gestori dei mercati regolamentati che intendano estendere in Stati non UE l'operatività dei mercati da essi gestiti, ne danno comunicazione alla Consob, che

rilascia il proprio nulla-osta previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità estere. Per i mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato la comunicazione è data alla Banca d'Italia, che rilascia il proprio nulla-osta previa stipula di accordi con le competenti autorità estere e ne informa la Consob.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Consob o la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, accertano che le informazioni sugli strumenti finanziari e sugli emittenti, le modalità di formazione dei prezzi, le modalità di liquidazione dei contratti, le norme di vigilanza sui mercati e sugli intermediari siano equivalenti a quanto disposto dalla normativa vigente in Italia con

riferimento ai mercati regolamentati, e comunque in grado di assicurare adeguata tutela degli investitori.

4. La Consob può specificare, con regolamento, le modalità e le condizioni per riconoscere mercati extra-UE di strumenti finanziari.

CAPO III GLI INTERNALIZZATORI SISTEMATICI

Art. 71

(Obblighi dell'internalizzatore sistematico)

1. L'impresa di investimento che supera i limiti stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/565, in relazione al modo frequente, sistematico e sostanziale, per l'applicazione del regime degli internalizzatori sistematici o che sceglie comunque di assoggettarsi a tale regime, ne informa la Consob.

2. Ai fini della verifica della permanenza delle caratteristiche richieste dalla definizione di internalizzatore sistematico, la Consob può chiedere agli internalizzatori sistematici, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti.

3. Agli internalizzatori sistematici si applica l'articolo 65-*septies*, comma 6.

CAPO IV OBBLIGHI DI NEGOZIAZIONE, DI TRASPARENZA E DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI

Art. 72

(Individuazione dell'autorità competente)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Consob e la Banca d'Italia sono le autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), del regolamento (UE) n. 600/2014, secondo quanto disposto dal presente capo.

Art. 73

(Vigilanza)

1. La Consob vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui ai Titoli II, III e IV del regolamento (UE) n. 600/2014, sugli obblighi di negoziazione previsti dagli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, nonché sull'accesso non discriminatorio agli indici di riferimento e sull'obbligo di concedere una licenza per gli stessi, secondo quanto previsto dall'articolo 37 del medesimo regolamento, nonché sul rispetto delle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione. A tali fini si avvale dei poteri previsti dagli articoli 62-*octies*, 62-*novies* e 62-*decies*.

Art. 74

(Esenzioni dai requisiti di trasparenza prenegoziatozione delle sedi di negoziazione)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 e in conformità a quanto previsto dagli articoli 4, paragrafo 1, e 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, la Consob può esentare il gestore di una sede di negoziazione dagli obblighi di pubblicare le informazioni pre-negoziatozione stabiliti dagli articoli 3 e 8 del citato regolamento nonché revocare le esenzioni concesse.
2. La Consob disciplina con regolamento il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di esenzione da parte del gestore di una sede di negoziazione⁴⁹⁹.
3. La Consob adotta i provvedimenti di sospensione delle esenzioni concesse, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento indicato al primo comma.
4. I provvedimenti di esenzione dagli obblighi di trasparenza pre-negoziatozione sono adottati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato. Gli stessi provvedimenti sono adottati dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia sono informati dalla Consob delle domande di esenzione dagli obblighi di trasparenza pre- negoziazione su titoli di Stato ricevute, nonché dell'adozione dei provvedimenti di esenzione dagli obblighi di trasparenza prenegoziatozione aventi ad oggetto titoli di Stato.

Art. 75

(Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparenza pre-negoziatozione)

1. Al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 la Consob adotta i provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di pubblicare le informazioni pre-negoziatozione stabiliti, dall'articolo 8 del regolamento citato, per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia d'intesa con la Consob, relativamente agli obblighi di pubblicazione riguardanti i titoli di Stato. Gli stessi provvedimenti sono adottati dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, relativamente agli obblighi di pubblicazione riguardanti i titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.

Art. 76

(Autorizzazioni alla pubblicazione differita)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 e in conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 11, 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014, la Consob ha il potere di:

⁴⁹⁹ Vedi regolamento Consob n. 20249 del 28.12.2017 (pubblicato nella G.U. n. 1 del 2.1.2018)

- a) autorizzare il gestore di una sede di negoziazione o un'impresa di investimento che concluda, anche come internalizzatore sistematico, per proprio conto o per conto dei clienti, operazioni in strumenti finanziari, a differire la pubblicazione delle informazioni post-negoziazione sulle operazioni, stabilite dagli articoli 6 e 10 del citato regolamento;
- b) applicare le misure previste dall'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento;
- c) revocare l'autorizzazione concessa ai sensi del presente comma.

2. La Consob disciplina con regolamento il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione alla pubblicazione differita⁵⁰⁰.

3. I provvedimenti di autorizzazione alla pubblicazione differita delle informazioni post-negoziazione sono adottati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato. Gli stessi provvedimenti sono adottati dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia vengono informati dalla Consob delle domande di autorizzazione alla pubblicazione differita delle informazioni post-negoziazione su operazioni in titoli di Stato ricevute, nonché dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione alla pubblicazione differita delle informazioni post-negoziazione aventi ad oggetto titoli di Stato.

Art. 77

(Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparenza post-negoziazione)

1. Al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 la Consob adotta i provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di pubblicare le informazioni post-negoziazione stabiliti, dall'articolo 10 del regolamento citato, per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia d'intesa con la Consob, relativamente agli obblighi di pubblicazione delle informazioni postnegoziazione riguardanti i titoli di Stato. Gli stessi provvedimenti sono adottati dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, relativamente agli obblighi di pubblicazione delle informazioni post-negoziazione riguardanti i titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.

Art. 78

(Informazioni da fornire ai fini della trasparenza e dell'effettuazione degli altri calcoli e obblighi di pubblicazione)

1. Al fine dell'applicazione dei requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione imposti dagli articoli da 3 a 11 e da 14 a 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 e dell'implementazione del regime previsto dall'articolo 32 del medesimo regolamento in connessione con l'obbligo di negoziazione su strumenti derivati, nonché per determinare se un'impresa di investimento è un internalizzatore

⁵⁰⁰ Vedi regolamento Consob n. 20249 del 28.12.2017 (pubblicato nella G.U. n. 1 del 2.1.2018)

sistematico, la Consob, secondo le modalità e i termini dalla stessa determinati con regolamento, può chiedere informazioni:

- a) alle sedi di negoziazione;
- b) ai dispositivi di pubblicazione autorizzati; e
- c) ai fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione.

2. Gli obblighi di pubblicazione imposti dalle disposizioni contenute nei Titoli II e III del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione sono assolti dalla Consob attraverso la messa a disposizione dei dati e delle informazioni sul proprio sito internet.

3. Le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni assegnate alla Banca d'Italia nel presente capo, ottenute ai sensi del comma 1, sono trasmesse dalla Consob alla Banca d'Italia secondo il contenuto, le modalità e i tempi stabiliti nel protocollo di intesa previsto dall'articolo 62-ter, comma 4.

TITOLO I-TER⁵⁰¹ **SERVIZI DI COMUNICAZIONE DATI**

Art. 79

(Individuazione dell'autorità competente)

1. La fornitura di servizi di comunicazione dati è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della Consob.

2. La Consob vigila sui fornitori di servizi di comunicazione dati e controlla regolarmente che essi rispettino le disposizioni contenute nel presente titolo. A tali fini la Consob esercita i poteri previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies, comma 1, lettere a), b) e d).

Art. 79-bis

(Autorizzazione e revoca)

1. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che il richiedente soddisfi tutti i requisiti derivanti dal presente titolo. Il gestore di una sede di negoziazione può gestire i servizi di comunicazione dati previa verifica che esso rispetti le disposizioni del presente titolo. Il servizio è inserito nell'autorizzazione del gestore della sede di negoziazione.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Consob rifiuta l'autorizzazione anche se ritiene che le persone che dirigeranno effettivamente l'attività del fornitore di servizi di comunicazione dati non possiedono i requisiti di onorabilità e professionalità o laddove esistono ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che le stesse possano mettere a repentaglio la gestione sana e prudente e non consentano di tenere adeguatamente conto degli interessi dei clienti e dell'integrità del mercato.

3. Il fornitore di servizi di comunicazione dati fornisce tutte le informazioni, compreso un programma di attività che includa i tipi di servizi previsti e la struttura organizzativa, necessarie per permettere alla Consob di accertarsi che tale fornitore abbia adottato, al momento

⁵⁰¹ Titolo introdotto dall'art. 3 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

dell'autorizzazione iniziale, tutte le misure per adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente titolo.

4. La Consob disciplina con regolamento il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e iscrive i soggetti autorizzati ai servizi di comunicazione dati in un registro, accessibile al pubblico e regolarmente aggiornato⁵⁰².

5. L'autorizzazione specifica i servizi che i fornitori di servizi di comunicazione dati sono autorizzati a prestare. Un soggetto autorizzato che intende ampliare la propria attività aggiungendovi altri servizi di comunicazione dati presenta una richiesta di estensione dell'autorizzazione.

6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo è valida in tutta l'Unione europea.

7. La Consob pronuncia la decadenza dell'autorizzazione rilasciata a un fornitore di servizi di comunicazione dati allorché questo non si avvale dell'autorizzazione entro dodici mesi.

8. La Consob può revocare l'autorizzazione prevista dal comma 1 quando:

- a) il fornitore di servizi di comunicazione dati ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
- b) il fornitore di servizi di comunicazione dati non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;
- c) il fornitore di servizi di comunicazione dati ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni del presente titolo;
- d) il servizio di comunicazione dati è interrotto da più di sei mesi o il fornitore rinunci espressamente all'autorizzazione.

Art. 79-ter

(Requisiti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione presso il fornitore di servizi di comunicazione dati)

1. I membri dell'organo di amministrazione di un fornitore di servizi di comunicazione dati soddisfano requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, possiedono conoscenze, competenze ed esperienze adeguate e dedicano tempo sufficiente all'esercizio delle proprie funzioni.

2. Se un gestore del mercato chiede l'autorizzazione per gestire un APA, un CTP o un ARM e i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'APA, CTP o ARM sono gli stessi che svolgono le medesime funzioni nel mercato regolamentato, tali soggetti sono tenuti al rispetto dei requisiti previsti al comma 1.

3. L'organo di amministrazione di un fornitore di servizi di comunicazione dati:

- a) possiede collettivamente conoscenze, competenze ed esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività del fornitore di servizi di comunicazione dati;
- b) definisce dispositivi di governo societario che garantiscono un'efficace e prudente gestione, compresa la separazione delle funzioni aziendali sotto un profilo

⁵⁰² Vedi regolamento Consob n. 20249 del 28.12.2017 (pubblicato nella G.U. n. 1 del 2.1.2018)

organizzativo e la prevenzione dei conflitti di interesse, in modo tale da promuovere l'integrità del mercato e gli interessi dei propri clienti.

4. La Consob, con proprio regolamento:

- a) specifica i requisiti dell'organo di amministrazione del fornitore di servizi di comunicazione dati e dei relativi membri, previsti dal comma 1;
- b) stabilisce contenuto, termini e modalità di comunicazione alla Consob, da parte del fornitore di servizi di comunicazione dati, delle informazioni relative ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e ai soggetti che dirigono effettivamente l'attività e le operazioni del servizio e di ogni successivo cambiamento⁵⁰³.

Art. 79-ter.1

(Requisiti organizzativi dei fornitori di servizi di comunicazione dati)

1. I fornitori di servizi di comunicazione dati dispongono, al momento dell'autorizzazione e continuativamente, di:

- a) dispositivi efficaci al fine di evitare conflitti di interesse con i clienti. In particolare, un APA o un ARM che opera anche come gestore del mercato regolamentato o come impresa di investimento ovvero un gestore del mercato regolamentato o un APA che gestisce anche un CTP tratta tutte le informazioni raccolte in modo non discriminatorio e applica e mantiene dispositivi adeguati per tenere separate le differenti aree di attività;
- b) risorse adeguate e dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento.

2. La Consob detta con regolamento:

- a) i requisiti organizzativi specifici dei meccanismi di pubblicazione (APA), dei sistemi consolidati di pubblicazione (CTP) e dei meccanismi di segnalazione (ARM);
- b) gli elementi minimi che le informazioni rese pubbliche dall'APA e le informazioni consolidate dal CTP devono riportare;
- c) le disposizioni attuative dell'articolo 4-undecies⁵⁰⁴.

3. Qualora una sede di negoziazione effettui segnalazioni di operazioni in strumenti finanziari per conto di un'impresa di investimento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, essa rispetta le disposizioni previste al comma 1, lettera b), nonché le disposizioni emanate dalla Consob ai sensi del comma 2, lettera a).

TITOLO II⁵⁰⁵
DISCIPLINA DELLE CONTROPARTI CENTRALI⁵⁰⁶

⁵⁰³ Vedi regolamento Consob n. 20249 del 28.12.2017 (pubblicato nella G.U. n. 1 del 2.1.2018)

⁵⁰⁴ Vedi regolamento Consob n. 20249 del 28.12.2017 (pubblicato nella G.U. n. 1 del 2.1.2018)

⁵⁰⁵ Titolo dapprima sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 (pubblicato nel S.O. n. 43/L alla G.U. n. 53 del 5.3.2010) e poi modificato dal d.lgs. n. 91 del 18.6.2012, dal d.lgs. n. 72 del 12.5.2015, dal d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e dal d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note

⁵⁰⁶ Rubrica così sostituita dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016

Art. 79-quater
(Definizioni)

...omissis...⁵⁰⁷

CAPO I⁵⁰⁸
LE CONTROPARTI CENTRALI

Art. 79-quinquies
(Individuazione delle autorità nazionali competenti sulle controparti centrali)

1. La Banca d'Italia e la Consob sono le autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo quanto disposto dai commi seguenti e dall'articolo 79-sexies.
2. La Consob è l'autorità competente, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, per il coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'AESFEM, le autorità competenti degli altri Stati membri, l'ABE e i membri interessati del Sistema europeo delle Banche centrali, conformemente agli articoli 23, 24, 83 e 84 del regolamento di cui al comma 1.
3. La Banca d'Italia istituisce, gestisce e presiede il collegio di autorità previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui al comma 1.
4. La Banca d'Italia è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di cui al comma 1, nell'ambito della procedura per il riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi. Il parere è reso all'AESFEM dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob.

Art. 79-sexies⁵⁰⁹
(Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali)

1. La Banca d'Italia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualità di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012. La medesima autorità revoca l'autorizzazione allo svolgimento di servizi da parte di una controparte centrale quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 20 del medesimo regolamento. Si applicano l'articolo 79-octiesdecies e l'articolo 79-vicies.
2. La Banca d'Italia, in qualità di presidente del collegio di autorità previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui al comma 1, può rinviare la questione dell'adozione di un parere comune negativo sull'autorizzazione di una controparte centrale all'AESFEM, come disposto dall'articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento, interrompendo i termini del procedimento di autorizzazione.

⁵⁰⁷ Articolo abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Le disposizioni abrogate sono state trasfuse nell'art. 79-decies. Continuano tuttavia ad applicarsi le disposizioni oggetto dell'intervento abrogativo fino al momento in cui la società di gestione accentrata non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR, per le motivazioni illustrate nella nota in calce al Titolo II-bis. Si riporta il testo delle disposizioni rilevanti: "Art. 79-quater(Definizioni) - 1. Ai fini del presente titolo [ndr. "Gestione accentrata di strumenti finanziari"] per "intermediari" si intendono i soggetti, individuati dal regolamento indicato nell'articolo 81, comma 1, abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti."

⁵⁰⁸ Capo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016

⁵⁰⁹ Articolo dapprima inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e poi modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nella successiva nota

3. La vigilanza sulle controparti centrali è esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono nei confronti delle controparti centrali e dei partecipanti:

- a) chiedere la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini da esse stabiliti;
- b) procedere ad audizione personale;
- c) eseguire ispezioni;
- d) richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

Nel caso previsto alla lettera b) del presente comma, la Banca d'Italia e la Consob redigono processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia. La Consob redige il processo verbale anche nel caso previsto dalla lettera c) del presente comma. Le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza informativa sono disciplinate con regolamento adottato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob; con il medesimo regolamento possono essere stabiliti requisiti supplementari per lo svolgimento dei servizi di controparte centrale, in conformità al regolamento di cui al comma 1. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste nel presente comma, possono imporre alle controparti centrali di adottare le azioni e le misure necessarie per assicurare il rispetto del regolamento di cui al comma 1, dei relativi atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché del presente titolo.

4. In caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità attribuite ai sensi del comma 3, i provvedimenti necessari anche sostituendosi alle controparti centrali. Dei provvedimenti adottati la Banca d'Italia dà tempestiva comunicazione alla Consob, all'AESFEM, al collegio di autorità di cui al comma 2, alle rilevanti autorità del Sistema europeo delle Banche centrali e alle altre autorità interessate, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento di cui al comma 1.

5. La Banca d'Italia esercita le competenze specificamente indicate dagli articoli 41, paragrafo 2, 49, paragrafo 1, e 54, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1 e adotta, d'intesa con la Consob, i provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 31, paragrafi 1 e 2, e 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

6. Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento di cui al comma 1, la Banca d'Italia e la Consob individuano e rendono pubbliche le informazioni necessarie per effettuare la valutazione prevista dal medesimo articolo.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella controparte centrale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 13. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob.

8. Il regolamento previsto dal comma 7 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica il comma 7, terzo e quarto periodo.

9. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 31 del regolamento di cui al comma 1 per il trasferimento di partecipazioni qualificate nelle controparti centrali, non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute.

10. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al medesimo comma, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

11. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.

11-bis. La Banca d'Italia può adottare, d'intesa con la Consob, le disposizioni previste dall'articolo 4-undecies, comma 4⁵¹⁰.

12. Ove non diversamente specificato dal presente decreto, le competenze previste dal regolamento di cui al comma 1 in materia di vigilanza delle controparti centrali sono esercitate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

13. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalità della cooperazione nello svolgimento delle rispettive competenze, con particolare riferimento alle posizioni rappresentate nell'ambito dei collegi e alla gestione delle situazioni di emergenza, nonché le modalità del reciproco scambio di informazioni rilevanti, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio delle rispettive funzioni, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori e dell'economicità dell'azione delle autorità di vigilanza. Il protocollo d'intesa è reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite.

Art. 79-septies

(Garanzie acquisite nell'esercizio dell'attività di controparte centrale e prevalenza delle disposizioni in materia di segregazione e portabilità delle posizioni e delle garanzie della clientela)

1. I margini e le altre prestazioni acquisite da una controparte centrale a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'attività di compensazione svolta in favore dei propri partecipanti non possono essere soggetti ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o della controparte centrale, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012. L'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante non pregiudica l'adozione e l'efficacia delle misure previste dall'articolo 48 del predetto regolamento da parte della controparte centrale, in conformità al medesimo articolo, finalizzate alla gestione delle posizioni del partecipante insolvente e funzionali alla portabilità delle medesime e delle relative garanzie o alla restituzione di queste ultime ai clienti, secondo quanto previsto dal predetto regolamento. Tali misure non possono essere dichiarate inefficaci in virtù dell'applicazione di altre norme dell'ordinamento.

⁵¹⁰ Comma inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

2. In caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante italiano ad una controparte centrale autorizzata ai sensi del regolamento di cui al comma 1 ma stabilita in un altro Stato membro, l'opponibilità alla procedura delle misure adottate dalla controparte centrale ai sensi dell'articolo 48 del regolamento di cui al comma 1 è disciplinata dalla legge regolatrice del sistema, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210.

3. In caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante italiano ad una controparte centrale stabilita in un Paese terzo ma riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, si applicano le tutele previste al comma 1.

CAPO II⁵¹¹

AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DI ULTERIORI POTERI DI VIGILANZA

Art. 79-octies

(Individuazione delle autorità nazionali competenti per l'esercizio di ulteriori poteri di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012)

1. La Consob è l'autorità nazionale competente per il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 648/2012 e delle relative norme tecniche di regolamentazione da parte dei soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo 2, punto 15), del citato regolamento, nonché degli obblighi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 39, paragrafi 4, 5, 6 e 7 del medesimo regolamento, da parte dei soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali.

Art. 79-octies.1

(Individuazione delle autorità nazionali competenti per l'esercizio di ulteriori poteri di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014)

1. La Consob è l'autorità competente per il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 da parte delle sedi di negoziazione, delle Sim, delle banche italiane, nonché delle imprese dei paesi terzi autorizzate ai sensi dell'articolo 28 o dell'articolo 29-ter del presente decreto, che operano in qualità di partecipanti alle controparti centrali.

2. La Consob è l'autorità competente per il rispetto degli obblighi connessi agli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 30 del regolamento di cui al comma 1 da parte dei soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) n. 648/2012.

3. La Consob è l'autorità competente per il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, del regolamento di cui al comma 1 da parte delle Sim, delle banche italiane, nonché delle imprese dei paesi terzi autorizzate ai sensi dell'articolo 28 o dell'articolo 29-ter del presente decreto e dei gestori dei mercati regolamentati.

⁵¹¹ Capo dapprima sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e poi modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note

4. La Banca d'Italia è l'autorità competente per il rispetto degli obblighi di cui al comma 3 per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato⁵¹².

Art. 79-novies
(Poteri di vigilanza)

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dal presente titolo, nei confronti dei soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, la Consob dispone dei poteri previsti dagli articoli 6-bis, 6-ter e 7. Nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione la Consob e la Banca d'Italia dispongono dei poteri previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies⁵¹³.

TITOLO II-BIS⁵¹⁴
DISCIPLINA DEI DEPOSITARI CENTRALI E DELLE ATTIVITÀ
DI REGOLAMENTO E DI GESTIONE ACCENTRATA

Art. 79-decies
(Definizioni)

1. Nel presente titolo si intendono per:
- a) «autorità rilevanti»: le autorità indicate nell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014;
 - b) «intermediari»: i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti.

CAPO I
AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI E RILEVANTI

Art. 79-undecies
(Individuazione delle autorità nazionali competenti sui depositari centrali)

1. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorità nazionali competenti per l'autorizzazione e la vigilanza dei depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, secondo quanto disposto dai capi I e II.

2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza la prestazione dei servizi in qualità di depositario centrale di titoli da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio della

⁵¹² Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁵¹³ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁵¹⁴ Titolo dapprima inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e poi modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note. Continuano ad applicarsi le disposizioni oggetto dell'intervento di modifica fino al momento in cui la società di gestione accentrata non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR. Il comma 1 dell'art. 5 del d.lgs. n.176 del 12.8.2016 dispone infatti che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014

Repubblica, nonché l'estensione delle attività o l'esternalizzazione a terzi dei servizi, ai sensi degli articoli 16 e 19 del regolamento n. 909/2014 e secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del medesimo regolamento. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al comma 1.

3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza i depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica a prestare in proprio i servizi accessori di tipo bancario, nonché a designare uno o più banche italiane o UE e a estendere i menzionati servizi, ai sensi degli articoli 54 e 56 e secondo la procedura prevista dall'articolo 55 del regolamento di cui al comma 1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 57 dell'indicato regolamento⁵¹⁵.

4. La Consob comunica al soggetto richiedente l'esito del procedimento di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3.

5. La Consob è l'autorità responsabile della cooperazione con le autorità competenti e le autorità rilevanti degli altri Stati membri, l'AESFEM e l'ABE. La medesima autorità è il punto di contatto nello scambio di informazioni e interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima.

6. La Consob adotta, d'intesa con la Banca d'Italia, i provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 18, paragrafo 3, e 27, paragrafo 8, del regolamento di cui al comma 1.

7. La Consob esercita, d'intesa con la Banca d'Italia, le competenze indicate dall'articolo 23 del regolamento di cui al comma 1 in qualità di autorità competente dello Stato membro d'origine e in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, collaborano con le autorità dello Stato membro d'origine o di quello ospitante, scambiano informazioni, concludono gli accordi di cooperazione previsti dall'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento di cui al comma 1. Le predette autorità, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, adottano le misure previste dal paragrafo 5 del medesimo articolo e possono effettuare ispezioni presso le succursali. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all'altra autorità, la quale può chiedere di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza.

9. La Consob esercita, d'intesa con la Banca d'Italia, le competenze indicate dall'articolo 25, paragrafi 6 e 7, del regolamento di cui al comma 1.

9-bis. La Consob può adottare, d'intesa con la Banca d'Italia, le disposizioni previste dall'articolo 4-undecies, comma 4⁵¹⁶.

10. La Consob adotta, d'intesa con la Banca d'Italia, le ulteriori misure previste dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del regolamento di cui al comma 1.

⁵¹⁵ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito la parola: «comunitarie» con la parola: «UE»

⁵¹⁶ Comma inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

Art. 79-duodecies

(Individuazione delle autorità nazionali competenti a svolgere le ulteriori funzioni previste dal regolamento (UE) n. 909/2014)

1. Le autorità competenti a vigilare sull'applicazione della disciplina in materia di scritture contabili, prevista dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 909/2014, sono:
 - a) la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle controparti di un contratto di garanzia finanziaria e delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato;
 - b) la Consob, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle altre sedi di negoziazione e degli emittenti.

2. Le autorità competenti a vigilare sull'applicazione della disciplina in materia di data fissata per il regolamento titoli prevista dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 909/2014 sono:
 - a) la Consob e la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico dei partecipanti a un sistema di regolamento titoli;
 - b) la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato;
 - c) la Consob, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle altre sedi di negoziazione.

3. La Consob è l'autorità competente a vigilare sull'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di cui al comma 1 da parte delle Sim e delle banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento.

4. Le autorità competenti a vigilare sull'applicazione della disciplina degli acquisti forzosi, prevista dall'articolo 7 del regolamento di cui al comma 1, sono:
 - a) la Banca d'Italia e la Consob, per gli obblighi relativi alle operazioni compensate mediante controparte centrale, di cui all'articolo 7, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di cui al comma 1;
 - b) la Banca d'Italia, per gli obblighi relativi alle operazioni non compensate mediante controparte centrale ma eseguite in una sede di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, e la Consob, per le operazioni eseguite nelle altre sedi di negoziazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di cui al comma 1;
 - c) la Banca d'Italia, per gli obblighi relativi alle operazioni su titoli di Stato non compensate mediante controparte centrale ed eseguite al di fuori di una sede di negoziazione, e la Consob, per gli obblighi relativi alle operazioni eseguite su altri strumenti finanziari, di cui all'articolo 7, paragrafo 10, lettera c), del regolamento di cui al comma 1.

5. La Consob e la Banca d'Italia ricevono i dati trasmessi dagli internalizzatori di regolamento ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di cui al comma 1.

6. La Consob è l'autorità competente per vigilare sull'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 38, paragrafi 5 e 6, del regolamento di cui al comma 1 da parte dei partecipanti a un sistema di regolamento titoli.

Art. 79-terdecies
(*Individuazione delle autorità nazionali rilevanti*)

1. La Banca d'Italia e la Consob sono le autorità rilevanti ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014.

CAPO II
FINALITÀ E DESTINATARI DELLA VIGILANZA

Art. 79-quaterdecies
(*Finalità e poteri di vigilanza*)

1. La vigilanza sui depositari centrali è esercitata dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, all'ordinata prestazione dei servizi svolti dai depositari centrali, all'integrità dei mercati e alla tutela degli investitori, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico.

2. Ove non diversamente specificato nel presente decreto, le competenze previste dal regolamento (UE) n. 909/2014 in materia di vigilanza sono esercitate dalla Consob e dalla Banca d'Italia, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

3. La Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste nel comma 1, possono, nei confronti dei depositari centrali, degli intermediari e degli altri soggetti tenuti all'applicazione del regolamento di cui al comma 2:

- a) chiedere la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini da esse stabiliti;
- b) procedere ad audizione personale;
- c) eseguire ispezioni;
- d) richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

4. Nel caso previsto dal comma 3, lettera b), la Banca d'Italia e la Consob redigono processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia. La Consob redige il processo verbale anche nel caso previsto dalla lettera c) del comma 3.

5. La Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste nel comma 1, possono imporre ai depositari centrali di adottare le azioni e le misure necessarie per assicurare il rispetto del regolamento di cui al comma 2, dei relativi atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché del presente titolo.

6. La Consob può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies, comma 4, lettere a), c), d) ed *e-bis*), e comma 6.

7. In caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi ai depositari centrali.

8. La Consob e la Banca d'Italia possono dettare disposizioni inerenti alle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza.

9. Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni di cui al presente titolo, la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalità della cooperazione e del reciproco scambio delle informazioni rilevanti, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati e di assicurare l'economicità dell'azione delle autorità di vigilanza. Il protocollo d'intesa è reso pubblico dalla Consob e dalla Banca d'Italia con le modalità da esse stabilite.

Art. 79-quinquiesdecies
(Regolamento dei servizi)

1. I depositari centrali disciplinano con regolamento i servizi da essi prestati, le relative modalità di svolgimento e i criteri di ammissione dei partecipanti.

2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, approva in sede di autorizzazione iniziale i regolamenti di cui al comma 1, ogni successiva modificazione e può richiedere di apportare modificazioni idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nei servizi prestati.

Art. 79-sexiesdecies
(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)

...omissis...⁵¹⁷

Art. 79-septiesdecies
(Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia e alla Consob)

...omissis...⁵¹⁸

CAPO III
I DEPOSITARI CENTRALI

SEZIONE I
DISCIPLINA DEI DEPOSITARI CENTRALI

Art. 79-octiesdecies
(Revisione legale dei conti)

1. Ai depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica si applicano gli articoli 155, comma 2, 156, comma 4 e 159, comma 1.

Art. 79-noviesdecies
(Modifiche all'assetto di controllo)

1. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 27, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) n. 909/2014 per il trasferimento delle partecipazioni che danno origine a cambiamenti dell'identità delle persone che esercitano il controllo sul funzionamento del depositario centrale di titoli, non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle medesime partecipazioni, sono impugnabili secondo le

⁵¹⁷ Articolo abrogato dall'art. 3 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁵¹⁸ Articolo abrogato dall'art. 3 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

2. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob o dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.

Art. 79-noviesdecies.1

(Disposizioni applicabili allo svolgimento di servizi e attività di investimento da parte dei depositari centrali)

1. Fermo restando quanto previsto dal presente titolo e dal titolo II-ter, ai depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 e stabiliti nel territorio della Repubblica o stabiliti in un altro Stato membro aventi succursale in Italia, che svolgono servizi e attività di investimento in aggiunta alla prestazione dei servizi esplicitamente elencati alle sezioni A e B dell'allegato all'indicato regolamento, si applicano le disposizioni del presente decreto disciplinanti la prestazione di tali servizi e attività, ad eccezione degli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 20-bis, in conformità a quanto previsto dall'articolo 73 del predetto regolamento⁵¹⁹.

**SEZIONE II
CRISI DEI DEPOSITARI CENTRALI**

Art. 79-vicies

(Crisi)

1. Nel caso di accertate gravi irregolarità, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob o della Banca d'Italia, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi dei depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con tale decreto sono nominati uno o più commissari straordinari per l'amministrazione del depositario centrale di titoli e sono determinate le indennità spettanti ai commissari, a carico della società stessa. Si applicano gli articoli 70, commi da 2 a 5, 72, ad eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intendendosi attribuiti all'autorità che ha proposto il provvedimento i poteri della Banca d'Italia.

2. Se è dichiarato lo stato di insolvenza di un depositario centrale ai sensi dell'articolo 195 della legge fallimentare ovvero sia disposta la revoca dell'autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone con decreto la liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, secondo le disposizioni degli articoli 80, commi 3, 4, 5 e 6, 81, 82, 83, 84, ad eccezione del comma 2, da 85 a 90, 91 ad eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 93 e 94 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili.

Art. 80

(Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari)

...omissis...⁵²⁰

⁵¹⁹ Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁵²⁰ Articolo abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Le disposizioni abrogate sono state trasfuse nell'art. 82 (Attività e regolamento della gestione accentrata). Per le motivazioni illustrate nella nota in calce al Titolo II-bis continuano tuttavia ad applicarsi le disposizioni oggetto dell'intervento abrogativo fino al momento in cui la società di

Art. 81

(Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi)

...omissis... ⁵²¹

gestione accentrata non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR. Si riporta il testo delle disposizioni rilevanti: “Art. 80 (Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari) - 1. L'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni, anche senza fine di lucro. 2. Le società di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, ai sensi del capo II del presente titolo. Esse possono svolgere attività connesse e strumentali. 3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento le risorse finanziarie e i requisiti di organizzazione delle società e le attività connesse e strumentali, tra le quali non rientra, in ogni caso, l'attività di rappresentanza nell'assemblea delle società per azioni quotate. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società, in conformità a quanto previsto ai sensi dell'articolo 13. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob. 5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica il comma 4, terzo e quarto periodo. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Consob e la Banca d'Italia, determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante. 7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati entro ventiquattro ore dal soggetto acquirente alla Consob, alla Banca d'Italia e alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti determinati ai sensi del comma 6. 8. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia determinata ai sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto, si applica l'articolo 14, commi 5 e 6. 9. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza la società all'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i requisiti previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e il regolamento dei servizi di cui all'articolo 81, comma 2, sia conforme alla disciplina contenuta nel presente titolo e alle relative norme di attuazione. 10. Alle società di gestione accentrata si applicano gli articoli 155, comma 2, 156, comma 4 e 159, comma 1”

⁵²¹ Articolo abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Le disposizioni abrogate sono state trasfuse nell'art. 82 (Attività e regolamento della gestione accentrata). Per le motivazioni illustrate nella nota in calce al Titolo II-bis continuano tuttavia ad applicarsi le disposizioni oggetto dell'intervento abrogativo fino al momento in cui la società di gestione accentrata non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR. Si riporta il testo delle disposizioni rilevanti: “Art. 81 (Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi) - 1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, individua con regolamento, al fine di assicurare la trasparenza del sistema di gestione accentrata, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori: a) i requisiti che debbono possedere gli intermediari e le attività, previste dal presente titolo, che essi sono abilitati a svolgere; b) gli strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata; c) le caratteristiche di diffusione tra il pubblico degli strumenti finanziari indicate all'articolo 83-bis, comma 2, ai fini dell'assoggettamento dei medesimi alle disposizioni del presente titolo; d) le procedure e le modalità per assoggettare o sottrarre alla disciplina del presente titolo strumenti finanziari, in dipendenza del sorgere o del cessare dei relativi presupposti; e) il contenuto minimo ed essenziale del contratto da stipularsi tra la società di gestione accentrata e l'emittente, ovvero l'intermediario; f) le caratteristiche tecniche ed il contenuto delle registrazioni e dei conti accesi presso la società di gestione accentrata e l'intermediario; g) le forme e le modalità che la società di gestione accentrata deve osservare nella tenuta dei conti e nelle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli intermediari; h) le forme e le modalità che gli intermediari devono osservare nella tenuta dei conti e nell'effettuazione delle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli titolari dei conti; i) le modalità con le quali la società di gestione accentrata deve garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti intestati agli emittenti e di quelli intestati agli intermediari, nonché le relative comunicazioni; l) le modalità con le quali gli intermediari devono garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti propri presso la società di gestione accentrata e quelle dei conti propri e dei conti intestati ai clienti; m) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 83-sexies, comma 4, i modelli, le modalità, i termini e l'intermediario responsabile per il rilascio e la revoca delle certificazioni nonché per l'effettuazione e la rettifica delle comunicazioni previste, rispettivamente, dall'articolo 83-quinquies, comma 3, e dall'articolo 83-sexies; n) i criteri e le modalità di svolgimento dell'attività indicata nell'articolo 83-octies; o) i termini entro i quali gli intermediari e la società di gestione accentrata adempiono, ai sensi dell'articolo 83-novies, comma 1, lettere d), e), f) e g), e dell'articolo 89, rispettivamente, agli obblighi di segnalazione agli emittenti dei nominativi degli aventi diritti sulle azioni e delle registrazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83-octies; o-bis) le modalità e i termini di comunicazione, su

Art. 81-bis
(Accesso alla gestione accentrata)

...omissis...⁵²²

CAPO IV
GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI⁵²³

Art. 82
(Attività e regolamento della gestione accentrata)

1. L'attività di gestione accentrata è esercitata da depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 alla prestazione dei servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2), dell'Allegato al medesimo regolamento e relativi servizi accessori.
2. Al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 79-*quaterdecies*, comma 1, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può individuare con regolamento nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1:
 - a) le modalità di svolgimento e le caratteristiche del servizio di cui alla Sezione A, punto 1), e dei servizi accessori di tipo non bancario elencati nella Sezione B, punti 2) e 3), dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1, nonché di ogni ulteriore servizio di tipo non bancario, accessorio ai servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2), consentito ma non esplicitamente elencato nella sezione B dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1;
 - b) le categorie di intermediari che possono detenere conti titoli presso il depositario centrale e le attività, previste dal presente capo, che gli intermediari sono abilitati a svolgere;

richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari degli strumenti finanziari e degli intermediari che li detengono, fatta salva la possibilità per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi e fatto altresì salvo quanto previsto dall'articolo 83-*duodecies* per gli strumenti finanziari ivi previsti; p) le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel presente titolo e quelle comunque dirette a perseguire le finalità indicate nella prima parte del presente comma. 2. La società di gestione accentrata adotta il regolamento dei servizi nel quale indica i servizi svolti, le modalità di svolgimento, i criteri per l'ammissione alla gestione accentrata dei soggetti e degli strumenti finanziari, sulla base di principi non discriminatori, trasparenti e obiettivi. Il regolamento dei servizi è approvato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può stabilire che i corrispettivi per i servizi svolti dalla società di gestione accentrata, nonché i corrispettivi richiesti dagli intermediari per le certificazioni, comunicazioni e segnalazioni previste dal capo II del presente titolo, siano soggetti ad approvazione da parte delle medesime autorità. 2-bis. Il regolamento previsto nel comma 1 può demandare al regolamento dei servizi la disciplina di alcune delle materie delegate, ai sensi del medesimo comma o di altre disposizioni del presente titolo, alla potestà regolamentare della Consob esercitata d'intesa con la Banca d'Italia"

⁵²² Articolo abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Per le motivazioni illustrate nella nota in calce al Titolo II-bis, continuano tuttavia ad applicarsi le disposizioni oggetto dell'intervento abrogativo fino al momento in cui la società di gestione accentrata non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR. Si riporta il testo delle disposizioni rilevanti: "Art. 81-bis (Accesso alla gestione accentrata) - 1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento possono accedere al sistema di gestione accentrata"

⁵²³ **Capo dapprima inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e poi modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 nei termini indicati nella successive note. Per le motivazioni illustrate nella nota in calce al Titolo II-bis, continuano tuttavia ad applicarsi le disposizioni previgenti fino al momento in cui la società di gestione accentrata non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR**

- c) le caratteristiche degli strumenti finanziari indicati all'articolo 83-*bis*, comma 2, ai fini dell'assoggettamento dei medesimi alle disposizioni della sezione I del presente capo;
- d) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 83-*sexies*, comma 4, i modelli, le modalità, i termini e l'intermediario responsabile per il rilascio e la revoca delle certificazioni nonché per l'effettuazione e la rettifica delle comunicazioni;
- e) i criteri e le modalità di svolgimento dell'attività indicata nell'articolo 83-*octies*;
- f) i termini entro i quali gli intermediari e i depositari centrali adempiono, ai sensi dell'articolo 83-*novies*, comma 1, lettere d), e), f) e g), e dell'articolo 89, rispettivamente, agli obblighi di segnalazione agli emittenti dei dati identificativi degli aventi diritti sulle azioni e delle registrazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83-*octies*;
- g) le modalità e i termini di comunicazione, su richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari degli strumenti finanziari e degli intermediari che li detengono, fatta salva la possibilità per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi e fatto altresì salvo quanto previsto dall'articolo 83-*duodecies* per gli strumenti finanziari ivi previsti;
- h) i requisiti che i corrispettivi indicati al comma 3 e i corrispettivi richiesti dagli intermediari per la tenuta dei conti devono rispettare;
- i) le altre modalità operative per la gestione delle operazioni societarie da parte degli intermediari e le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel presente capo e quelle comunque dirette a perseguire le finalità indicate nella prima parte del presente comma.

3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può stabilire che i corrispettivi per i servizi di cui alla Sezione A, punti 1), 2) e 3), dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1, svolti dai depositari centrali, nonché i corrispettivi richiesti dagli intermediari per le certificazioni, comunicazioni e segnalazioni previste dal presente capo siano soggetti ad approvazione da parte della medesima autorità.

4. Il regolamento previsto nel comma 2 può demandare al regolamento previsto dall'articolo 79-*quinquiesdecies*, comma 1, la disciplina di alcune delle materie delegate, ai sensi del medesimo comma o di altre disposizioni del presente capo, alla potestà regolamentare della Consob esercitata d'intesa con la Banca d'Italia⁵²⁴.

⁵²⁴ Articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Per le motivazioni illustrate nella nota in calce al Titolo II-bis continuano tuttavia ad applicarsi le disposizioni oggetto dell'intervento di modifica fino al momento in cui la società di gestione accentrata non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR. Si riporta il testo delle disposizioni rilevanti: "Art. 82 (Vigilanza) 1. La vigilanza sul sistema di gestione accentrata è esercitata dalla Consob, al fine di assicurare la trasparenza e la tutela degli investitori, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico. La Consob e la Banca d'Italia possono chiedere alle società e agli intermediari la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, indicandone modalità e termini. 2. La Consob e la Banca d'Italia vigilano affinché la regolamentazione dei servizi della società sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalità indicate nel comma 1 e possono richiedere alla società modificazioni della regolamentazione dei servizi idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate"

SEZIONE I
GESTIONE ACCENTRATA IN REGIME DI DEMATERIALIZZAZIONE⁵²⁵

Art. 83
(Crisi delle società di gestione accentrata)

...omissis...⁵²⁶

Art. 83-bis
(Ambito di applicazione)

1. I valori mobiliari regolati dalla legge italiana ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione italiana o di altro Paese dell'Unione europea con il consenso dell'emittente possono esistere solo in forma scritturale⁵²⁷.

1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 può essere assolto tramite emissione diretta o immissione, in regime di dematerializzazione, presso un depositario centrale stabilito nel territorio della Repubblica, o presso un depositario centrale autorizzato alla prestazione transfrontaliera dei servizi nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 909/2014⁵²⁸.

2. Il regolamento indicato dall'articolo 82, comma 2, può prevedere che siano assoggettati alla disciplina della presente sezione anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche indicate al comma 1, al fine di agevolarne la circolazione⁵²⁹.

⁵²⁵ Sezione dapprima inserita dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e poi modificata dall'art. 3 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁵²⁶ Articolo abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Le disposizioni abrogate sono state trasfuse nell'art. 79-vicies. Continuano tuttavia ad applicarsi le disposizioni oggetto dell'intervento abrogativo fino al momento in cui la società di gestione accentrata non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR. Si riporta il testo delle disposizioni rilevanti: «Art. 83 (Crisi delle società di gestione accentrata) 1. Nel caso di accertate gravi irregolarità, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob o della Banca d'Italia, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi delle società di gestione accentrata, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con tale decreto sono nominati uno o più commissari straordinari per l'amministrazione della società e sono determinate le indennità spettanti ai commissari, a carico della società stessa. Si applicano gli articoli 70, commi da 2 a 6, 72, ad eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. bancario, intendendosi attribuiti all'autorità che ha proposto il provvedimento i poteri della Banca d'Italia. 1-bis. Nel caso siano accertate irregolarità di eccezionale gravità, la Consob può disporre, d'intesa con la Banca d'Italia, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 80, comma 9. 2. Se è dichiarato lo stato di insolvenza della società ai sensi dell'articolo 195 della legge fallimentare ovvero sia disposta la revoca dell'autorizzazione ai sensi del comma 1-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone con decreto la liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, secondo le disposizioni degli articoli 80, commi 3, 4, 5 e 6, 81, 82, 83, 84, ad eccezione del comma 2, e da 85 a 94 del T.U. bancario, in quanto compatibili»

⁵²⁷ Comma dapprima modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 e poi così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Il comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che il comma 1 dell'articolo 83-bis si applica fino alla data di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014. A decorrere dalla medesima data, il comma 1 è abrogato e il comma 1-bis è sostituito dal seguente e rinumerato come comma 1: «1. L'obbligo di rappresentazione in forma scritturale previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 può essere assolto tramite emissione diretta, o immissione, in regime di dematerializzazione, presso un depositario centrale di titoli stabilito nel territorio della Repubblica, o presso un depositario centrale di titoli autorizzato alla prestazione transfrontaliera dei servizi nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 23 del medesimo regolamento»

⁵²⁸ Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016

⁵²⁹ Comma modificato dapprima dall'art. 2 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «regolamento di cui all'articolo 81» con le parole: «regolamento indicato dall'articolo 81» e le parole: «le caratteristiche di cui al comma 1» con le parole: «le caratteristiche indicate al comma 1» e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha soppresso le parole: «In funzione della loro diffusione tra il pubblico»; ha sostituito le parole: «81, comma 1» con le parole: «82, comma 2» e dopo le parole: «caratteristiche indicate al comma 1» ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «, al fine di agevolarne la circolazione». Per le motivazioni illustrate nella nota in calce al Titolo II-bis continuano tuttavia ad applicarsi le disposizioni oggetto dell'intervento di modifica fino al momento in cui la società di gestione accentrata non

3. L'emittente strumenti finanziari diversi da quelli di cui al comma 1 può volontariamente assoggettarli al regime di dematerializzazione presso un depositario centrale stabilito nel territorio della Repubblica, secondo la disciplina della presente sezione⁵³⁰.

Art. 83-ter
(Emissione di strumenti finanziari)

...omissis...⁵³¹

Art. 83-quater⁵³²
(Attribuzioni dei depositari centrali e degli intermediari)⁵³³

1. Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina della presente sezione nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali possono effettuarsi soltanto tramite gli intermediari.

2. A nome e su richiesta degli intermediari, i depositari centrali accendono per ogni intermediario conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso⁵³⁴.

3. L'intermediario, qualora incaricato dello svolgimento del servizio, registra per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza nonché il trasferimento, gli atti di esercizio ed i vincoli di cui all'articolo 83-octies, disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e

sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR. Si riporta il testo delle disposizioni rilevanti: «2. In funzione della loro diffusione tra il pubblico il regolamento indicato dall'articolo 81, comma 1, può prevedere che siano assoggettati alla disciplina della presente sezione anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche indicate al comma 1». Il comma 4 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che, a decorrere dalla data di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, il comma 2 dell'articolo 83-bis è sostituito dal seguente: «2. Il regolamento indicato dall'articolo 82 può prevedere che siano assoggettati alla disciplina della presente sezione anche strumenti finanziari non soggetti all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, al fine di agevolarne la circolazione»

⁵³⁰ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Continuano tuttavia ad applicarsi le disposizioni oggetto dell'intervento di modifica fino al momento in cui la società di gestione accentrata non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR. Il comma 1 dell'art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone infatti che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Si riporta il testo del comma 3 applicabile fino al momento in cui la società di gestione accentrata non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR: «3. L'emittente strumenti finanziari può assoggettarli alla disciplina della presente sezione»

⁵³¹ Articolo abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Per le motivazioni illustrate nella nota in calce al Titolo II-bis continuano tuttavia ad applicarsi le disposizioni oggetto dell'intervento di modifica fino al momento in cui la società di gestione accentrata non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR. Si riporta il testo delle disposizioni rilevanti: «Art. 83-ter (Emissione di strumenti finanziari) 1. Per ciascuna emissione di strumenti finanziari soggetti alla disciplina della presente sezione deve essere scelta un'unica società di gestione accentrata. L'emittente comunica alla società l'ammontare globale dell'emissione di strumenti finanziari, il suo frazionamento ed ogni ulteriore caratteristica stabilita dal regolamento indicato nell'articolo 81, comma 1. La società di gestione accentrata apre per ogni emissione un conto a nome dell'emittente»

⁵³² Articolo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 nei termini indicati nelle successive note

⁵³³ Rubrica così sostituita dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. La precedente versione della rubrica recitava: «Attribuzioni della società di gestione e dell'intermediario»

⁵³⁴ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito le parole: «la società di gestione accentrata accende» con le parole: «i depositari centrali accendono»

separati sia tra loro sia rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso. In ogni altro caso l'intermediario fornisce comunicazione dell'avvenuta operazione all'intermediario presso cui il titolare ha aperto il conto, per i successivi adempimenti. La registrazione dei trasferimenti è effettuata dagli intermediari all'esito del regolamento delle relative operazioni.

4. Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l'indicazione della specie e della quantità degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono.

Art. 83-quinquies
(Diritti del titolare del conto)

1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto indicato nell'articolo 83-*quater*, comma 3, ha la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi e le norme del presente titolo. Il titolare può disporre degli strumenti finanziari registrati nel conto in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari.

3. Salvo quanto previsto all'articolo 83-*sexies*, la legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma 1 è attestata dall'esibizione di certificazioni o da comunicazioni all'emittente, rilasciate o effettuate dagli intermediari, in conformità alla proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 82, comma 2⁵³⁵.

4. Le certificazioni e le comunicazioni non conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli atti di disposizione aventi a oggetto le certificazioni suddette⁵³⁶.

4-*bis*. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2352, ultimo comma, del codice civile non può esservi, per gli stessi strumenti finanziari, più di una certificazione o comunicazione ai fini della legittimazione all'esercizio degli stessi diritti⁵³⁷.

⁵³⁵ Comma dapprima sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e poi così modificato dall'art. 3 del d.lgs.n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «dell'emittente» con le parole: «all'emittente». Per le motivazioni illustrate nella nota in calce al Titolo II-bis, fino al momento in cui la società di gestione accentrata non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR, il riferimento all'articolo 82, comma 2 è da intendersi all'articolo 81, comma 1

⁵³⁶ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016

⁵³⁷ Comma aggiunto dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016

Art. 83-sexies⁵³⁸

(Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto)

1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.
2. Per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, la comunicazione prevista al comma 1 è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti indicati all'articolo 83-*quater*, comma 3, relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione⁵³⁹.
3. Per le assemblee diverse da quelle indicate al comma 2, lo statuto può richiedere che gli strumenti finanziari oggetto di comunicazione siano registrati nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da un termine prestabilito, eventualmente prevedendo che essi non possano essere ceduti fino alla chiusura dell'assemblea. Con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi. Qualora lo statuto non impedisca la cessione degli strumenti finanziari, l'eventuale cessione degli stessi comporta l'obbligo per l'intermediario di rettificare la comunicazione precedentemente inviata⁵⁴⁰.
4. Le comunicazioni indicate nel comma 1 devono pervenire all'emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data indicata nel comma 2, ultimo periodo ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia con regolamento, oppure entro il successivo termine indicato nello statuto ai sensi del comma 3 e del comma 5. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione⁵⁴¹.
5. Alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari emessi dalle società cooperative si applicano i commi 1, 3 e 4. Con riferimento alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, il termine indicato al comma 3 non può essere superiore a due giorni non festivi⁵⁴².

⁵³⁸ Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 99 d.lgs. n. 180 del 16.11.2015: "4. Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attività se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano: a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile; b) gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonché le Sezioni II-ter e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza"

⁵³⁹ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012

⁵⁴⁰ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012

⁵⁴¹ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012

⁵⁴² Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012

Art. 83-septies
(*Eccezioni opponibili*)

1. All'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari da parte del soggetto in favore del quale è avvenuta la registrazione l'emittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.

Art. 83-octies
(*Costituzione di vincoli*)

1. I vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari disciplinati dalla presente sezione, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario.

2. Possono essere aperti specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario è responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari.

Art. 83-novies
(*Compiti dell'intermediario*)

1. L'intermediario:

- a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato;
- b) a richiesta dell'interessato, effettua le comunicazioni e rilascia le certificazioni di cui all'articolo 83-quinquies, comma 3, quando necessarie per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari⁵⁴³;
- c) effettua, a richiesta dell'interessato, le comunicazioni previste dall'articolo 83-sexies; la richiesta può essere effettuata con riferimento a tutte le assemblee di uno o più emittenti, fino a diversa indicazione; in tal caso, l'intermediario provvede senza necessità di ulteriori richieste all'invio delle comunicazioni;
- d) segnala all'emittente i dati identificativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione prevista dall'articolo 83-quinquies, comma 3, nonché di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che, esercitando il diritto di opzione o altro diritto, hanno acquisito la titolarità di strumenti finanziari nominativi, specificandone le relative quantità ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente; salvo quanto previsto dalla lettera f), nei casi in cui si dà luogo alla comunicazione, essa soddisfa gli obblighi di segnalazione⁵⁴⁴;
- e) segnala altresì all'emittente, a richiesta dell'interessato ovvero quando previsto dalle disposizioni vigenti i dati identificativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente⁵⁴⁵;
- f) nei casi in cui siano diversi dai soggetti richiedenti le certificazioni o a cui favore siano state effettuate le comunicazioni, segnala all'emittente i dati identificativi

⁵⁴³ Lettera così sostituita dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016

⁵⁴⁴ Lettera così sostituita dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016

⁵⁴⁵ Lettera così modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito la parola: «nominativi» con la parola: «dati identificativi»

degli aventi diritti sugli strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente⁵⁴⁶;

- g) nei casi in cui effettua le comunicazioni di cui alle lettere b) e c) e le segnalazioni di cui alle lettere d), e) ed f), segnala all'emittente i vincoli sugli strumenti finanziari iscritti ai sensi dell'articolo 83-octies⁵⁴⁷.

2. Il deposito delle certificazioni rilasciate dall'intermediario e la ricezione delle comunicazioni da parte dell'emittente sostituiscono, ad ogni effetto di legge, il deposito del titolo previsto da disposizioni vigenti⁵⁴⁸.

3. ...omissis...⁵⁴⁹

Art. 83-decies

(Responsabilità dell'intermediario)

1. L'intermediario è responsabile:

- a) verso il titolare del conto, per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività di trasferimento suo tramite degli strumenti finanziari, di tenuta dei conti, e per il puntuale adempimento degli obblighi posti dal presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo 82, comma 2⁵⁵⁰;
- b) verso l'emittente, per l'adempimento degli obblighi di comunicazione e segnalazione imposti dal presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo 82, comma 2⁵⁵¹.

Art. 83-undecies

(Obblighi degli emittenti azioni)

1. Gli emittenti azioni aggiornano il libro dei soci in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 83-novies, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), dell'articolo 83-duodecies nonché, nell'ipotesi di sollecitazione di deleghe promossa dall'emittente stesso, in conformità alle comunicazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 144, comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime⁵⁵².

⁵⁴⁶ Lettera così modificata dapprima dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito la parola: «nominativi» con la parola: «dati identificativi» e poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha soppresso le parole «per l'intervento in assemblea»

⁵⁴⁷ Lettera modificata dapprima dall'art. 2 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «le registrazioni di cui all'articolo 83-octies» con le parole: «i vincoli sugli strumenti finanziari iscritti ai sensi dell'articolo 83-octies» e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito la parola: «alla lettera c)» con le parole: «alle lettere b) e c)».

⁵⁴⁸ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016

⁵⁴⁹ Comma abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016

⁵⁵⁰ Lettera così modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito le parole: «81, comma 1» con le parole: «82, comma 2». Per le motivazioni illustrate nella nota in calce al Titolo II-bis, fino al momento in cui la società di gestione accentrata non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR, il riferimento all'articolo 82, comma 2 è da intendersi all'articolo 81, comma 1

⁵⁵¹ Lettera così modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito le parole: «81, comma 1» con le parole: «82, comma 2». Per le motivazioni illustrate nella nota in calce al Titolo II-bis, fino al momento in cui la società di gestione accentrata non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR, il riferimento all'articolo 82, comma 2 è da intendersi all'articolo 81, comma 1

⁵⁵² Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «ed f), e)» con le parole: «, f) e g),» e dopo le parole: «dell'articolo 83-duodecies» ha inserito le parole: «nonché, nell'ipotesi di sollecitazione di deleghe promossa dall'emittente stesso, in conformità alle comunicazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 144, comma 1,»

2. Fermo restando l'articolo 2421 del codice civile, anche qualora il libro soci non sia formato o tenuto con strumenti informatici, le risultanze del medesimo libro sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato⁵⁵³.
3. Alle società cooperative non si applica il comma 1⁵⁵⁴.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Art. 83-duodecies
(Identificazione degli azionisti)

1. Ove previsto dallo statuto, le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite un depositario centrale, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati⁵⁵⁵.
2. Le segnalazioni indicate nel comma 1 pervengono all'emittente entro dieci giorni di mercato aperto dal giorno della richiesta, ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento⁵⁵⁶.
3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di cui al comma 1, la società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1. I relativi costi sono ripartiti tra la società ed i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo all'esigenza di non incentivare l'uso dello strumento da parte dei soci per finalità non coerenti con l'obiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata⁵⁵⁷.
4. Le società pubblicano, con le modalità e nei termini indicati nell'articolo 114, comma 1, un comunicato con cui danno notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza di identificazione, rendendo note le relative motivazioni nel caso di richiesta ai sensi del comma 1, o l'identità e la

⁵⁵³ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che dopo le parole: «su supporto informatico» ha aggiunto le parole: «in un formato comunemente utilizzato»

⁵⁵⁴ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012

⁵⁵⁵ Comma modificato dapprima dall'art. 2 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente» con le parole: «azioni ammesse alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea» e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito le parole: «una società di gestione accentrata» con le parole: «un depositario centrale». Per le motivazioni illustrate nella nota in calce al Titolo II-bis, fino al momento in cui la società di gestione accentrata non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR, il riferimento a «un depositario centrale» è da intendersi a «una società di gestione accentrata».

⁵⁵⁶ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «devono pervenire» con la parola: «pervengono»

⁵⁵⁷ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che dopo le parole: «tanti soci che rappresentino» ha inserito la parola: «almeno». L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che: «fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 83-duodecies, comma 3, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci sono sostenuti dai soci richiedenti». La Consob ha dato attuazione alla delega introducendo, con delibera n. 17592 del 14.12.2010, l'art. 133-bis al regolamento n. 11971 del 14.5.1999. Si ricorda che il d.lgs n. 27/2010 ha abrogato l'art. 84

partecipazione complessiva dei soci istanti nel caso di richiesta ai sensi del comma 3. I dati ricevuti sono messi a disposizione dei soci su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato senza oneri a loro carico, fermo restando l'obbligo di aggiornamento del libro soci⁵⁵⁸.

5. Il presente articolo non si applica alle società cooperative.

Art. 83-terdecies
(Pagamento dei dividendi)

1. In deroga all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti gli strumenti finanziari registrati nei conti indicati all'articolo 83-*quater*, comma 3, è determinata con riferimento alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile individuata dall'emittente che stabilisce altresì le modalità del relativo pagamento⁵⁵⁹.

Art. 83-quaterdecies
(Accesso degli emittenti ad un depositario centrale stabilito in un altro Stato membro)

1. Le disposizioni contenute nella presente sezione costituiscono disciplina applicabile, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, anche nel caso di emissione diretta o immissione di valori mobiliari regolati dalla legge italiana in un sistema di scritture contabili gestito da un depositario centrale stabilito in un altro Stato membro⁵⁶⁰.

SEZIONE II
GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI CARTOLARI⁵⁶¹

Art. 85
(Deposito accentrato)

1. Nei casi in cui gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata siano rappresentati da documenti, lo svolgimento e gli effetti dell'attività di gestione accentrata sono disciplinati dalla presente sezione. Si applicano, ove non altrimenti previsto dalla presente sezione, gli articoli da 83-*quater* a 83-*undecies*⁵⁶².

⁵⁵⁸ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che dopo le parole: «a disposizione dei soci» ha inserito le parole: «su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato»

⁵⁵⁹ Articolo inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 (pubblicato nella G.U. n. 152 del 2.7.2012 e rettificato con avviso pubblicato nella G.U. n. 155 del 5.7.2012)

⁵⁶⁰ Articolo inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Continuano ad applicarsi le disposizioni oggetto dell'intervento di modifica fino al momento in cui la società di gestione accentrata non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR. Il comma 1 dell'art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone infatti che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014

⁵⁶¹ Rubrica così modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «rappresentati da titoli» con le parole: «cartolari»

⁵⁶² Comma modificato dapprima dall'art. 2 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito la parola: «titoli» con la parola: «documenti» e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito le parole: «83-ter» con le parole: «83-quater». Per le motivazioni illustrate nella nota in calce al Titolo II-bis, fino al momento in cui la società di

2. La clausola del contratto di deposito stipulato con i soggetti individuati nel regolamento previsto dall'articolo 82, comma 2, avente a oggetto gli strumenti finanziari individuati nel medesimo regolamento, che attribuisce al depositario la facoltà di procedere al subdeposito degli strumenti finanziari stessi presso un depositario centrale di titoli deve essere approvata per iscritto. Nell'esercizio di tale facoltà il depositario ha tutti i poteri necessari, compreso quello di apporre la girata a favore del depositario centrale di titoli, quando si tratta di strumenti finanziari nominativi. Il deposito può essere effettuato direttamente dall'emittente⁵⁶³.

3. Gli strumenti finanziari sono immessi nel sistema in deposito regolare. Il depositario centrale di titoli è legittimato a compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione in conformità al regolamento dei servizi previsto dall'articolo 79-*quinqüesdecies*, comma 1, nonché le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento e alla sottrazione degli strumenti finanziari⁵⁶⁴.

Art. 86

(Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati)

1. Il depositante degli strumenti finanziari immessi nel sistema può, tramite il depositario e secondo le modalità indicate nel regolamento dei servizi previsto dall'articolo 79-*quinqüesdecies*, comma 1, chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie in deposito presso il depositario centrale di titoli⁵⁶⁵.

2. Il proprietario degli strumenti finanziari immessi nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito quando provi che il depositante non aveva titolo per effettuarlo.

Art. 87

(Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati)

1. I vincoli gravanti sugli strumenti finanziari immessi nel sistema si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del depositante con la girata al depositario centrale di titoli; le annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per non apposte; di ciò è fatta menzione sul titolo⁵⁶⁶.

gestione accentrata non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR, il riferimento a «83-quater» è da intendersi a «83-ter»

⁵⁶³ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito le parole: «81, comma 1» con le parole: «82, comma 2» e le parole: «la società di gestione accentrata» e «della società di gestione accentrata» con le parole: «un depositario centrale di titoli» e «del depositario centrale di titoli». Per le motivazioni illustrate nella nota in calce al Titolo II-bis, fino al momento in cui la società di gestione accentrata non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR, il riferimento a «depositario centrale» è da intendersi alla «società di gestione accentrata» e il riferimento all'articolo 82, comma 2 è da intendersi all'articolo 81, comma 1»

⁵⁶⁴ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito le parole: «La società di gestione accentrata» con le parole: «Il depositario centrale di titoli», la parola: «legittimata» con la parola: «legittimato» e le parole: «81, comma 2» con le parole: «79-*quinqüesdecies*, comma 1». Per le motivazioni illustrate nella nota in calce al Titolo II-bis, fino al momento in cui la società di gestione accentrata non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR, il riferimento a «depositario centrale» è da intendersi alla «società di gestione accentrata» e il riferimento all'articolo «79-*quinqüesdecies*, comma 1» è da intendersi all'articolo «81, comma 2»

⁵⁶⁵ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito le parole: «81, comma 2» con le parole: «79-*quinqüesdecies*, comma 1» e le parole: «la società di gestione accentrata» con le parole: «il depositario centrale di titoli». Per le motivazioni illustrate nella nota in calce al Titolo II-bis, fino al momento in cui la società di gestione accentrata non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR, il riferimento a «depositario centrale» è da intendersi alla «società di gestione accentrata» e il riferimento all'articolo «79-*quinqüesdecies*, comma 1» è da intendersi all'articolo «81, comma 2»

⁵⁶⁶ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito le parole: «alla società di gestione accentrata» con le parole: «al depositario centrale di titoli». Per le motivazioni illustrate nella nota in calce al Titolo II-bis, fino al momento in cui la società di gestione accentrata non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai

2. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari dal sistema, il depositario fa annotazione dei vincoli sui relativi certificati con l'indicazione della data della loro costituzione.
3. Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari immessi nel sistema gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti dei depositari.

Art. 88

(Ritiro degli strumenti finanziari accentrati)

1. Il depositario centrale di titoli mette a disposizione del depositario gli strumenti finanziari di cui è chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari nominativi sono girati al nome del depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata è convalidato con timbro, data e firma del depositario⁵⁶⁷.
2. Il depositario centrale di titoli può autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata è fatta a proprio favore. La sottoscrizione da esse apposta sul titolo in qualità di girante non ha bisogno di autenticazione. La girata e la intestazione a favore del depositario centrale di titoli di strumenti finanziari da immettere nel sistema fanno esplicita menzione del presente decreto⁵⁶⁸.

Art. 89

(Aggiornamento del libro soci)

1. Il depositario centrale di titoli comunica agli emittenti le azioni nominative ad essa girate ai fini dell'aggiornamento del libro dei soci⁵⁶⁹.

sensi del Regolamento CSDR, il riferimento a «depositario centrale» è da intendersi alla «società di gestione accentrata»

⁵⁶⁷ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito le parole: «La società di gestione accentrata» con le parole: «Il depositario centrale di titoli». Per le motivazioni illustrate nella nota in calce al Titolo II-bis, fino al momento in cui la società di gestione accentrata non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR, il riferimento a «depositario centrale» è da intendersi alla «società di gestione accentrata»

⁵⁶⁸ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito le parole: «La società di gestione accentrata» e «della società di gestione accentrata», rispettivamente, con le parole: «Il depositario centrale di titoli» e «del depositario centrale di titoli». Per le motivazioni illustrate nella nota in calce al Titolo II-bis, fino al momento in cui la società di gestione accentrata non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR, il riferimento a «depositario centrale» è da intendersi alla «società di gestione accentrata»

⁵⁶⁹ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito le parole: «La società di gestione accentrata» con le parole: «Il depositario centrale di titoli». Per le motivazioni illustrate nella nota in calce al Titolo II-bis, fino al momento in cui la società di gestione accentrata non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR, il riferimento a «depositario centrale» è da intendersi alla «società di gestione accentrata»

SEZIONE III⁵⁷⁰
GESTIONE ACCENTRATA DEI TITOLI DI STATO

Art. 90

(Gestione accentrata dei titoli di Stato)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con regolamento le modalità di individuazione dei depositari centrali dei titoli di Stato nonché i criteri per la fornitura dei relativi servizi⁵⁷¹.

TITOLO II-TER⁵⁷²

**ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE DI POST-TRADING E TRA
SEDI DI NEGOZIAZIONE E INFRASTRUTTURE DI POST-TRADING**

CAPO I
AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI

Art. 90-bis

*(Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia di accesso ai depositari centrali
stabiliti sul territorio della Repubblica)*

1. La Consob è l'autorità competente a ricevere i reclami ed esercitare, d'intesa con la Banca d'Italia, le competenze in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica da parte di:

- a) partecipanti, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014;
- b) emittenti, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 4, del medesimo regolamento;

⁵⁷⁰ Il Capo III del titolo II della parte III è stato così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. La precedente versione del Capo III così recitava: "Disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato"

⁵⁷¹ Articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Continuano ad applicarsi le disposizioni oggetto dell'intervento di modifica fino al momento in cui la società di gestione accentrata non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR. Il comma 1 dell'art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone infatti che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Si riporta il testo dell'art. 90 applicabile fino al momento in cui la società di gestione accentrata non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR: "Art. 90 (Gestione accentrata dei titoli di Stato) 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina con regolamento la gestione accentrata dei titoli di Stato, indicando i criteri per il suo svolgimento e le modalità di individuazione delle società di gestione accentrata dei titoli di Stato. Si applicano, ove non altrimenti previsto dalla disciplina emanata ai sensi del presente articolo, il capo I e il capo II, articoli da 83-bis a 83-decies"

⁵⁷² Titolo dapprima inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e poi modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note

- c) depositari centrali, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Art. 90-ter

(Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia di accesso tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading)

1. La Consob è l'autorità competente a ricevere i reclami e svolgere, d'intesa con la Banca d'Italia, le funzioni in materia di accesso di controparti centrali e sedi di negoziazione ai servizi di regolamento gestiti da depositari centrali, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014.
2. In materia di accesso alle sedi di negoziazione, la Consob è l'autorità competente a:
 - a) svolgere le funzioni previste dall'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, quando le richieste di accesso sono presentate da controparti centrali⁵⁷³;
 - b) ricevere i reclami e svolgere le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste di accesso sono presentate da depositari centrali.
3. Le competenze di cui al comma 2 sono esercitate dalla Banca d'Italia con riguardo alle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato.
4. In materia di accesso alle controparti centrali, la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, è l'autorità competente a:
 - a) svolgere le funzioni previste dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, quando le richieste di accesso sono presentate da sedi di negoziazione⁵⁷⁴;
 - b) ricevere i reclami e svolgere le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste di accesso sono presentate da depositari centrali.

CAPO II
DIRITTO DI ACCESSO E ACCORDI

Art. 90-quater

(Accesso alle controparti centrali su base transfrontaliera)

1. Fatti salvi i titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012, le imprese di investimento UE e le banche UE autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento hanno diritto di accedere direttamente e indirettamente alle controparti centrali stabilite nel territorio della

⁵⁷³ Lettera così modificata dall'art. 3 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che dopo le parole: «648/2012» ha inserito le parole: «e dall'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014»

⁵⁷⁴ Lettera così modificata dall'art. 3 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che dopo le parole: «648/2012» ha inserito le parole: «e dall'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014»

Repubblica, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari⁵⁷⁵.

Art. 90-quinquies

(Accesso ai servizi di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari su base transfrontaliera)

1. Fatto salvo l'articolo 33 del regolamento (UE) n. 909/2014, le imprese di investimento UE e le banche UE autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento hanno il diritto di accedere direttamente e indirettamente ai servizi di regolamento gestiti da depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari⁵⁷⁶.

2. Le società di gestione assicurano ai partecipanti ai mercati da esse gestiti il diritto di designare un sistema di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari effettuate su tali mercati, diverso da quello designato dal mercato stesso, qualora risultino rispettate le seguenti condizioni:

- a) la presenza di collegamenti e dispositivi fra il sistema di regolamento designato e i sistemi e la struttura del mercato regolamentato per garantire il regolamento efficace ed economico delle operazioni;
- b) il riconoscimento da parte della Consob che le condizioni tecniche di regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato tramite un sistema diverso da quello designato dal mercato stesso siano tali da consentire il regolare e ordinato funzionamento dei mercati. Nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato il riconoscimento è effettuato dalla Banca d'Italia.

3. Le società di gestione comunicano alla Consob le designazioni effettuate dai partecipanti al mercato ai sensi del comma 2. Tali comunicazioni sono effettuate alla Banca d'Italia nel caso dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato.

4. Il riconoscimento di cui al comma 2, lettera b), è effettuato sentita la Banca d'Italia, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.

Art. 90-sexies

(Accordi conclusi dai gestori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione con controparti centrali o con depositari centrali che gestiscono servizi di regolamento)

1. Fatti salvi gli articoli 7 e 8 e il Titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012, l'articolo 53 del regolamento (UE) n. 909/2014, nonché gli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 600/2014, i gestori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione possono concludere accordi con le controparti centrali o con i depositari centrali stabiliti in un altro

⁵⁷⁵ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «le imprese di investimento e le banche comunitarie» con le parole: «le imprese di investimento UE e le banche UE»

⁵⁷⁶ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «le imprese di investimento e le banche comunitarie» con le parole: «le imprese di investimento UE e le banche UE»

Stato membro al fine di disporre la compensazione o il regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato o al sistema multilaterale di negoziazione⁵⁷⁷.

2. La Consob può opporsi agli accordi di cui al comma 1 qualora, tenuto anche conto delle condizioni previste all'articolo 90-*quinquies*, comma 2, ciò si renda necessario per preservare l'ordinato funzionamento dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dalla Banca d'Italia per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato.

4. La Consob e Banca d'Italia possono disciplinare con regolamento gli adempimenti informativi dei gestori in occasione degli accordi di cui al comma 1.

CAPO III VIGILANZA

Art. 90-septies (*Poteri di vigilanza*)

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dal presente Titolo, la Consob e la Banca d'Italia dispongono, nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione, delle controparti centrali e dei depositari centrali, dei poteri rispettivamente previsti dagli articoli 62-*octies*, 62-*novies*, 62-*decies*, 79-*sexies* e 79-*quaterdecies*⁵⁷⁸.

PARTE IV DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 91 (*Poteri della Consob*)

1. La Consob esercita i poteri previsti dalla presente parte avendo riguardo alla tutela degli investitori nonché all'efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali.

Art. 91-bis (*Comunicazione dello Stato membro d'origine*)

1. Nei casi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*), gli emittenti comunicano lo Stato membro d'origine in conformità all'articolo 113-ter e alle disposizioni adottate dalla Consob con regolamento. La medesima comunicazione è effettuata alle autorità competenti dello Stato

⁵⁷⁷ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che dopo le parole: «909/2014» ha inserito le parole: «, nonché gli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 600/2014» e dopo le parole: «al mercato regolamentato» ha aggiunto, in fine, le parole: «o al sistema multilaterale di negoziazione»

⁵⁷⁸ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «7, 8, 10, 74,» con le parole: «62-*octies*, 62-*novies*, 62-*decies*,». Il riferimento ai <<depositari centrali>> è da intendersi alla «società di gestione acenrata/società di gestione dei servizi di liquidazione» fino a quando quest'ultima non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR

membro in cui l'emittente ha la sede legale, ove applicabile, nonché alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti⁵⁷⁹.

2. Per gli emittenti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*), numeri 3), 4) e 4-*bis*), che non hanno effettuato la comunicazione dello Stato membro d'origine entro tre mesi dalla data in cui i valori mobiliari sono stati ammessi alla negoziazione, per la prima volta nell'Unione europea, unicamente in un mercato regolamentato italiano, lo Stato membro d'origine è l'Italia. Per gli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di più Stati membri, inclusa l'Italia, in assenza della comunicazione richiesta dal comma 1, sia l'Italia che tali altri Stati membri sono considerati Stato membro d'origine, fino alla successiva scelta e relativa comunicazione⁵⁸⁰.

Art. 92

(Parità di trattamento)

1. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine assicurano il medesimo trattamento a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni.

2. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine garantiscono a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati gli strumenti e le informazioni necessari per l'esercizio dei loro diritti.

3. La Consob detta con regolamento, in conformità alla normativa comunitaria, disposizioni di attuazione del comma 2, prevedendo anche la possibilità dell'utilizzo di mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni⁵⁸¹.

Art. 93

(Definizione di controllo)

1. Nella presente parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche:

- a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

⁵⁷⁹ Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999)

⁵⁸⁰ Articolo inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016. I commi 1 e 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 dispongono che "1. Per gli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, che non hanno effettuato la comunicazione dello Stato membro d'origine prima del 27 novembre 2015, il periodo di tre mesi decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Gli emittenti di cui all'articolo 1, lettera *w-quater*), numeri 3), 4) e 4-*bis*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che hanno scelto l'Italia quale Stato membro d'origine e hanno effettuato la comunicazione prima del 27 novembre 2015, sono esentati dall'obbligo di comunicazione, salvo che scelgano un altro Stato membro d'origine dopo tale data."

⁵⁸¹ Articolo così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007

TITOLO II
APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO

CAPO I⁵⁸²
OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E DI VENDITA

Art. 93-bis⁵⁸³
(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

- a) "strumenti finanziari comunitari": i valori mobiliari e le quote di Oicr chiusi⁵⁸⁴;
- b) "titoli di capitale": le azioni e altri strumenti negoziabili equivalenti ad azioni di società nonché qualsiasi altro tipo di strumento finanziario comunitario negoziabile che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purché gli strumenti di quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni sottostanti o da un'entità appartenente al gruppo di detto emittente;
- c) "strumenti diversi dai titoli di capitale": tutti gli strumenti finanziari comunitari che non sono titoli di capitale;
- d) ...omissis...⁵⁸⁵
- e) "responsabile del collocamento": il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico;
- f) "Stato membro d'origine":
 - 1) per tutti gli emittenti comunitari di strumenti finanziari comunitari che non sono menzionati nel successivo punto 2), lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale;
 - 2) per l'emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 1.000 euro e per l'emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale che conferiscono il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, purché l'emittente degli strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale non sia l'emittente degli strumenti finanziari comunitari sottostanti o un'entità appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente, lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale, o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono offerti al pubblico, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso. Lo stesso regime è applicabile a

⁵⁸² L'intero Capo I (artt. 93-bis –101) è stato dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007, poi modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007; dall'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007; dall'art. 1 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009, dall'art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012, dall'art. 1 del d.lgs. n. 184 dell'11.10.2012 e dall'art. 1 del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016 nei termini indicati nelle successive note

⁵⁸³ Articolo dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, dall'art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e dall'art. 6 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 nei termini indicati nelle successive note

⁵⁸⁴ Lettera dapprima sostituita dall'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così modificata dall'art. 6 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito la parola: «fondi» con la parola: «Oicr»

⁵⁸⁵ Lettera abrogata dall'art. 6 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale in una valuta diversa dall'euro, a condizione che il valore di una tale denominazione minima sia pressoché equivalente a 1.000 euro;

- 3) per tutti gli emittenti di strumenti finanziari comunitari che non sono menzionati nel punto 2) aventi sede in un paese terzo, lo Stato membro della UE nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2013/50/UE o nel quale è stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso, salvo scelta successiva da parte degli emittenti aventi sede in un paese terzo, nelle seguenti circostanze:
- 3.1 qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato da una loro scelta, o
- 3.2 ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), punto iii), della direttiva 2004/109/CE⁵⁸⁶;
- 3-bis) in relazione all'offerta di quote o azioni di Oicr armonizzati, lo Stato membro della UE in cui l'Oicr è stato costituito⁵⁸⁷;
- g) "Stato membro ospitante": lo Stato membro della UE in cui viene effettuata un'offerta al pubblico o viene richiesta l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari comunitari, qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine.

SEZIONE I

OFFERTA AL PUBBLICO DI STRUMENTI FINANZIARI COMUNITARI E DI PRODOTTI FINANZIARI DIVERSI DALLE QUOTE O AZIONI DI OICR APERTI

Art. 94 (*Prospetto d'offerta*)

1. Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob. Nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr chiusi per le quali l'Italia è lo Stato membro d'origine, il prospetto è pubblicato quando si è conclusa la procedura prevista dall'articolo 43 o dall'articolo 44 e dalle relative disposizioni di attuazione⁵⁸⁸.

2. Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. Il prospetto contiene altresì una nota di sintesi la quale, concisamente e con linguaggio non tecnico, fornisce le informazioni chiave nella

⁵⁸⁶ Numero così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che ha sostituito le parole: «2003/71/CE» con le parole: «2013/50/UE» e le parole: «qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato da una loro scelta;» con le parole: «nelle seguenti circostanze: 3.1 qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato da una loro scelta, o 3.2 ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), punto iii), della direttiva 2004/109/CE»

⁵⁸⁷ Numero aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012

⁵⁸⁸ Comma così modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha aggiunto l'ultimo periodo

lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Il formato e il contenuto della nota di sintesi forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli investitori al momento di valutare se investire in tali prodotti⁵⁸⁹.

3. Il prospetto per l'offerta di strumenti finanziari comunitari è redatto in conformità agli schemi previsti dai regolamenti comunitari che disciplinano la materia.

4. L'emittente o l'offerente può redigere il prospetto nella forma di un unico documento o di documenti distinti. Nel prospetto composto di documenti distinti, le informazioni richieste sono suddivise in un documento di registrazione, una nota informativa sugli strumenti e i prodotti offerti e una nota di sintesi.

5. Se è necessario per la tutela degli investitori, la Consob può esigere che l'emittente o l'offerente includa nel prospetto informazioni supplementari.

6. Se l'offerta ha ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari il cui prospetto non è disciplinato ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b), la Consob stabilisce, su richiesta dell'emittente o dell'offerente, il contenuto del prospetto.

7. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico deve essere menzionato in un supplemento del prospetto.

8. L'emittente, l'offerente e l'eventuale garante, a seconda dei casi, nonché le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, ciascuno in relazione alle parti di propria competenza, dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso.

9. La responsabilità per informazioni false o per omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole grava sull'intermediario responsabile del collocamento, a meno che non provi di aver adottato la diligenza prevista dal comma precedente.

10. Nessuno può essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le eventuali traduzioni, salvo che la nota di sintesi risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme ad altre parti del prospetto oppure che essa, quando viene letta insieme con altre parti del prospetto, non contenga informazioni chiave che aiutino gli investitori nel valutare se investire nei prodotti finanziari offerti. La nota di sintesi contiene inoltre una chiara avvertenza a tale riguardo⁵⁹⁰.

11. Le azioni risarcitorie sono esercitate entro cinque anni dalla pubblicazione del prospetto, salvo che l'investitore provi di avere scoperto le falsità delle informazioni o le omissioni nei due anni precedenti l'esercizio dell'azione.

⁵⁸⁹ Comma così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 184 dell'11.10.2012 che ha sostituito il secondo periodo

⁵⁹⁰ Comma così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 184 dell'11.10.2012

Art. 94-bis
(Approvazione del prospetto)

1. Ai fini dell'approvazione, la Consob verifica la completezza del prospetto ivi incluse la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite⁵⁹¹.
2. La Consob approva il prospetto nei termini e secondo le modalità e le procedure da essa stabiliti con regolamento conformemente alle disposizioni comunitarie. La mancata decisione da parte della Consob nei termini previsti non costituisce approvazione del prospetto⁵⁹².
3. ...omissis...⁵⁹³
4. Al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto avente ad oggetto titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Consob stipula accordi di collaborazione con la Banca d'Italia.
5. La Consob può trasferire l'approvazione di un prospetto in caso di offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari all'autorità competente di un altro Stato membro, previa accettazione di quest'ultima autorità. Tale trasferimento è comunicato all'emittente e all'offerente entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione assunta dalla Consob. I termini per l'approvazione decorrono da tale data.

Art. 95
(Disposizioni di attuazione)

1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche dei prodotti finanziari, degli emittenti e dei mercati. Il regolamento stabilisce in particolare:
 - a) il contenuto della comunicazione alla Consob, le modalità e i termini per la pubblicazione del prospetto e dell'avviso nonché per l'aggiornamento del prospetto, conformemente alle disposizioni comunitarie⁵⁹⁴;
 - b) il contenuto del prospetto nei casi consentiti dalla normativa comunitaria;
 - c) le modalità da osservare per diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;
 - d) le modalità di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari;
 - e) la lingua da utilizzare nel prospetto;
 - f) le condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro;
 - f-bis) le procedure organizzative e decisionali interne per l'adozione dell'atto finale di approvazione del prospetto, anche mediante attribuzione della competenza a personale con qualifica dirigenziale⁵⁹⁵.

⁵⁹¹ Comma così modificato dall'art. 1, comma 3 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009, che ha sostituito la parola "nonché" con le parole "ivi incluse"

⁵⁹² Comma così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 184 dell'11.10.2012 che dopo le parole: «nei termini» ha inserito le parole: «e secondo le modalità e le procedure»

⁵⁹³ Comma abrogato dall'art. 1 del d.lgs. n. 184 dell'11.10.2012

⁵⁹⁴ Comma così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 184 dell'11.10.2012 che ha soppresso le parole: «le caratteristiche della nota di sintesi,»

⁵⁹⁵ Lettera inserita dall'art. 1 del d.lgs. n. 184 dell'11.10.2012. Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni

2. La Consob individua con regolamento le norme di correttezza che sono tenuti a osservare l'emittente, l'offerente e chi colloca i prodotti finanziari nonché coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti⁵⁹⁶.

3. La Consob pubblica nel proprio sito internet almeno un elenco dei prospetti approvati ai sensi dell'articolo 94-*bis*.

4. La Consob determina quali strumenti o prodotti finanziari, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato.

Art. 95-bis

(Revoca dell'acquisto o della sottoscrizione)

1. Ove il prospetto non indichi le condizioni o i criteri in base ai quali il prezzo di offerta definitivo e la quantità dei prodotti da offrirsi al pubblico sono determinati o, nel caso del prezzo, il prezzo massimo, l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione di prodotti finanziari può essere revocata entro il termine indicato nel prospetto e comunque entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi calcolati a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d'offerta definitivo e la quantità dei prodotti finanziari offerti al pubblico.

2. Gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'articolo 94, comma 7, siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta al pubblico o della consegna dei prodotti finanziari. Tale termine può essere prorogato dall'emittente o dall'offerente. La data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento⁵⁹⁷.

Art. 96

(Bilanci dell'emittente)

1. L'ultimo bilancio e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall'emittente sono corredati delle relazioni di revisione nelle quali un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze esprimono il proprio giudizio. L'offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari non può essere effettuata se il revisore legale o la società di revisione legale hanno espresso un giudizio negativo ovvero si sono dichiarati impossibilitati ad esprimere un giudizio⁵⁹⁸.

Art. 97

(Obblighi informativi)

1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, agli emittenti, agli offerenti, ai revisori contabili e ai componenti degli organi sociali degli emittenti e degli offerenti, nonché agli intermediari incaricati del collocamento si applicano, in relazione all'offerta, l'articolo 114, commi 5 e 6 e l'articolo 115 dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1.

⁵⁹⁶ Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni

⁵⁹⁷ Comma così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 184 dell'11.10.2012

⁵⁹⁸ Articolo così sostituito dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010

2. La Consob individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano, nei medesimi periodi, agli altri soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, nonché ai soggetti che prestano i servizi indicati nell'articolo 1, comma 6, lettera e)⁵⁹⁹

3. Gli emittenti sottopongono il bilancio d'esercizio e quello consolidato, eventualmente approvati o redatti nel periodo dell'offerta, al giudizio di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro⁶⁰⁰.

4. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle relative norme di attuazione, la Consob, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, può richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori dei prodotti finanziari di cui alla presente Sezione, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta può essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi è fondato sospetto che svolgano, o abbiano svolto, un'offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 94⁶⁰¹.

Art. 98

(Validità comunitaria del prospetto)

1. Il prospetto nonché gli eventuali supplementi approvati dalla Consob sono validi ai fini dell'offerta degli strumenti finanziari comunitari negli altri Stati membri della UE. A tal fine la Consob effettua la notifica secondo la procedura prevista dalle disposizioni dell'Unione europea⁶⁰².

2. Ove l'offerta di strumenti finanziari comunitari sia prevista in Italia, quale Stato membro ospitante, il prospetto e gli eventuali supplementi approvati dall'autorità dello Stato membro d'origine sono validi, purché siano rispettate le procedure di notifica previste dalle disposizioni dell'Unione europea. Nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA UE chiusi, il prospetto è pubblicato quando si è conclusa la procedura prevista dall'articolo 44 e dalle relative disposizioni di attuazione⁶⁰³.

3. La Consob può informare l'autorità competente dello Stato membro d'origine della necessità di fornire nuove informazioni.

Art. 98-bis

(Emittenti di Paesi extracomunitari)

1. Nel caso di emittenti aventi la loro sede legale in un paese extracomunitario, per i quali l'Italia sia lo Stato membro d'origine, la Consob può approvare il prospetto redatto secondo la legislazione del Paese extracomunitario, ove ricorrano le seguenti condizioni:

- a) il prospetto sia stato redatto conformemente a standard internazionali definiti dagli organismi internazionali delle commissioni di vigilanza dei mercati, compresi i Disclosure Standards della IOSCO e

⁵⁹⁹ Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni

⁶⁰⁰ Comma così sostituito dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010

⁶⁰¹ Comma così modificato dall'art. 1, comma 4 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009, che ha aggiunto le parole “, o abbiano svolto”

⁶⁰² Comma così modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «disposizioni comunitarie» con le parole: «disposizioni dell'Unione europea»

⁶⁰³ Comma dapprima modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 184 dell'11.10.2012 e poi così sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

- b) le informazioni richieste, incluse le informazioni di natura finanziaria, siano equivalenti alle prescrizioni previste dalle disposizioni comunitarie.

2. Ove l'offerta sia prevista in Italia quale Stato membro ospitante si applica l'articolo 98, commi 2 e 3.

SEZIONE II

OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE O AZIONI DI OICR APERTI

Art. 98-ter⁶⁰⁴

(Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e prospetto)

1. L'offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr aperti italiani, FIA UE e non UE è preceduta da una comunicazione alla Consob. Nel caso di offerta di OICVM italiani, alla comunicazione sono allegati il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto destinati alla pubblicazione. Nel caso di offerta di FIA italiani aperti, FIA UE e non UE, alla comunicazione è allegata la documentazione d'offerta individuata dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-*quater*, lettera a-*bis*)⁶⁰⁵.

2. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è redatto in conformità ai regolamenti comunitari che disciplinano la materia e alle relative disposizioni attuative adottate in sede comunitaria.

3. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto devono consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto hanno natura precontrattuale. Le informazioni chiave per gli investitori sono corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con le corrispondenti parti del prospetto.

4. Si applica l'articolo 94, commi 8, 9 e 11. Nessuno può essere chiamato a rispondere esclusivamente sulla base del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che esse possano risultare fuorvianti, imprecise o non coerenti con le corrispondenti parti del prospetto.

5. Nel caso di offerta di quote o azioni di OICVM comunitari, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto possono essere pubblicati in Italia una volta espletata la procedura di notifica prevista dall'articolo 42⁶⁰⁶.

5-*bis*. Nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA italiani, di FIA UE e non UE aperti, la documentazione d'offerta è pubblicata quando si è conclusa la procedura prevista dall'articolo 43 o dall'articolo 44 e dalle relative disposizioni di attuazione⁶⁰⁷.

⁶⁰⁴ Articolo dapprima sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 nei termini indicati nelle successive note

⁶⁰⁵ Comma così sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

⁶⁰⁶ Comma così modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «Oicr comunitari armonizzati» con le parole: «OICVM comunitari».

⁶⁰⁷ Comma inserito dall'art. 6 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

Art. 98-quater⁶⁰⁸
(Disposizioni di attuazione)

1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche degli Oicr aperti, degli emittenti e dei mercati. In armonia con le disposizioni dell'Unione europea, il regolamento stabilisce in particolare⁶⁰⁹:

- a) il contenuto della comunicazione alla Consob e del prospetto relativo all'offerta di quote o azioni di OICVM italiani, nonché le modalità e i termini di pubblicazione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto, il relativo regime di consegna ed il loro eventuale aggiornamento⁶¹⁰;
- a-bis) il contenuto della documentazione d'offerta di quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e non UE, il relativo regime di consegna e di pubblicazione⁶¹¹;
- a-ter) il regime linguistico del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto;
- b) le modalità da osservare per diffondere notizie, svolgere indagini di mercato ovvero raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;
- c) le modalità di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari⁶¹².

2. Ove le caratteristiche degli Oicr lo richiedano la Consob può consentire, su istanza degli offerenti, l'inserimento nella documentazione d'offerta di informazioni ulteriori o equivalenti a quelle previste dal regolamento di cui al comma 1.

Art. 98-quinquies
(Obblighi informativi)

1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, agli offerenti quote o azioni di Oicr aperti si applicano:

- a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data di pubblicazione dei prospetti fino alla conclusione dell'offerta;
- b) l'articolo 115, dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 98-ter fino a un anno dalla conclusione dell'offerta.

2. ...omissis...⁶¹³

3. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle relative norme di attuazione, la Consob, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, può richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori delle quote o azioni di Oicr aperti, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta può essere esercitato anche nei confronti di

⁶⁰⁸ Articolo dapprima sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 nei termini indicati nelle successive note

⁶⁰⁹ Alinea così modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «disposizioni comunitarie» con le parole: «disposizioni dell'Unione europea»

⁶¹⁰ Lettera così sostituita dall'art. 6 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

⁶¹¹ Lettera così sostituita dall'art. 6 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

⁶¹² Vedi regolamento CONSOB n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999)

⁶¹³ Comma abrogato dall'art. 6 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014

coloro per i quali vi è fondato sospetto che svolgano un'offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 98-ter.

1. L'articolo 98-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è abrogato.

Art. 98-sexies
(*Obblighi relativi alla segnalazione delle violazioni*)

...omissis...⁶¹⁴

SEZIONE III
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 99
(*Poteri della Consob*)

1. La Consob può:
 - a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, l'offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione;
 - b) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'offerta avente ad oggetto prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione;
 - c) vietare l'offerta nel caso in cui abbia fondato sospetto che potrebbero essere violate le disposizioni del presente Capo o le relative norme di attuazione;
 - d) vietare l'offerta in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b);
 - e) rendere pubblico il fatto che l'offerente o l'emittente non ottempera ai propri obblighi;
 - f) fermo restando il potere previsto nell'articolo 66-quater, comma 1, può chiedere alla società di gestione del mercato la sospensione in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, delle negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo e delle relative norme di attuazione⁶¹⁵;
 - g) fermo restando il potere previsto nell'articolo 66-quater, comma 1, può chiedere alla società di gestione di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di accertata violazione delle disposizioni del presente Capo e delle relative norme di attuazione⁶¹⁶.

⁶¹⁴ Articolo dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 e poi abrogato dall'art. 4 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁶¹⁵ Lettera così modificata dall'art. 4 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «64, comma 1-bis, lettera c)» con le parole: «66-quater, comma 1»

⁶¹⁶ Lettera così modificata dall'art. 4 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «64, comma 1-bis, lettera c)» con le parole: «66-quater, comma 1»

2. Qualora la Consob, quale autorità competente dello Stato membro ospitante, rilevi irregolarità commesse dall'emittente o dai soggetti abilitati incaricati dell'offerta degli strumenti finanziari comunitari, essa ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine.

3. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o perché tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente o il soggetto abilitato incaricato dell'offerta perseverano nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti, la Consob, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori. Dell'adozione di tali misure la Consob informa al più presto la Commissione europea.

Art. 100
(Casi di inapplicabilità)

1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte:

- a) rivolte ai soli investitori qualificati, come definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie⁶¹⁷;
- b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento⁶¹⁸;
- c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento⁶¹⁹;
- d) aventi a oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da o che beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea;
- e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea;
- f) aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche a condizione che tali strumenti:
 - i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;
 - ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato;
 - iii) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili;
 - iv) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- g) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore a 12 mesi.

2. La Consob può individuare con regolamento le offerte al pubblico di prodotti finanziari alle quali le disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o in parte⁶²⁰.

3. L'emittente o l'offerente ha diritto di redigere un prospetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni comunitarie in occasione dell'offerta degli strumenti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1.

⁶¹⁷ Lettera così modificata dall'art. 1 del d.lgs. n. 184 dell'11.10.2012 che ha soppresso le parole: «comprese le persone fisiche e le piccole e medie imprese,»

⁶¹⁸ Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni

⁶¹⁹ Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni

⁶²⁰ Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni

3-bis. Restano fermi gli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 nel caso di offerta di un PRIIP a investitori al dettaglio come ivi definiti⁶²¹.

Art. 100-bis⁶²²

(Circolazione dei prodotti finanziari)

1. La successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno costituito oggetto di un'offerta al pubblico esente dall'obbligo di pubblicare un prospetto costituisce ad ogni effetto una distinta e autonoma offerta al pubblico nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate nella definizione prevista all'articolo 1, comma 1, lettera t), e non ricorra alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall'articolo 100⁶²³.

2. Si realizza una offerta al pubblico anche qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o all'estero di un collocamento riservato a investitori qualificati siano, nei dodici mesi successivi, sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da investitori qualificati e tale rivendita non ricada in alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall'articolo 100⁶²⁴.

2-bis. L'intermediario, nelle rivendite successive di prodotti finanziari, può avvalersi di un prospetto già disponibile e ancora valido, purché l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto abbiano dato il loro consenso a tale utilizzo mediante accordo scritto⁶²⁵.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, qualora non sia stato pubblicato un prospetto, l'acquirente, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, può far valere la nullità del contratto e i soggetti abilitati presso i quali è avvenuta la rivendita dei prodotti finanziari rispondono del danno arrecato. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 191 e quanto stabilito dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526, quarto comma, del codice civile⁶²⁶.

4. Il comma 2 non si applica alla rivendita di titoli di debito emessi da Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con classamento creditizio di qualità bancaria (rating investment grade) assegnato da almeno due agenzie di rating del credito, registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 o i cui rating sono avallati da agenzie di rating registrate ai sensi del regolamento anzidetto, fermo restando l'esercizio delle altre azioni civili, penali e amministrative previste a tutela del risparmiatore⁶²⁷.

⁶²¹ Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016. Le disposizioni del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016, in vigore dal 13.12.2016, si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014.

⁶²² Articolo inserito dall'art. 11, comma 2 della L. n. 262 del 28.12.2005 poi sostituito dapprima dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 che ha sostituito l'intero Capo I (artt. 93-bis – 101) infine modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, dall'art. 1, comma 5 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 e dall'art. 1 del d.lgs. n. 184 dell'11.10.2012 nei termini indicati nelle successive note

⁶²³ Comma così modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: “una sollecitazione” con le parole: “un'offerta al pubblico”

⁶²⁴ Comma così modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: “investitori professionali” con le parole: “investitori qualificati”

⁶²⁵ Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 184 dell'11.10.2012

⁶²⁶ Comma così modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha soppresso la parola: “informativo”

⁶²⁷ Comma così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 184 dell'11.10.2012 che ha sostituito le parole: «primarie agenzie internazionali di classamento creditizio (rating)» con le parole: «agenzie di rating del credito, registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 o i cui rating sono avallati da agenzie di rating registrate ai sensi del regolamento anzidetto»

4-bis. La Consob può dettare disposizioni di attuazione del presente articolo⁶²⁸.

Art. 100-ter⁶²⁹

(Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali)

1. Le offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle piccole e medie imprese, dalle imprese sociali e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in piccole e medie imprese. Le offerte relative a strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera c)⁶³⁰.

1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dal presente decreto⁶³¹.

1-ter. La sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di debito e' riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob ed e' effettuata in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio⁶³²

2. La Consob determina la disciplina applicabile alle offerte di cui al comma 1, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della piccola e media impresa o dell'impresa sociale cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta⁶³³.

2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di piccole e medie imprese e di imprese sociali costituite in forma di società a responsabilità limitata:

- a) la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;

⁶²⁸ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 5 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009

⁶²⁹ Articolo dapprima inserito dall'art. 30 del D.L. n. 179 del 18.10.2012 e successivamente modificato dall'art. 4 del D.L. n. 3 del 24.1.2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 24.3.2015, dall'art. 18 del d.lgs. n. 112 del 3.7.2017 e dall'art. 4 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nella successive note

⁶³⁰ Comma dapprima modificato dall'art. 4 del D.L. n. 3 del 24.1.2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 24.3.2015 e dall'art. 18 del d.lgs. n. 112 del 3.7.2017 e poi così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁶³¹ Comma inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁶³² **Comma inserito dalla L. n. 145 del 30.12.2018**

⁶³³ Comma modificato dapprima dall'art. 4 del D.L. n. 3 del 24.1.2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 24.3.2015, dall'art. 18 del d.lgs. n. 112 del 3.7.2017 e poi dall'art. 4 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «comma precedente» con le parole: «comma 1» e le parole: «della start up innovativa, della PMI innovativa o dell'impresa sociale» con le parole: «della piccola e media impresa o dell'impresa sociale»

- b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportandone il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:
- 1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;
 - 2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;
 - 3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;
 - 4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;
- c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile⁶³⁴.

2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma *2-bis* deve essere chiaramente indicato nel portale, ove sono altresì predisposte apposite idonee modalità per consentire all'investitore di esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma *1-bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni⁶³⁵.

2-quater. L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese e da imprese sociali ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma *2-bis* del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari

⁶³⁴ Comma dapprima inserito dall'art. 4 del D.L. n. 3 del 24.1.2015, convertito con modificazioni con legge. n. 33 del 24.3.2015, in seguito modificato dall'art. 18 del d.lgs. n. 112 del 3.7.2017 e poi così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁶³⁵ Comma dapprima inserito dall'art. 4 del D.L. n. 3 del 24.1.2015, convertito con modificazioni con legge. n. 33 del 24.3.2015 e poi così modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «è altresì prevista apposita casella o altra idonea modalità per» con le parole: «sono altresì predisposte apposite idonee modalità per consentire all'investitore di»

coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari⁶³⁶.

2-*quinquies*. ...omissis...⁶³⁷.

Art. 101
(Attività pubblicitaria)

1. La documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità concernente un'offerta è trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.
2. Prima della pubblicazione del prospetto è vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari.
3. La pubblicità è effettuata secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento in conformità alle disposizioni comunitarie e, in ogni caso, avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e alla sua coerenza con quella contenuta nel prospetto, se è già stato pubblicato, o con quella che deve figurare nel prospetto da pubblicare⁶³⁸.
4. La Consob può:
 - a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi, l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario relativo ad un'offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei precedenti commi o delle relative norme di attuazione;
 - b) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario relativo ad un'offerta avente ad oggetto prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei precedenti commi o delle relative norme di attuazione;
 - c) vietare l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b);
 - d) vietare l'esecuzione dell'offerta, in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti previsti dalle lettere a), b) o c).
5. A prescindere dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto, le informazioni rilevanti fornite dall'emittente o dall'offerente agli investitori qualificati o a categorie speciali di investitori, comprese le informazioni comunicate nel corso di riunioni riguardanti offerte di prodotti finanziari, devono essere divulgate a tutti gli investitori qualificati o a tutte le categorie speciali di investitori a cui l'offerta è diretta in esclusiva.

⁶³⁶ Comma dapprima inserito dall'art. 4 del D.L. n. 3 del 24.1.2015, convertito con modificazioni con legge. n. 33 del 24.3.2015, di seguito modificato dall'art. 18 del d.lgs. n. 112 del 3.7.2017 e dall'art. 4 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito il primo periodo

⁶³⁷ Comma dapprima inserito dall'art. 4 del D.L. n. 3 del 24.1.2015, convertito con modificazioni con legge. n. 33 del 24.3.2015 e poi abrogato dall'art. 4 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁶³⁸ Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni

CAPO II
OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI SCAMBIO

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 101-bis⁶³⁹
(Definizioni e ambito applicativo)

1. Ai fini del presente capo si intendono per "società italiane quotate" le società con sede legale nel territorio italiano e con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario.
2. Ai fini del presente capo e dell'articolo 123-bis, per "titoli" si intendono gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nell'assemblea ordinaria o straordinaria.
3. Gli articoli 102, commi 2 e 5, l'articolo 103, comma 3-bis, ogni altra disposizione del presente decreto che pone a carico dell'offerente o della società emittente specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti, nonché gli articoli 104, 104-bis e 104-ter, non si applicano alle:
 - a) offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli;
 - b) offerte pubbliche di acquisto o scambio che non hanno ad oggetto titoli che attribuiscono il diritto di voto sugli argomenti di cui all'articolo 105, commi 2 e 3;
 - c) offerte pubbliche di acquisto o di scambio promosse da chi detiene individualmente, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della società⁶⁴⁰;
 - d) offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto azioni proprie.

3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, la Consob può individuare con regolamento le offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, alle quali le disposizioni della presente Sezione non si applicano in tutto o in parte, ove ciò non contrasti con le finalità indicate all'articolo 91⁶⁴¹.

4. Per "persone che agiscono di concerto" si intendono i soggetti che cooperano tra di loro sulla base di un accordo, espresso o tacito, verbale o scritto, ancorché invalido o inefficace, volto ad acquisire, mantenere o rafforzare il controllo della società emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio⁶⁴².

4-bis. Sono, in ogni caso, persone che agiscono di concerto:

⁶³⁹ Articolo dapprima inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 e poi modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 nei termini indicati nelle successive note

⁶⁴⁰ Lettera così modificata dall'art. 1 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 che ha sostituito la parola: "dispone" con la parola: "detiene" e le parole: "della maggioranza" con le parole: "la maggioranza"

⁶⁴¹ Comma aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009

⁶⁴² Comma così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009

- a) gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall'articolo 122, comma 1 e comma 5 lettere a), b), c) e d);
- b) un soggetto, il suo controllante, e le società da esso controllate;
- c) le società sottoposte a comune controllo;
- d) una società e i suoi amministratori, componenti del consiglio di gestione, o di sorveglianza o direttori generali⁶⁴³.

4-ter. Fermo restando il comma 4-*bis*, la Consob individua con regolamento:

- a) i casi per i quali si presume che i soggetti coinvolti siano persone che agiscono di concerto ai sensi del comma 4, salvo che provino che non ricorrono le condizioni di cui al medesimo comma;
- b) i casi nei quali la cooperazione tra più soggetti non configura un'azione di concerto ai sensi del comma 4⁶⁴⁴.

Art. 101-ter

(Autorità di vigilanza e diritto applicabile)

1. La Consob vigila sulle offerte pubbliche di acquisto o di scambio in conformità alle disposizioni del presente capo.

2. Ai fini del riparto delle competenze tra la Consob e le autorità degli altri Stati comunitari con riguardo alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto titoli di società regolate dal diritto di uno Stato comunitario, e strumentali o successive all'acquisizione del controllo secondo il diritto nazionale della società emittente, si osservano le disposizioni seguenti.

3. La Consob vigila sullo svolgimento delle offerte pubbliche:

- a) aventi a oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata nel territorio italiano e ammessi alla negoziazione su uno o più mercati regolamentati italiani;
- b) aventi ad oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata in uno Stato comunitario diverso dall'Italia e ammessi alla negoziazione esclusivamente su mercati regolamentati italiani;
- c) aventi ad oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata in uno Stato comunitario diverso dall'Italia e ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e di altri Stati comunitari diversi da quello dove la società ha la propria sede legale, qualora siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano ovvero, qualora i titoli siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione contemporaneamente sui mercati regolamentati italiani e di altri Stati comunitari, nel caso in cui la società emittente scelga la Consob quale autorità di vigilanza, informandone i suddetti mercati e le loro autorità di vigilanza il primo giorno della negoziazione. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini per la comunicazione al pubblico della decisione della società emittente relativa alla scelta dell'autorità competente per la vigilanza sull'offerta.

4. Nei casi in cui la Consob sia l'autorità di vigilanza competente ai sensi del comma 3, lettere b) e c), sono disciplinate dal diritto italiano le questioni inerenti al corrispettivo dell'offerta, alla procedura, con particolare riguardo agli obblighi di informazione sulla decisione dell'offerente di procedere all'offerta, al contenuto del documento di offerta e alla divulgazione dell'offerta. Per le

⁶⁴³ Comma aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009

⁶⁴⁴ Comma aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009

questioni riguardanti l'informazione che deve essere fornita ai dipendenti della società emittente, per le questioni di diritto societario con particolare riguardo a quelle relative alla soglia al cui superamento consegue l'obbligo di offerta pubblica di acquisto, alle deroghe a tale obbligo e alle condizioni in presenza delle quali l'organo di amministrazione della società emittente può compiere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, le norme applicabili e l'autorità competente sono quelle dello Stato membro in cui la società emittente ha la propria sede legale.

5. Nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto titoli emessi da società la cui sede legale è situata nel territorio italiano e ammessi alla negoziazione esclusivamente su uno o più mercati regolamentati di altri Stati comunitari, sono disciplinate dal diritto italiano le materie indicate nel comma 4, secondo periodo e l'autorità competente in relazione ad esse è la Consob⁶⁴⁵.

Art. 102

(Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi)

1. La decisione ovvero il sorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio sono senza indugio comunicati alla Consob e contestualmente resi pubblici. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalità di pubblicazione della comunicazione⁶⁴⁶.

2. Non appena l'offerta sia stata resa pubblica, il consiglio di amministrazione o di gestione della società emittente e dell'offerente ne informano i rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, i lavoratori stessi.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, l'offerente promuove l'offerta tempestivamente, e comunque non oltre venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, presentando alla Consob il documento d'offerta destinato alla pubblicazione. In caso di mancato rispetto del termine il documento d'offerta è dichiarato irricevibile e l'offerente non può promuovere un'ulteriore offerta avente a oggetto prodotti finanziari del medesimo emittente nei successivi dodici mesi.

4. Entro quindici giorni dalla presentazione del documento d'offerta, la Consob lo approva se esso è idoneo a consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta. Con l'approvazione la Consob può indicare all'offerente informazioni integrative da fornire, specifiche modalità di pubblicazione del documento d'offerta nonché particolari garanzie da prestare. Il termine è di trenta giorni per le offerte aventi ad oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non quotati o diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116. Qualora si renda necessario richiedere all'offerente informazioni supplementari, tali termini sono sospesi, per una sola volta, fino alla ricezione delle stesse. Tali informazioni sono fornite entro il termine fissato dalla Consob, comunque non superiore a quindici giorni. Nell'ipotesi in cui, per lo svolgimento dell'offerta, la normativa di settore richieda autorizzazioni di altre autorità, la Consob approva il documento d'offerta entro cinque giorni dalla comunicazione delle autorizzazioni stesse. Decorso il termine di cui al presente comma, il documento d'offerta si considera approvato.

4-bis. Limitatamente alle offerte pubbliche di scambio che abbiano ad oggetto obbligazioni e altri titoli di debito, l'offerente può richiedere alla Consob che l'offerta sia soggetta, anche in deroga alle disposizioni del presente capo, alla disciplina delle offerte al pubblico di vendita e di sottoscrizione,

⁶⁴⁵ Articolo inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007

⁶⁴⁶ Vedi regolamento CONSOB n. 11971 del 14.5.1999 e successive modificazioni e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28/5/1999)

di cui al capo I del presente titolo. La Consob, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, accoglie la medesima, ove ciò non contrasti con le finalità indicate nell'articolo 91⁶⁴⁷.

5. Non appena il documento sia stato reso pubblico, il consiglio di amministrazione o di gestione della società emittente e dell'offerente lo trasmettono ai rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, ai lavoratori stessi.

6. In pendenza dell'offerta la Consob può:

- a) sospenderla in via cautelare, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari;
- b) sospenderla, per un termine non superiore a trenta giorni, nel caso intervengano fatti nuovi o non resi noti in precedenza tali da non consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta;
- c) dichiararla decaduta, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a).

7. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente capo, la Consob esercita i poteri previsti dall'articolo 115, comma 1, lettere a) e b), nei confronti di chiunque appaia informato dei fatti. In caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari si applica l'articolo 187-octies.

8. In presenza di indiscrezioni comunque diffuse tra il pubblico in merito ad una possibile offerta pubblica di acquisto o scambio e di irregolarità nell'andamento del mercato dei titoli interessati, ai potenziali offerenti si applica l'articolo 114, commi 5 e 6⁶⁴⁸.

Art. 103

(Svolgimento dell'offerta)

1. L'offerta è irrevocabile. Ogni clausola contraria è nulla. L'offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari che ne formano oggetto.

2. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti, agli offerenti, alle persone che agiscono di concerto con essi, nonché agli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, e fino ad un anno dalla chiusura dell'offerta⁶⁴⁹.

3. Il consiglio di amministrazione dell'emittente diffonde un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla medesima. Per le società organizzate secondo il modello dualistico il comunicato, eventualmente congiunto, è approvato dal consiglio di gestione e dal consiglio di sorveglianza⁶⁵⁰.

3-bis. Il comunicato contiene altresì una valutazione degli effetti che l'eventuale successo dell'offerta avrà sugli interessi dell'impresa, nonché sull'occupazione e la localizzazione dei siti produttivi. Contestualmente alla sua diffusione, il comunicato è trasmesso ai rappresentanti dei

⁶⁴⁷ Comma aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009

⁶⁴⁸ Articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007

⁶⁴⁹ Comma dapprima modificato dall'art. 9, comma 1 della L. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004) e poi così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007

⁶⁵⁰ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007

lavoratori della società o, in loro mancanza, ai lavoratori direttamente. Se ricevuto in tempo utile, al comunicato è allegato il parere dei rappresentanti dei lavoratori quanto alle ripercussioni sull'occupazione⁶⁵¹.

4. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione e, in particolare, disciplina:

- a) il contenuto del documento d'offerta, nonché le modalità per la pubblicazione del documento e per lo svolgimento dell'offerta;
- b) la correttezza e la trasparenza delle operazioni sui prodotti finanziari oggetto dell'offerta;
- c) gli effetti sul corrispettivo dell'offerta degli acquisti di prodotti finanziari che ne sono oggetto, effettuati dagli offerenti o dalle persone che agiscono di concerto con essi dopo la comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, in pendenza dell'offerta o nei sei mesi successivi alla chiusura di questa;
- d) le modifiche all'offerta, le offerte di aumento e quelle concorrenti, senza limitare il numero dei rilanci, effettuabili fino alla scadenza di un termine massimo;
- e) il riconoscimento dei documenti d'offerta approvati da autorità di vigilanza di altri Stati comunitari o da autorità di vigilanza di Stati extracomunitari con le quali vi siano accordi di cooperazione;
- f) le modalità di pubblicazione dei provvedimenti da essa adottati ai sensi della presente sezione⁶⁵².

5. ...omissis...⁶⁵³

Art. 104⁶⁵⁴
(Difese)

1. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti⁶⁵⁵.

1-bis. L'autorizzazione assembleare prevista dal comma 1 è richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta⁶⁵⁶.

⁶⁵¹ Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007

⁶⁵² Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007. 600 Comma abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007

⁶⁵³ Comma abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007

⁶⁵⁴ Articolo dapprima modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007, poi sostituito dall'art. 13 del D.L. n. 185 del 29.11.2008 convertito in legge n. 2 del 28.1.2009 e infine modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 nei termini indicati nelle successive note

⁶⁵⁵ Comma così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009

⁶⁵⁶ Comma così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009

1-ter. Gli statuti possono derogare, in tutto o in parte, alle disposizioni dei commi 1 e 1-*bis*. Le società comunicano le deroghe approvate ai sensi del presente comma alla Consob e alle autorità di vigilanza in materia di offerte pubbliche di acquisto degli Stati membri in cui i loro titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o in cui è stata chiesta tale ammissione. **Tali deroghe sono altresì tempestivamente comunicate al pubblico secondo le modalità previste dalla Consob con regolamento**⁶⁵⁷.

2. L'avviso di convocazione relativo alle assemblee di cui al presente articolo è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 125-*bis* entro il quindicesimo giorno precedente la data fissata per l'assemblea⁶⁵⁸.

Art. 104-*bis*⁶⁵⁹
(Regola di neutralizzazione)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 123, comma 3, gli statuti delle società italiane quotate, diverse dalle società cooperative, possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli da loro emessi si applichino le regole previste dai commi 2 e 3⁶⁶⁰.

2. Nel periodo di adesione all'offerta non hanno effetto nei confronti dell'offerente le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello statuto né hanno effetto, nelle assemblee chiamate a decidere sugli atti e le operazioni previsti dall'articolo 104, le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali. Nelle medesime assemblee le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e non si computano i diritti di voto assegnati ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*⁶⁶¹.

3. Quando, a seguito di un'offerta di cui al comma 1, l'offerente venga a detenere almeno il settantacinque per cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, nella prima assemblea che segue la chiusura dell'offerta, convocata per modificare lo statuto o per revocare o nominare gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e non hanno effetto⁶⁶²:

- a) le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali;
- b) qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza previsto nello statuto;
- b-*bis*) le maggiorazioni di voto spettanti ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*⁶⁶³.

⁶⁵⁷ Comma dapprima sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009, in vigore dall'1.7.2010 e poi così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che ha sostituito l'ultimo periodo

⁶⁵⁸ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 (vedi regolamento Ministro di grazia e giustizia n. 437 del 5.11.1998, pubblicato nella G.U. n. 295 del 18.12.1998)

⁶⁵⁹ Articolo inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007, successivamente modificato dapprima dall'art. 13 del D.L. n. 185 del 29.11.2008 (convertito dalla legge n. 2 del 28.1.2009) e poi dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014 (convertito, con modificazioni dalla legge n. 116 dell'11.8.2014), nei termini indicati nelle successive note

⁶⁶⁰ Comma così sostituito dall'art. 13 del D.L. n. 185 del 29.11.2008 convertito in legge n. 2 del 28.1.2009

⁶⁶¹ Comma così modificato dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n.116 dell'11.8.2014, che ha aggiunto l'ultimo periodo

⁶⁶² Alinea così modificata dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n.116 dell'11.8.2014, che ha inserito le parole: ", le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e"

⁶⁶³ Lettera aggiunta dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n. 116 dell'11.8.2014

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alle limitazioni statutarie al diritto di voto attribuito da titoli dotati di privilegi di natura patrimoniale.

5. Qualora l'offerta di cui al comma 1 abbia avuto esito positivo, l'offerente è tenuto a corrispondere un equo indennizzo per l'eventuale pregiudizio patrimoniale subito dai titolari dei diritti che l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 abbia reso non esercitabili, purché le disposizioni statutarie o contrattuali che costituiscono tali diritti fossero efficaci anteriormente alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1. La richiesta di indennizzo deve essere presentata all'offerente, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla chiusura dell'offerta ovvero, nel caso di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data dell'assemblea. In mancanza di accordo, l'ammontare dell'indennizzo eventualmente dovuto è fissato dal giudice in via equitativa, avendo riguardo, tra l'altro, al raffronto tra la media dei prezzi di mercato del titolo nei dodici mesi antecedenti la prima diffusione della notizia dell'offerta e l'andamento dei prezzi successivamente all'esito positivo dell'offerta.

6. L'indennizzo di cui al comma 5 non è dovuto per l'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante dall'esercizio del diritto di voto in contrasto con un patto parasociale, se al momento dell'esercizio del diritto di voto è già stata presentata la dichiarazione di recesso di cui all'articolo 123, comma 3.

7. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, e in materia di limiti di possesso azionario e al diritto di voto di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge⁶⁶⁴.

Art. 104-ter⁶⁶⁵
(Clausola di reciprocità)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 1 e 1-bis, e, qualora previste negli statuti, le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 2 e 3 non si applicano in caso di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto a tali disposizioni ovvero a disposizioni equivalenti, ovvero da una società o ente da questi controllata. In caso di offerta promossa di concerto, è sufficiente che a tali disposizioni non sia soggetto anche uno solo fra gli offerenti⁶⁶⁶.

2. ...omissis...⁶⁶⁷

3. La Consob, su istanza dell'offerente o della società emittente ed entro venti giorni dalla presentazione di questa, determina se le disposizioni applicabili ai soggetti di cui al comma 1 siano

⁶⁶⁴ Comma così modificato dall'art. 13 del D.L. n. 185 del 29.11.2008 (convertito in legge n. 2 del 28.1.2009) che ha inserito le parole "e al diritto di voto"

⁶⁶⁵ Articolo dapprima inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 e poi modificato dall'art. 13 del D.L. n. 185 del 29.11.2008 (convertito in legge n. 2 del 28.1.2009) e dall'art. 1 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 nei termini indicati nelle successive note

⁶⁶⁶ Comma così modificato dapprima dall'art. 13 del D.L. n. 185 del 29.11.2008 (convertito in legge n. 2 del 28.1.2009) che ha sostituito le parole: "Le disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-bis, commi 2 e 3," con le parole: "Qualora previste dagli statuti, le disposizioni di cui agli articoli 104, commi 1-bis e 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3" e poi, con effetto dall'1.7.2010, dall'art. 1 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 che ha sostituito le parole: «Qualora previste dagli statuti, le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 1-bis e 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3» con le parole: «Le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 1 e 1-bis, e, qualora previste negli statuti, le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 2 e 3»

⁶⁶⁷ Comma soppresso dall'art. 13 del D.L. n. 185 del 29.11.2008 convertito in legge n. 2 del 28.1.2009

equivalenti a quelle cui è soggetta la società emittente. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalità di presentazione di tale istanza⁶⁶⁸.

4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla società emittente in virtù di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. **L'autorizzazione prevista dal presente comma è tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalità previste dalla Consob con regolamento⁶⁶⁹.**

SEZIONE II OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO OBBLIGATORIE

Art. 105⁶⁷⁰ (Disposizioni generali)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 101-ter, commi 4 e 5, le disposizioni della presente sezione si applicano alle società italiane con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani⁶⁷¹.

2. Ai fini della presente sezione, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi da una società di cui al comma 1 che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca degli amministratori o del consiglio di sorveglianza⁶⁷².

3. La Consob può con regolamento includere nella partecipazione categorie di titoli che attribuiscono diritti di voto su uno o più argomenti diversi tenuto conto della natura e del tipo di influenza sulla gestione della società che può avere il loro esercizio anche congiunto. La Consob determina, altresì, con regolamento i criteri di calcolo della partecipazione di cui al comma 2 nelle ipotesi in cui i titoli di cui al medesimo comma, risultino privati, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, del diritto di voto ovvero nelle ipotesi in cui lo statuto preveda la maggiorazione del diritto di voto⁶⁷³.

⁶⁶⁸ Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999)

⁶⁶⁹ **Comma dapprima sostituito dall'art. 13 del D.L. n. 185 del 29.11.2008 convertito in legge n. 2 del 28.1.2009 e poi così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che ha sostituito l'ultimo paragrafo**

⁶⁷⁰ Articolo dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 e dall'art. 2 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 nei termini indicati nelle successive note

⁶⁷¹ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito le parole: "Le disposizioni" con le parole: "Salvo quanto previsto dall'articolo 101-ter, commi 4 e 5, le disposizioni" e le parole: "con azioni ordinarie quotate" con le parole: "con titoli ammessi alla negoziazione"

⁶⁷² Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito le parole: "del capitale rappresentato da azioni" con le parole: "dei titoli emessi da una società di cui al comma 1" e ha soppresso le parole: "o responsabilità"

⁶⁷³ Comma modificato dapprima dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito le parole: "nel capitale rilevante categorie di azioni" con le parole: "nella partecipazione categorie di titoli" ed ha aggiunto in fine il periodo: "La Consob determina, altresì, con regolamento i criteri di calcolo della partecipazione di cui al comma 2 nelle ipotesi in cui i titoli di cui al medesimo comma, risultino privati, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, del diritto di voto"; e successivamente dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell'11.8.2014, che aggiunto le parole: "ovvero nelle ipotesi in cui lo statuto preveda la maggiorazione del diritto di voto"

3-bis. La Consob stabilisce con regolamento i casi e le modalità con cui gli strumenti finanziari derivati detenuti sono computati nella partecipazione di cui al comma 2⁶⁷⁴.

Art. 106⁶⁷⁵

(Offerta pubblica di acquisto totalitaria)

1. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso⁶⁷⁶.

1-bis. Nelle società diverse dalle PMI l'offerta di cui al comma 1 è promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata⁶⁷⁷.

1-ter. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venticinque per cento né superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437- quater del codice civile⁶⁷⁸.

2. Per ciascuna categoria di titoli, l'offerta è promossa entro venti giorni a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di titoli della medesima categoria. Qualora non siano stati effettuati acquisti a titolo oneroso di titoli della medesima categoria nel periodo indicato, l'offerta è promossa per tale categoria di titoli ad un prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile. Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di acquisti a un prezzo più elevato, in caso di superamento della soglia relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione ai sensi dell'articolo 127-quinquies⁶⁷⁹.

2-bis. Il corrispettivo dell'offerta può essere costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso in cui i titoli offerti quale corrispettivo dell'offerta non siano ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato in uno Stato comunitario ovvero l'offerente o le persone che agiscono di concerto con questi, abbia acquistato verso un corrispettivo in denaro, nel periodo di cui al comma 2 e fino

⁶⁷⁴ Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009

⁶⁷⁵ Articolo dapprima modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004, poi sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 e infine di nuovo modificato dall'art. 7 della legge n. 33 del 9.4.2009 di conversione del D.L. n. 5 del 10.2.2009, dall'art. 2 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 e dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell'11.8.2014, nei termini indicati nelle successive note. Secondo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 99 d.lgs. n. 180 del 16.11.2015: "6. Se, a seguito della conversione degli strumenti di capitale o del bail-in, un soggetto detiene una partecipazione indicata all'articolo 106, commi 1, 1-bis o 1-ter, del Testo Unico della Finanza, l'obbligo di offerta ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico della Finanza non sussiste."

⁶⁷⁶ Comma così sostituito dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell'11.8.2014

⁶⁷⁷ Comma inserito dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n. 116 dell'11.8.2014

⁶⁷⁸ Comma inserito dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n. 116 dell'11.8.2014

⁶⁷⁹ Comma così modificato dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell'11.8.2014, che ha inserito l'ultimo periodo

alla chiusura dell'offerta, titoli che conferiscono almeno il cinque per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della società i cui titoli sono oggetto di offerta, l'offerente deve proporre ai destinatari dell'offerta, almeno in alternativa al corrispettivo in titoli, un corrispettivo in contanti.

3. La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in cui:

- a) la partecipazione indicata nei commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* è acquisita mediante l'acquisto di partecipazioni o la maggiorazione dei diritti di voto, in società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da titoli emessi da altra società di cui all'articolo 105, comma 1⁶⁸⁰;
- b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al 5% o alla maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al cinque per cento dei medesimi, da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nei commi 1 e 1-*ter* senza detenere la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria⁶⁸¹;
- c) l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, è promossa ad un prezzo inferiore a quello più elevato pagato, fissando i criteri per determinare tale prezzo e purché ricorra una delle seguenti circostanze:
 - 1) i prezzi di mercato siano stati influenzati da eventi eccezionali o vi sia il fondato sospetto che siano stati oggetto di manipolazione;
 - 2) il prezzo più elevato pagato dall'offerente o dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo nel periodo di cui al comma 2 sia il prezzo di operazioni di compravendita sui titoli oggetto dell'offerta effettuate a condizioni di mercato e nell'ambito della gestione ordinaria della propria attività caratteristica ovvero sia il prezzo di operazioni di compravendita che avrebbero beneficiato di una delle esenzioni di cui al comma 5⁶⁸²;
- d) l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, è promossa ad un prezzo superiore a quello più elevato pagato purché ciò sia necessario per la tutela degli investitori e ricorra almeno una delle seguenti circostanze:
 - 1) l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo abbiano pattuito l'acquisto di titoli ad un prezzo più elevato di quello pagato per l'acquisto di titoli della medesima categoria;
 - 2) vi sia stata collusione tra l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori;
 - 3) ...omissis...⁶⁸³;
 - 4) vi sia il fondato sospetto che i prezzi di mercato siano stati oggetto di manipolazione⁶⁸⁴.

⁶⁸⁰ Lettera così modificata dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n. 116 dell'11.8.2014, che ha sostituito le parole: "nel comma 1" con le parole: " nei commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*" e dopo le parole: "l'acquisto di partecipazioni" ha aggiunto le parole: "o la maggiorazione dei diritti di voto,"

⁶⁸¹ Lettera dapprima sostituita dall'art. 7 della legge n. 33 del 9.4.2009 di conversione del D.L. n. 5 del 10.2.2009 e successivamente modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 che ha sostituito le parole: "disporre della" con le parole: "detenere la" e dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n. 116 dell'11.8.2014, che ha sostituito le parole: "nel comma 1" con le parole: "nei commi 1 e 1-*ter*" e dopo le parole: "al 5%" ha inserito le parole: "o alla maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al cinque per cento dei medesimi,"

⁶⁸² Numero così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 che ha sostituito le parole: «è il prezzo» con le parole: "sia il prezzo" e le parole: "ovvero è il prezzo" con le parole: "ovvero sia il prezzo". Il comma 6 dell'art. 8 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 dispone che: "Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 3, lettere c) e d), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione ivi previste"

⁶⁸³ Numero abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009

3-bis. La Consob, tenuto conto delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, può stabilire con regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue ad acquisti che determinino la detenzione congiunta di titoli e altri strumenti finanziari con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105, in misura tale da attribuire un potere complessivo di voto equivalente a quella di chi detenga la partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter⁶⁸⁵.

3-ter. I provvedimenti di cui alle lettere c) e d) del comma 3 sono resi pubblici con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 103, comma 4, lettera f).

3-quater. L'obbligo di offerta previsto dal comma 3, lettera b), non si applica alle PMI, a condizione che ciò sia previsto dallo statuto, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione⁶⁸⁶.

4. L'obbligo di offerta non sussiste se la partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter è detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio rivolta a tutti i possessori di titoli per la totalità dei titoli in loro possesso, purché, nel caso di offerta pubblica di scambio, siano offerti titoli quotati in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario o sia offerto come alternativa un corrispettivo in contanti⁶⁸⁷.

5. La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter o nel comma 3, lettera b), non comporta l'obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di uno o più soci che detengono il controllo o sia determinato da:

- a) operazioni dirette al salvataggio di società in crisi;
- b) trasferimento dei titoli previsti dall'articolo 105 tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione;
- c) cause indipendenti dalla volontà dell'acquirente;
- d) operazioni ovvero superamenti della soglia di carattere temporaneo;
- e) operazioni di fusione o di scissione;
- f) acquisti a titolo gratuito⁶⁸⁸.

6. La Consob può con provvedimento motivato, disporre che il superamento della partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter o nel comma 3, lettera b), non comporta obbligo di offerta con riguardo a casi riconducibili alle ipotesi di cui al comma 5, ma non espressamente previsti nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma⁶⁸⁹.

⁶⁸⁴ Il comma 6 dell'art. 8 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 dispone che: "Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 3, lettere c) e d), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione ivi previste"

⁶⁸⁵ Comma così modificato dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n.116 dell'11.8.2014, che ha sostituito le parole: "nel comma 1" con le parole: "nei commi 1 e 1-bis"

⁶⁸⁶ Comma inserito dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell'11.8.2014

⁶⁸⁷ Comma così modificato dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n.116 dell'11.8.2014, che ha sostituito le parole: "nel comma 1" con le parole: "nei commi 1, 1-bis e 1-ter"

⁶⁸⁸ Comma così modificato dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n. 116 dell'11.8.2014, che ha sostituito le parole: "nel comma 1" con le parole: "nei commi 1, 1-bis e 1-ter" ed ha sostituito la lettera d). Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni

⁶⁸⁹ Comma così modificato dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n.116 dell'11.8.2014, che ha sostituito le parole: "nel comma 1" con le parole: "nei commi 1, 1-bis e 1-ter"

Art. 107

(Offerta pubblica di acquisto preventiva)

1. Oltre che nei casi indicati nell'articolo 106, commi 4 e 5, l'obbligo di offerta pubblica previsto dal medesimo articolo, commi 1 e 3, non sussiste se la partecipazione viene a essere detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto almeno il sessanta per cento dei titoli di ciascuna categoria, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) l'offerente e le persone che agiscono di concerto con lui, non abbiano acquistato partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva, nei dodici mesi precedenti la comunicazione alla Consob prevista dall'articolo 102, comma 1, né durante l'offerta;
- b) l'efficacia dell'offerta sia stata condizionata all'approvazione di tanti possessori di titoli che possiedano la maggioranza dei titoli stessi, escluse dal computo i titoli detenuti, in conformità dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 120, comma 4, lettera b), dall'offerente, dal socio di maggioranza, anche relativa, se la sua partecipazione sia superiore al dieci per cento, e dalle persone che agiscono di concerto con lui;
- c) la Consob accordi l'esenzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni indicate nelle lettere a) e b)⁶⁹⁰.

2. Le modalità di approvazione sono stabilite dalla Consob con regolamento. Possono esprimere il proprio giudizio sull'offerta ai sensi del comma 1, lettera b), anche i soci che non vi aderiscono⁶⁹¹.

3. L'offerente è tenuto a promuovere l'offerta pubblica prevista dall'articolo 106 se, nei dodici mesi successivi alla chiusura dell'offerta preventiva:

- a) l'offerente medesimo o persone che agiscono di concerto con esso, abbiano effettuato acquisti di partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva⁶⁹²;
- b) la società emittente abbia deliberato operazioni di fusione o di scissione⁶⁹³.

Art. 108⁶⁹⁴

(Obbligo di acquisto)

1. L'offerente che venga a detenere, a seguito di un'offerta pubblica totalitaria, una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli in una società italiana quotata ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta. Qualora

⁶⁹⁰ Comma modificato dapprima dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004, successivamente dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 e infine dall'art. 2 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 che alla lettera a) ha sostituito le parole: "l'offerente e i soggetti ad esso legati da uno dei rapporti indicati nell'articolo 101-bis, comma 4," con le parole: «l'offerente e le persone che agiscono di concerto con lui," e alla lettera b) ha sostituito le parole: "dai soggetti ad esso legati da uno dei rapporti, indicati nell'articolo 101-bis, comma 4" con le parole: "dalle persone che agiscono di concerto con lui"

⁶⁹¹ Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni

⁶⁹² Lettera sostituita dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

⁶⁹³ Lettera così modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 che ha sostituito le parole: "l'offerente medesimo o soggetti ad esso legati da uno dei rapporti indicati nell'articolo 109, comma 1," con le parole: "l'offerente medesimo o persone che agiscono di concerto con esso,"

⁶⁹⁴ Articolo dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004, poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 e infine modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 nei termini indicati nelle successive note

siano emesse più categorie di titoli, l'obbligo sussiste solo per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento⁶⁹⁵.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Qualora siano emesse più categorie di titoli, l'obbligo sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novanta per cento.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo è pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente, sempre che, in caso di offerta volontaria, l'offerente abbia acquistato a seguito dell'offerta stessa, titoli che rappresentano non meno del novanta per cento del capitale con diritto di voto compreso nell'offerta.

4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il corrispettivo è determinato dalla Consob, tenendo conto anche del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente o del prezzo di mercato del semestre anteriore all'annuncio dell'offerta effettuato ai sensi dell'articolo 102, comma 1, o dell'articolo **17 del regolamento (UE) n. 596/2014**, ovvero antecedente l'acquisto che ha determinato il sorgere dell'obbligo⁶⁹⁶.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo assume la stessa forma di quello dell'offerta, ma il possessore dei titoli può sempre esigere che gli sia corrisposto in misura integrale un corrispettivo in contanti, determinato in base a criteri generali definiti dalla Consob con regolamento⁶⁹⁷.

6. Se il corrispettivo offerto è pari a quello proposto nell'offerta precedente l'obbligo può essere adempiuto attraverso una riapertura dei termini della stessa.

7. La Consob detta con regolamento norme di attuazione del presente articolo riguardanti in particolare:

- a) gli obblighi informativi connessi all'attuazione del presente articolo;
- b) i termini entro i quali i possessori dei titoli residui possono richiedere di cedere i suddetti titoli;
- c) la procedura da seguire per la determinazione del prezzo⁶⁹⁸.

⁶⁹⁵ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 che ha aggiunto le parole: "in una società italiana quotata"

⁶⁹⁶ **Comma dapprima sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 poi così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che ha sostituito la parola: «114» con le parole: «17 del regolamento (UE) n. 596/2014»**

⁶⁹⁷ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 che ha sostituito le parole: "corrisposto un corrispettivo in contanti, nella misura determinata dalla Consob, in base a criteri generali definiti da questa con regolamento" con le parole: "corrisposto in misura integrale un corrispettivo in contanti, determinato in base a criteri generali definiti dalla Consob con regolamento."

⁶⁹⁸ Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999)

Art. 109⁶⁹⁹
(*Acquisto di concerto*)

1. Sono solidalmente tenuti agli obblighi previsti dagli articoli 106 e 108 le persone che agiscono di concerto quando vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate nei predetti articoli. I medesimi obblighi sussistono in capo a coloro che agiscono di concerto, a seguito di maggiorazione, anche a favore di uno solo di essi, dei diritti di voto, qualora essi vengano a disporre di diritti di voto in misura superiore alle percentuali indicate nell'articolo 106⁷⁰⁰.
2. Il comma 1, primo periodo, non si applica quando la detenzione di una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate agli articoli 106 e 108 costituisce effetto della stipula di un patto, anche nullo, di cui all'articolo 122, salvo che gli aderenti siano venuti a detenere una partecipazione complessiva superiore alle predette percentuali nei dodici mesi precedenti la stipulazione del patto⁷⁰¹.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le fattispecie di cui all'articolo 101-*bis*, comma 4- *bis*, assumono rilievo anche congiuntamente, limitatamente ai soggetti che detengono partecipazioni⁷⁰².

Art. 110
(*Inadempimento degli obblighi*)⁷⁰³

1. In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente sezione, il diritto di voto inerente all'intera partecipazione detenuta non può essere esercitato e i titoli eccedenti le percentuali indicate negli articoli 106 e 108 devono essere alienati entro dodici mesi. Nel caso in cui il diritto di voto venga esercitato, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6⁷⁰⁴.
- 1-*bis*. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 192, comma 1, la Consob, in alternativa all'alienazione di cui al comma 1, con provvedimento motivato, avuto riguardo tra l'altro alle ragioni del mancato adempimento, agli effetti che conseguirebbero all'alienazione e alle modifiche intervenute nella compagine azionaria, può imporre la promozione dell'offerta totalitaria al prezzo da essa stabilito, anche tenendo conto del prezzo di mercato dei titoli⁷⁰⁵.
- 1-*ter*. L'alienazione prevista dal comma 1 o la promozione dell'offerta prevista dal comma 1- *bis* fanno venire meno la sospensione del diritto di voto di cui al comma 1⁷⁰⁶.

⁶⁹⁹ Articolo dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 e poi modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 e dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell'11.8.2014, nei termini indicati nelle successive note

⁷⁰⁰ Comma così modificato dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell'11.8.2014, che ha inserito l'ultimo periodo

⁷⁰¹ Comma così modificato dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell'11.8.2014, che dopo le parole: "Il comma 1" ha aggiunto le parole: ", primo periodo,"

⁷⁰² Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 che ha sostituito le parole: "di cui all'articolo 101-*bis*, comma 4", con le parole: "di cui all'articolo 101-*bis*, comma 4-*bis*"

⁷⁰³ Rubrica così sostituita dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007

⁷⁰⁴ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito le parole: "le azioni" con le parole: "i titoli" e la parola: "alienate" con la parola: "alienati"

⁷⁰⁵ Comma inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007

⁷⁰⁶ Comma inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007

Art. 111
(Diritto di acquisto)

1. L'offerente che venga a detenere a seguito di offerta pubblica totalitaria una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli in una società italiana quotata ha diritto di acquistare i titoli residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Qualora siano emesse più categorie di titoli, il diritto di acquisto può essere esercitato soltanto per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento⁷⁰⁷.
2. Il corrispettivo e la forma che esso deve assumere sono determinati ai sensi dell'articolo 108, commi 3, 4 e 5⁷⁰⁸.
3. Il trasferimento ha efficacia dal momento della comunicazione dell'avvenuto deposito del prezzo di acquisto presso una banca alla società emittente, che provvede alle conseguenti annotazioni nel libro dei soci.

Art. 112
(Disposizioni di attuazione)

1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione; con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, essa può, sentita la società di gestione del mercato, elevare per singole società la percentuale prevista dall'articolo 108⁷⁰⁹.

TITOLO III
EMITTENTI

CAPO I
INFORMAZIONE SOCIETARIA

Art. 113⁷¹⁰
(Ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari comunitari)

1. Prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari comunitari in un mercato regolamentato l'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni pubblica un prospetto. Si applicano gli articoli 94, commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 e 11 e 94-bis, commi 1, 2, 3 e 5 anche nei confronti della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni.
2. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione degli strumenti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui inizia la negoziazione in un mercato regolamentato deve essere menzionato in un supplemento del prospetto.

⁷⁰⁷ Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 e poi così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 che ha aggiunto le parole: "in una società italiana quotata"

⁷⁰⁸ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007

⁷⁰⁹ Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni.

⁷¹⁰ Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999)

3. La Consob:

- a) determina con regolamento le modalità e i termini di pubblicazione del prospetto e di eventuali supplementi dettando specifiche disposizioni per i casi in cui l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato sia preceduta da un'offerta al pubblico;
- b) determina con regolamento la lingua da utilizzare nel prospetto per l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari;
- c) può individuare con regolamento in quali casi non si applica l'obbligo di pubblicazione del prospetto previsto al comma 1;
- d) disciplina l'obbligo di depositare presso la Consob un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;
- e) stabilisce le condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro;
- f) esercita i poteri previsti negli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 nei confronti dell'emittente, della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni e degli altri soggetti indicati in tali disposizioni;
- g) può sospendere l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato per un massimo di dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta se ha ragionevole motivo di sospettare che le disposizioni del presente articolo e delle relative norme di attuazione sono state violate;
- h) fermo restando il potere previsto nell'articolo **66-quater, comma 1, può chiedere al gestore** del mercato la sospensione in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi, delle negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative norme di attuazione⁷¹¹;
- i) fermo restando il potere previsto nell'articolo **66-quater, comma 1, può chiedere al gestore** del mercato di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di accertata violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative norme di attuazione⁷¹²;
- l) informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine, qualora, quale autorità competente dello Stato membro ospitante, rilevi che siano state commesse violazioni degli obblighi incombenti all'emittente in virtù dell'ammissione degli strumenti finanziari alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- m) adotta, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, le misure opportune per tutelare gli investitori, se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o perché tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente persevera nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti. Dell'adozione di tali misure ne informa al più presto la Commissione europea;
- n) rende pubblico il fatto che l'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni non ottempera ai propri obblighi.

4. Alla pubblicità relativa ad un'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato si applica l'articolo 101.

⁷¹¹ Lettera così modificata dall'art. 3 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che ha sostituito le parole: «64, comma 1-bis, lettera c), può chiedere alla società di gestione» con le parole: «66-quater, comma 1, può chiedere al gestore»

⁷¹² Lettera così modificata dall'art. 3 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che ha sostituito le parole: «64, comma 1-bis, lettera c), può chiedere alla società di gestione» con le parole: «66-quater, comma 1, può chiedere al gestore»

5. Al prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato si applicano gli articoli 98 e 98-*bis*⁷¹³.

Art. 113-*bis*⁷¹⁴

(Ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di Oicr aperti)

1. Prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni delle quote o azioni di Oicr aperti in un mercato regolamentato l'emittente pubblica un prospetto contenente le informazioni indicate nell'articolo 98-ter, comma 2.

2. La Consob:

- a) determina con regolamento i contenuti del prospetto e le relative modalità di pubblicazione ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, e di aggiornamento del prospetto dettando specifiche disposizioni per i casi in cui l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato avvenga simultaneamente ad un'offerta al pubblico⁷¹⁵;
- b) può indicare all'emittente informazioni integrative da inserire nel prospetto e specifiche modalità di pubblicazione;
- c) detta disposizioni per coordinare le funzioni della società di gestione del mercato con quelle proprie e, su richiesta di questa, può affidarle compiti inerenti al controllo del prospetto tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati.

3. Il prospetto approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione Europea è riconosciuto dalla Consob, con le modalità e alle condizioni stabilite nel regolamento previsto dal comma 2, quale prospetto per l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. La Consob può richiedere, con il regolamento previsto dal comma 2, la pubblicazione di un documento per la quotazione.

4. Alla pubblicità relativa ad un'ammissione di quote o azioni di Oicr aperti alla negoziazione in un mercato regolamentato si applica l'articolo 101.

Art. 113-*ter*⁷¹⁶

(Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate)

1. Per informazioni regolamentate si intendono quelle che devono essere pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine o dai soggetti che li controllano, ai sensi delle disposizioni contenute **nel capo 3 del regolamento (UE) n. 596/2014**, presente Titolo, Capo I e Capo II, Sezioni I, I-*bis* e V-*bis*, e nei relativi regolamenti di attuazione ovvero delle disposizioni previste da Paesi extracomunitari ritenute equivalenti dalla Consob⁷¹⁷.

⁷¹³ Articolo così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28.3.200

⁷¹⁴ Articolo dapprima inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi modificato dall'art. 1, comma 6 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 nei termini indicati nella successiva nota

⁷¹⁵ Lettera così modificata dall'art. 1, comma 6 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009

⁷¹⁶ Articolo dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 e poi modificato dall'art. 1, comma 7 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009, dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 nei termini indicati nelle successive note

⁷¹⁷ **Comma modificato dapprima dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha soppresso le parole: ", II" e poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che, prima delle parole: «nel presente Titolo», ha inserito le parole: «nel Capo 3 del regolamento (UE) n. 596/2014,»**

2. Le informazioni regolamentate sono depositate presso la Consob e il gestore del mercato per il quale l'emittente ha richiesto o ha approvato l'ammissione alla negoziazione dei propri valori mobiliari o quote di fondi chiusi, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni attribuite a detto gestore ai sensi della Parte III, Titolo I-bis, del presente decreto ⁷¹⁸.

3. La Consob, nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dal presente Titolo, stabilisce modalità e termini di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, tenuto conto della natura di tali informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutta la Comunità europea ⁷¹⁹.

4. La Consob:

- a) autorizza soggetti terzi rispetto all'emittente all'esercizio dei servizi di diffusione delle informazioni regolamentate;
- b) autorizza il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate;
- c) organizza e gestisce il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni in assenza di soggetti autorizzati ai sensi della lettera b).

5. La Consob, in relazione alle informazioni regolamentate, stabilisce con regolamento:

- a) modalità e termini per il deposito di cui al comma 2;
- b) requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di diffusione, nonché disposizioni per lo svolgimento di tale attività, avendo riguardo agli obiettivi di cui al comma 3;
- c) requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di stoccaggio, nonché disposizioni per lo svolgimento di tale attività che garantiscano sicurezza, certezza delle fonti d'informazione, registrazione dell'ora e della data della ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso per gli utenti finali, procedure allineate con quelle previste per il deposito presso la Consob;
- d) la lingua in cui devono essere comunicate;
- e) eventuali esenzioni dagli obblighi di deposito, diffusione e stoccaggio in conformità alla disciplina comunitaria ⁷²⁰.

6. Se un soggetto ha chiesto, senza il consenso dell'emittente, l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di valori mobiliari o quote di fondi chiusi, gli obblighi di comunicazione delle informazioni regolamentate sono osservati da tale soggetto, salvo il caso in cui l'emittente comunica al pubblico, ai sensi delle disposizioni del proprio Stato di origine, le informazioni regolamentate richieste dalla normativa comunitaria.

7. I soggetti tenuti alla comunicazione al pubblico delle informazioni regolamentate non possono esigere corrispettivi per tale comunicazione.

⁷¹⁸ **Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018**

⁷¹⁹ Comma modificato dapprima dall'art. 1, comma 7 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 che ha inserito le parole: "ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali,"; successivamente dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014 che ha soppresso tali parole; e infine dalla legge di conversione n. 116 dell'11.8.2014 che ha eliminato la disposizione del D.L. 91 del 24.6.2014 che aboliva l'espressione in questione

⁷²⁰ Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999)

8. La Consob può rendere pubblico il fatto che i soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni regolamentate non ottemperano ai loro obblighi.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo **66-quater, comma 1**, la Consob può:

- a) sospendere o richiedere che il mercato regolamentato interessato sospenda la negoziazione dei valori mobiliari o quote di fondi chiusi per un massimo di dieci giorni per volta, se ha motivi ragionevoli di sospettare che le disposizioni relative alle informazioni regolamentate siano state violate dal soggetto obbligato, ai sensi del presente articolo, alla comunicazione delle informazioni regolamentate;
- b) proibire la negoziazione in un mercato regolamentato se accerta che le disposizioni indicate alla lettera a) sono state violate⁷²¹.

Art. 114⁷²²

(Comunicazioni al pubblico)

1. Gli emittenti quotati comunicano al pubblico le informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 10. La Consob detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite al gestore del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidargli per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 2, lettera d)⁷²³.

2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dal regolamento (UE) n. 596/2014. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste⁷²⁴.

3. Gli emittenti quotati, in caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, trasmettono su successiva richiesta della Consob la documentazione

⁷²¹ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che, nell'alinea, ha sostituito parole:

«64, comma 1-bis» con le parole: «66-quater, comma 1»

⁷²² Articolo dapprima sostituito dall'art. 9 della L. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004) e poi modificato dall'art. 14, comma 1 della L. n. 262 del 28.12.2005; dall'art. 1, commi 8 e 9 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009; dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, coordinato con la legge di conversione n. 116 dell'11.8.2014; dall'art. 4 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note. Secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 99 d.lgs. n. 180 del 16.11.2015: “5. La comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del Testo Unico della Finanza in merito alla sussistenza dei presupposti per la riduzione e conversione o per l'avvio della risoluzione ai sensi dell'articolo 20 [del d.lgs. n. 180 del 16.11.2015], nonché in merito al provvedimento che dispone la riduzione e la conversione ai sensi dell'articolo 29 [del d.lgs. n. 180 del 16.11.2015] o l'avvio della risoluzione ai sensi dell'articolo 32 [del d.lgs. n. 180 del 16.11.2015] è effettuata contestualmente alla pubblicazione prevista all'articolo 32, comma 3 [del d.lgs. n. 180 del 16.11.2015], anche se la sussistenza di tali circostanze, ancorché non divulgata al pubblico, sia conosciuta dall'emittente o dai componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo in data anteriore. La Consob può stabilire con proprio regolamento ulteriori ipotesi in cui detta comunicazione può essere rinviata”

⁷²³ Comma modificato dapprima dall'art. 1, comma 8 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 che ha inserito le parole: “, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali,”; successivamente dall'art. 1 del d.lgs. n. 184 dell'11.10.2012 che ha soppresso le parole: “e i soggetti che li controllano”; dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014 che ha soppresso le parole: “, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali,”; dalla legge di conversione n. 116 dell'11.8.2014 che ha eliminato la disposizione del D.L. 91 del 24.6.2014 che aboliva l'espressione in questione e infine dall'art. 4 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che nel secondo periodo ha sostituito le parole: «64, comma 1, lettera b)» con le parole: «64, comma 2, lettera d)» e infine così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

⁷²⁴ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

comprovante l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'art. 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione⁷²⁵.

4. *...omissis...*⁷²⁶

5. La Consob può, anche in via generale, richiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente⁷²⁷.

6. Qualora gli emittenti, i soggetti che li controllano e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La Consob, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto⁷²⁸.

7. Chiunque detenga azioni in misura almeno pari al dieci per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, comunicano alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione è effettuata anche dalle persone strettamente legate ai soggetti sopra indicati, individuati dalla Consob con regolamento La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l'emittente⁷²⁹.

8. *...omissis...*⁷³⁰

9. Al fine di garantire che il pubblico sia correttamente informato, la Consob può richiedere la pubblicazione delle raccomandazioni in materia di investimenti e delle altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento da parte degli emittenti quotati, dei soggetti abilitati, nonché dei soggetti in rapporto di controllo con essi, secondo le modalità stabilite con regolamento⁷³¹.

⁷²⁵ Comma dapprima modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 184 dell'11.10.2012 e poi così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

⁷²⁶ Comma abrogato dall'art. 3 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

⁷²⁷ Comma già sostituito dall'art. 14, comma 1 della L. n. 262 del 28.12.2005; successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 184 dell'11.10.2012 che ha sostituito le parole: «ai soggetti indicati nel comma 1» con le parole: «agli emittenti, ai soggetti che li controllano»

⁷²⁸ Comma dapprima modificato dall'art. 1, comma 9 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 che ha inserito le parole: «e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine» e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 184 dell'11.10.2012 che ha sostituito le parole: «i soggetti indicati nel comma 1» con le parole: «gli emittenti, i soggetti che li controllano»

⁷²⁹ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

⁷³⁰ Comma dapprima sostituito dall'art. 14, comma 1 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi abrogato dall'art. 3 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

⁷³¹ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

10. La Consob valuta, preventivamente e in via generale, con le modalità da essa stabilite, la sussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 20, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 596/2014, con riguardo alle norme di autoregolamentazione dei soggetti che esercitano l'attività giornalistica, e comunica il relativo esito, nonché le medesime norme di autoregolamentazione, al Ministero dell'economia e delle finanze⁷³².

11. ...omissis...⁷³³

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che:
a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione di strumenti finanziari di propria emissione alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano;
b) hanno chiesto o autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
c) hanno autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema organizzato di negoziazione italiano⁷³⁴.

Art. 114-bis⁷³⁵

(Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari⁷³⁶ a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)

1. I piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate sono approvati dall'assemblea ordinaria dei soci.

Nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 125-ter, comma 1, l'emittente mette a disposizione del pubblico la relazione con le informazioni concernenti⁷³⁷:

- a) le ragioni che motivano l'adozione del piano;
- b) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione della società, delle controllanti o controllate, che beneficiano del piano⁷³⁸;
- b-bis) le categorie di dipendenti o di collaboratori della società e delle società controllanti o controllate della società, che beneficiano del piano⁷³⁹;
- c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati;
- d) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

⁷³² Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

⁷³³ Comma abrogato dall'art. 3 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

⁷³⁴ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

⁷³⁵ Articolo dapprima inserito dall'art. 16 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 nei termini indicati nelle successive note

⁷³⁶ Rubrica così modificata dall'art. 3, comma 9 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito la parola: "azioni" con le parole: "strumenti finanziari"

⁷³⁷ Alinea dapprima modificato dall'art. 3, comma 9 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: "Almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea, convocata per le deliberazioni di cui al presente comma," con le parole: "Nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 125-ter, comma 1,"

⁷³⁸ Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 9 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006

⁷³⁹ Lettera inserita dall'art. 3, comma 9 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006

- e) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni;
- f) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli emittenti quotati e agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116⁷⁴⁰.

3. La Consob definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di realizzazione del piano, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di particolare rilevanza⁷⁴¹.

Art. 115

(Comunicazioni alla Consob)

1. La Consob, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico può, anche in via generale;

- a) richiedere agli emittenti quotati, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalità⁷⁴²;
 - b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dai revisori legali e dalle società di revisione legale, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a)⁷⁴³;
 - c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia⁷⁴⁴;
- c-bis*) esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies⁷⁴⁵.

2. I poteri previsti dalle lettere a), b) e c)⁷⁴⁶ possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122.

2-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei confronti degli emittenti che hanno chiesto o autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, nonchè degli emittenti che hanno autorizzato la

⁷⁴⁰ Comma così modificato dall'art. 3, comma 9 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito la parola: "anche" con le parole: "agli emittenti quotati e"

⁷⁴¹ Comma sostituito dall'art. 3, comma 9 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006

⁷⁴² Comma così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007

⁷⁴³ Lettera dapprima sostituita dall'art. 14, comma 1 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi così modificata dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: "dalle società di revisione" con le parole: "dai revisori legali e dalle società di revisione legale"

⁷⁴⁴ Le precedenti parole: "nella lettera a)" sono state sostituite dalle parole: "nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia" dall'art. 14 della L. n. 262 del 28.12.2005.

⁷⁴⁵ Lettera aggiunta dall'art. 9, comma 1 della L. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004). Vedi protocollo d'intesa Banca d'Italia/Consob del 31.10.2007

⁷⁴⁶ Le precedenti parole: "dalle lettere a) e b)" sono state sostituite dalle parole: "dalle lettere a), b) e c)" dall'art.14, comma 1 della L. n. 262 del 28.12.2005

negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema organizzato di negoziazione italiano⁷⁴⁷.

3. La Consob può altresì richiedere alle società o agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a società con azioni quotate l'indicazione nominativa, in base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di società fiduciarie, dei fiduciari.

Art. 115-bis

(Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate)

...*omissis*...⁷⁴⁸.

Art. 115-ter

(Comunicazioni relative alle quote di emissioni)

1. Ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni, come definiti dall'art. 3, paragrafo 1, n. 20 del regolamento (UE) n. 596/2014, si applicano gli articoli 114 e 115, comma 1.

2. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 18, paragrafo 8, e 19, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, comma 1, si applicano altresì nei confronti delle piattaforme d'asta, dei commissari d'asta e dei sorveglianti d'asta, in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010⁷⁴⁹

Art. 116

(Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico)

1. La Consob stabilisce con regolamento i criteri per l'individuazione degli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante⁷⁵⁰.

1-bis. Gli emittenti indicati al comma 1 informano, quanto prima possibile, il pubblico dei fatti non di pubblico dominio concernenti direttamente detti emittenti e che, se resi pubblici, potrebbero avere un effetto significativo sul valore degli strumenti finanziari di propria emissione. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1, la Consob stabilisce le modalità di informazione del pubblico e i casi di esenzione dall'osservanza dei predetti obblighi informativi, qualora gli emittenti siano comunque tenuti agli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 596/2014⁷⁵¹.

⁷⁴⁷ Comma inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

⁷⁴⁸ Articolo dapprima inserito dall'art. 9, comma 1 della L. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004) successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 184 dell'11.10.2012 e infine abrogato dall'art. 3 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

⁷⁴⁹ Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

⁷⁵⁰ Comma dapprima modificato dall'art. 9, comma 1 della L. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004) e poi così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018. Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999)

⁷⁵¹ Comma inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018. L'art. 6 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 dispone che: "Fino alla data di entrata in vigore della disciplina emanata dalla Consob ai sensi dell'articolo 116, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, gli emittenti strumenti finanziari diffusi comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni indicate nel medesimo articolo 116, comma 1-bis, come modificato dal presente decreto, secondo le modalità e i termini stabiliti, per tali emittenti, dalle disposizioni emanate dalla Consob, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, in attuazione dell'articolo 114 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998"

2. Agli emittenti indicati al comma 1 si applicano **gli articoli 114, commi 5 e 6 e 115, nonchè** le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, ad eccezione degli articoli 157 e 158⁷⁵².

2-bis. ...omissis...⁷⁵³.

2-ter. ...omissis...⁷⁵⁴

Art. 117
(*Informazione contabile*)

1. Alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea non si applicano i casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dall'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e dall'articolo 61 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

2. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze⁷⁵⁵, individua con regolamento tra i principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con quelli delle direttive emanate in materia dall'Unione Europea quelli sulla base dei quali gli emittenti strumenti finanziari quotati sia in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione, sia in mercati di paesi extracomunitari possono, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, redigere il bilancio consolidato, sempre che i suddetti principi siano accettati nei mercati di paesi extracomunitari. L'individuazione dei principi ha luogo su proposta della Consob, da formularsi d'intesa con la Banca d'Italia per le banche e per le società finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e con l'Ivass per le imprese di assicurazione e di riassicurazione previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173⁷⁵⁶.

Art. 117-bis
(*Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate*)

1. Sono assoggettate alle disposizioni dell'articolo 113 le operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quotate viene incorporata in una società con azioni quotate, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attività della società incorporata.

⁷⁵² Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004, successivamente modificato dall'art. 18 della L. n. 262 del 28.12.2005; di nuovo sostituito dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 e infine così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che dopo le parole: «si applicano» ha inserito le parole: «**gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, nonchè**»

⁷⁵³ Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 10 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 e poi abrogato dall'art. 3 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

⁷⁵⁴ Comma dapprima aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi abrogato dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012

⁷⁵⁵ Le precedenti parole "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

⁷⁵⁶ Comma così modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 che ha sostituito la parola: «Isvap» con la parola: «Ivass»

2. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 113, comma 2, la Consob, con proprio regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo⁷⁵⁷.

Art. 117-ter⁷⁵⁸
(Disposizioni in materia di finanza etica)

1. La Consob, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorità di vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili⁷⁵⁹.

Art. 118
(Casi di inapplicabilità)

1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 100, comma 1, lettere d) ed e).

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 116 non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni⁷⁶⁰.

Art. 118-bis⁷⁶¹
*(Controllo sulle informazioni fornite al pubblico)*⁷⁶²

1. La Consob stabilisce con regolamento, tenuto conto dei principi internazionali in materia di vigilanza sull'informazione societaria, le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati e dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine⁷⁶³.

CAPO II
DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE

Art. 119
(Ambito di applicazione)

⁷⁵⁷ Articolo inserito dall'art. 14, comma 1 della L. n. 262 del 28.12.2005

⁷⁵⁸ **Articolo dapprima inserito dall'art. 14, comma 1 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 68 del 21.5.2018 nei termini indicati nella successiva nota**

⁷⁵⁹ Articolo inserito dall'art. 14, comma 1 della L. n. 262 del 28.12.2005. Vedi regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007)

⁷⁶⁰ Comma così modificato dall'art. 1, comma 11 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009, che ha sostituito le parole: "L'articolo 116 non si applica" con le parole: "I commi 1 e 2 dell'articolo 116 non si applicano"

⁷⁶¹ Articolo dapprima aggiunto dall'art. 14, comma 1 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e dall'art. 1, comma 12 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 nei termini indicati nelle successive note.

⁷⁶² 691 Rubrica così modificata dall'art. 3, comma 10 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: "Riesame delle" con le parole: "Controllo sulle"

⁷⁶³ Comma dapprima modificato dall'art. 3, comma 10 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha inserito le parole: "tenuto conto dei principi internazionali in materia di vigilanza sull'informazione societaria," e ha sostituito le parole: "riesame periodico delle" con le parole: "controllo dalla stessa effettuato sulle"; e poi dall'art. 1, comma 12 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 che ha aggiunto le parole: "e dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine"

1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo che sia diversamente specificato, alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea (società con azioni quotate).

SEZIONE I ASSETTI PROPRIETARI

Art. 120

(Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti)

1. Ai fini della presente sezione, per capitale di società per azioni si intende quello rappresentato da azioni con diritto di voto. Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto⁷⁶⁴.

2. Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque per cento⁷⁶⁵.

2-bis. La Consob può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso⁷⁶⁶.

3. ...omissis...⁷⁶⁷.

4. La Consob, tenuto anche conto delle caratteristiche degli investitori, stabilisce con regolamento:

- a) le variazioni delle partecipazioni indicate nel comma 2 che comportano obbligo di comunicazione⁷⁶⁸;
- b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio nonché a quelle di maggiorazione dei diritti di voto⁷⁶⁹;
- c) il contenuto e le modalità delle comunicazioni e dell'informazione del pubblico, nonché le eventuali deroghe per quest'ultima;
- d) i termini per la comunicazione e per l'informazione del pubblico⁷⁷⁰;

⁷⁶⁴ Comma così modificato dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n.116 dell'11.8.2014, che ha inserito l'ultimo periodo

⁷⁶⁵ Comma modificato dapprima dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 che ha sostituito le parole: "una società con azioni quotate" con le parole: "un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine", poi dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell'11.8.2014, che ha inserito l'ultimo periodo e infine dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che ha sostituito la parola: «due» con la parola: «tre»

⁷⁶⁶ Comma inserito dall'art. 7 della legge n. 33 del 9.4.2009 di conversione del D.L. n. 5 del 10.2.2009

⁷⁶⁷ Comma dapprima modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 e poi abrogato dall'art. 1 del d.lgs. n.184 dell'11.10.2012

⁷⁶⁸ Lettera così modificata dall'art. 1 del d.lgs. n. 184 dell'11.10.2012 che ha sostituito le parole: «nei commi 2 e 3» con le parole: «nel comma 2»

⁷⁶⁹ Lettera così sostituita dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell'11.8.2014

- d-*bis*) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile⁷⁷¹;
- d-*ter*) i casi in cui la detenzione di strumenti finanziari derivati determina obblighi di comunicazione⁷⁷²;
- d-*quater*) le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle presenti disposizioni⁷⁷³.

4-*bis*. In occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1-*bis*, il soggetto che effettua le comunicazioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo deve dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi. Nella dichiarazione sono indicati sotto la responsabilità del dichiarante:

- a) i modi di finanziamento dell'acquisizione;
- b) se agisce solo o in concerto;
- c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera;
- d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte;
- e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente.

La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni.

La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonché è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d).

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 185, se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere senza ritardo indirizzata alla società e alla CONSOB e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalità. La nuova dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine di sei mesi citato nel primo periodo del presente comma⁷⁷⁴.

5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 o la dichiarazione prevista dal comma 4-*bis* non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6⁷⁷⁵.

⁷⁷⁰ Lettera così modificata dall'art. 1 del d.lgs. n. 184 dell'11.10.2012 che ha soppresso le parole: «, che nel caso previsto dal comma 3 possono avere carattere periodico». Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni

⁷⁷¹ Lettera aggiunta dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

⁷⁷² Lettera aggiunta dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007

⁷⁷³ Lettera aggiunta dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007

⁷⁷⁴ Comma inserito dall'art. 13 del d.l. n. 148 del 16.10.2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 172 del 4.12.2017

⁷⁷⁵ Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così modificato dall'art. 13 del d.l. n.148 del 16.10.2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 172 del 4.12.2017, che dopo le parole «le comunicazioni previste dal comma 2» ha aggiunto le parole: «o la dichiarazione prevista dal comma 4-*bis*»

6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni detenute, per il tramite di società controllate, dal Ministero dell'economia e delle finanze⁷⁷⁶. I relativi obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle società controllate.

Art. 121

(Disciplina delle partecipazioni reciproche)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2359-*bis* del codice civile, in caso di partecipazioni reciproche eccedenti il limite indicato nell'articolo 120, comma 2, la società che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite. In caso di mancata alienazione entro il termine previsto la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se non è possibile accertare quale delle due società ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo⁷⁷⁷.

2. Il limite richiamato nel comma 1 è elevato al cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 120, comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a condizione che il superamento della soglia da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate⁷⁷⁸.

3. Se un soggetto detiene una partecipazione in misura superiore alla soglia indicata nel comma 2 in una società con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una società con azioni quotate controllata dal primo. In caso di inosservanza, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite indicato è sospeso. Se non è possibile accertare quale dei due soggetti ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo⁷⁷⁹.

4. Per il calcolo delle partecipazioni si applicano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 120, comma 4, lettera b).

5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano quando i limiti ivi indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta a conseguire almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie⁷⁸⁰.

6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del voto previsti dai commi 1 e 3, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

⁷⁷⁶ Le precedenti parole "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

⁷⁷⁷ Comma così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 184 dell'11.10.2012 che ha sostituito il primo periodo

⁷⁷⁸ Comma così sostituito dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell'11.8.2014

⁷⁷⁹ Comma così modificato dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell'11.8.2014, che ha sostituito le parole: "superiore al due per cento del capitale" con le parole: "in misura superiore alla soglia indicata nel comma 2"

⁷⁸⁰ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 che ha inserito le parole: "o di scambio"

Art. 122
(*Patti parasociali*)

1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione sono:

- a) comunicati alla Consob;
- b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;
- c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale;
- d) comunicati alle società con azioni quotate⁷⁸¹.

2. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione⁷⁸².

3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.

4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

5. Il presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati:

- a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano;
- b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;
- c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b);
- d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società;
- d-bis) volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta⁷⁸³.

5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341-*bis* e 2341-*ter* del codice civile⁷⁸⁴.

5-ter. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia indicata all'articolo 120, comma 2⁷⁸⁵.

⁷⁸¹ Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009; successivamente modificato dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014 che ha sostituito le lettere b) e d); e dalla legge di conversione n. 116 dell'11.8.2014 che ha eliminato la disposizione del D.L. 91 del 24.6.2014 che sostituiva le lettere in questione

⁷⁸² Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni

⁷⁸³ Lettera aggiunta dall'art. 4 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007

⁷⁸⁴ Comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

⁷⁸⁵ Comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009

Art. 123

(Durata dei patti e diritto di recesso)

1. I patti indicati nell'articolo 122, se a tempo determinato, non possono avere durata superiore a tre anni e si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.
2. I patti possono essere stipulati anche a tempo indeterminato; in tal caso ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi. Al recesso si applica l'articolo 122, commi 1 e 2.
3. Gli azionisti che intendano aderire a un'offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 possono recedere senza preavviso dai patti indicati nell'articolo 122. La dichiarazione di recesso non produce effetto se non si è perfezionato il trasferimento delle azioni.

Art. 123-bis⁷⁸⁶

(Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari)

1. La relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati contiene in una specifica sezione, denominata: «Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari», informazioni dettagliate riguardanti:
 - a) la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi, nonché la percentuale del capitale sociale che esse rappresentano;
 - b) qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessità di ottenere il gradimento da parte della società o di altri possessori di titoli;
 - c) le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120;
 - d) se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti;
 - e) il meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi;
 - f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della società, i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso dei titoli;
 - g) gli accordi che sono noti alla società ai sensi dell'articolo 122;
 - h) gli accordi significativi dei quali la società o sue controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società, e i loro effetti, tranne quando sono di natura tale per cui la loro divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla società; tale deroga non si applica quando la società ha l'obbligo specifico di divulgare tali informazioni sulla base di altre disposizioni di legge;

⁷⁸⁶ Articolo dapprima inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007, successivamente sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 173 del 3.11.2008 e infine modificato dal d.lgs. n. 254 del 30.12.2016 nei termini indicati nelle successive note

- i) gli accordi tra la società e gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto;
- l) le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza, nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;
- m) l'esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile ovvero del potere in capo agli amministratori o ai componenti del consiglio di gestione di emettere strumenti finanziari partecipativi nonché di autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie.

2. Nella medesima sezione della relazione sulla gestione di cui al comma 1 sono riportate le informazioni riguardanti:

- a) l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni dell'eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni, nonché le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla società al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari. La società indica altresì dove il codice di comportamento in materia governo societario al quale aderisce è accessibile al pubblico;
- b) le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata, ove applicabile;
- c) i meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio, se diversi da quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;
- d) la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati;
- d-bis) una descrizione delle politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo relativamente ad aspetti quali l'età, la composizione di genere e il percorso formativo e professionale, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche. Nel caso in cui nessuna politica sia applicata, la società motiva in maniera chiara e articolata le ragioni di tale scelta⁷⁸⁷.

3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono figurare in una relazione distinta dalla relazione sulla gestione, approvata dall'organo di amministrazione, e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione. In alternativa, la relazione sulla gestione può indicare la sezione del sito internet dell'emittente dove è pubblicato tale documento.

4. La società di revisione esprime il giudizio di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sulle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma 2, lettera b), e verifica che siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d) e d-bis), del presente articolo⁷⁸⁸.

⁷⁸⁷ Lettera aggiunta dall'art. 10 del d.lgs. n. 254 del 30.12.2016

⁷⁸⁸ Comma così modificato dall'art. 10 del d.lgs. n. 254 del 30.12.2016 che ha sostituito le parole: «di cui all'articolo 156, comma 4 -bis , lettera d)» con le parole: «di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39», e le parole: «sia stata elaborata una relazione sul governo societario e gli assetti proprietari» con le parole: «siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lettera e), c), d) e d-bis), del presente articolo»

5. Le società che non emettono azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2, salvo quelle di cui al comma 2, lettera b).

5-bis. Possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera d-bis), le società che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento non superino almeno due dei seguenti parametri:

- a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;
- b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro;
- c) numero medio di dipendenti durante l'esercizio finanziario pari a duecentocinquanta⁷⁸⁹.

Art. 123-ter

(Relazione sulla remunerazione)

1. Almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea prevista dall'articolo 2364, secondo comma, o dell'assemblea prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, le società con azioni quotate mettono a disposizione del pubblico una relazione sulla remunerazione, presso la sede sociale, sul proprio sito Internet e con le altre modalità stabilite dalla Consob con regolamento⁷⁹⁰.

2. La relazione sulla remunerazione è articolata nelle due sezioni previste ai commi 3 e 4 ed è approvata dal consiglio di amministrazione. Nelle società che adottano il sistema dualistico la relazione è approvata dal consiglio di sorveglianza, su proposta, limitatamente alla sezione prevista dal comma 4, lettera b), del consiglio di gestione.

3. La prima sezione della relazione sulla remunerazione illustra:

- a) la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo;
- b) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

4. La seconda sezione, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali e in forma aggregata, salvo quanto previsto dal regolamento emanato ai sensi del comma 8, per i dirigenti con responsabilità strategiche:

- a) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente;
- b) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta

⁷⁸⁹ Comma aggiunto dall'art. 10 del d.lgs. n. 254 del 30.12.2016

⁷⁹⁰ Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999)

nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento.

5. Alla relazione sono allegati i piani di compensi previsti dall'articolo 114-*bis* ovvero è indicata nella relazione la sezione del sito Internet della società dove tali documenti sono reperibili.

6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2389 e 2409-*terdecies*, primo comma, lettera a), del codice civile, e dall'articolo 114-*bis*, l'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, ovvero dell'articolo 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile, delibera in senso favorevole o contrario sulla sezione della relazione sulla remunerazione prevista dal comma 3. La deliberazione non è vincolante. L'esito del voto è posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 125-*quater*, comma 2.

7. La Consob con regolamento, adottato sentite Banca d'Italia e Ivass per quanto concerne i soggetti rispettivamente vigilati e tenuto conto della normativa comunitaria di settore, indica le informazioni da includere nella sezione della relazione sulla remunerazione prevista dal comma 3, comprese le informazioni volte ad evidenziare la coerenza della politica delle remunerazioni con il perseguimento degli interessi a lungo termine della società e con la politica di gestione del rischio, secondo quanto previsto dal paragrafo 3 della raccomandazione 2004/913/CE e dal paragrafo 5 della raccomandazione 2009/385/CE⁷⁹¹.

8. La Consob, con il regolamento adottato ai sensi del comma 7, indica altresì le informazioni da includere nella sezione della relazione sulla remunerazione prevista dal comma

4. La Consob può:

- a) individuare i dirigenti con responsabilità strategiche per i quali le informazioni sono fornite in forma nominativa;
- b) differenziare il livello di dettaglio delle informazioni in funzione della dimensione della società⁷⁹².

Art. 124

(Casi di inapplicabilità)

1. La Consob può dichiarare inapplicabili gli articoli 120, 121, 122 e 123, comma 2, secondo periodo, alle società italiane con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea, in considerazione della normativa applicabile a tali società in forza della quotazione.

SEZIONE I-BIS⁷⁹³

INFORMAZIONI SULL'ADESIONE A CODICI DI COMPORTAMENTO

Art. 124-*bis*

(Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento)

...omissis...⁷⁹⁴

⁷⁹¹ Comma così modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 che ha sostituito la parola: «Isvap» con la parola: «Ivass»

⁷⁹² Articolo inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 259 del 30.12.2010

⁷⁹³ Sezione inserita dall'art. 14, comma 1 della L. n. 262 del 28.12.2005

⁷⁹⁴ Articolo dapprima inserito dall'art. 14, comma 1 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 173 del 3.11.2008

Art. 124-ter

(Informazione relativa ai codici di comportamento)

1. La Consob, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento in materia di governo societario promossi da società di gestione del mercato o da associazioni di categoria⁷⁹⁵.

**SEZIONE II
DIRITTI DEI SOCI⁷⁹⁶**

Art. 125

(Convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza)

...omissis...⁷⁹⁷

Art. 125-bis⁷⁹⁸

(Avviso di convocazione dell'assemblea)

1. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nonché con le altre modalità ed entro i termini previsti dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 3, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani⁷⁹⁹.

2. Nel caso di assemblea convocata per l'elezione mediante voto di lista dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione è anticipato al quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea⁸⁰⁰.

3. Per le assemblee previste dagli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile, il termine indicato nel comma 1 è posticipato al ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

4. L'avviso di convocazione reca:

- a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare;
- b) una descrizione chiara e precisa delle procedure da rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, ivi comprese le informazioni riguardanti:

⁷⁹⁵ Articolo dapprima inserito dall'art. 14 della L. n. 262 del 28.12.2005, poi modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e infine così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 173 del 3.11.2008

⁷⁹⁶ Rubrica così sostituita dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010

⁷⁹⁷ Articolo abrogato dall'art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora art. 2367 c.c.

⁷⁹⁸ Articolo dapprima inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 nei termini indicati nelle successive note. Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 99 d.lgs. n. 180 del 16.11.2015: "4. Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attività se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano: a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile; b) gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonché le Sezioni II-ter e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza"

⁷⁹⁹ Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012; successivamente modificato dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014 che ha soppresso le parole: "ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani"; e infine dalla legge di conversione n. 116 dell'11.8.2014 che ha eliminato la disposizione del D.L. 91 del 24.6.2014 che aboliva l'espressione in questione

⁸⁰⁰ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che dopo le parole: "per l'elezione" ha inserito le parole: "mediante voto di lista"

- 1) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno, nonché, anche mediante riferimento al sito Internet della società, le eventuali ulteriori modalità per l'esercizio di tali diritti;
- 2) la procedura per l'esercizio del voto per delega e, in particolare, le modalità per il reperimento dei moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega nonché le modalità per l'eventuale notifica, anche elettronica, delle deleghe di voto;
- 3) la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto eventualmente designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies, con la precisazione che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto;
- 4) le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto;
- c) la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, con la precisazione che coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in assemblea;
- d) le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea;
- d-bis) le modalità e i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza;
- e) l'indirizzo del sito Internet indicato nell'articolo 125-quater;
- f) le altre informazioni la cui indicazione nell'avviso di convocazione è richiesta da altre disposizioni⁸⁰¹.

Art. 125-ter⁸⁰²

(Relazioni sulle materie all'ordine del giorno)

1. Ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno⁸⁰³.

2. Le relazioni predisposte ai sensi di altre norme di legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini indicati dalle medesime norme, con le modalità previste dal comma 1. La

⁸⁰¹ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012

⁸⁰² Articolo dapprima inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e successivamente modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 nei termini indicati nelle successive note. Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 99 d.lgs. n. 180 del 16.11.2015: "4. Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attività se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano: a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile; b) gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonché le Sezioni II-ter e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza"

⁸⁰³ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che dopo le parole: «convocazione dell'assemblea» ha inserito le parole: «previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno,» e ha sostituito le parole: «sulle materie» con le parole: «su ciascuna delle materie»

relazione di cui all'articolo 2446, primo comma, del codice civile è messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 154-ter, commi 1, 1-bis e 1-ter.

3. Nel caso di convocazione dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile, la relazione sulle materie da trattare è predisposta dai soci che richiedono la convocazione dell'assemblea. L'organo di amministrazione ovvero i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, ove abbiano provveduto alla convocazione ai sensi dell'articolo 2367, secondo comma, primo periodo, del codice civile, mettono a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea con le modalità di cui al comma 1⁸⁰⁴.

Art. 125-quater⁸⁰⁵
(Sito Internet)

1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 125-bis e 125-ter, sono messi a disposizione sul sito Internet della società:

- a) entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione previsto per ciascuna delle materie all'ordine del giorno a cui si riferiscono, ovvero il successivo termine previsto dalla legge per la loro pubblicazione, i documenti che saranno sottoposti all'assemblea;
- b) entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione, i moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega e, qualora previsto dallo statuto, per il voto per corrispondenza; qualora i moduli non possono essere resi disponibili in forma elettronica per motivi tecnici, sul medesimo sito sono indicate le modalità per ottenerli in forma cartacea e, in tal caso, la società è tenuta a trasmetterli gratuitamente, previa richiesta, per corrispondenza, anche per il tramite degli intermediari;
- c) entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione, informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso⁸⁰⁶.

2. Un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, è reso disponibile sul sito Internet della società entro cinque giorni dalla data dell'assemblea. Il

⁸⁰⁴ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha soppresso le parole: «proposte concernenti le» e ha sostituito le parole: «L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico» con le parole: «L'organo di amministrazione ovvero i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, ove abbiano provveduto alla convocazione ai sensi dell'articolo 2367, secondo comma, primo periodo, del codice civile, mettono a disposizione del pubblico»

⁸⁰⁵ Articolo dapprima inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e successivamente modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 nei termini indicati nella successiva nota. Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 99 d.lgs. n. 180 del 16.11.2015: "4. Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attività se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano: a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile; b) gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonché le Sezioni II-ter e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza"

⁸⁰⁶ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012

verbale dell'assemblea di cui all'articolo 2375 del codice civile è comunque reso disponibile sul sito Internet entro trenta giorni dalla data dell'assemblea.

Art. 126⁸⁰⁷
(*Convocazioni successive alla prima*)⁸⁰⁸

1. ...omissis...⁸⁰⁹

2. Qualora lo statuto preveda la possibilità di convocazioni successive alla prima, se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non è indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea in seconda o successiva convocazione è tenuta entro trenta giorni. In tal caso i termini previsti dall'articolo 125-bis, commi 1 e 2, sono ridotti a ventuno giorni purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato. Nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 2, le liste per l'elezione di componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza già depositate presso l'emittente sono considerate valide anche in relazione alla nuova convocazione. E' consentita la presentazione di nuove liste e i termini previsti dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, sono ridotti rispettivamente a quindici e dieci giorni⁸¹⁰.

3. ...omissis...⁸¹¹

4. ...omissis...⁸¹²

5. ...omissis...⁸¹³

Art. 126-bis⁸¹⁴

(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera)

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella

⁸⁰⁷ Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 99 d.lgs. n. 180 del 16.11.2015: "4. Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attività se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano: a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile; b) gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonché le Sezioni II-ter e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza"

⁸⁰⁸ Rubrica così sostituita dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010

⁸⁰⁹ Comma abrogato dall'art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora artt. 2368 e 2369 c.c.

⁸¹⁰ Comma sostituito dapprima dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e, successivamente, dall'art. 3 del d.lgs. n.91 del 18.6.2012

⁸¹¹ Comma abrogato dall'art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora artt. 2368 e 2369 c.c.

⁸¹² Comma abrogato dall'art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora artt. 2368 e 2369 c.c.

⁸¹³ Comma abrogato dall'art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora artt. 2368 e 2369 c.c.

⁸¹⁴ Articolo già inserito dall'art. 5 della L. n. 262 del 28.12.2005, successivamente sostituito dapprima dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012, infine modificato dall'art. 23-quater del D.L. n. 179 del 18.10.2012, coordinato con la legge di conversione n. 221 del 17.12.2012 nei termini indicati nella successiva nota. Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 99 d.lgs. n. 180 del 16.11.2015: "4. Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attività se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano: a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile; b) gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonché le Sezioni II-ter e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza"

domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quel spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135⁸¹⁵.

2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.

3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1.

4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1.

5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1.

Art. 127

(Voto per corrispondenza o in via elettronica)

1. La Consob stabilisce con regolamento le modalità di esercizio del voto e di svolgimento dell'assemblea nei casi previsti dall'articolo 2370, comma quarto, del codice civile⁸¹⁶.

⁸¹⁵ Comma così modificato dall'art. 23-quater del D.L. n. 179 del 18.10.2012, coordinato con la legge di conversione n. 221 del 17.12.2012, che ha inserito l'ultimo periodo

⁸¹⁶ Articolo così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 (Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni) e, successivamente, così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012. Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 99 d.lgs. n. 180 del 16.11.2015: "4. Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attività se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano: a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile; b) gli articoli 83- sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonché le Sezioni II-ter e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza"

Art. 127-bis

(Annullabilità delle deliberazioni e diritto di recesso)

1. Ai fini dell'articolo 2377 del codice civile colui a cui favore sia effettuata la registrazione delle azioni successivamente alla data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2 e prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea, è considerato assente all'assemblea.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di recesso previsto dall'articolo 2437 del codice civile, colui a cui favore sia effettuata, successivamente alla data di cui all'articolo 83-*sexies*, comma 2, e prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea, la registrazione in conto delle azioni è considerato non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni.
3. La presente disposizione si applica anche alle società italiane con azioni ammesse nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente⁸¹⁷.

Art. 127-ter

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

1-bis. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società. Il termine non può essere anteriore a tre giorni precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero a cinque giorni qualora l'avviso di convocazione preveda che la società fornisca, prima dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tal caso le risposte sono fornite almeno due giorni prima dell'assemblea anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito Internet della società.

2. Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito Internet della società indicata nel comma *1-bis* ovvero quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma.

2. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto⁸¹⁸.

⁸¹⁷ Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 99 d.lgs. n. 180 del 16.11.2015: "4. Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attività se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano: a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile; b) gli articoli 83-*sexies*, 125-*bis*, 125-*ter*, 125-*quater*, 126, 126-*bis*, 127, 127-*bis*, 127-*ter*, nonché le Sezioni II-*ter* e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza"

⁸¹⁸ Articolo dapprima inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 (come rettificato con avviso pubblicato sulla G.U. n. 155 del 5.7.2012). Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 99 d.lgs. n. 180 del 16.11.2015: "4. Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attività se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano: a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile; b) gli articoli 83-*sexies*, 125-*bis*, 125-*ter*, 125-*quater*, 126, 126-*bis*, 127, 127-*bis*, 127-*ter*, nonché le Sezioni II-*ter* e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza"

Art. 127-quater⁸¹⁹
(Maggiorazione del dividendo)

1. In deroga all'articolo 2350, comma 1, del codice civile, gli statuti possono disporre che ciascuna azione detenuta dal medesimo azionista per un periodo continuativo indicato nella statuto, comunque non inferiore ad un anno o al minor periodo intercorrente tra due date consecutive di pagamento del dividendo annuale, attribuisca il diritto ad una maggiorazione non superiore al 10 per cento del dividendo distribuito alle altre azioni. Gli statuti possono subordinare l'assegnazione della maggiorazione a condizioni ulteriori. Il beneficio può estendersi anche alle azioni assegnate ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile a un azionista che abbia diritto alla maggiorazione indicata nel primo periodo⁸²⁰.

2. Qualora il medesimo soggetto, durante la maturazione del periodo indicato nel comma 1, abbia detenuto, direttamente, o indirettamente per il tramite di fiduciari, di società controllate o per interposta persona, una partecipazione superiore allo 0,5 per cento del capitale della società o la minore percentuale indicata nello statuto, la maggiorazione può essere attribuita solo per le azioni che rappresentino complessivamente tale partecipazione massima. La maggiorazione non può altresì essere attribuita alle azioni detenute da chi durante il suddetto periodo abbia esercitato, anche temporaneamente, un'influenza dominante, individuale o congiunta con altri soci tramite un patto parasociale previsto dall'articolo 122, ovvero un'influenza notevole sulla società. In ogni caso la maggiorazione non può essere attribuita alle azioni che durante il periodo indicato nel comma 1 siano state conferite, anche temporaneamente, ad un patto parasociale previsto dall'articolo 122 che nel medesimo periodo o parte di esso abbia avuto ad oggetto una partecipazione complessiva superiore a quella indicata nell'articolo 106, comma 1⁸²¹.

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito comporta la perdita dei benefici previsti nel comma 1. I benefici sono conservati in caso di successione universale, nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni. In caso di fusione o scissione della società che abbia emesso le azioni indicate nel comma 1, i benefici si trasferiscono sulle azioni emesse dalle società risultanti, ferma l'applicazione del comma 2 con riferimento a tali società.

4. Le azioni a cui si applicano i benefici indicati nel comma 1 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

4-bis. Colui che ha ottenuto l'assegnazione della maggiorazione dichiara, su richiesta della società, l'insussistenza delle condizioni ostative previste dal comma 2 ed esibisce la certificazione prevista dall'articolo 83-*quinquies* attestante la durata della detenzione delle azioni per le quali è richiesto il beneficio nonché le attestazioni relative alla sussistenza delle eventuali ulteriori condizioni alle quali lo statuto subordina l'assegnazione del beneficio⁸²².

⁸¹⁹ Articolo dapprima inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 nei termini indicati nelle successive note

⁸²⁰ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «e comunque non inferiore a un anno» con le parole: «comunque non inferiore ad un anno o al minor periodo intercorrente tra due date consecutive di pagamento del dividendo annuale»

⁸²¹ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «abbia anche temporaneamente detenuto» con le parole: «abbia detenuto» e le parole: «esercitato, anche temporaneamente o congiuntamente con altri soci tramite un patto parasociale previsto dall'articolo 122, un'influenza dominante ovvero un'influenza notevole sulla società» con le parole: «esercitato, anche temporaneamente, un'influenza dominante, individuale o congiunta con altri soci tramite un patto parasociale previsto dall'articolo 122, ovvero un'influenza notevole sulla società»

⁸²² Comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012

4-ter. La deliberazione di modifica dello statuto prevista al comma 1 non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile⁸²³.

Art. 127-quinquies
(Maggiorazione del voto)

1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2. In tal caso, gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato.

2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti⁸²⁴.

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

- a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;
- b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dal comma 1 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

6. La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dal comma 1 sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

⁸²³ Comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012

⁸²⁴ Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999)

8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale⁸²⁵.

Art. 127-sexies
(Azioni a voto plurimo)

1. In deroga all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli statuti non possono prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo.

2. Le azioni a voto plurimo emesse anteriormente all'inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato mantengono le loro caratteristiche e diritti. Se lo statuto non dispone diversamente, al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, le società che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero le società risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali società possono procedere all'emissione di azioni a voto plurimo con le medesime caratteristiche e diritti di quelle già emesse limitatamente ai casi di:

- a) aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione;
- b) fusione o scissione.

3. Nel caso previsto dal comma 2 gli statuti non possono prevedere ulteriori maggiorazioni del diritto di voto a favore di singole categorie di azioni né ai sensi dell'articolo 127-quinquies.

4. Ove la società non si avvalga della facoltà di emettere nuove azioni a voto plurimo ai sensi del comma 2, secondo periodo, è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione delle deliberazioni, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle azioni a voto plurimo⁸²⁶.

Art. 128
(Denuncia al collegio sindacale e al tribunale)

...omissis...⁸²⁷

Art. 129
(Azione sociale di responsabilità)

...omissis...⁸²⁸

Art. 130
(Informazione dei soci)

1. I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

⁸²⁵ Articolo inserito dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n. 116 dell'11.8.2014. L'art. 20, comma 1-bis del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n. 116 dell'11.8.2014, prevede che: "In sede di prima applicazione, le deliberazioni di modifica dello statuto assunte entro il 31 gennaio 2015 da società aventi titoli quotati nel mercato regolamentato italiano iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con cui viene prevista la creazione di azioni a voto maggiorato ai sensi dell'articolo 127-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea"

⁸²⁶ Articolo inserito dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n. 116 dell'11.8.2014

⁸²⁷ Articolo abrogato dall'art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora artt. 2408 e 2409 c.c.

⁸²⁸ Articolo abrogato dall'art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora art. 2393-bis c.c.

Art. 131

(Diritto di recesso in caso di fusioni e scissioni)

...omissis...⁸²⁹

Art. 132

(Acquisto di azioni proprie e della società controllante)

1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-*bis*, primo comma, numero 1), del codice civile, da società con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla Consob con proprio regolamento⁸³⁰.

2. Il comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni quotate effettuati ai sensi dell'articolo 2359-*bis* del codice civile da parte di una società controllata.

3. I commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell'articolo 114-*bis*⁸³¹.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti di azioni proprie effettuati da emittenti che hanno richiesto o autorizzato la negoziazione di azioni di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, o da società controllate⁸³².

Art. 133

(Esclusione su richiesta dalle negoziazioni)

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, previa deliberazione dell'assemblea straordinaria, possono richiedere l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal regolamento del mercato, se ottengono l'ammissione su altro mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea, purché sia garantita una tutela equivalente degli investitori, secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento⁸³³.

Art. 134

(Aumenti di capitale)

1. ...omissis...⁸³⁴

2. ...omissis...⁸³⁵

3. ...omissis...⁸³⁶

⁸²⁹ Articolo abrogato dall'art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora art. 2437-quinquies c.c.

⁸³⁰ Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1 della L. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004)

⁸³¹ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 224 del 29.11.2010 che ha sostituito le parole : "codice civile." Con le parole: "codice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell'articolo 114-bis."

⁸³² **Comma inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018**

⁸³³ Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni

⁸³⁴ Comma soppresso dall'art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell'11.8.2014

⁸³⁵ Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi abrogato dall'art. 1 del d.lgs. n. 184 dell'11.10.2012

⁸³⁶ Comma abrogato dall'art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

SEZIONE II-BIS⁸³⁷
SOCIETÀ COOPERATIVE

Art. 135
(Percentuali di capitale)

1. Per le società cooperative le percentuali di capitale individuate nel codice civile e nel presente decreto per l'esercizio di diritti da parte dei soci sono rapportate al numero complessivo dei soci stessi⁸³⁸.

Art. 135-bis
(Disciplina delle società cooperative)

1. Alle società cooperative non si applica il comma 2 dell'articolo 125-bis, nonché il comma 4, lettera b), numero 1), limitatamente alle parole: "del diritto di porre domande prima dell'assemblea" e numero 3, e lettera c), del medesimo articolo. Non si applicano altresì gli articoli 127-bis, 127-ter e 127-quater.

2. Restano ferme le altre esclusioni espressamente previste dal presente decreto.

3. Il termine previsto dall'articolo 126-bis, comma 2, primo periodo, è ridotto a dieci giorni⁸³⁹.

Art. 135-ter
(Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)

...omissis...⁸⁴⁰

Art. 135-quater
(Assemblea straordinaria)

...omissis...⁸⁴¹

Art. 135-quinquies
(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea)

...omissis...⁸⁴²

Art. 135-sexies
(Relazioni finanziarie)

...omissis...⁸⁴³

⁸³⁷ Sezione dapprima inserita dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi modificata dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 nei termini indicati nelle successive note

⁸³⁸ Articolo dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004, poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010, e infine modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che dopo le parole: «individuate nel codice civile» ha inserito le parole: «e nel presente decreto»

⁸³⁹ Articolo così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012.

⁸⁴⁰ Articolo abrogato dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012

⁸⁴¹ Articolo abrogato dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012

⁸⁴² Articolo abrogato dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012

⁸⁴³ Articolo abrogato dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012

Art. 135-septies
(Relazioni di revisione)

...omissis...⁸⁴⁴

Art. 135-octies
(Proposte di aumento di capitale)

...omissis...⁸⁴⁵

SEZIONE II-TER⁸⁴⁶
DELEGHE DI VOTO

Art. 135-novies
(Rappresentanza nell'assemblea)

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti⁸⁴⁷.
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-*sexies*.
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-*sexies* agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-*decies*, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti⁸⁴⁸.
5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

⁸⁴⁴ Articolo abrogato dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012

⁸⁴⁵ Articolo abrogato dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012

⁸⁴⁶ Sezione dapprima inserita dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi modificata dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 nei termini indicati nelle successive note. Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 99 d.lgs. n. 180 del 16.11.2015: "4. Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attività se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano: a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile; b) gli articoli 83-*sexies*, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonché le Sezioni II-ter e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza"

⁸⁴⁷ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che dopo le parole: «facoltà di indicare» ha inserito le parole: «uno o più»

⁸⁴⁸ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «comma 4» con le parole: «comma 3»

6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega⁸⁴⁹.

7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee⁸⁵⁰.

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile⁸⁵¹.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:

- a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
- b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole⁸⁵²;
- c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
- d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
- e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
- f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

⁸⁴⁹ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012

⁸⁵⁰ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.»

⁸⁵¹ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.»

⁸⁵² Lettera così modificata dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole»

Art. 135-undecies
(*Rappresentante designato dalla società con azioni quotate*)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto⁸⁵³.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1⁸⁵⁴.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere⁸⁵⁵.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo⁸⁵⁶.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni⁸⁵⁷.

Art. 135-duodecies
(*Società cooperative*)

1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.

⁸⁵³ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione,» con le parole: «la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima,»

⁸⁵⁴ Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999)

⁸⁵⁵ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha soppresso le parole: «del socio»

⁸⁵⁶ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.»

⁸⁵⁷ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «delle condizioni di cui» con le parole: «delle condizioni indicate»

SEZIONE III⁸⁵⁸
SOLLECITAZIONE DI DELEGHE⁸⁵⁹

Art. 136
(Definizioni)

1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:

- a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;
- b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;
- c) "promotore", il soggetto, compreso l'emittente, o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione⁸⁶⁰.

Art. 137
(Disposizioni generali)

1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-*novies* e 135-*decies*⁸⁶¹.

2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.

3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti⁸⁶².

4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.

4-bis. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari⁸⁶³.

⁸⁵⁸ Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 99 d.lgs. n. 180 del 16.11.2015: "4. Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attività se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano: a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile; b) gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonché le Sezioni II-ter e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza"

⁸⁵⁹ Rubrica così sostituita dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010

⁸⁶⁰ Lettera così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che dopo le parole: «il soggetto» ha inserito le parole: «, compreso l'emittente,»

⁸⁶¹ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010

⁸⁶² Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: "la raccolta delle deleghe di voto presso gli azionisti dipendenti" con le parole: l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti"

⁸⁶³ Comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012.

Art. 138
(*Sollecitazione*)

1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.
2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione⁸⁶⁴.

Art. 139
(*Requisiti del committente*)

...omissis...⁸⁶⁵

Art. 140
(*Soggetti abilitati alla sollecitazione*)

...omissis...⁸⁶⁶

Art. 141
(*Associazioni di azionisti*)

1. Non costituisce sollecitazione ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera b), la richiesta di conferimento di deleghe di voto accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto rivolta ai propri associati dalle associazioni di azionisti che:
 - a) sono costituite con scrittura privata autenticata;
 - b) non esercitano attività di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo;
 - c) sono composte da almeno cinquanta persone fisiche ciascuna delle quali è proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.
2. Le deleghe conferite all'associazione di azionisti ai sensi del comma 1 non sono computate ai fini del calcolo del limite di duecento azionisti previsto dall'articolo 136, comma 1, lettera b)⁸⁶⁷.

Art. 142
(*Delega di voto*)

1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.
2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie all'ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto

⁸⁶⁴ Articolo così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010

⁸⁶⁵ Articolo abrogato dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010

⁸⁶⁶ Articolo abrogato dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010

⁸⁶⁷ Articolo così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010

istruzioni, non oggetto della sollecitazione. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea⁸⁶⁸.

Art. 143
(Responsabilità)

1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneità risponde il promotore⁸⁶⁹.
2. Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione⁸⁷⁰.
3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al promotore l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta⁸⁷¹.

Art. 144
(Svolgimento della sollecitazione e della raccolta)

1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:
 - a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;
 - b) sospendere l'attività di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;
 - c) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso delle informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione⁸⁷².
2. La Consob può:
 - a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;
 - b) sospendere l'attività di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni⁸⁷³;

⁸⁶⁸ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha inserito le parole: "o solo per alcune materie all'ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione."

⁸⁶⁹ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha soppresso le parole: "o della raccolta di deleghe" e ha sostituito le parole: "rispondono il committente e i rappresentanti delle associazioni di azionisti" con le parole: "risponde il promotore"

⁸⁷⁰ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: "L'intermediario" con le parole: "Il promotore"

⁸⁷¹ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: "committente, alle associazioni di azionisti e all'intermediario" con la parola: "promotore"

⁸⁷² Comma modificato dapprima dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: "gli intermediari", con le parole: "il promotore" e poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito la parola: «CONSOB» con la parola: «Consob». Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni

⁸⁷³ Lettera così sostituita dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012

c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1⁸⁷⁴.

3. ...omissis...⁸⁷⁵.

4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale⁸⁷⁶.

SEZIONE IV **AZIONI DI RISPARMIO ED ALTRE CATEGORIE DI AZIONI⁸⁷⁷**

Art. 145 *(Emissioni delle azioni)*

1. Le società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea possono emettere azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale.

2. L'atto costitutivo determina il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini per il suo esercizio; stabilisce altresì i diritti spettanti agli azionisti di risparmio in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio.

3. Le azioni devono contenere, in aggiunta alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile, la denominazione di "azioni di risparmio" e l'indicazione dei privilegi che le assistono; le azioni possono essere al portatore, salvo il disposto dell'articolo 2354, secondo comma, del codice civile. Le azioni appartenenti agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali devono essere nominative⁸⁷⁸.

4. ... omissis ...⁸⁷⁹

5. Se, in conseguenza della riduzione del capitale per perdite, l'ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni a voto limitato supera la metà del capitale sociale, il rapporto indicato nel comma 4 deve essere ristabilito entro due anni mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni ordinarie. Tuttavia, se la parte di capitale rappresentata da azioni ordinarie si è ridotta al di sotto del quarto del capitale sociale, deve essere riportata almeno al quarto entro sei mesi. La società si scioglie se il rapporto tra azioni ordinarie e azioni di risparmio e con voto limitato non è ristabilito entro i termini predetti.

6. Della parte di capitale sociale rappresentata da azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni, né per il calcolo delle aliquote

⁸⁷⁴ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010

⁸⁷⁵ Comma abrogato dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010

⁸⁷⁶ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010

⁸⁷⁷ Rubrica così sostituita dall'art. 6 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

⁸⁷⁸ Comma così modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

⁸⁷⁹ Comma abrogato dall'art. 6 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

stabilite dagli articoli 2367, 2393, quinto e sesto comma, 2393-*bis*, 2408, secondo comma e 2409, primo comma, del codice civile⁸⁸⁰.

7. Le azioni di risparmio possono essere emesse sia in sede di aumento del capitale sociale, osservando le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile⁸⁸¹, sia in sede di conversione di azioni già emesse, ordinarie o di altra categoria; il diritto di conversione è attribuito ai soci con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

8. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, in caso di aumento di capitale a pagamento per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di opzione su azioni di risparmio della stessa categoria ovvero, in mancanza o per la differenza, nell'ordine, su azioni di risparmio di altra categoria, su azioni privilegiate ovvero su azioni ordinarie.

Art. 146
(*Assemblea speciale*)

1. L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; il fondo è anticipato dalla società, che può rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza al minimo eventualmente garantito;
- d) sulla transazione delle controversie con la società, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni della categoria;
- e) sugli altri oggetti d'interesse comune.

2. L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione, entro sessanta giorni dall'emissione o dalla conversione delle azioni e quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni di risparmio della categoria⁸⁸².

2-bis. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione l'assemblea speciale è convocata dal collegio sindacale o dal consiglio di sorveglianza o, nel caso di richiesta da parte degli azionisti ai sensi del comma precedente, dal comitato per il controllo sulla gestione⁸⁸³.

⁸⁸⁰ Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi modificato dall'art. 3 della L. n. 262 del 28.12.2005 che ha sostituito le parole: "2393, quarto e quinto comma" con le parole: "2393, quinto e sesto comma"

⁸⁸¹ Così come modificate dall'art. 12, comma 11 del D.L. n. 185 del 29.11.2008 convertito in legge n. 2 del 28.1.2009.

⁸⁸² Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «ovvero dagli amministratori della società» con le parole: «ovvero dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione»

⁸⁸³ Comma dapprima inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «da parte degli amministratori» con le parole: «da parte del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione»

3. In deroga all'articolo 2376, secondo comma, del codice civile l'assemblea, salvo i casi previsti dal comma 1, lettere b) e d), delibera in prima e in seconda convocazione con voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza o unica convocazione l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Si applica l'articolo 2416 del codice civile⁸⁸⁴.

Art. 147
(Rappresentante comune)

1. Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applica l'articolo 2417 del codice civile, intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio.

2. ...omissis...⁸⁸⁵

3. Il rappresentante comune ha gli obblighi e i poteri previsti dall'articolo 2418 del codice civile, intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio; egli inoltre ha diritto di esaminare i libri indicati nell'articolo 2421, numeri 1) e 3), del codice civile e di ottenerne estratti, di assistere all'assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo previsto dall'articolo 146, comma 1, lettera c).

4. L'atto costitutivo può attribuire al rappresentante comune e all'assemblea ulteriori poteri a tutela degli interessi dei possessori di azioni di risparmio e deve prevedere le modalità per assicurare un'adeguata informazione al rappresentante comune sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.

Art. 147-bis
(Assemblee di categoria)

1. Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee speciali previste dall'articolo 2376, comma 1, del codice civile, qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea⁸⁸⁶.

SEZIONE IV-BIS⁸⁸⁷
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 147-ter⁸⁸⁸
(Elezioni e composizione del consiglio di amministrazione)

1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti

⁸⁸⁴ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «in terza convocazione» con le parole: «in terza o unica convocazione»

⁸⁸⁵ Comma abrogato dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

⁸⁸⁶ Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

⁸⁸⁷ Sezione inserita dall'art. 1 della L. n. 262 del 28.12.2005

⁸⁸⁸ Articolo dapprima inserito dall'art. 1 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall'art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006, dall'art. 1 della L. n. 120 del 12.7.2011, dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 e dal D.L. n. 179 del 18.10.2012, coordinato con la legge di conversione n. 221 del 17.12.2012 nei termini indicati nelle successive note

proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse; per le società cooperative la misura è stabilita dagli statuti anche in deroga all'articolo 135⁸⁸⁹.

1-bis. Le liste sono depositate presso l'emittente, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista dal comma 1 è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente⁸⁹⁰.

1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico⁸⁹¹.

⁸⁸⁹ Comma così modificato dapprima dall'art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito la parola: "membri" con la parola: "componenti" e ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: "o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse" e poi dal D.L. n. 179 del 18.10.2012, coordinato con la legge di conversione n. 221 del 17.12.2012, che ha inserito l'ultimo periodo

⁸⁹⁰ Comma dapprima inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: «Le liste sono depositate presso l'emittente» con le parole: «Le liste sono depositate presso l'emittente, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società,» e le parole: «chiamata a» con le parole: «convocata per»

⁸⁹¹ Comma inserito dall'art. 1 comma 1 della L. n. 120 del 12.7.2011. L'articolo 2 della L. n. 120 del 12.7.2011 stabilisce che "Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti."

2. ...omissis...⁸⁹²

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica⁸⁹³.

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409- *septiesdecies*, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica⁸⁹⁴.

Art. 147-*quater*⁸⁹⁵

(Composizione del consiglio di gestione)

1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

1-bis. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 147-ter, comma 1-ter⁸⁹⁶.

Art. 147-*quinquies*

(Requisiti di onorabilità)

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

⁸⁹² Comma abrogato dall'art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006

⁸⁹³ Comma così modificato dall'art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito la parola: "membri" con la parola: "componenti"; ha sostituito le parole "la lista risultata prima per numero di voti" con le parole: "i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti" e ha sostituito la parola: "membro" con la parola: "componente"

⁸⁹⁴ Comma così modificato dall'art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: "qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve" con le parole: "almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono" e ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: "L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica."

⁸⁹⁵ Articolo dapprima inserito dall'art. 1 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall'art. 1 comma 2 della L. n. 120 del 12.7.2011 nei termini indicati nella successiva nota

⁸⁹⁶ Comma inserito dall'art. 1 comma 2 della L. n. 120 del 12.7.2011

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica⁸⁹⁷.

SEZIONE V ORGANI DI CONTROLLO⁸⁹⁸

Art. 148 (Composizione)

1. L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale:

- a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;
- b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti;
- c) ...omissis...⁸⁹⁹;
- d) ...omissis...⁹⁰⁰.

1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma⁹⁰¹.

2. La Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Si applica l'articolo 147-ter, comma 1-*bis*⁹⁰².

2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza⁹⁰³.

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli

⁸⁹⁷ Articolo inserito dall'art. 1 della L. n. 262 del 28.12.2005

⁸⁹⁸ Rubrica così sostituita dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

⁸⁹⁹ Lettera abrogata dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005

⁹⁰⁰ Lettera abrogata dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005

⁹⁰¹ Comma inserito dall'art. 1, comma 3 della L. n. 120 del 12.7.2011

⁹⁰² Comma dapprima sostituito dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005, poi modificato dall'art. 3, comma 14 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha inserito le parole: “, con voto di lista,” e ha aggiunto, in fine, le parole: “che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti” e infine modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha aggiunto le parole: “Si applica l'articolo 147-ter, comma 1-bis.”

⁹⁰³ Comma inserito dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005

amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo⁹⁰⁴;

- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza⁹⁰⁵.

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze⁹⁰⁶, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale⁹⁰⁷, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica⁹⁰⁸.

4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 2 e 3⁹⁰⁹.

4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3⁹¹⁰.

4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la Consob, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza⁹¹¹.

Art. 148-bis

(Limiti al cumulo degli incarichi)

1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al

⁹⁰⁴ Lettera così sostituita dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

⁹⁰⁵ Lettera dapprima sostituita dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi modificata dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005 che inserite le parole: "ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b)" e le parole: "o professionale"

⁹⁰⁶ Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

⁹⁰⁷ Vedi regolamento Ministro grazia e giustizia n. 162 del 30.3.2000 (pubblicato nella G.U. n. 141 del 19.6.2000).

⁹⁰⁸ Comma dapprima sostituito dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi così modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 che ha sostituito la parola: «Isvap» con la parola: «Ivass»

⁹⁰⁹ Comma dapprima aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004, poi sostituito dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005 e infine così modificato dall'art. 1 comma 3 della L. n. 120 del 12.7.2011 che ha inserito le parole: "1-bis".

⁹¹⁰ Comma già aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così sostituito dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005

⁹¹¹ Comma già aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così sostituito dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005

numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa⁹¹².

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo⁹¹³.

Art. 149
(*Doveri*)

1. Il collegio sindacale vigila:

- a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi⁹¹⁴;
- d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2.

2. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio⁹¹⁵.

3. Il collegio sindacale comunica senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.

4. Il comma 3 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.

4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano i commi 1, 3 e 4. Almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di gestione⁹¹⁶.

⁹¹² Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999)

⁹¹³ Articolo inserito dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005

⁹¹⁴ Lettera inserita dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005

⁹¹⁵ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

⁹¹⁶ Comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano i commi 1, limitatamente alle lettere c-bis) e d), 3 e 4⁹¹⁷.

Art. 150
(Informazione)

1. Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

2. L'obbligo previsto dal comma precedente è adempiuto, nel sistema dualistico, dal consiglio di gestione nei confronti del consiglio di sorveglianza e, in quello monistico, dagli organi delegati nei confronti del comitato per il controllo sulla gestione.

3. Il collegio sindacale e il revisore legale o la società di revisione legale si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti⁹¹⁸.

4. Coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche al collegio sindacale di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei sindaci.

5. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione⁹¹⁹.

Art. 151
(Poteri)

1. I sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate⁹²⁰.

2. Il collegio sindacale può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri⁹²¹.

⁹¹⁷ Comma dapprima aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi modificato dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005 che ha sostituito le parole "limitatamente alla lettera d)" con le parole "limitatamente alle lettere c-bis) e d)"

⁹¹⁸ Comma così modificato dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: "e la società di revisione" con le parole: "e il revisore legale o la società di revisione legale"

⁹¹⁹ Articolo così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

⁹²⁰ Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così modificato dall'art. 2 della L. n.262 del 28.12.2005 che ha aggiunto, in fine, le parole "e, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate"

⁹²¹ Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi modificato dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005 che ha sostituito le parole: "da almeno due membri del collegio" con le parole "individualmente da

3. Al fine di valutare l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema amministrativo-contabile, i sindaci, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, possono avvalersi, anche individualmente, di propri dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3. La società può rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate.

4. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale da tenersi, a cura del collegio, nella sede della società. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.

Art. 151-bis⁹²²

(Poteri del consiglio di sorveglianza)

1. I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere notizie ai consiglieri di gestione, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate⁹²³. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del consiglio di sorveglianza.

2. I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione dell'organo, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al consiglio alla prima riunione successiva.

3. Il consiglio di sorveglianza può, previa comunicazione al presidente del consiglio di gestione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di gestione ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri⁹²⁴.

4. Il consiglio di sorveglianza, od un componente dello stesso appositamente delegato, può procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Art. 151-ter⁹²⁵

(Poteri del comitato per il controllo sulla gestione)

1. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere agli altri amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento

ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri"

⁹²² Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così modificato dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005 nei termini indicati alle successive note

⁹²³ Le parole “, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate” sono state inserite dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005

⁹²⁴ Comma modificato dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005 che ha sostituito le parole "da almeno due membri del consiglio" con le parole "individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri"

⁹²⁵ Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così modificato dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005 nei termini indicati alle successive note

delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate⁹²⁶. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del comitato per il controllo sulla gestione.

2. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione del comitato, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al comitato alla prima riunione successiva.

3. Il comitato per il controllo sulla gestione può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del comitato⁹²⁷.

4. Il comitato per il controllo sulla gestione, od un componente dello stesso appositamente delegato, può procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Art. 152

(Denuncia al tribunale)

1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono recare danno alla società o ad una o più società controllate, possono denunciare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società ed il tribunale può revocare anche i soli amministratori⁹²⁸.

2. La Consob, se ha fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri di vigilanza del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, può denunciare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile; le spese per l'ispezione sono a carico della società⁹²⁹.

3. Il comma 2 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del T.U. bancario.

Art. 153

(Obbligo di riferire all'assemblea)

1. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ed il comitato per il controllo sulla gestione riferiscono sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati

⁹²⁶ Le parole “, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate” sono state inserite dall’art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005

⁹²⁷ Comma modificato dall’art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005 che ha sostituito le parole "da almeno due membri del comitato" con le parole "individualmente da ciascun membro del comitato"

⁹²⁸ Comma così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

⁹²⁹ Comma così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi dell'articolo 2364-*bis*, comma 2, del codice civile⁹³⁰.

2. Il collegio sindacale può fare proposte all'assemblea in ordine al bilancio e alla sua approvazione nonché alle materie di propria competenza.

Art. 154
(Disposizioni non applicabili)

1. Al collegio sindacale delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2397, 2398, 2399, 2403, 2403-*bis*, 2405, 2426, numeri 5 e 6, 2429, secondo comma, e 2441, sesto comma, del codice civile.

2. Al consiglio di sorveglianza delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2409-*septies*, 2409-*duodecies*, decimo comma, 2409-*terdecies*, primo comma, lettere c), e) ed f), del codice civile.

3. Al comitato per il controllo sulla gestione delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2399, primo comma, e 2409-*septies* del codice civile⁹³¹.

SEZIONE V-BIS⁹³²
INFORMAZIONE FINANZIARIA⁹³³

Art. 154-*bis*⁹³⁴
(Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)

1. Lo statuto degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo⁹³⁵.

2. Gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili⁹³⁶.

⁹³⁰ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

⁹³¹ Articolo così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

⁹³² Sezione inserita dall'art. 14 della L. n. 262 del 28.12.2005

⁹³³ Rubrica così sostituita dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007

⁹³⁴ Articolo dapprima inserito dall'art. 14 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall'art. 3 del d.lgs. n.303 del 29.12.2006 e dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 nei termini indicati nelle successive note

⁹³⁵ Comma dapprima modificato dall'art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha inserito le parole: “i requisiti di professionalità e” e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 che ha inserito le parole: “degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine”

⁹³⁶ Comma così modificato dall'art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: “previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria” con le parole: “diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale”; ha soppresso le parole: “dal direttore generale e” e ha sostituito le parole: “al vero” con le parole: “alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili”

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario⁹³⁷.

4. Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente articolo, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili⁹³⁸.

5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione sul bilancio di esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul bilancio consolidato:

- a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti;
- b) che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
- c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
- e) per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti;
- f) per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'articolo 154-ter⁹³⁹.

5-bis. L'attestazione di cui al comma 5 è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob⁹⁴⁰.

6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

Art. 154-ter⁹⁴¹
(Relazioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti quotati

⁹³⁷ Comma così modificato dall'art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito la parola: "predisposizione" con la parola: "formazione"

⁹³⁸ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006

⁹³⁹ Comma sostituito dapprima dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007

⁹⁴⁰ Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007. Vedi art. 81-ter del regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni

⁹⁴¹ Articolo dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 e poi modificato dal d.lgs. n. 27 del 27.1.2010, dal d.lgs. n. 39 del 27.1.2010, dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012, dall'art. 1 del d.lgs. n. 184 dell'11.10.2012 e dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 nei termini indicati nelle successive note

aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio, nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione prevista all'articolo 154-*bis*, comma 5. Nelle ipotesi previste dall'articolo 2409-*terdecies*, secondo comma, del codice civile, in luogo del bilancio d'esercizio, è pubblicato, ai sensi del presente comma, il progetto di bilancio d'esercizio. La relazione di revisione redatta dal revisore legale o dalla società di revisione legale nonché la relazione indicata nell'articolo 153 sono messe integralmente a disposizione del pubblico entro il medesimo termine⁹⁴².

1-*bis*. Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data dell'assemblea convocata ai sensi degli articoli 2364, secondo comma, e 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile intercorrono non meno di ventuno giorni⁹⁴³.

1-*ter*. In deroga all'articolo 2429, primo comma, del codice civile il progetto di bilancio di esercizio è comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, al revisore legale o alla società di revisione legale, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima della pubblicazione di cui al comma 1⁹⁴⁴.

2. Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano, quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio, una relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione prevista dall'articolo 154-*bis*, comma 5. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato del revisore legale o della società di revisione legale, ove redatta, è pubblicata integralmente entro il medesimo termine⁹⁴⁵.

3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2, è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Tale bilancio è redatto in forma consolidata se l'emittente quotato avente l'Italia come Stato membro d'origine è obbligato a redigere il bilancio consolidato.

4. La relazione intermedia sulla gestione contiene almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, la relazione intermedia sulla gestione contiene, altresì, informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.

⁹⁴² Comma già sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010, modificato dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010, di nuovo sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 e infine così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che ha sostituito le parole: «centoventi giorni» con le parole: «quattro mesi»

⁹⁴³ Comma dapprima inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che dopo le parole: «la data dell'assemblea» ha inserito le parole: «convocata ai sensi degli articoli 2364, secondo comma, e 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile.»

⁹⁴⁴ Comma dapprima inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che ha sostituito le parole: «e alla società di revisione» con le parole: «, al revisore legale o alla società di revisione legale»

⁹⁴⁵ Comma modificato dapprima dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: «della società di revisione» con le parole: «del revisore legale o della società di revisione legale» e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che ha sostituito le parole: «Entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio, gli» con le parole: «Gli» e dopo le parole: «Stato membro d'origine pubblicano» ha inserito le parole: «, quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio,»

5. Con il regolamento di cui al comma 6, la Consob può disporre, nei confronti di emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine, inclusi gli enti finanziari, l'obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive consistenti al più in:

- a) una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento;
- b) una illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese controllate⁹⁴⁶.

5-bis. Prima dell'eventuale introduzione degli obblighi di cui al comma 5, la Consob rende pubblica l'analisi di impatto effettuata ai sensi dell'articolo 14, comma 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Quest'ultima, in conformità alla disciplina comunitaria di riferimento, esamina, anche in chiave comparatistica, la sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive non comportano oneri sproporzionati, in particolare per i piccoli e medi emittenti interessati;
- b) il contenuto delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste è proporzionato ai fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento assunte dagli investitori;
- c) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste non favoriscono un'attenzione eccessiva ai risultati e al rendimento a breve termine degli emittenti e non incidono negativamente sulle possibilità di accesso dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati⁹⁴⁷.

6. La Consob, in conformità alla disciplina europea, stabilisce con regolamento⁹⁴⁸:

- a) i termini e le modalità di pubblicazione dei documenti di cui ai commi 1 e 2 e delle eventuali informazioni aggiuntive di cui al comma 5⁹⁴⁹;
- b) i casi di esenzione dall'obbligo di pubblicazione delle relazioni finanziarie⁹⁵⁰;
- c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate di cui al comma 4;
- d) le modalità di applicazione del presente articolo per gli emittenti quote di fondi chiusi.

7. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 157, comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato che i documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al presente articolo non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, può chiedere all'emittente di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato.

Art. 154-*quater*
(*Trasparenza dei pagamenti ai governi*)

⁹⁴⁶ Comma così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016

⁹⁴⁷ Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016

⁹⁴⁸ Alinea così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che ha sostituito la parola: «comunitaria» con la parola: «europea»

⁹⁴⁹ Lettera così sostituita dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016

⁹⁵⁰ Lettera così modificata dall'art. 1 del d.lgs. n. 184 dell'11.10.2012 che ha sostituito le parole: «della relazione finanziaria semestrale» con le parole: «delle relazioni finanziarie»

1. Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, operanti in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, pubblicano, nel proprio sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione sui pagamenti ai governi redatta in conformità alle disposizioni contenute nel Capo I del medesimo decreto, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.
2. La medesima relazione resta a disposizione del pubblico per un periodo di dieci anni dalla prima pubblicazione.
3. I pagamenti ai governi sono riportati a livello consolidato⁹⁵¹.

SEZIONE VI REVISIONE LEGALE DEI CONTI⁹⁵²

Art. 155

(Attività di revisione contabile)

1. ...omissis...⁹⁵³
2. Il revisore legale o la società di revisione legale informano senza indugio la Consob e l'organo di controllo dei fatti ritenuti censurabili rilevati nello svolgimento dell'attività di revisione legale sul bilancio d'esercizio e consolidato⁹⁵⁴.

3. ...omissis...⁹⁵⁵

Art. 156

(Relazioni di revisione)⁹⁵⁶

1. ...omissis...⁹⁵⁷

2. ...omissis...⁹⁵⁸

3. ...omissis...⁹⁵⁹

4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o in presenza di richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale il revisore legale o la società di revisione legale informano tempestivamente la Consob⁹⁶⁰.

- 4-bis. ...omissis...⁹⁶¹

5. ...omissis...⁹⁶²

⁹⁵¹ Articolo inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016

⁹⁵² Rubrica così sostituita dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010

⁹⁵³ Comma abrogato dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010

⁹⁵⁴ Comma così sostituito dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010

⁹⁵⁵ Comma abrogato dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010

⁹⁵⁶ Rubrica così sostituita dall'art. 2 del d.lgs. n. 32 del 2.2.2007

⁹⁵⁷ Comma dapprima modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 32 del 2.2.2007 e poi abrogato dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010

⁹⁵⁸ Comma dapprima modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 32 del 2.2.2007 e poi abrogato dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010

⁹⁵⁹ Comma abrogato dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010

⁹⁶⁰ Comma così sostituito dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010

⁹⁶¹ Comma dapprima inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 32 del 2.2.2007 e poi abrogato dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010

Art. 157
(Effetti dei giudizi sui bilanci)

1. Salvi i casi previsti dall'articolo 156, comma 4, la deliberazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio d'esercizio può essere impugnata, per mancata conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale. Tanti soci che rappresentano la medesima quota di capitale della società con azioni quotate possono richiedere al tribunale di accertare la conformità del bilancio consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione⁹⁶³.
2. La Consob può esercitare in ogni caso le azioni previste dal comma 1 entro sei mesi dalla data di deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato presso l'ufficio del registro delle imprese.
3. Il presente articolo non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.
4. Per le società cooperative, la percentuale di capitale indicata nel comma 1 è rapportata al numero complessivo dei soci.

Art. 158
*(Proposte di aumento di capitale)*⁹⁶⁴

1. In caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni è rilasciato da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le proposte di aumento del capitale sociale sono comunicate al revisore legale o alla società di revisione legale, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori prevista dall'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve esaminarle⁹⁶⁵.
2. La relazione degli amministratori e il parere del revisore legale o della società di revisione legale sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea e finché questa abbia deliberato. Tali documenti devono essere allegati agli altri documenti richiesti per l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese⁹⁶⁶.

⁹⁶² Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004, poi modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e infine abrogato dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010

⁹⁶³ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

⁹⁶⁴ Rubrica così modificata dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha soppresso le parole: “, di fusione, di scissione e di distribuzione di acconti sui dividendi”

⁹⁶⁵ Comma modificato dapprima dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha soppresso le parole: “La società di revisione esprime il proprio parere entro trenta giorni.”; poi dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 che, nel primo periodo, ha sostituito le parole: “dalla società incaricata della revisione contabile” con le parole: “dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti” e, nel secondo periodo, ha sostituito le parole: “alla società di revisione” con le parole: “al revisore legale o alla società di revisione legale” e infine dall'art. 1 del d.lgs. n. 184 dell'11.10.2012 che ha sostituito le parole «dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti» con le parole: «da un revisore legale o da una società di revisione legale»

⁹⁶⁶ Comma modificato dapprima dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: “devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea” con le parole: “sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, almeno ventuno giorni prima

3. La disposizione del comma precedente si applica anche alla relazione del revisore legale o della società di revisione legale prevista dall'articolo 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile⁹⁶⁷.

3-bis. La relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343-ter, terzo comma, del codice civile, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità previste all'articolo 125-ter, comma 1, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea e finché questa non abbia deliberato⁹⁶⁸.

4. ...omissis...⁹⁶⁹

5. ...omissis...⁹⁷⁰

Art. 159⁹⁷¹

(Conferimento e revoca dell'incarico)

1. In caso di mancata nomina del revisore legale o della società di revisione legale, la società che deve conferire l'incarico informa tempestivamente la Consob, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nell'affidamento dell'incarico⁹⁷².

2. ...omissis...⁹⁷³

3. ...omissis...⁹⁷⁴

4. ...omissis...⁹⁷⁵

5. ...omissis...⁹⁷⁶

6. ...omissis...⁹⁷⁷

7. ...omissis...⁹⁷⁸

8. ...omissis...⁹⁷⁹

dell'assemblea" e poi dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: "della società di revisione" con le parole: "del revisore legale o della società di revisione legale"

⁹⁶⁷ Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così modificato dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: "della società di revisione" con le parole: "del revisore legale o della società di revisione legale"

⁹⁶⁸ Comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012

⁹⁶⁹ Comma soppresso dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

⁹⁷⁰ Comma soppresso dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

⁹⁷¹ Articolo dapprima modificato dal d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 poi sostituito dall'art. 18 della L. n. 262 del 28.12.2005 e, infine, così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 nei termini indicati nelle successive note

⁹⁷² Comma dapprima modificato dall'art. 3, comma 16 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi così sostituito dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010

⁹⁷³ Comma dapprima modificato dall'art. 3, comma 16 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi abrogato dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010

⁹⁷⁴ Comma abrogato dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010

⁹⁷⁵ Comma dapprima sostituito dall'art. 3, comma 16 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi abrogato dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010

⁹⁷⁶ Comma dapprima sostituito dall'art. 3, comma 16 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi abrogato dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010

⁹⁷⁷ Comma abrogato dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010

⁹⁷⁸ Comma abrogato dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010

⁹⁷⁹ Comma abrogato dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010

Art. 160
(Incompatibilità)

...omissis...⁹⁸⁰

Art. 161
(Albo speciale delle società di revisione)

...omissis...⁹⁸¹

Art. 162
(Vigilanza sulle società di revisione)

...omissis...⁹⁸²

Art. 163
(Provvedimenti della Consob)

...omissis...⁹⁸³

Art. 164
(Responsabilità)

...omissis...⁹⁸⁴

⁹⁸⁰ Articolo abrogato dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010

⁹⁸¹ Articolo dapprima modificato dall'art. 18 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi abrogato dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010. Dal 13.9.2012 è istituito il Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze nel quale transitano anche le società di revisione iscritte in precedenza nell'Albo speciale tenuto dalla Consob (vedi regolamenti del Ministero dell'economia e delle finanze nn. 144, 145 del 20.6.2012 e n. 146 del 25.6.2012). In base all'art. 43, comma 9, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, fino all'emanazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze del regolamento di cui all'art. 34, comma 1 del medesimo decreto, la Consob provvede, in via transitoria, all'iscrizione di revisori ed enti di revisione contabile di Paesi terzi in un'apposita sezione dell'Albo Speciale delle società di revisione previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le modalità dalla stessa stabiliti con Delibera n. 17439 del 27 luglio 2010, successivamente modificata con Delibera n. 18081 del 25 gennaio 2012. La revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico (così come definiti dall'art. 16 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010) è svolta esclusivamente da società di revisione iscritte nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze

⁹⁸² Articolo dapprima modificato dall'art. 18 della L. n. 262 del 28.12.2005 e dall'art. 3, comma 18 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi abrogato dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010. Vedi regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze n. 145 del 20.6.2012. I principi di revisione che alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 risultano emanati ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 58/1998, continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei principi di revisione emanati ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010. Fino alla sottoscrizione di una convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ordini e le associazioni professionali interessati finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi, di cui all'art. 12, comma 1 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010, i principi di revisione sono emanati ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 58/1998: "Art. 162 (Vigilanza sulle società di revisione) - [...omissis...] 2. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob: a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i principi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione; [...omissis...]."

⁹⁸³ Articolo dapprima modificato dall'art. 18 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi abrogato dall'art. 40 del d.lgs. n.39 del 27.1.2010. Vedi ora art. 26 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010

⁹⁸⁴ Articolo dapprima modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi abrogato dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010

Art. 165
(Revisione contabile dei gruppi)

...omissis...⁹⁸⁵

Art. 165-bis
(Società che controllano società con azioni quotate)

...omissis...⁹⁸⁶

SEZIONE VI-BIS⁹⁸⁷
RAPPORTI CON SOCIETÀ ESTERE AVENTI SEDE LEGALE
IN STATI CHE NON GARANTISCONO LA TRASPARENZA SOCIETARIA

Art. 165-ter
(Ambito di applicazione)

1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi

⁹⁸⁵ Articolo dapprima modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e dall'art. 18 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi abrogato dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010. Le disposizioni emanate dalla Consob ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Consob ai sensi del suddetto decreto nelle corrispondenti materie. In particolare, fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010, il conferimento e la durata degli incarichi di revisione delle società controllate da società con azioni quotate, delle società che controllano società con azioni quotate e delle società sottoposte con queste ultime a comune controllo, continuano a essere disciplinati dagli articoli 165, commi 1 e 2, 165-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 58/1998, e dalle relative disposizioni attuative emanate dalla Consob. Si riporta di seguito il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 165: "Art. 165 (Revisione contabile dei gruppi) - 1. Le disposizioni della presente sezione, a eccezione dell'articolo 157, si applicano anche alle società controllate da società con azioni quotate. [...omissis...]. 2. La Consob detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le società controllate che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento. Il regolamento è emanato d'intesa con le competenti autorità di vigilanza per la disciplina relativa ai soggetti da esse vigilati."

⁹⁸⁶ Articolo dapprima inserito dall'art. 18 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi abrogato dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010. Le disposizioni emanate dalla Consob ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Consob ai sensi del suddetto decreto nelle corrispondenti materie. In particolare, fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010, il conferimento e la durata degli incarichi di revisione delle società controllate da società con azioni quotate, delle società che controllano società con azioni quotate e delle società sottoposte con queste ultime a comune controllo, continuano a essere disciplinati dagli articoli 165, commi 1 e 2, 165-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 58/1998, e dalle relative disposizioni attuative emanate dalla Consob. Si riportano di seguito il testo del comma 1-bis dell'articolo 165: "Art. 165 (Revisione contabile dei gruppi) [...omissis...] 1-bis. La società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione dalle società incaricate della revisione contabile delle altre società appartenenti al gruppo; può chiedere alle suddette società di revisione o agli amministratori delle società appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime società. Ove ravvisi fatti censurabili, ne informa senza indugio la Consob e gli organi di controllo della società capogruppo e della società interessata"; e il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 165-bis: "Art. 165-bis (Società che controllano società con azioni quotate) 1. Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione dell'articolo 157, si applicano altresì alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo. 2. Alla società incaricata della revisione contabile della società capogruppo si applicano le disposizioni dell'articolo 165, comma 1-bis."

⁹⁸⁷ Sezione inserita dall'art. 6 della L. n. 262 del 28.12.2005

fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate.

2. Si applicano le nozioni di controllo previste dall'articolo 93 e quelle di collegamento previste dall'articolo 2359, terzo comma, del codice civile.

3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:

- a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società:
 - 1) mancanza di forme di pubblicità dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché delle successive modificazioni di esso;
 - 2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione delle società, nonché della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito;
 - 3) mancanza di norme che garantiscano l'effettività e l'integrità del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato;
 - 4) mancanza di forme di controllo, da parte di soggetti o organismi a ciò abilitati da specifiche disposizioni di legge, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società;
 - b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all'organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e sull'assetto organizzativo della società, e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;
- a) per quanto riguarda il bilancio di esercizio:
 - 1) mancanza della previsione dell'obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l'osservanza dei seguenti principi:
 - 1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio;
 - 1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;
 - 2) mancanza dell'obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o giudiziario, del bilancio, redatto secondo i principi di cui al numero 1);
 - 3) mancanza dell'obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle società a verifica da parte dell'organo o del comitato di controllo di cui alla lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti;
 - b) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale impedisce o limita l'operatività della società stessa sul proprio territorio;
 - c) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale esclude il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero consente che tale clausola sia contenuta negli atti costitutivi delle società o in altri strumenti negoziali;
 - d) mancata previsione di un'adeguata disciplina che impedisca la continuazione dell'attività sociale dopo l'insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di risanamento;

e) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano la contabilità e i bilanci.

4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.

5. I decreti di cui al comma 3 possono individuare Stati i cui ordinamenti presentino carenze particolarmente gravi con riguardo ai profili indicati alle lettere b), c) e g) del medesimo comma 3.

6. Con proprio regolamento la Consob detta criteri in base ai quali è consentito alle società italiane di cui all'articolo 119 e alle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 di controllare imprese aventi sede in uno degli Stati di cui al comma 5. A tal fine sono prese in considerazione le ragioni di carattere imprenditoriale che motivano il controllo e l'esigenza di assicurare la completa e corretta informazione societaria⁹⁸⁸.

7. In caso di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi dei commi 5 e 6, la Consob può denunciare i fatti al tribunale ai fini dell'adozione delle misure previste dall'articolo 2409 del codice civile⁹⁸⁹.

Art. 165-quater⁹⁹⁰
(*Obblighi delle società italiane controllanti*)

1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i principi contabili internazionalmente riconosciuti.

2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest'ultima, che attestano la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Al bilancio della società italiana è altresì allegato il parere espresso dall'organo di controllo della medesima sul bilancio della società estera controllata.

3. Il bilancio della società italiana controllante è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì

⁹⁸⁸ Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (pubblicato nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999)

⁹⁸⁹ Articolo inserito dall'art. 6 della L. n. 262 del 28.12.2005

⁹⁹⁰ Articolo dapprima inserito dall'art. 6 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall'art. 3, comma 16 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 nei termini indicati nelle successive note

sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. E' allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.

4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione da parte del revisore legale o della società di revisione legale incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove tale soggetto non operi nello Stato in cui ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altro idoneo revisore o società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultimo. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato della revisione legale dei conti un revisore legale o una società di revisione legale, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata⁹⁹¹.

5. Il bilancio della società estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, con la relazione, i pareri ad esso allegati e il giudizio espresso dal soggetto responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla Consob⁹⁹².

Art. 165-quinquies
(*Obblighi delle società italiane collegate*)

1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. E' allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo⁹⁹³.

Art. 165-sexies
(*Obblighi delle società italiane controllate*)

1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. E' allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo⁹⁹⁴.

⁹⁹¹ Comma dapprima modificato dall'art. 3, comma 16 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi così sostituito dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010

⁹⁹² Comma così modificato dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: "dalla società" con le parole: "dal soggetto"

⁹⁹³ Articolo inserito dall'art. 6 della L. n. 262 del 28.12.2005

⁹⁹⁴ Articolo inserito dall'art. 6 della L. n. 262 del 28.12.2005

Art. 165-septies
(Poteri della Consob e disposizioni di attuazione)

1. La Consob esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalità indicate dall'articolo 91, nei riguardi delle società italiane di cui alla presente sezione. Per accertare l'osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle società italiane, può esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle società estere, previo consenso delle competenti autorità straniere, o chiedere l'assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.
2. La Consob emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l'attuazione della presente sezione⁹⁹⁵.

PARTE V⁹⁹⁶
SANZIONI

TITOLO I
SANZIONI PENALI⁹⁹⁷

CAPO I
INTERMEDIARI E MERCATI

Art. 166
(Abusivismo)

1. È punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro quattromila a euro diecimila chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto⁹⁹⁸:
 - a) svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio⁹⁹⁹;
 - b) offre in Italia quote o azioni di Oicr;
 - c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento¹⁰⁰⁰;

⁹⁹⁵ Articolo inserito dall'art. 6 della L. n. 262 del 28.12.2005

⁹⁹⁶ Il comma 2 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall'8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell'8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. I commi 13 e 14 dell'art. 10 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 dispongono che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse a partire dal 3 gennaio 2018. Alle violazioni commesse prima del 3 gennaio 2018 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto

⁹⁹⁷ Ai sensi dell'art. 39, co. 1, della L. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Titolo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale

⁹⁹⁸ Alinea così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

⁹⁹⁹ Lettera così modificata dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007

c-bis) svolge servizi di comunicazione dati¹⁰⁰¹.

2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede senza essere iscritto nell'albo indicato dall'articolo 31¹⁰⁰².

2-bis. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di controparte centrale di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ivi prevista¹⁰⁰³.

3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga servizi o attività di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio o i servizi di comunicazione dati ovvero l'attività di cui al comma 2-bis senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob denunciano i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società¹⁰⁰⁴.

Art. 167
(*Gestione infedele*)

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni [ndr: da euro cinquemilacentosessantacinque a euro centotremiladuecentonovantuno]¹⁰⁰⁵.

Art. 168
(*Confusione di patrimoni*)

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio, ovvero nella custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un Oicr, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno agli investitori, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni [ndr: da euro cinquemilacentosessantacinque a euro centotremiladuecentonovantuno]¹⁰⁰⁶.

¹⁰⁰⁰ Lettera modificata dapprima dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che dopo le parole: «a distanza,» ha inserito le parole: «prodotti finanziari o»

¹⁰⁰¹ Lettera inserita dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹⁰⁰² Comma così modificato dall'art. 1, comma 39 della L. n. 208 del 28.12.2015 che ha sostituito le parole: «promotore finanziario» con le parole: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede»

¹⁰⁰³ Comma inserito dall'art. 33 della L. n. 97 del 6.8.2013

¹⁰⁰⁴ Comma già sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004, successivamente modificato dapprima dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, dall'art. 33 della L. n. 97 del 6.8.2013 e infine dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che dopo le parole: «del risparmio» ha inserito le parole: «o i servizi di comunicazione dati». V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali

¹⁰⁰⁵ Comma così modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha soppresso le parole: “di investimento su base individuale”. V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali

¹⁰⁰⁶ Comma così modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007. V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali

Art. 169

(Partecipazioni al capitale)

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque fornisce informazioni false nelle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 64-bis, comma 2, o in quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, o in quelle previste dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento (UE) n. 909/2014 è punito con l'arresto da un anno a tre anni e con l'ammenda da euro cinquemilacentosessantacinque a euro cinquantunomilaseicentoquarantasei^{1007 1008}.

Art. 170

(Gestione accentrata di strumenti finanziari)

1. Chiunque, nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate o rilasciate nell'ambito della gestione accentrata, attesta falsamente fatti di cui la registrazione o la certificazione è destinata a provare la verità ovvero dà corso al trasferimento o alla consegna degli strumenti finanziari o al trasferimento dei relativi diritti senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni¹⁰⁰⁹.

Art. 170-bis¹⁰¹⁰

(Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)¹⁰¹¹

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Banca d'Italia e alla Consob è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila¹⁰¹².

Art. 171

(Tutela dell'attività di vigilanza)

... omissis ...¹⁰¹³

¹⁰⁰⁷ Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e poi così modificato dall'art. 5 del d.lgs.n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «61, comma 6,» con le parole: «64-bis, comma 2,». Limitatamente alle violazioni relative alla società di gestione accentrata, resta ferma l'applicazione del regime sanzionatorio precedente l'intervento del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016, per le motivazioni illustrate nella nota in calce al Titolo II-bis della Parte III: «Art. 169 (Partecipazioni al capitale) - 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque fornisce informazioni false nelle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, o in quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni»

¹⁰⁰⁸ Non si applica al presente articolo quanto previsto dalla ndr al Titolo I – Sanzioni penali

¹⁰⁰⁹ V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali

¹⁰¹⁰ Articolo dapprima inserito dall'art. 9 della L. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004) e poi modificato dall'art. 24 del D.L. n. 179 del 18.10.2012 nei termini indicati nelle successive note. V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali

¹⁰¹¹ Rubrica così sostituita dall'art. 24 del D.L. n. 179 del 18.10.2012

¹⁰¹² Comma così modificato dall'art. 24 del D.L. n. 179 del 18.10.2012 che dopo le parole: «le funzioni di vigilanza attribuite» ha inserito le parole: «alla Banca d'Italia e»

¹⁰¹³ Articolo abrogato dall'art. 8 del d.lgs. n. 61 dell'11.4.2002 (pubblicato nella G.U. n. 88 del 15.4.2002). I reati di cui all'art. 171 sono previsti e puniti dall'art. 2638 del codice civile, dapprima sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 61/2002 e poi modificato dall'art. 39 della L. n. 262 del 28.12.2005: «Art. 2638 (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) - 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero,

CAPO II EMITTENTI

Art. 172

(Irregolare acquisto di azioni)

1. Gli amministratori di società con azioni quotate o di società da queste controllate che acquistano azioni proprie o della società controllante in violazione delle disposizioni dell'articolo 132 sono puniti con una reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni [ndr: da euro duecentosette a euro milletrentatre]¹⁰¹⁴.

3. La disposizione prevista dal comma 1 non si applica se l'acquisto è operato secondo modalità diverse da quelle stabilite dalla Consob con regolamento, ma comunque idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti¹⁰¹⁵.

2-bis. La disposizione prevista dal comma 1 si applica agli amministratori di società con azioni negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione italiano¹⁰¹⁶

Art. 173

(Omessa alienazione di partecipazioni)

1. Gli amministratori di società con azioni quotate, o di società che partecipano al capitale di società con azioni quotate, i quali violano gli obblighi di alienazione delle partecipazioni previsti dagli articoli 110 e 121 sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila¹⁰¹⁷.

Art. 173-bis

(Falso in prospetto)

1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od

ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. 3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

¹⁰¹⁴ V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali

¹⁰¹⁵ **Comma dapprima sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 224 del 29.11.2010 e poi così modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che ha abrogato le parole: «sul mercato regolamentato»**

¹⁰¹⁶ **Comma inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018**

¹⁰¹⁷ Articolo così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito la parole: "da lire duecentomila a lire due milioni" con le parole: "da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. (V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali)

occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni¹⁰¹⁸.

Art. 174

(False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della Consob)

... omissis ...¹⁰¹⁹

**CAPO III
REVISIONE CONTABILE**

Art. 174-bis

(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)

...omissis...¹⁰²⁰

Art. 174-ter

(Corruzione dei revisori)

...omissis...¹⁰²¹

Art. 175

(Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione)

... omissis ...¹⁰²²

Art. 176

(Utilizzazione e divulgazione di notizie riservate)

... omissis ...¹⁰²³

¹⁰¹⁸ Articolo dapprima inserito dall'art. 34 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 che ha sostituito le parole: "sollecitazione all'investimento" con le parole: "offerta al pubblico di prodotti finanziari"

¹⁰¹⁹ Articolo abrogato dall'art. 8 del d.lgs. n. 61 dell'11.4.2002 (pubblicato nella G.U. n. 88 del 15.4.2002). Il reato di "False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della Consob" è previsto e punito dall'art. 2638 del codice civile, nel testo dapprima sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 61/2002 e poi modificato dall'art. 39 della L. n. 262 del 28.12.2005. Per il contenuto dell'art. 2638 c.c. vedi nota all'art. 171

¹⁰²⁰ Articolo dapprima inserito dall'art. 35 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi abrogato dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010

¹⁰²¹ Articolo dapprima inserito dall'art. 35 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi abrogato dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010

¹⁰²² Articolo abrogato dall'art. 8 del d.lgs. n. 61 dell'11.4.2002. Il reato di "Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione" è attualmente previsto e punito dall'art. 2624 del codice civile, così come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 61/2002: "Art. 2624 (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) - 1. I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. 2. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni"

¹⁰²³ Articolo abrogato dall'art. 8 del d.lgs. n. 61 dell'11.4.2002. Vedi art. 622 c.p., dapprima modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 61/02 e poi dall'art. 15 della L. n. 262 del 28.12.2005: "Art. 622 (Rivelazione di segreto professionale) - 1. Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo

Art. 177
(*Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione*)

...omissis...¹⁰²⁴

Art. 178
(*Compensi illegali*)

...omissis...¹⁰²⁵

Art. 179
(*Disposizioni comuni*)

...omissis...¹⁰²⁶

TITOLO I-BIS¹⁰²⁷
ABUSI DI MERCATO¹⁰²⁸

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 180
(*Definizioni*)

1. Ai fini del presente titolo si intendono per:
 - a) “strumenti finanziari”:
 - 1) gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell’Unione europea;
 - 2) **gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell’Unione europea;**

rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. 2. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società. 3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.”

¹⁰²⁴ Articolo abrogato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010

¹⁰²⁵ Articolo abrogato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010

¹⁰²⁶ Articolo abrogato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010

¹⁰²⁷ Il precedente Capo IV – “Abusi di informazioni privilegiate e agiotaggio su strumenti finanziari”, comprendente gli articoli da 180 a 187-bis, è stato sostituito con il presente Titolo I-bis (artt. 180-187- quaterdecies) dall’art. 9 della L. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004), il quale è stato successivamente modificato nei termini indicati nelle successive note

¹⁰²⁸ **Rubrica così sostituita dall’art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018**

- 2-bis)** gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2-ter)** gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali ¹⁰²⁹
- b)** “contratti a pronti su merci”: un contratto a pronti su merci quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 15) del regolamento (UE) n. 596/2014¹⁰³⁰;
- b-bis)** “programma di riacquisto di azioni proprie”: la negoziazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 ¹⁰³¹;
- b-ter)** “informazione privilegiata”: l'informazione contemplata dall'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014¹⁰³²;
- b-quater)** “indice di riferimento (benchmark)”: l'indice di riferimento (benchmark) quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 29) del regolamento (UE) n. 596/2014¹⁰³³;
- c)** “prassi di mercato ammesse”: prassi ammessa dalla Consob conformemente all'art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014¹⁰³⁴;
- c-bis)** “sabilizzazione”: la stabilizzazione quale definita nell'art. 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 596/2014¹⁰³⁵;
- c-ter)** “emittente”: l'emittente quale definito nell'art. 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014¹⁰³⁶;
- d)** “ente”: uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231¹⁰³⁷.

Art. 181

(Informazione privilegiata)

...omissis...¹⁰³⁸

Art. 182

(Ambito di applicazione)

1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, **o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano**¹⁰³⁹.

¹⁰²⁹ Lettera dapprima sostituita dall'art. 1, comma 13 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 e poi così modificata dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che al numero 1), ha soppresso le parole: «, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea»; ha sostituito il numero 2) e ha inserito i numeri 2-bis) e 2-ter)

¹⁰³⁰ Lettera così sostituita dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

¹⁰³¹ Lettera inserita dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

¹⁰³² Lettera inserita dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

¹⁰³³ Lettera inserita dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

¹⁰³⁴ Lettera così sostituita dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

¹⁰³⁵ Lettera inserita dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

¹⁰³⁶ Lettera inserita dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

¹⁰³⁷ V. ndr al Titolo I-bis

¹⁰³⁸ Articolo abrogato dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

¹⁰³⁹ Comma modificato dapprima dall'art. 1, comma 14 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 che ha aggiunto le parole: “o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano” e poi dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che ha

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-*bis* e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea¹⁰⁴⁰.

2-bis. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-*bis* e 187-ter si applicano anche alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2001¹⁰⁴¹.

Art. 183 (Esenzioni)

1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

- a) alle operazioni, agli ordini o alle condote previsti dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 596/2014, dai soggetti ivi indicati, nell'ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico, nonché nell'ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell'Unione;
- b) alle negoziazioni di azioni proprie effettuate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014¹⁰⁴².

CAPO II SANZIONI PENALI¹⁰⁴³

Art. 184 (Abuso di informazioni privilegiate)

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio **o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014**¹⁰⁴⁴;

aggiunto alla fine le parole: «, o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano»

¹⁰⁴⁰ V. ndr al Titolo I-bis

¹⁰⁴¹ Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 15 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 e poi così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

¹⁰⁴² Articolo dapprima modificato dall'art. 1, comma 16 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 e poi così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

¹⁰⁴³ Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della L. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Capo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale

- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), **numeri 2), 2-bis) e 2-ter, limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni**, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni¹⁰⁴⁵.

4. ...omissis...¹⁰⁴⁶.

Art. 185

(Manipolazione del mercato)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014¹⁰⁴⁷

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), **numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta**

¹⁰⁴⁴ Lettera così modificata dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che, alla fine, ha inserito le seguenti parole: «o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014»

¹⁰⁴⁵ Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 17 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 le parole: «numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni»

¹⁰⁴⁶ Comma abrogato dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

¹⁰⁴⁷ Comma inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni¹⁰⁴⁸.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

- a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
- b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
- c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark)¹⁰⁴⁹.

Art. 186
(*Pene accessorie*)

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter* del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale¹⁰⁵⁰.

Art. 187
(*Confisca*)

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale¹⁰⁵¹.

CAPO III
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 187-*bis*¹⁰⁵²
(*Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate*)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014¹⁰⁵³

¹⁰⁴⁸ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 18 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009. V. ndr al Titolo I-bis e al Capo II – Sanzioni penali

¹⁰⁴⁹ Comma inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

¹⁰⁵⁰ V. ndr al Titolo I-bis.

¹⁰⁵¹ V. ndr al Titolo I-bis..

¹⁰⁵² V. ndr al Titolo I-bis

¹⁰⁵³ Comma così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

2. ...omissis...¹⁰⁵⁴
3. ...omissis...¹⁰⁵⁵
4. ...omissis...¹⁰⁵⁶

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo¹⁰⁵⁷.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter¹⁰⁵⁸
(Manipolazione del mercato)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercati di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014¹⁰⁵⁹.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5¹⁰⁶⁰.

3. ...omissis...¹⁰⁶¹

4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato¹⁰⁶².

5. ...omissis...¹⁰⁶³

6. ...omissis...¹⁰⁶⁴

7. ...omissis...¹⁰⁶⁵.

Art. 187-ter.1
(Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014)

1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE)

¹⁰⁵⁴ Comma abrogato dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

¹⁰⁵⁵ Comma abrogato dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

¹⁰⁵⁶ Comma abrogato dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

¹⁰⁵⁷ Comma così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

¹⁰⁵⁸ V. ndr al Titolo I-bis

¹⁰⁵⁹ Comma così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

¹⁰⁶⁰ Comma così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

¹⁰⁶¹ Comma abrogato dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

¹⁰⁶² Comma così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

¹⁰⁶³ Comma abrogato dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

¹⁰⁶⁴ Comma abrogato dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

¹⁰⁶⁵ Vedi regolamento Consob n. 16191 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007)

n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*.

2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera *a*).

4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.

6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera *a*).

7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da *a*) a *g*), del regolamento (UE) n. 596/2014.

9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187-*sexies*, può applicare una delle seguenti misure amministrative:

- a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
- b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.

10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689¹⁰⁶⁶

Art. 187-quater
(Sanzioni amministrative accessorie)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis e 187-ter importa:

- a) L'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;
- b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;
- c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'art. 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;
- d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a)¹⁰⁶⁷.

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1), la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettera a) e b)¹⁰⁶⁸

2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni¹⁰⁶⁹.

2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni¹⁰⁷⁰.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, **nonché**

¹⁰⁶⁶ Articolo inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

¹⁰⁶⁷ Comma dapprima modificato dall'art. 1, comma 39 della L. n. 208 del 28.12.2015 che ha sostituito le parole: «promotori finanziari» con le parole: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e poi così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

¹⁰⁶⁸ Comma inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

¹⁰⁶⁹ Comma così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

¹⁰⁷⁰ Comma inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni¹⁰⁷¹.

Art. 187-quinquies
(Responsabilità dell'ente)

1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014¹⁰⁷²:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo¹⁰⁷³.

Art. 187-sexies
(Confisca)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito¹⁰⁷⁴.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

¹⁰⁷¹ Comma così modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che ha sostituito le parole: «alle società di gestione» con le parole: «ai gestori» e ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni». V. ndr al Titolo I-bis

¹⁰⁷² Alinea così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

¹⁰⁷³ V. ndr al Titolo I-bis

¹⁰⁷⁴ Comma così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria¹⁰⁷⁵.

Art. 187-septies¹⁰⁷⁶
(Procedura sanzionatoria)

1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato¹⁰⁷⁷.

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

3. ...omissis...¹⁰⁷⁸

4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all'Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica¹⁰⁷⁹.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile¹⁰⁸⁰.

¹⁰⁷⁵ V. ndr al Titolo I-bis

¹⁰⁷⁶ Il comma 8 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che: "Le modifiche dell'articolo 187-septies, commi 4, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 7, 8 e 9, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo"

¹⁰⁷⁷ Comma dapprima modificato dall'art. 1, comma 19 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 e poi così sostituito dall'art.5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

¹⁰⁷⁸ Comma abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

¹⁰⁷⁹ Comma dapprima abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010 (l'art. 133, comma 1, lett. l) del d.lgs. n. 104/2010 così disponeva: "Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: ... l) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa [...]"). Successivamente reintrodotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20/27 giugno 2012 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del d.lgs. n. 58/1998 che erano state abrogate). Successivamente ancora, il predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19) del D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010 è stato soppresso dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 160 del 14.9.2012. La Corte costituzionale, con sentenza n. 94 del 9/15 aprile 2014 (G.U. n. 18 del 23.4.2014 - Prima serie speciale), ha in seguito dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19), nella parte in cui ha abrogato gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del presente provvedimento. Il presente comma è stato infine così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

¹⁰⁸⁰ Comma dapprima abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010. Successivamente reintrodotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20/27 giugno 2012 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del d.lgs. n. 58/1998 che erano state abrogate). Successivamente ancora, il predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19) del D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010 è stato soppresso dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 160 del 14.9.2012. La Corte costituzionale, con sentenza n. 94

6. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento¹⁰⁸¹.

6-bis. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione¹⁰⁸².

6-ter. Con la sentenza la corte d'appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione¹⁰⁸³.

7. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195- bis¹⁰⁸⁴.

8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689¹⁰⁸⁵.

del 9/15 aprile 2014 (G.U. n. 18 del 23.4.2014 - Prima serie speciale), ha in seguito dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19), nella parte in cui ha abrogato gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del presente provvedimento. Il presente comma è stato infine così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 che ha sostituito le parole: «decreto motivato» con le parole: «ordinanza non impugnabile»

¹⁰⁸¹ Comma dapprima abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010. Successivamente reintrodotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20/27 giugno 2012 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del d.lgs. n. 58/1998 che erano state abrogate). Successivamente ancora, il predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19) del D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010 è stato soppresso dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 160 del 14.9.2012. La Corte costituzionale, con sentenza n. 94 del 9/15 aprile 2014 (G.U. n. 18 del 23.4.2014 - Prima serie speciale), ha in seguito dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19), nella parte in cui ha abrogato gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del presente provvedimento. Il presente comma è stato infine così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

¹⁰⁸² Comma inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

¹⁰⁸³ Comma inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

¹⁰⁸⁴ Comma dapprima abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010. Successivamente reintrodotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20/27 giugno 2012 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del d.lgs. n. 58/1998 che erano state abrogate). Successivamente ancora, il predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19) del D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010 è stato soppresso dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 160 del 14.9.2012. La Corte costituzionale, con sentenza n. 94 del 9/15 aprile 2014 (G.U. n. 18 del 23.4.2014 - Prima serie speciale), ha in seguito dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19), nella parte in cui ha abrogato gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del presente provvedimento. Il presente comma è stato infine così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

¹⁰⁸⁵ Comma dapprima abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010. Successivamente reintrodotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20/27 giugno 2012 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del d.lgs. n. 58/1998 che erano state abrogate). Successivamente ancora, il predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19) del D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010 è stato soppresso dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 160 del 14.9.2012. Infine, la Corte costituzionale, con sentenza n. 94 del 9/15 aprile 2014 (G.U. n. 18 del 23.4.2014 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro,

CAPO IV POTERI DELLA CONSOB

Art. 187-octies (*Poteri della Consob*)

1. **La Consob è l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato¹⁰⁸⁶**
2. La Consob compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle disposizioni **contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nel presente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto¹⁰⁸⁷.**
3. La Consob può nei confronti di chiunque possa essere informato sui fatti:
 - a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione;
 - b) richiedere le registrazioni esistenti relative a conversazioni telefoniche, a comunicazioni elettroniche e allo scambio di dati, stabilendo il termine per la relativa trasmissione¹⁰⁸⁸;**
 - c) procedere ad audizione personale;
 - c-bis) in relazione a strumenti derivati su merci, richiedere dati sulle operazioni e accedere direttamente ai sistemi dei partecipanti al mercato¹⁰⁸⁹;**
 - d) procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 187-sexies¹⁰⁹⁰;
 - e) procedere ad ispezioni, **anche mediante autorizzazione di revisori legali o società di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto quando sussistono particolari necessità e non sia possibile provvedere con risorse proprie; il soggetto autorizzato a procedere alle predette verifiche ed ispezioni agisce in veste di pubblico ufficiale¹⁰⁹¹;**
 - f) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. La Consob può altresì:
 - a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed accedere al

l'illegittimità costituzionale del predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19), nella parte in cui ha abrogato gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del presente provvedimento

¹⁰⁸⁶ Comma così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

¹⁰⁸⁷ Comma così modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che ha sostituito le parole: «di cui al» con le parole: «contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nel»

¹⁰⁸⁸ Lettera così sostituita dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

¹⁰⁸⁹ Lettera inserita dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

¹⁰⁹⁰ Vedi delibera Consob n. 15087 del 21.6.2005 e successive modifiche e integrazioni

¹⁰⁹¹ Lettera così modificata dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «**anche mediante autorizzazione di revisori legali o società di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto quando sussistono particolari necessità e non sia possibile provvedere con risorse proprie; il soggetto autorizzato a procedere alle predette verifiche ed ispezioni agisce in veste di pubblico ufficiale**»

sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;

- a-bis) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti negli elenchi di cui all'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259¹⁰⁹²;**
- b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al traffico di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, **o acquisire direttamente tali dati mediante connessione telematica¹⁰⁹³;**
- c) richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo le modalità indicate dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché acquisire anche mediante accesso diretto i dati contenuti nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;
- e) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994¹⁰⁹⁴.
- e-bis) avvalersi, ove necessario, anche mediante connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605¹⁰⁹⁵;**

5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al comma 4, lettera b), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica. Detta autorizzazione è necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui al comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4, lettera c), nei confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati **e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 e del presente decreto¹⁰⁹⁶.**

6. **Qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di violazioni delle norme del regolamento (UE) n. 596/2014 e del presente titolo, la Consob può anche in via cautelare:**

- a) ordinare la cessazione temporanea o permanente di qualunque pratica o condotta;**
- b) salvo quanto previsto dall'articolo 114, comma 5, adottare tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato con riguardo, tra l'altro., alla correzione di informazioni false o fuorvianti precedentemente divulgate, anche imponendo ai soggetti interessati di pubblicare una dichiarazione di rettifica¹⁰⁹⁷**

¹⁰⁹² Lettera inserita dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

¹⁰⁹³ Lettera così modificata dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «, o acquisire direttamente tali dati mediante connessione telematica»

¹⁰⁹⁴ Vedi protocollo d'intesa Banca d'Italia/Consob del 31.10.2007

¹⁰⁹⁵ Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 20 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009

¹⁰⁹⁶ Comma così modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 e del presente decreto»

¹⁰⁹⁷ Comma così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

7. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) e f), e 12 viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.
9. Quando si è proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera d), gli interessati possono proporre opposizione alla Consob.
10. Sull'opposizione la decisione è adottata con provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno successivo alla sua proposizione.
11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto quando:
- a) è deceduto l'autore della violazione;
 - b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all'illecito;
 - c) l'atto di contestazione degli addebiti non è notificato nei termini prescritti dall'articolo **187-septies, comma 1**¹⁰⁹⁸;
 - d) la sanzione amministrativa pecuniaria non è stata applicata entro il termine di due anni dall'accertamento della violazione.
12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4 la Consob può avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla Consob.
14. Il provvedimento della Consob che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la Consob procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali.
15. Quando l'autore della violazione esercita un'attività professionale, il provvedimento che infligge la sanzione è trasmesso al competente ordine professionale¹⁰⁹⁹.

Art. 187-novies
(Operazioni sospette)

... omissis...¹¹⁰⁰.

CAPO V
RAPPORTI TRA PROCEDIMENTI

¹⁰⁹⁸ Lettera così modificata dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che ha sostituito le parole: «14 della legge 24 novembre 1981, n. 689» con le parole: «187-septies, comma 1

¹⁰⁹⁹ V. ndr al Titolo I-bis.

¹¹⁰⁰ Articolo abrogato dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

Art. 187-decies
(Rapporti con la magistratura)

1. Quando ha notizia di uno dei reati previsti dal capo II il pubblico ministero ne informa senza ritardo il Presidente della Consob.
2. Il Presidente della Consob trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, capo III.
3. La Consob e l'autorità giudiziaria collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'accertamento delle violazioni di cui al presente titolo anche quando queste non costituiscono reato. A tale fine la Consob può utilizzare i documenti, i dati e le notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nei modi e con le forme previsti dall'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600¹¹⁰¹.

Art. 187-undecies
(Facoltà della Consob nel procedimento penale)

1. Nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 184 e 185, la Consob esercita i diritti e le facoltà attribuiti dal codice di procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.
2. La Consob può costituirsi parte civile e richiedere, a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all'integrità del mercato, una somma determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo comunque conto dell'offensività del fatto, delle qualità personali del colpevole e dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato¹¹⁰².

Art. 187-duodecies
(Rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo e di opposizione)

1. Il procedimento amministrativo di accertamento e il procedimento di opposizione di cui all'articolo 187-septies non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione¹¹⁰³.

Art. 187-terdecies
(Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali ed amministrative)

1. **Quando per lo stesso fatto è stata applicata ,a carico del reo, dell'autore della violazione o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 187-septies, ovvero una sanzione penale o una sanzione amministrativa dipendente da reato:**
 - a) **L'autorità giudiziaria o la CONSOB tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;**

¹¹⁰¹ V. ndr al Titolo I-bis.

¹¹⁰² V. ndr al Titolo I-bis.

¹¹⁰³ V. ndr al Titolo I-bis.

- b) L'esazione della pena pecuniaria, della sanzione pecuniaria dipendente da reato ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria¹¹⁰⁴

Art. 187-quaterdecies
(Procedure consultive)

1. La Consob definisce entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio regolamento, le modalità e i tempi delle procedure consultive da attivare, mediante costituzione di un Comitato, con organismi rappresentativi dei consumatori e dei prestatori di servizi finanziari e degli altri soggetti vigilati, in occasione delle modifiche regolamentari in materia di abusi di mercato e in altre materie rientranti nelle proprie competenze istituzionali¹¹⁰⁵.

TITOLO II
SANZIONI AMMINISTRATIVE¹¹⁰⁶

Art. 187-quinquiesdecies¹¹⁰⁷
(Tutela dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)¹¹⁰⁸

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, è punito ai sensi del presente articolo chiunque non ottempera nei termini alle richieste della Banca d'Italia e della Consob, ovvero non coopera con le medesime autorità al fine dell'espletamento delle relative funzioni di vigilanza, ovvero ritarda l'esercizio delle stesse¹¹⁰⁹.

1-bis. Se la violazione è commessa da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a euro cinque milioni¹¹¹⁰.

1-ter. Se la violazione è commessa da una società o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. Fermo restando quanto previsto

¹¹⁰⁴ Articolo dapprima modificato dall'art. 3, comma 19 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018. V. ndr al Titolo I-bis

¹¹⁰⁵ V. ndr al Titolo I-bis

¹¹⁰⁶ Il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall'8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell'8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. Il comma 3 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che: "Alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non si applica l'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262"

¹¹⁰⁷ Articolo dapprima inserito dall'art. 9 della L. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004) e poi modificato dall'art. 24 del D.L. n. 179 del 18.10.2012, dall'art. 39, comma 3, della L. n. 262 del 28.12.2005 e dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note

¹¹⁰⁸ Rubrica così sostituita dall'art. 24 del D.L. n. 179 del 18.10.2012

¹¹⁰⁹ Comma dapprima modificato dall'art. 24 del D.L. n. 179 del 18.10.2012 e poi così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹¹¹⁰ Comma inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1-*bis* nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190- *bis*, comma 1, lettera a)¹¹¹¹.

1-*quater*. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile¹¹¹².

Art. 188^{1113/1114}
(Abuso di denominazione)

1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: “Sim” o “società di intermediazione mobiliare” o “impresa di investimento”; “Sgr” o “società di gestione del risparmio”; “Sicav” o “società di investimento a capitale variabile”; “Sicaf” o “società di investimento a capitale fisso”; “Eu-VECA” o “fondo europeo per il venture capital”; “Eu-SEF” o “fondo europeo per l'imprenditoria sociale”; “APA” o “dispositivo di pubblicazione autorizzato”; “CTP” o “fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione”; “ARM” o “meccanismo di segnalazione autorizzato”; “mercato regolamentato”; “mercato di crescita per le PMI”; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio o dei servizi di comunicazione dati o dell'attività di gestione di mercati regolamentati è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), dai fornitori autorizzati allo svolgimento dei servizi di comunicazione dati, dai mercati regolamentati e dai sistemi registrati come un mercato di crescita per le PMI, ai sensi del presente decreto. Chiunque contravviene al

¹¹¹¹ Comma inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹¹¹² Comma inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹¹¹³ Articolo dapprima modificato dall'art. 24 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003, dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, dall'art. 7 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014, dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015, dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016, in seguito sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 e infine modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 233 del 15.12.2017 nei termini indicati nella nota al comma 1

¹¹¹⁴ Il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall'8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell'8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015. Si riporta di seguito il testo dell'art. 188 vigente fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015: “Art. 188 (Abuso di denominazione) - 1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: ‘Sim’ o ‘società di intermediazione mobiliare’ o ‘impresa di investimento’; ‘Sgr’ o ‘società di gestione del risparmio’; ‘Sicav’ o ‘società di investimento a capitale variabile’; ‘Sicaf’ o ‘società di investimento a capitale fisso’; ‘EuVECA’ o ‘fondo europeo per il venture capital’; ‘EuSEF’ o ‘fondo europeo per l'imprenditoria sociale’; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF). Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro diecimilatrecentoventinove. 2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689”

divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*.¹¹¹⁵

2. Si applica l'articolo 187-*quinquiesdecies*, comma 1-*quater*.

Art. 189¹¹¹⁶
(Partecipazioni al capitale)

1. La violazione degli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 15, commi 1 e 3, 64-*bis*, comma 2, e delle relative disposizioni attuative, e di quelli richiesti ai sensi dell'articolo 17, nonché di quelli previsti dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento (UE) n. 909/2014, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*.

2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei divieti di esercizio dei diritti e in caso di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli articoli 14, commi 4 e 7; 16, commi 1, 2 e 4; 64-*bis*, comma 5; 79-*sexies*, comma 9; e 79-*noviesdecies*, comma 1.

3. Si applica l'articolo 187-*quinquiesdecies*, comma 1-*quater*¹¹¹⁷.

¹¹¹⁵ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 233 del 15.12.2017 che dopo le parole: «"fondo europeo per l'imprenditoria sociale";» ha inserito le parole: «"ELTIF" o "fondo di investimento europeo a lungo termine";», e ha sostituito le parole: «e n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF)» con le parole: «n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF) e n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine»

¹¹¹⁶ Il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall'8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell'8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. Si riporta di seguito il testo dell'art. 189 vigente fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015: "Art. 189 (Partecipazioni al capitale) - 1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, e di quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni [ndr: da euro cinquemilacentosettantacinque a euro cinquantomilaseicentoquarantasei]. 2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei divieti di esercizio dei diritti ed in caso di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli articoli 14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 e 4, 61, comma 7, e 80, comma 8865."

¹¹¹⁷ Articolo dapprima modificato dal d.lgs. n. 37 del 6.2.2004, dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015, dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 e dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e poi così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017. Continuano ad applicarsi le disposizioni oggetto dell'intervento di modifica dell'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 del fino al momento in cui la società di gestione accentrata non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR. Il comma 1 dell'art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone infatti che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa

Art. 190¹¹¹⁸

*(Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari)*¹¹¹⁹

1. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, nei confronti dei soggetti abilitati, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma

disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014.

¹¹¹⁸ Il comma 4 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che: "Nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ogni riferimento all'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in vigore a tale data si intende effettuato agli articoli 190, 190-bis e 190-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo". Si riporta di seguito il testo dell'art. 190 vigente fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015: "Art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari) - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti abilitati, nonché dei depositari, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12;13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5;31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3 e 4;37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 65; 79-bis; 187-novies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo18, commi 1 e 2, e dell'articolo 32-quater, commi 1 e 3, ovvero in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario, di promotore finanziario o di gestore di portali in assenza dell'iscrizione negli albi o nel registro di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis, 31 e 50-quinquies. 1-bis. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1, le sanzioni ivi previste si applicano anche in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1095/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'AESFEM direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento. 2. La stessa sanzione si applica: a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse; b-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari indicati nell' articolo 79-quater per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83- novies, comma 1, lettere c) d), e) ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse; c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68 e 69, comma 2, o che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione della società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70-bis e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime; d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse; d-ter) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 25, comma 3; d-quater) ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 18-bis e di quelle emanate in base ad esso; d-quinquies) ai membri dell'organismo dei promotori finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 31 e di quelle emanate in base ad esso; d-sexies) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione degli emittenti azioni in caso di inosservanza delle disposizioni di quanto previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1. 2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti: a) dei gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative; b) dei gestori dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative. 2-ter . Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro centocinquantamila: a) nei confronti di Sim, imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, imprese di investimento extracomunitarie, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del TUB, banche italiane, banche comunitarie con succursale in Italia e banche extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative; b) nei confronti dei gestori in caso di violazione dell'articolo 35-duodecies e dell'articolo 4, paragrafo 1, comma 1, del regolamento di cui alla lettera a), e delle relative disposizioni attuative. 3. Le sanzioni previste dai commi 1, 2 e 2-bis si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformità dei doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6. 3-bis. ...ommiss.... 4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689"

¹¹¹⁹ Rubrica sostituita dapprima dall'art. 4 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010, dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e infine dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017. Continuano ad applicarsi le disposizioni oggetto dell'intervento di modifica dell'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 del fino al momento in cui la società di gestione accentrata non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR. La precedente versione della rubrica recitava: "Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari". Il comma 1 dell'art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone infatti che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014.

1-bis, per la mancata osservanza degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9; 12; 13, comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e 4-bis; 24, commi 1 e 1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 25-ter, commi 1 e 2; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi 1 e 3; 28, comma 4; 29; 29-bis, comma 1; 29-ter, comma 4; 30, comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter; 55-quater; 55-quinquies; ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in base ai medesimi articoli¹¹²⁰.

1-bis.1 Chiunque eserciti l'attività di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro previsto dall'articolo 50-quinquies è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis¹¹²¹.

1-bis. ...omissis...¹¹²²

2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:

- a) alle banche non autorizzate alla prestazione di servizi o di attività di investimento, nel caso in cui non osservino le disposizioni dell'articolo 25-bis e di quelle emanate in base ad esse;
- b) ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-ter, comma 2, e di quelle emanate in base ad esse¹¹²³;**
- c) ai depositari centrali che prestano servizi o attività di investimento per la violazione delle disposizioni del presente decreto richiamate dall'articolo 79-noviesdecies.1¹¹²⁴.

¹¹²⁰ Comma dapprima modificato dall'art. 9 della L. n. 62 del 18.4.2005, dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006, dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, dai commi 21 e 22 dell'art. 1 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009; dall'art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012; dall'art. 30 del D.L. n. 179 del 18.10.2012, coordinato con la legge di conversione n. 221 del 17.12.2012; dall'art. 7 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014; dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015; dall'art. 2 del d.lgs. n. 181 del 16.11.2015; dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 e poi così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 e infine così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 68 del 21.5.2018 che ha soppresso le parole: «25-ter, commi 1 e 2»;

¹¹²¹ Comma inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹¹²² Comma dapprima inserito dall'art. 7 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e poi abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

¹¹²³ Lettera così modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 68 del 21.5.2018 che ha sostituito le parole: «alle imprese di assicurazione» con le parole: «ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa» e le parole «commi 1 e 2» con le parole: «comma 2»

¹¹²⁴ Comma dapprima modificato dall'art. 14 della L. n. 262 del 28.12.2005; dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007; dall'art. 1, comma 23 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009; dall'art. 33 della L. n. 97 del 6.8.2013; dall'art. 4 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010; dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e poi così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017. Continuano ad applicarsi le disposizioni oggetto dell'intervento di modifica dell'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 del fino al momento in cui la società di gestione accentrata non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR. Il comma 1 dell'art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone infatti che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente

2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica:

- a) ai gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative;
- b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative;
- b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione e delle relative disposizioni attuative;
- b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 438/2016 della Commissione e delle relative disposizioni attuative¹¹²⁵.

2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica anche in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti di cui al comma 2-bis, lettere a), b), b-bis) e b-ter), emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010¹¹²⁶

2-ter. ...omissis...¹¹²⁷

3. Si applica l'articolo 187-*quinquiesdecies*, comma 1-*quater*¹¹²⁸.

3-bis. ...omissis...¹¹²⁹.

4. ...omissis...¹¹³⁰.

Art. 190.1¹¹³¹

(Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari)

1. Nei confronti dei depositari centrali di titoli, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal Capo IV del titolo II-bis della parte III e di quelle emanate dalla Consob, d'intesa o sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 82, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria

modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014

¹¹²⁵ Comma dapprima inserito dall'art. 7 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014, in seguito sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e infine così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 che ha aggiunto le lettere b-bis) e b-ter)

¹¹²⁶ Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 233 del 15.12.2017

¹¹²⁷ Comma dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 66 del 7.5.2015 e poi abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹¹²⁸ Comma già modificato dall'art. 7 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014, successivamente sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e infine così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «188, comma 2-bis» con le parole: «187-quinquiesdecies, comma 1-quater.»

¹¹²⁹ Comma dapprima inserito dall'art. 10 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi abrogato dall'art. 10, comma 6 della L. n. 13 del 6.2.2007 (Legge comunitaria 2006) che ha abrogato dall'art. 10 della L. n. 262 del 28.12.2005

¹¹³⁰ Comma dapprima sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹¹³¹ Articolo dapprima inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e poi modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note. **Limitatamente alle violazioni relative alla società di gestione accentrata, resta ferma l'applicazione del regime sanzionatorio precedente l'intervento del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Si veda la nota in calce all'art. 190**

da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*¹¹³².

2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:

- a) agli intermediari indicati nell'articolo 79-*decies*, comma 1, lettera b), per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83-*novies*, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-*duodecies*, e di quelle emanate in base ad esse;
- b) agli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 83-*undecies*, comma 1.

3. Si applica l'articolo 187-*quinquiesdecies*, comma 1-*quater*¹¹³³.

Art. 190.2¹¹³⁴

(Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 909/2014)

1. Nei confronti dei depositari centrali e delle banche designate ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 909/2014, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro venti milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro venti milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*. La medesima sanzione si applica altresì in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi del predetto regolamento¹¹³⁵.

2. Chiunque presti i servizi elencati nell'Allegato al regolamento (UE) n. 909/2014 e quelli consentiti, ma non esplicitamente elencati dal medesimo Allegato, in violazione degli articoli 16, 25 e 54 del predetto regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro venti milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro venti milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*¹¹³⁶.

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento fino a euro centocinquantamila:

- a) ai gestori delle sedi di negoziazione, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, comma 1, del regolamento di cui al comma 1;

¹¹³² Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «disponibile e determinabile» con le parole: «determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*»

¹¹³³ Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «188, commi 2 e 2-*bis*» con le parole: «187-*quinquiesdecies*, comma 1-*quater*».

¹¹³⁴ Articolo dapprima inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e poi modificato dall'art. 5 del d.lgs. n.129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note.”

¹¹³⁵ Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «disponibile e determinabile» con le parole: «determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*»

¹¹³⁶ Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «disponibile e determinabile» con le parole: «determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*»

- b) alle controparti di un contratto di garanzia finanziaria, in caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, comma 2, del regolamento di cui al comma 1;
- c) alle imprese di investimento, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di cui al comma 1 e delle relative disposizioni attuative;
- d) ai depositari centrali, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento di cui al comma 1, e delle relative disposizioni attuative;
- e) ai depositari centrali, alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 7, paragrafi 9 e 10, del regolamento di cui al comma 1, e delle relative disposizioni attuative;
- f) ai partecipanti, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 38, paragrafi 5 e 6, del regolamento di cui al comma 1;
- g) a chiunque non osservi le disposizioni previste dall'articolo 7, paragrafi 3, 6, 7 e 8, e dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1 e dalle relative disposizioni attuative.

4. Alle fattispecie disciplinate dai commi 1 e 2 si applica l'articolo 187-*quinquiesdecies*, comma 1-*quater*¹¹³⁷.

5. ...*omissis*...¹¹³⁸

Art. 190.3¹¹³⁹

(Sanzioni amministrative in tema di disciplina dei mercati e dei servizi di comunicazione dati)

1. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*:

- a) ai gestori delle sedi negoziazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo II del titolo I-*bis* della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
- b) agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo III del titolo I-*bis* della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
- c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi multilaterali di depositi in euro, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 62-*septies* e di quelle emanate in base ad esse;
- d) ai membri e ai partecipanti ammessi ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione nonché ai clienti di sistemi organizzati di negoziazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo II del titolo I-*bis* della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
- e) ...*omissis*...¹¹⁴⁰

¹¹³⁷ Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «188, commi 2 e 2-bis» con le parole: «187-*quinquiesdecies*, comma 1-*quater*»

¹¹³⁸ Comma abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹¹³⁹ Articolo dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 e poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 nei termini indicati nella successiva nota

¹¹⁴⁰ Lettera soppressa dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018

- f) ai fornitori di servizi di comunicazione dati, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 79-bis, 79-ter e 79-ter.1 e di quelle emanate in base ad esse.

2. Chiunque viola le disposizioni previste dall'articolo 68, comma 1, e dalle relative norme attuative, ovvero viola le misure adottate in base alle medesime disposizioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

3. Per la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 67-ter, 68, comma 1, e 68-*quater*, commi 2 e 3, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, può essere applicata anche la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, a essere membro o partecipante di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o a essere cliente di un sistema organizzato di negoziazione.

4. Si applica l'articolo 187-*quinqüesdecies*, comma 1-*quater*.

Art. 190.4

(Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 600/2014, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014)

1. La violazione delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall'articolo 70, paragrafi 3, lettera b), e 4, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e dell'articolo 22, paragrafo 1, del medesimo regolamento, nonché delle relative disposizioni attuative, ovvero la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica anche in caso di violazione delle disposizioni contenute negli atti delegati e nelle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014, nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1 e agli articoli 190 e 190.3.

2. Si applica l'articolo 187-*quinqüesdecies*, comma 1-*quater*¹¹⁴¹.

Art. 190.5

(Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di agenzie di rating del credito relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1060/2009)

1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro centocinquantamila:

¹¹⁴¹ Articolo inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

- a) nei confronti di Sim, imprese di investimento UE con succursale in Italia, imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, banche italiane e banche UE con succursale in Italia autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-*bis* del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative;
- b) nei confronti dei gestori, in caso di violazione dell'articolo 35-duodecies del presente decreto e dell'articolo 4, paragrafo 1, comma 1, del regolamento di cui alla lettera a), e delle relative disposizioni attuative;
- c) nei confronti degli emittenti, degli offerenti o delle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani, in caso di violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, comma 2, del regolamento di cui alla lettera a);
- d) nei confronti degli emittenti, cedenti o promotori di strumenti di finanza strutturata, in caso di violazione dell'articolo 8-ter del regolamento di cui alla lettera a);
- e) nei confronti degli emittenti o terzi collegati come definiti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento di cui alla lettera a), in caso di violazione degli articoli 8-*quater* e 8-*quinqies* del predetto regolamento.

2. Si applica l'articolo 187-*quinqiesdecies*, comma 1-*quater*¹¹⁴².

Art. 190-*bis*¹¹⁴³

*(Responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati, dei depositari centrali e della gestione accentrata di strumenti finanziari e dei servizi di comunicazione dati)*¹¹⁴⁴

1. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle disposizioni richiamate dagli articoli 188, 189, 190, 190.1, 190.2, commi 1 e 2, 190.3, 190.4, e 190.5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché nei confronti del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni¹¹⁴⁵:

¹¹⁴² Articolo inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹¹⁴³ Articolo dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016, dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note. Il comma 4 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che: "Nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ogni riferimento all'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in vigore a tale data si intende effettuato agli articoli 190, 190-*bis* e 190-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo"

¹¹⁴⁴ Rubrica già sostituita dall'art. 4 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e poi così modificata dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha aggiunto, in fine, le parole: «e dei servizi di comunicazione dati». La precedente versione della rubrica recitava: "Responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari"

¹¹⁴⁵ Alinea così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «e 190.2, commi 1 e 2» con le parole: «, 190.2, commi 1 e 2, 190.3, 190.4, e 190.5» e le parole: «cinque milioni di euro» con le parole: «euro cinque milioni»

- a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l'integrità e il corretto funzionamento del mercato¹¹⁴⁶;
- b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 7, comma 2, e 12, comma 5-*bis*;
- c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 6, commi, 2-*septies*, 2-*octies*, 2-*novies*, o dell'articolo 13, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata¹¹⁴⁷.

2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 194-*quater* da parte della società o dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni¹¹⁴⁸.

3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-*bis*, la Banca d'Italia o la Consob possono applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione¹¹⁴⁹.

3-*bis*. La Banca d'Italia o la Consob, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-*bis*, possono applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni richiamate al comma 3, nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata, due o più volte negli ultimi dieci anni, sempre per le violazioni commesse con dolo o colpa grave, l'interdizione di cui al comma 3, per un periodo complessivo non inferiore a cinque.¹¹⁵⁰

4. Si applica l'articolo 187-*quinquiesdecies*, comma 1-*quater*¹¹⁵¹.

Art. 190-*ter*
(Altre violazioni in tema di attività riservate)

...omissis...¹¹⁵²

¹¹⁴⁶ Lettera così modificata dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «o per l'integrità ed» con le parole: «o per la trasparenza, l'integrità e»

¹¹⁴⁷ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito le parole: «188, 189 e 190» con le parole: «188, 189, 190, 190.1 e 190.2, commi 1 e 2»

¹¹⁴⁸ Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «cinque milioni di euro» con le parole: «euro cinque milioni»

¹¹⁴⁹ Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito la parola: «intermediari» con la parola: «soggetti»

¹¹⁵⁰ Comma dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 e poi così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito la parola: «applicano» con le parole: «possono applicare» e dopo le parole: «dieci anni,» ha inserite le parole: «sempre per le violazioni commesse con dolo o colpa grave,»

¹¹⁵¹ Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «188, commi 2 e 2-*bis*» con le parole: «187-*quinquiesdecies*, comma 1-*quater*»

¹¹⁵² Articolo dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015, successivamente modificato dall'art. 1, comma 43 della L. n. 208 del 28.12.2015 e infine abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017. Il comma 4

Art. 190-quater
(*Sanzioni amministrative in tema di gestione di portali*)

1. I gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese che violano le norme degli articoli 50-*quinquies* e 100-ter o le relative disposizioni attuative sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro venticinquemila. Per i soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2 dell'articolo 50-*quinquies*, può altresì essere disposta la sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione dal registro¹¹⁵³.

Art. 191¹¹⁵⁴

dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che: "Nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ogni riferimento all'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in vigore a tale data si intende effettuato agli articoli 190, 190-bis e 190-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo".

¹¹⁵³ Articolo inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹¹⁵⁴ Articolo già modificato dall'art. 14 della L. n. 262 del 28.12.2005 e dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015, successivamente sostituito dapprima dall'art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 e infine modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note. Il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall'8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell'8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. Si riporta di seguito il testo dell'art. 191 vigente fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015: "Art. 191 (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita) - 1. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 94, comma 1 e 98-ter, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di duemilioni di euro. 2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97, 98-ter, commi 2 e 3, 101, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 95, commi 1, 2 e 4, 97, comma 2, 98-quater, 98-quinquies, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c) e d), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquecentomila euro. 3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e per i promotori finanziari nonché l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni. 4. La Consob pubblica, ai sensi del comma 3 dell'articolo 195, le misure e le sanzioni applicate per la violazione delle disposizioni richiamate nel presente articolo, salvo il caso in cui la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. 5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689". Alle violazioni commesse tra il 9.3.2016 e il 4.6.2016 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016) continua ad applicarsi il precedente testo dell'art. 191: "Art. 191 (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita) - 1. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 94, comma 1, e 98-ter, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a cinque milioni di euro. 2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97, 98-ter, commi 2 e 3, 101, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 95, commi 1, 2 e 4, 97, comma 2, 98-quater, 98-quinquies, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c) e d), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquanta. 2-bis. Se all'osservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è tenuta una società o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. 3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede nonché l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera

(Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita)

1. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione dell'articolo 94, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a euro cinque milioni¹¹⁵⁵.
2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97 e 101, salvo il caso specifico di cui al comma 4, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 95, commi 1, 2 e 4, 97, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c) e d), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro settecentocinquantamila¹¹⁵⁶.
3. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione dell'articolo 98-ter, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis¹¹⁵⁷.
4. Chiunque viola l'articolo 98-ter, commi 2 e 3, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell'articolo 101 commessa nell'ambito di un'offerta di OICVM¹¹⁵⁸.
5. Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4, se all'osservanza delle disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 è tenuta una società o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.
6. Alle violazioni previste dai commi 3 e 4 si applicano gli articoli 187-quinquiesdecies, comma 1-quater, e 190-bis, commi 2, 3 e 3-bis¹¹⁵⁹.

rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni. 3-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. [...omissis...] 5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”

¹¹⁵⁵ Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «cinque milioni di euro» con le parole: «euro cinque milioni»

¹¹⁵⁶ Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che dopo le parole: «euro cinquemila» ha inserito la parola: «fino»

¹¹⁵⁷ Comma così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹¹⁵⁸ Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile» con le parole: «ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis»

¹¹⁵⁹ Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «188, comma 2-bis » con le parole: «187-quinquiesdecies, comma 1-quater»

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 3, importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per i consulenti finanziari autonomi e per gli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria nonché l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni¹¹⁶⁰.

8. ...omissis...¹¹⁶¹

Art. 192¹¹⁶²

(Offerte pubbliche di acquisto o di scambio)

1. Chiunque viola l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero effettua un'offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione delle disposizioni dell'articolo 102, commi 1, 3 e 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto dall'offerente se l'offerta fosse stata promossa¹¹⁶³.

2. La sanzione indicata nel comma 1 si applica a chi:

- a) non rispetta le indicazioni fornite dalla Consob ai sensi dell'articolo 102, comma 4, ovvero viola le disposizioni dei regolamenti emanati a norma dell'articolo 102, comma 1 e dell'articolo 103, comma 4¹¹⁶⁴;

¹¹⁶⁰ Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «per i promotori finanziari» con le parole: «per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per i consulenti finanziari autonomi e per gli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria»

¹¹⁶¹ Comma abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹¹⁶² Il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall'8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell'8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. Si riporta di seguito il testo dell'art. 192 vigente fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015: "Art. 192 (Offerte pubbliche di acquisto o di scambio) - 1. Chiunque viola l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero effettua un'offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione delle disposizioni dell'articolo 102, commi 1, 3 e 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto dall'offerente se l'offerta fosse stata promossa. 2. La sanzione indicata nel comma 1 si applica a chi: a) non rispetta le indicazioni fornite dalla Consob ai sensi dell'articolo 102, comma 4, ovvero viola le disposizioni dei regolamenti emanati a norma dell'articolo 102, comma 1 e dell'articolo 103, comma 4883; a-bis) viola le disposizioni di cui all'articolo 103, commi 3 e 3-bis; a-ter) viola le disposizioni relative all'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, commi 1 e 2 e le disposizioni del regolamento emanato a norma dell'articolo 108, comma 7; b) esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni dell'articolo 110; b-bis) viola l'obbligo di cui all'articolo 110, comma 1-bis. 3. ...omissis...".

¹¹⁶³ Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito le parole: "dell'articolo 102, comma 1 e 3" con le parole: "dell'articolo 102, commi 1, 3 e 6" e le parole: "da lire dieci milioni a lire duecento milioni" con le parole: "di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto dall'offerente se l'offerta fosse stata promossa"

¹¹⁶⁴ Lettera così modificata dall'art. 5 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito le parole: "dell'articolo 102, comma 2" con le parole: "dell'articolo 102, comma 4" e le parole: "a norma dell'articolo 103, commi 4 e 5" con le parole: "a norma dell'articolo 102, comma 1 e dell'articolo 103, comma 4"

- a-bis) viola le disposizioni di cui all'articolo 103, commi 3 e 3-bis¹¹⁶⁵;
- a-ter) viola le disposizioni relative all'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, commi 1 e 2 e le disposizioni del regolamento emanato a norma dell'articolo 108, comma 7¹¹⁶⁶;
- b) esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni dell'articolo 110;
- b-bis) viola l'obbligo di cui all'articolo 110, comma 1-bis¹¹⁶⁷.

2-bis. Se all'osservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è tenuta una società o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. La sanzione massima applicabile ad una persona fisica per le violazioni previste ai commi 1 e 2 non può essere superiore a euro cinque milioni¹¹⁶⁸.

2-ter. Si applica l'articolo 187-*quinquiesdecies*, comma 1-*quater*¹¹⁶⁹.

3. ...omissis...¹¹⁷⁰.

Art. 192-bis¹¹⁷¹
(*Informazioni sul governo societario*)¹¹⁷²

1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a), si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

¹¹⁶⁵ Lettera aggiunta dall'art. 4 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009

¹¹⁶⁶ Lettera aggiunta dall'art. 4 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009

¹¹⁶⁷ Lettera aggiunta dall'art. 5 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007

¹¹⁶⁸ Comma dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che nell'ultimo periodo ha sostituito le parole: «cinque milioni di euro» con le parole: «euro cinque milioni»

¹¹⁶⁹ Comma dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «188, commi 2 e 2-bis» con le parole: «187-quinquiesdecies, comma 1-quater».

¹¹⁷⁰ Comma dapprima sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 e poi abrogato dall'art. 4 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009

¹¹⁷¹ Articolo dapprima inserito dall'art. 36 della L. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 173 del 3.11.2008, dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015, dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 e dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note. Il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall'8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatori

o n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell'8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. Si riporta di seguito il testo dell'art. 192-bis vigente fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015: "Art. 192-bis (Informazioni sul governo societario) - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato, a spese degli stessi, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale"

¹¹⁷² Rubrica così sostituita dall'art. 5 del d.lgs. n. 173 del 3.11.2008

- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero, fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*¹¹⁷³.

1-*bis*. Per l'omissione delle comunicazioni indicate al comma 1, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera a), salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l'omissione delle comunicazioni da parte della società o dell'ente, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni¹¹⁷⁴.

1-*ter*. Si applica l'articolo 187-*quinqüesdecies*, comma 1-*quater*¹¹⁷⁵.

1-*quater*. Nei casi di inosservanza dell'ordine di eliminare le infrazioni contestate e di astenersi dal ripeterle, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo. Fermo restando quanto previsto per le persone giuridiche nei confronti delle quali è accertata l'inosservanza dell'ordine, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine da parte della persona giuridica¹¹⁷⁶.

¹¹⁷³ Comma già sostituito dapprima dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 e infine così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che nell'alinea ha sostituito le parole: «si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative» con le parole: «si applica una delle seguenti sanzioni amministrative»; alla lettera a) ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata» e alla lettera c) ha sostituito le parole: «se superiore, fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo» con le parole: «fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*»

¹¹⁷⁴ Comma dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015, successivamente sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 e infine così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che nell'alinea ha sostituito le parole: «si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative» con le parole: «si applica una delle seguenti sanzioni amministrative» e nella lettera a), ha aggiunto, in fine, le parole: «, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata»

¹¹⁷⁵ Comma dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «188, commi 2 e 2-*bis*» con le parole: «187-*quinqüesdecies*, comma 1-*quater*»

¹¹⁷⁶ Comma aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016

Art. 192-ter¹¹⁷⁷
(Ammissione alle negoziazioni)

1. Nei confronti dell'emittente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni che viola le disposizioni contenute negli articoli 113, commi 2, 3, lettere a), d), f), e 4, e 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e b), e 4, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob in base ai medesimi articoli, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila¹¹⁷⁸.

2. ...omissis...¹¹⁷⁹

2-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a)¹¹⁸⁰.

3. ...omissis...¹¹⁸¹

3-bis. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater¹¹⁸².

Art. 192-quater
(Obbligo di astensione)

1. I soci e gli amministratori che violano l'obbligo di astensione di cui all'articolo 6, comma 2-novies, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquantamila a euro centocinquantamila¹¹⁸³.

¹¹⁷⁷ Articolo dapprima inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007, successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note. Il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall'8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell'8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. Si riporta di seguito il testo dell'art. 192-ter vigente fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015: «Art. 192-ter (Ammissione alle negoziazioni) - 1. L'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni che viola le disposizioni contenute negli articoli 113, commi 2, 3, lettere a), d) e f), 4 e 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e b) e 4, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob in base ai medesimi articoli, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquecentomila euro. 2. La Consob pubblica, ai sensi del comma 3 dell'articolo 195, le misure e le sanzioni applicate per la violazione delle disposizioni richiamate nel presente articolo, salvo il caso in cui la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. 3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689»

¹¹⁷⁸ Comma così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

¹¹⁷⁹ Comma abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

¹¹⁸⁰ Comma dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha soppresso la parola «anche»

¹¹⁸¹ Comma abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

¹¹⁸² Comma dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «188, commi 2 e 2-bis» con le parole: «187-quinquiesdecies, comma 1-quater».

¹¹⁸³ Articolo inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

Art. 193¹¹⁸⁴

*(Informazione societaria e doveri dei sindaci,
dei revisori legali e delle società di revisione legale)* ¹¹⁸⁵

1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli **114, commi 5, 7 e 9, 114-bis, 115, 116, comma 1-bis, 154-bis, 154-ter e 154- quater**, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

¹¹⁸⁴ Il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall'8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell'8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. Si riporta di seguito il testo dell'art. 193 vigente fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015: "Art. 193 (Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale) - 1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, 114-bis, 115, 154-bis e 154-ter o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. 1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le società e gli enti che svolgono le attività indicate all'articolo 114, commi 8 e 11, nonché i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob. 1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 114, commi 8 e 11, nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob, nei confronti della persona fisica che svolge le attività indicate nel comma 1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attività di giornalista. 1- quater. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate. 1-quinquies. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro centocinquantomila: a) agli emittenti, agli offerenti o alle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani, in caso di violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito; b) agli emittenti, ai cedenti o ai promotori di strumenti di finanza strutturata, in caso di violazione dell'articolo 8-ter del regolamento di cui alla lettera a); c) agli emittenti o ai terzi collegati come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera i) , del regolamento di cui alla lettera a) , in caso di violazione degli articoli 8-quater e 8-quinquies del predetto regolamento. 2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis , 3 e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiore a due mesi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila. 3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica: a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3898; b) ...omissis... 3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico"

¹¹⁸⁵ Rubrica così sostituita dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010

- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*¹¹⁸⁶.

1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest'ultima, salvo che ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, una delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) **una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni**¹¹⁸⁷.

1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1¹¹⁸⁸.

1-*bis*. ...omissis...¹¹⁸⁹

1-*ter*. ...omissis...¹¹⁹⁰

¹¹⁸⁶ Comma dapprima modificato dall'art. 9, comma 1 della L. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004); poi sostituito dall'art. 14 della L. n. 262 del 28.12.2005; modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006, dall'art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007, dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 e dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015; di nuovo sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 e infine modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che nell'alea che ha sostituito le parole: «si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative» con le parole: «si applica una delle seguenti sanzioni amministrative»; nella lettera a) ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata» e nella lettera c) ha sostituito le parole: «o se superiore fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo» con le parole: «ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*» e infine modificato dall'art. 4 del d.lgs.n. 107 del 10.08.2018 che, nell'alea, ha sostituito le parole: «114, 114-*bis*, 115, 154-*bis*, 154-*ter* e 154-*quater*, o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-*bis*» con le parole: «114, commi 5, 7 e 9, 114-*bis*, 115, 116, comma 1-*bis*, 154-*bis*, 154-*ter* e 154-*quater*,»

¹¹⁸⁷ Comma dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 e poi modificato dall'art. 5 del d.lgs.n. 129 del 3.8.2017 che nell'alea ha sostituito le parole: «le seguenti misure e sanzioni amministrative» con le parole: «una delle seguenti sanzioni amministrative» e nella lettera a) ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata» e poi dall'art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che, nell'alea, ha soppresso le parole: «salvo che ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10,»

¹¹⁸⁸ Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016

¹¹⁸⁹ Comma dapprima inserito dall'art. 9, comma 1 della L. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004) e poi abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

¹¹⁹⁰ Comma dapprima inserito dall'art. 9, comma 1 della L. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004) e poi abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

1-*quater*. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e 1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-*ter*, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate¹¹⁹¹.

1-*quinquies*. ...omissis...¹¹⁹²

2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-*bis*, 4 e 4-*bis*, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di società, enti o associazioni, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*¹¹⁹³.

2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni¹¹⁹⁴.

¹¹⁹¹ Comma dapprima inserito dall'art. 1, del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 e poi così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che ha sostituito le parole: «La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile» con le parole: «Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e 1.2 si applicano»

¹¹⁹² Comma dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 176 del 5.10.2010, successivamente sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 66 del 7.5.2015 e infine abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹¹⁹³ Comma sostituito dapprima dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007, poi dall'art. 7 della legge n. 33 del 9.4.2009 di conversione del D.L. n. 5 del 10.2.2009, dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015, dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016, in seguito modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che nell'alinea ha sostituito le parole: «si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative» con le parole: «si applica una delle seguenti sanzioni amministrative»; nella lettera a), ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata» e nella lettera c), ha sostituito le parole: «o, se superiore, fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo» con le parole: «ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*.» e dall'art. 13 del d.l. n. 148 del 16.10.2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 172 del 4.12.2017, che nell'alinea ha sostituito le parole: «rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-*bis* e 4» con le parole: «rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-*bis*, 4 e 4-*bis*»

¹¹⁹⁴ Comma dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 e poi così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che nell'alinea ha sostituito le parole: «si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative» con le

2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 2.1¹¹⁹⁵.

2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-*bis* e 4, non superiore a due mesi, l'importo minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 è pari a euro cinquemila¹¹⁹⁶.

2.4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1, 1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile¹¹⁹⁷.

2-*bis*. ...omissis...¹¹⁹⁸.

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila¹¹⁹⁹:

- a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-*bis*, primo periodo, e 4-*ter*, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3¹²⁰⁰;
- b) ...omissis...¹²⁰¹.

3-*bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-*bis*, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico¹²⁰².

3-*ter*. ...omissis...¹²⁰³

parole: «si applica una delle seguenti sanzioni amministrative» e nella lettera a), ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata»

¹¹⁹⁵ Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016

¹¹⁹⁶ Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016

¹¹⁹⁷ Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016

¹¹⁹⁸ Comma dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi soppresso dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016

¹¹⁹⁹ Alinea modificato dapprima dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 che dopo le parole: «nel comma 2» ha inserito le parole: «, primo periodo,» e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che ha sostituito le parole: «La sanzione indicata nel comma 2, primo periodo, si applica» con le parole: «Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila»

¹²⁰⁰ Lettera così sostituita dall'art. 2 della L. n. 262 del 28.12.2005

¹²⁰¹ Lettera abrogata dall'art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010. Si riporta di seguito il testo della lettera b) del comma 3 dell'art. 193 che continua ad essere applicato in virtù del regime transitorio applicabile all'art. 162, comma 3: [...] «b) agli amministratori delle società di revisione che violano le disposizioni contenute nell'articolo 162, comma 3.»

¹²⁰² Comma dapprima inserito dall'art. 9 della L. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004) e poi così sostituito dall'art. 37 della L. n. 262 del 28.12.2005

¹²⁰³ Comma dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

3-*quater*. Nel caso di violazione degli ordini previsti dal presente articolo si applica l'articolo 192-*bis*, comma 1-*quater*¹²⁰⁴.

Art. 193-*bis*

*(Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati
che non garantiscono la trasparenza societaria)*

1. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera di cui all'articolo 165-*quater*, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-*quater*, commi 2 e 3, 165-*quinquies*, comma 1, e 165-*sexies*, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai sensi dell'articolo 165-*quater*, comma 4, sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti dall'esercizio dei poteri attribuiti alla Consob dall'articolo 165-*septies*, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 193, comma 1¹²⁰⁵.

Art. 193-*ter*¹²⁰⁶

*(Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni
di cui al regolamento (UE) n. 236/2012)*

1. Chiunque non osservi le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) n. 236/2012 e relative disposizioni attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila.

2. La stessa sanzione del comma 1 è applicabile a chi:

- a) violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento indicato al comma 1 e relative disposizioni attuative¹²⁰⁷;
- b) violi le misure adottate dall'autorità competente di cui all'articolo 4-*ter* ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del medesimo regolamento.

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 2, lettere a) e b), sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

4. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito. Qualora non sia possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

5. ...*omissis*...¹²⁰⁸

¹²⁰⁴ Comma aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016

¹²⁰⁵ Articolo inserito dall'art. 6 della L. n. 262 del 28.12.2005

¹²⁰⁶ Articolo dapprima inserito dall'art. 24 del D.L. n. 179 del 18.10.2012 e poi modificato dall'art. 5 del d.lgs. n.129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note

¹²⁰⁷ Lettera così modificata dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito la parola «Regolamento» con la parola: «regolamento»

Art. 193-quater¹²⁰⁹

(Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012)

1. Le controparti centrali, i gestori delle sedi di negoziazione, le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, i soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo 2, punto 15), del citato regolamento, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e le relative disposizioni attuative, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione è commessa da una società o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis¹²¹⁰.

2. ...omissis...¹²¹¹

¹²⁰⁸ Comma abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹²⁰⁹ Articolo dapprima inserito dall'art. 33 della L. n. 97 del 6.8.2013 e poi modificato dall'art. 11 della L. n. 161 del 30.10.2014, dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015, dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note. Il comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che "Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2014/65/UE e di adeguamento al regolamento (UE) n. 600/2014, la locuzione «sedi di negoziazione» si riferisce ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione e la locuzione «gestori» si riferisce alle società di gestione, per quanto concerne i mercati regolamentati, e ai soggetti che gestiscono i sistemi multilaterali di negoziazione, per quanto concerne questi ultimi". Il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall'8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell'8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. Si riporta di seguito il testo dell'art. 193-quater vigente fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015: "Art. 193-quater (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012) - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, delle sedi di negoziazione, delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e dalle relative disposizioni attuative, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. 2. Le sanzioni previste dal comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle controparti centrali, nelle sedi di negoziazione, nelle controparti finanziarie e nelle controparti non finanziarie, come definite al comma 1, i quali abbiano violato le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del regolamento di cui al comma 1 o non abbiano vigilato, in conformità ai doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non siano da altri violate. 3. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e dalla COVIP, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza. 4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689"

¹²¹⁰ Comma sostituito dapprima dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007, poi dall'art. 7 della legge n. 33 del 9.4.2009 di conversione del D.L. n. 5 del 10.2.2009, dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015, dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e infine così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «sono punite» con le parole: «sono puniti» e le parole: «ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è disponibile e determinabile» con le parole: «ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis»

¹²¹¹ Comma abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1 sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e dalla COVIP, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza¹²¹².
4. Si applica l'articolo 187-*quinquiesdecies*, comma 1-*quater*¹²¹³.

Art. 193-*quinquies*¹²¹⁴

(Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014)

1. La violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, ovvero la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-*septies*, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro settecentomila con provvedimento adottato dalla Consob o dall'IVASS secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-*sexies*. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al tre per cento del relativo fatturato quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*¹²¹⁵.
2. La violazione degli obblighi di notifica di cui all'articolo 4-*decies* e delle relative disposizioni attuative è punita con le sanzioni previste dal comma 1.
3. Le sanzioni previste ai commi 1 e 2 per le persone fisiche si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera a).
4. Se il profitto ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa o la perdita evitata grazie alla violazione sono superiori ai limiti massimi indicati nel comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare dei profitti ottenuti o delle perdite evitate, purché tale ammontare sia determinabile.
5. La Consob e l'IVASS possono imporre, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-*sexies*, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di trasmettere una comunicazione diretta all'investitore al dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni circa le sanzioni adottate e comunicando le modalità per la presentazione di eventuali reclami o domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179¹²¹⁶.

¹²¹² Comma dapprima sostituito dall'art. 11 della L. n. 161 del 30.10.2014 e poi così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 che ha sostituito le parole: «Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2» con le parole: «Le sanzioni amministrative previste dal comma 1»

¹²¹³ Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e poi così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «188, commi 2 e 2-bis» con le parole: «187- *quinquiesdecies*, comma 1-*quater*»

¹²¹⁴ Articolo dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016 e poi modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nella successiva nota. Le disposizioni del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016, in vigore dal 13.12.2016, si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014

¹²¹⁵ Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che nell'ultimo periodo ha soppresso le parole: «totale annuo determinato in conformità all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1286/2014» e ha aggiunto, in fine, le parole: «e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*»

¹²¹⁶ Il comma 12 dell'art. 10 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 dispone che: «Il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, è abrogato ma continua a essere applicato fino al 3 gennaio 2018. A partire da tale data i riferimenti ai commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 2, e al comma 2 dell'articolo 9, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, si intendono effettuati,

Art. 193-sexies
(Sistemi interni di segnalazione)

1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 4-undecies e dalle relative disposizioni attuative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. In tal caso, fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a)¹²¹⁷.

Art. 194¹²¹⁸
(Deleghe di voto)

1. ...omissis...¹²¹⁹.

2. Il soggetto che promuove una sollecitazione di deleghe di voto che viola le norme degli articoli 138, 142, commi 1 e 2, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell'articolo 144, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila¹²²⁰.

2-bis. La sanzione prevista al comma 2 si applica al rappresentante designato dalla società con azioni quotate che viola l'articolo 135-undecies, comma 4¹²²¹.

2-ter. Se all'osservanza delle disposizioni previste dal comma 2 è tenuta una società o un ente le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima¹²²².

rispettivamente, ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; i riferimenti all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, si intendono effettuati all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

¹²¹⁷ Articolo inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹²¹⁸ Il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall'8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell'8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. Si riporta di seguito il testo dell'art. 194 vigente fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015: "Art. 194 (Deleghe di voto) - 1. ...omissis... 2. Il promotore di una sollecitazione di deleghe di voto che viola le norme degli articoli 138, 142, commi 1 e 2, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell'articolo 144, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro cinquecentomila. 2-bis. La sanzione prevista al comma 2 si applica al rappresentante designato dalla società con azioni quotate che viola l'articolo 135-undecies, comma 4"

¹²¹⁹ Comma abrogato dall'art. 4 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010

¹²²⁰ Comma sostituito dapprima dall'art. 4 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

¹²²¹ Comma aggiunto dall'art. 4 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010

¹²²² Comma inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

2-quater. ...omissis...¹²²³.

Art. 194-bis¹²²⁴

(Criteri per la determinazione delle sanzioni)

1. Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

- a) gravità e durata della violazione;
- b) grado di responsabilità;
- c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
- d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
- e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
- f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
- g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
- h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
- h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi¹²²⁵.

¹²²³ Comma dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹²²⁴ Articolo dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 e dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 nei termini indicati nella successiva nota. Il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall'8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell'8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. La Consob è competente anche per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 254 del 30.12.2016 e si osservano le disposizioni previste dagli articoli 194-bis, 195, 195-bis e 196-bis, del presente decreto legislativo

¹²²⁵ Comma dapprima modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che, nell'alinea, dopo le parole: «Nella determinazione» ha inserito le parole: «del tipo e» e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 che, nell'alinea, ha sostituito le parole: «Nella determinazione del tipo e dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie» con le parole: «Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni» ed ha aggiunto la lettera h-bis)

Art. 194-ter¹²²⁶

(Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione)¹²²⁷

1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 189, 190, 190.3 e 190-bis, le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura, secondo la ripartizione di competenze e con le modalità ivi stabilite, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'AESFEM o dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di questi ultimo regolamento o del regolamento UE n. 1095/2010¹²²⁸.

Art. 194-quater¹²²⁹

(Ordine di porre termine alle violazioni)

1. Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, nei confronti delle società o degli enti interessati, può essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza:

- a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6; 12; 21; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3; 98-ter, commi 2 e 3, e delle relative disposizioni attuative¹²³⁰;
- b) delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater;
- c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative;
- c-bis) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni attuative¹²³¹.

¹²²⁶ Articolo dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note. Il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall'8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell'8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

¹²²⁷ Rubrica così sostituita dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹²²⁸ Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che dopo la parola: «190» ha inserito la parola: «, 190.3»

¹²²⁹ Articolo dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015, successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 e dall'art. 71 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016, sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e infine modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note. Il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall'8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell'8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

¹²³⁰ Lettera così sostituita dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹²³¹ Lettera aggiunta dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

Art. 194-quinquies¹²³²
(Pagamento in misura ridotta)

1. Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste:

- a) dall'articolo 190, per la violazione degli articoli 45, comma 1, 46, comma 1, 65 e delle relative disposizioni attuative¹²³³;
- a-bis) dall'articolo 190.1, per la violazione degli articoli 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e delle relative disposizioni attuative¹²³⁴;
- a-ter) dall'articolo 190.3, per la violazione degli articoli 64-ter, commi 2, 3 e 4, e 79-ter.1, e delle relative disposizioni attuative¹²³⁵;
- a-quater) dall'articolo 190.4, per la violazione dell'articolo 3, paragrafo 1; dell'articolo 6, paragrafo 1; dell'articolo 8, paragrafo 1; dell'articolo 10, paragrafo 1; dell'articolo 12, paragrafo 1; dell'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, paragrafo 2 e paragrafo 4, seconda frase; dell'articolo 18, paragrafo 6, primo comma; dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, prima frase; dell'articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3; dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, paragrafi da 2 a 5 e 6, primo comma, e paragrafo 7, commi dal primo al terzo, del regolamento (UE) n. 600/2014, e delle relative disposizioni attuative¹²³⁶;

¹²³² Articolo dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016, dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note. Il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall'8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell'8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

¹²³³ Lettera modificata dapprima dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha soppresso le parole: «83- novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies,» e poi dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha soppresso le parole: «adottate dalla Consob». Relativamente alle violazioni della disciplina relativa alla gestione accentrata, continua ad applicarsi il regime sanzionatorio precedente l'intervento del D.lgs. n. 176 del 2016, ossia fino a quando la società di gestione accentrata/società di gestione dei servizi di liquidazione non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR. Limitatamente alle violazioni relative alla disciplina della gestione accentrata, resta ferma l'applicazione del regime sanzionatorio precedente l'intervento del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016, per le motivazioni illustrate nella nota in calce al Titolo II-bis della Parte III: «Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste: a) dall'articolo 190, per la violazione degli articoli 45, comma 1, 46, comma 1, 65, 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e delle relative disposizioni attuative adottate dalla Consob

¹²³⁴ Lettera inserita dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Il comma 1 dell'art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014

¹²³⁵ Lettera inserita dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹²³⁶ Lettera inserita dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

- b) dall'articolo 191, commi 2 e 4, per la violazione degli articoli 96 e 101, commi 1, 2 e 3 e delle relative disposizioni attuative¹²³⁷;
- c) dall'articolo 193, commi 1, 1.1 e 1.2, per la violazione degli articoli 113-ter, comma 5, lettera b), 114, commi 2 e 7, e dall'articolo 193, commi 2, 2.1, 2.2 e 2.3, per la violazione dell'articolo 120¹²³⁸;
- d) **dall'articolo 194, comma 2, per la violazione dell'articolo 142, e dell'articolo 194, comma 2-bis e delle relative disposizioni attuative¹²³⁹.**

2. Il pagamento in misura ridotta non può essere effettuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia già usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti alla violazione contestata.

Art. 194-sexies
(*Condotte inoffensive*)

1. Nei casi previsti dall'articolo 194-*quinquies*, la Consob non procede alla contestazione delle violazioni nei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per la tutela degli investitori e per la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, ovvero per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza¹²⁴⁰.

Art. 194-septies¹²⁴¹
(*Dichiarazione pubblica*)

1. Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata, può essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, nel caso di inosservanza:

- a) delle norme previste dagli articoli 4-*undecies*; 6; 12; 21; 22; 24, comma 1-*bis*; 24-*bis*; 29; 33, comma 4; 35-*decies*; 67-*ter*; 68, commi 1 e 2; 68-*quater*, commi 2 e 3;

¹²³⁷ Lettera modificata dapprima dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito le parole: «comma 2» con le parole: «commi 2 e 4» e poi dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «e delle relative disposizioni attuative». Il comma 1 dell'art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Si riporta il testo della lettera b) in vigore fino a tale data: “b) dall'articolo 191, comma 2, per la violazione degli articoli 96 e 101, commi 1, 2 e 3”

¹²³⁸ Lettera così modificata dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che ha sostituito le parole: «comma 1,» con le parole: «commi 1, 1.1 e 1.2,» e le parole: «comma 2» con le parole: «commi 2, 2.1, 2.2 e 2.3,»

¹²³⁹ Lettera modificata dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «e delle relative disposizioni attuative»

¹²⁴⁰ Articolo inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. Il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall'8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell'8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

¹²⁴¹ Articolo dapprima inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 e poi così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n.129 del 3.8.2017

- 98-ter, commi 2 e 3; e 187-quinquiesdecies, comma 1, e delle relative disposizioni attuative;
- b) delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater;
 - c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative¹²⁴²;
 - d) delle norme richiamate dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 4-decies e delle relative disposizioni attuative, nonché per la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-septies, comma 1;
 - e) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni attuative e delle misure adottate dalla Consob ai sensi dell'articolo 42 del medesimo regolamento.

Art. 195¹²⁴³

¹²⁴² Il richiamo alle norme dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e alle relative disposizioni attuative è stato introdotto dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Continuano ad applicarsi le disposizioni oggetto dell'intervento di modifica fino al momento in cui la società di gestione accentrata non sarà riautorizzata in qualità di depositario centrale ai sensi del Regolamento CSDR. Il comma 1 dell'art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone infatti che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014

¹²⁴³ Articolo dapprima sostituito dall'art. 9 della L. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004) e poi modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, dall'art. 1, comma 25 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009, dall'art. 4 dell'Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010, dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note. Il comma 8 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che: "Le modifiche all'articolo 195, commi 4, 5, 6, 7, 7-bis, e 8 e 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; nei giudizi pendenti alla medesima data le udienze sono pubbliche". Si riporta di seguito il testo dell'art. 195 vigente fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015: "Art. 195 (Procedura sanzionatoria) - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni. 2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia o della Consob. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione, ovvero escludere la pubblicità del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti. 4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo è ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata all'Autorità che ha adottato il provvedimento entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica. 5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato. 6. La corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti. 7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. 8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello all'Autorità che ha adottato il provvedimento ai fini della pubblicazione, per estratto, nel Bollettino di quest'ultima. 9. Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili". La Consob è competente anche per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative

(Procedura sanzionatoria)

1. Le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato¹²⁴⁴.

1-bis. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo, per fatturato si intende il fatturato totale annuo della società o dell'ente, risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente, così come definito dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 196- *bis*¹²⁴⁵.

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

3. ...omissis...¹²⁴⁶

4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all'Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica¹²⁴⁷.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile¹²⁴⁸.

pecuniarie di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 254 del 30.12.2016 e si osservano le disposizioni previste dagli articoli 194-bis, 195, 195-bis e 196-bis, del presente decreto legislativo

¹²⁴⁴ Comma dapprima modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

¹²⁴⁵ Comma inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹²⁴⁶ Comma dapprima modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n.72 del 12.5.2015

¹²⁴⁷ Comma dapprima modificato dall'art. 1, comma 25 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009, poi abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010 (l'art. 133 comma 1 lett. l) del d.lgs. n. 104/2010 così dispone: "Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: ... l) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa [...]). Successivamente reintrodotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20/27 giugno 2012 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del d.lgs. n. 58/1998 che erano state abrogate). Successivamente ancora, il predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19) del D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010 è stato soppresso dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 160 del 14.9.2012. La Corte costituzionale, con sentenza n. 94 del 9/15 aprile 2014 (G.U. n. 18 del 23.4.2014 - Prima serie speciale), ha in seguito dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19), nella parte in cui ha abrogato gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del presente provvedimento. Il presente comma è stato infine così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

¹²⁴⁸ Comma dapprima abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010. Successivamente reintrodotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20/27 giugno 2012 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del d.lgs. n. 58/1998 che erano state abrogate). Successivamente ancora, il predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19) del D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010 è stato soppresso dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n.160 del 14.9.2012. La Corte costituzionale, con sentenza n. 94

6. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento¹²⁴⁹.

7. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione¹²⁵⁰.

7-bis. Con la sentenza la corte d'appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione¹²⁵¹.

8. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195- bis¹²⁵².

9. ...omissis...¹²⁵³.

del 9/15 aprile 2014 (G.U. n. 18 del 23.4.2014-Prima serie speciale), ha in seguito dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19), nella parte in cui ha abrogato gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del presente provvedimento. Il presente comma è stato infine così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

¹²⁴⁹Comma dapprima abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010. Successivamente reintrodotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20/27 giugno 2012 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del d.lgs. n. 58/1998 che erano state abrogate). Successivamente ancora, il predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19) del D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010 è stato soppresso dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n.160 del 14.9.2012. La Corte costituzionale, con sentenza n. 94 del 9/15 aprile 2014 (G.U. n. 18 del 23.4.2014-Prima serie speciale), ha in seguito dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19), nella parte in cui ha abrogato gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del presente provvedimento. Il presente comma è stato infine così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

¹²⁵⁰ Comma dapprima abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010. Successivamente reintrodotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20/27 giugno 2012 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del d.lgs. n. 58/1998 che erano state abrogate). Successivamente ancora, il predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19) del D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010 è stato soppresso dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n.160 del 14.9.2012. La Corte costituzionale, con sentenza n. 94 del 9/15 aprile 2014 (G.U. n. 18 del 23.4.2014-Prima serie speciale), ha in seguito dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19), nella parte in cui ha abrogato gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del presente provvedimento. Il presente comma è stato infine così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

¹²⁵¹ Comma inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

¹²⁵² Comma dapprima abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010. Successivamente reintrodotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20/27 giugno 2012 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del d.lgs. n. 58/1998 che erano state abrogate). Successivamente ancora, il predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19) del D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010 è stato soppresso dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n.160 del 14.9.2012. La Corte costituzionale, con sentenza n. 94 del 9/15 aprile 2014 (G.U. n. 18 del 23.4.2014-Prima serie speciale), ha in seguito dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19), nella parte in cui ha abrogato gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del presente provvedimento. Il presente comma è stato infine così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

¹²⁵³ Comma abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015

Art. 195-bis¹²⁵⁴
(Pubblicazione delle sanzioni)

1. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet della Banca d'Italia o della Consob, in conformità alla normativa europea di riferimento. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia o la Consob menzionano l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa a margine della pubblicazione. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione¹²⁵⁵.

2. Nel provvedimento di applicazione della sanzione, la Banca d'Italia o la Consob dispongono la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:

- a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;
- b) possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;
- c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale danno sia determinabile.

3. Se le situazioni descritte nel comma 2 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione può essere rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute meno.

3-bis. La Banca d'Italia o la Consob possono escludere la pubblicità del provvedimento sanzionatorio, se consentito dal diritto dell'Unione europea, nel caso in cui le opzioni stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute insufficienti ad assicurare:

- a) che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio;
- b) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto all'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 194-*quater*¹²⁵⁶.

¹²⁵⁴ 1139 Articolo dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 e dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 nei termini indicati nelle successive note. Il comma 8 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che: "Le modifiche all'articolo 195, commi 4, 5, 6, 7, 7-bis, e 8 e 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; nei giudizi pendenti alla medesima data le udienze sono pubbliche". Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 per la pubblicazione delle sanzioni vige il precedente art. 195 riportato in nota allo stesso articolo. La Consob è competente anche per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 254 del 30.12.2016 e si osservano le disposizioni previste dagli articoli 194-bis, 195, 195-bis e 196-bis, del presente decreto legislativo

¹²⁵⁵ Comma modificato dapprima dall'art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che nel primo periodo ha soppresso le parole: «nel Bollettino» e dopo le parole: «della Consob» ha inserito le parole: «, in conformità alla normativa europea di riferimento.» e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 che nell'ultimo periodo ha soppresso le parole: «, ovvero escludere la pubblicità del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti»

¹²⁵⁶ Comma dapprima aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 e poi così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito la parola: «escludono» con le parole: «possono escludere» e alla lettera a) ha sostituito le parole: «alle misure ritenute di natura minore» con le parole: «all'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 194-*quater*»

Art. 195-ter¹²⁵⁷

*(Comunicazione all'ABE e all'AESFEM sulle sanzioni applicate)*¹²⁵⁸

1. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate alle banche, alle Sim, alle imprese di investimento UE e alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche ai sensi degli articoli 189, 190, 190.3, 190-bis, 194-ter, 194-quater e 194-septies, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse¹²⁵⁹.

1-bis. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, comunicano all'AESFEM le informazioni relative alle sanzioni amministrative da esse applicate, nonché alle sanzioni penali applicate dall'Autorità giudiziaria, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa europea nei confronti dell'AESFEM¹²⁶⁰.

Art. 195-quater¹²⁶¹

(Sanzioni in caso di risoluzione)

1. Nei confronti delle Sim disciplinate dal Capo II-bis della Parte II, Titolo IV e delle succursali stabilite in Italia delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche che svolgono le attività indicate all'articolo 55-bis la Banca d'Italia applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 190, comma 1, per l'inosservanza degli articoli 9, 15, 16, 19, comma 1, 33, comma 6, 50, 58, 59, 60, comma 1, lettere a) ed h), 70, commi 2 e 3, 80, comma 1, 82 e 83 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, in quanto applicabili ai sensi del presente decreto legislativo, o delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia¹²⁶².

2. Per l'inosservanza delle norme richiamate al comma 1, si applica l'articolo 194-quater, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità da esso stabilite. In caso di inosservanza dell'ordine di porre termine alle violazioni ivi previsto, si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 194-quater, comma 2, e 190-bis, comma 2, nei confronti dei soggetti e al ricorrere delle condizioni ivi previsti.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, per l'inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 190-bis nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 190-bis.

¹²⁵⁷ Articolo dapprima inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016, dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nelle successive note. Il comma 8 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che: "Le modifiche all'articolo 195, commi 4, 5, 6, 7, 7-bis, e 8 e 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; nei giudizi pendenti alla medesima data le udienze sono pubbliche"

¹²⁵⁸ Rubrica così sostituita dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016

¹²⁵⁹ Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 e poi così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «o alle imprese di investimento» con le parole: «, alle Sim, alle imprese di investimento UE e alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche» e dopo la parola: «190» ha inserito la parola: «190.3,»

¹²⁶⁰ Comma aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016

¹²⁶¹ Articolo dapprima inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 181 del 16.11.2015 e poi modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 nei termini indicati nella successiva nota

¹²⁶² Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «investimento extracomunitarie» con le parole: «paesi terzi diverse dalle banche» e le parole: «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» con le parole: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180»

4. Alle sanzioni amministrative disciplinate dal presente articolo si applicano gli articoli 194-bis, 195 e 196-bis.

5. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1, le sanzioni ivi previste si applicano, nella medesima misura e con le stesse modalità, anche in caso di inosservanza degli atti delegati o delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE o degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, o in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.

6. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente articolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.

Art. 195-quinquies

(Inapplicabilità di specifiche disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689)

1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 196 si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16¹²⁶³.

Art. 196

(Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari)¹²⁶⁴

1. I soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 31, comma 4 che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni [ndr: da euro cinquecentosedici a euro venticinquemilaottocentoventitre]¹²⁶⁵;
- c) sospensione da uno a quattro mesi dall'albo;

¹²⁶³ Articolo inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹²⁶⁴ Rubrica dapprima modificata dall'art. 39 della L. n. 208 del 28.12.2015 che ha sostituito le parole: «promotori finanziari» con le parole: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e poi così sostituita dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹²⁶⁵ Il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall'8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell'8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. Il comma 3 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che: «Alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non si applica l'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262». La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della L. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro cinquecentosedici in euro duemilacinquecentottanta; euro venticinquemilaottocentoventitre in euro centoventinovemilacentocinquindici

d) radiazione dall'albo¹²⁶⁶.

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Le sanzioni sono applicate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari previsto dall'articolo 31, comma 4, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente¹²⁶⁷.

3. ...omissis...¹²⁶⁸

4. Le società che si avvalgano dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili.

4-bis. Avverso le decisioni adottate ai sensi del comma 1 dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari è ammesso ricorso dinanzi alla Corte d'Appello. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7, 7-bis e 8 dell'articolo 195¹²⁶⁹.

Art. 196-bis

(Disposizioni di attuazione)

1. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, emanano disposizioni di attuazione del presente titolo¹²⁷⁰.

PARTE VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

¹²⁶⁶ Comma modificato dapprima dall'art. 39 della L. n. 208 del 28.12.2015 che ha sostituito le parole: «promotori finanziari» con le parole: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e poi dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» con le parole: «soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 31, comma 4» ed ha soppresso le parole: «dalla Consob»

¹²⁶⁷ Comma dapprima modificato dall'art. 1, comma 26 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 e poi così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017. Il comma 41 della L. n. 208 del 28.12.2015 ha disposto che: «entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 36, la CONSOB e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative e i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria. I soggetti che risultano iscritti, alla data di cui alla lettera a) del presente comma, nell'albo unico dei promotori finanziari tenuto dall'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono iscritti di diritto nell'albo unico dei consulenti finanziari. Con successive delibere da adottare, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 36 e al protocollo di intesa di cui al primo periodo del presente comma, la CONSOB stabilisce: a) la data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari; b) la data di avvio dell'operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari»

¹²⁶⁸ Comma abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹²⁶⁹ Comma aggiunto dall'art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

¹²⁷⁰ Articolo inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. La Consob è competente anche per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 254 del 30.12.2016 e si osservano le disposizioni previste dagli articoli 194-bis, 195, 195-bis e 196-bis, del presente decreto legislativo

Art. 197
(*Personale della Consob*)

1. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo esercizio delle funzioni di controllo previste dall'articolo 62 della legge 27 dicembre 1997, n. 449¹²⁷¹, la Consob provvede direttamente a tutte le procedure necessarie per l'immediata copertura dei posti di organico secondo i criteri concorsuali ivi previsti, nei limiti delle autonome risorse finanziarie e senza oneri per la finanza pubblica.

Art. 198
(*Girata di titoli azionari*)

1. Il potere di autenticare le girate dei titoli azionari previsto dall'articolo 12 del regio decreto legge 29 marzo 1942, n. 239, può essere esercitato anche da Sim.

Art. 199
(*Società fiduciarie*)

1. Fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415¹²⁷².

2. Le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che, alternativamente, sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario o hanno adottato la forma di società per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile, sono autorizzate e iscritte in una sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ma non possono esercitare le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All'istanza si applica l'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibile. Il diniego dell'autorizzazione, con la relativa motivazione, è comunicato al Ministero dello sviluppo economico e comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, ove non vengano meno, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione. La Banca d'Italia esercita i poteri indicati all'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di assicurare il rispetto da parte delle società fiduciarie iscritte nella sezione separata delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Alle società fiduciarie

¹²⁷¹ Si riporta di seguito l'art. 62, L. n. 449/97: "Organico Consob. - 1. Al fine di realizzare le funzioni di controllo attribuite dal decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, nonché quelle che deriveranno a seguito dell'entrata in vigore dell'emanando testo unico sulla finanza di cui all'articolo 8 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) provvederà al completamento del proprio organico, come rideterminato dall'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza, e per un numero di posti non superiore a sessanta unità mediante una procedura concorsuale interna, fermo restando quanto disposto dall'art. 39, comma 3"

¹²⁷² Si riporta di seguito il testo dell'art. 60, comma 4, D.Lgs. n. 415/96: "4. Le società fiduciarie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritte nella sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, devono introdurre nella denominazione sociale le parole "società di intermediazione mobiliare" entro novanta giorni. Esse continuano a prestare il servizio di gestione di portafogli d'investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, e sono iscritte di diritto in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 9; non possono essere autorizzate a svolgere servizi di investimento diversi da quello di gestione di portafogli di investimento a meno che non cessino di operare mediante intestazione fiduciaria. Dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, le stesse sono soggette alle norme del presente decreto e non si applicano la legge 23 novembre 1939, n. 1966 e il decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 1986, n. 430"

iscritte si applicano gli articoli 110, 113-*bis*, 113-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili.

3. Il Ministero dello sviluppo economico e la Banca d'Italia, per quanto concerne le società di cui al comma 2, si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza¹²⁷³.

Art. 200
(*Intermediari già autorizzati*)

1. Le imprese di investimento che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 sono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 20.

2. Le società di gestione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, nell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1 della legge 14 agosto 1993, n. 344, e nell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, vengono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 35 e si intendono autorizzate ai sensi dell'articolo 34.

3. Le Sicav che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, vengono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 44.

4. Le banche che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzate a prestare servizi di investimento restano autorizzate a prestare i servizi medesimi.

Art. 201
(*Agenti di cambio*)

1. Sono sciolti, a cura del Consiglio Nazionale degli Ordini degli agenti di cambio, gli Ordini professionali previsti dall'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 402, a eccezione degli Ordini professionali di Milano e di Roma.

2. Gli agenti di cambio sono iscritti all'Albo professionale tenuto da uno degli Ordini indicati nel comma 1, al quale affluiscono i pagamenti della tassa annuale fissata dall'Ordine medesimo, avuto riguardo all'iscrizione al ruolo speciale o al ruolo nazionale previsti dai commi 5 e 6. L'Ordine è tenuto a conservare i libri degli agenti di cambio defunti o cancellati dal ruolo unico nazionale.

3. Restano ferme le altre disposizioni previste dalla legge 29 maggio 1967, n. 402. Non possono essere banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio. Gli agenti di cambio cessano di appartenere ai ruoli previsti dai commi 5 e 6 al compimento del settantesimo anno di età. Gli agenti di cambio nominati prima dell'entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, sono collocati nella posizione di fuori ruolo al compimento del settantesimo anno di età conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica.

4. Le disponibilità del Fondo comune degli agenti di cambio e delle cauzioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono restituite agli aventi diritto.

¹²⁷³ Articolo così sostituito dall'art. 9 del d.lgs. n. 141 del 13.8.2010 nel testo modificato dall'art. 4 del d.lgs. n.169 del 19.9.2012

5. Gli agenti di cambio in carica che siano soci, amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori di Sim, di banche o di società di gestione del risparmio sono iscritti in un ruolo speciale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze¹²⁷⁴. Essi non possono prestare servizi di investimento e possono essere dirigenti, dipendenti o collaboratori soltanto di uno dei predetti intermediari. Essi restano individualmente assoggettati alle incompatibilità previste dal comma 11.
6. Gli agenti di cambio in carica che non siano iscritti nel ruolo speciale previsto dal comma 5 sono iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze¹²⁷⁵.
7. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale possono svolgere i servizi di investimento indicati nell'articolo 1, comma 5, lettere b), c-bis), d), e) ed f). Essi possono svolgere altresì l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento e i servizi accessori indicati nell'Allegato I, Sezione B, numero 2), limitatamente alla conclusione di contratti di riporto e altre operazioni in uso sui mercati, e numero 4), nonché attività connesse e strumentali, ferme restando le riserve di attività previste dalla legge¹²⁷⁶.
8. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale devono tenere le scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile; la Consob, con proprio regolamento, stabilisce le modalità del controllo contabile da parte di società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161¹²⁷⁷.
9. Il mancato esercizio del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti per un periodo di tempo superiore a sei mesi comporta la decadenza dalla carica; il Ministero dell'economia e delle finanze¹²⁷⁸, in presenza di comprovati motivi di salute, può prorogare, sentita la Consob, detto termine fino a un periodo massimo di 18 mesi¹²⁷⁹.
10. Per l'esercizio dei servizi di investimento gli agenti di cambio aderiscono ai sistemi di indennizzo previsti dall'articolo 59. Il coordinamento dell'operatività dei sistemi di indennizzo con la procedura di fallimento dell'agente di cambio è disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 59, comma 3.
11. La posizione di agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, con la partecipazione in qualità di soci illimitatamente responsabili in società di qualsiasi natura, con la qualità di amministratore o dirigente di società che esercitano attività commerciale e, in particolare, con la qualità di socio, amministratore, dirigente, dipendente o collaboratore di banche, Sim, società di gestione del risparmio e di ogni altro intermediario finanziario.
12. Agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli articoli 6, commi 1, lettera b) e lettera c-bis), 2 e 2-bis; 6-bis e 6-ter, in quanto compatibili; 7-bis; 21; 22; 23; 24; 24-bis;

¹²⁷⁴ Parole così sostituite con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

¹²⁷⁵ Parole così sostituite con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

¹²⁷⁶ Comma dapprima sostituito dall'art. 17 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «nell'articolo 1, comma 6, lettere c), limitatamente alla conclusione di contratti di riporto e altre operazioni in uso sui mercati, e g)» con le parole: «nell'Allegato I, Sezione B, numero 2), limitatamente alla conclusione di contratti di riporto e altre operazioni in uso sui mercati, e numero 4)»

¹²⁷⁷ Vedi regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

¹²⁷⁸ Parole così sostituite con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

¹²⁷⁹ Comma così modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «negoiazione per conto terzi» con le parole: «esecuzione di ordini per conto dei clienti»

25; 25-bis; 31; 32; 167; 187- *quinquiesdecies*; 190; 190.4; 193-*sexies*; 194-bis; 194-*quater*; 194-*septies*; 195; 195-bis e 196-bis¹²⁸⁰.

13. E' vietato agli agenti di cambio, compiere anche per interposta persona qualsiasi negoziazione in proprio di strumenti finanziari, salvo i casi di investimento del patrimonio personale; tali investimenti sono immediatamente comunicati alla Consob.

14. Il Presidente della Consob può disporre in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione dell'agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale dall'esercizio delle attività svolte e la nomina di un commissario che assume la gestione delle attività stesse quando risultino gravi violazioni delle disposizioni legislative o amministrative. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 7-*sexies*¹²⁸¹.

15. Il Ministero dell'economia e delle finanze¹²⁸², su proposta della Consob, può disporre con decreto la cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale qualora le irregolarità o le violazioni delle disposizioni legislative o amministrative siano di eccezionale gravità. Il provvedimento può essere adottato anche su proposta del commissario previsto dal comma 14 o su richiesta dell'agente di cambio.

16. Nel caso previsto dal comma 15, il Ministero dell'economia e delle finanze¹²⁸³ nomina un commissario preposto alla tutela e alla restituzione dei patrimoni di proprietà dei clienti. Il commissario nell'esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale; egli si affianca agli organi delle procedure concorsuali, ove disposte. Il Ministero può prevedere speciali cautele e limitazioni all'attività del commissario e procedere alla sua revoca o sostituzione. L'indennità spettante al commissario è determinata dal Ministero ed è a carico dell'agente di cambio. I provvedimenti previsti dal presente comma possono essere assunti anche successivamente alla morte dell'agente di cambio, su proposta della Consob o del commissario nominato ai sensi del comma 14, ovvero su richiesta dei clienti.

17. La cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale consegue di diritto all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. La Consob denuncia al tribunale civile l'insolvenza dichiarata ai sensi dell'articolo 72.

18. Per la violazione dei commi 8, 11 e 13, si applica l'articolo 190.

Art. 202

(Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa)

...omissis...¹²⁸⁴

¹²⁸⁰ Comma dapprima modificato dall'art. 17 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017. Vedi regolamento Banca d'Italia n. 1097 del 29.10.2007 (pubblicato nella G.U. n. 255 del 2.11.2007).

¹²⁸¹ 1166 Comma così modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito la parola: «53» con la parola: «7-*sexies*»

¹²⁸² Parole così sostituite con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

¹²⁸³ Parole così sostituite con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

¹²⁸⁴ Articolo abrogato dall'art. 4 del d.lgs. 24.3.2011, n. 48 a far data dal 30.6.2011

Art. 203

(Contratti a termine)

1. Fermi restando la decorrenza degli effetti della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del T.U. bancario, e quanto previsto dall'articolo 90, comma 3, del medesimo T.U. bancario, l'articolo 76 della legge fallimentare si applica agli strumenti finanziari derivati, a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), alle operazioni a termine su valute nonché alle operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine e di riporto. Ai fini del presente articolo sono ricompresi tutti i contratti conclusi, ancorché non ancora eseguiti in tutto o in parte, entro la data di dichiarazione del fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

2. Per l'applicazione dell'articolo 76 della legge fallimentare agli strumenti finanziari e alle operazioni indicati nel comma 1, può farsi riferimento anche al costo di sostituzione dei medesimi, calcolato secondo i valori di mercato alla data di dichiarazione di fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

Art. 204

(Gestione accentrata)

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Banca d'Italia promuove la vendita della partecipazione al capitale della "Monte Titoli s.p.a. Istituto per la custodia e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari" dalla stessa detenuta.

2. Fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 90, la gestione accentrata dei titoli di Stato presso la Banca d'Italia resta disciplinata dalle previgenti disposizioni.

Art. 205

(Quotazioni di prezzi)

1. Le offerte di acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate in mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e, se ricorrono le condizioni indicate dalla Consob con regolamento, da internalizzatori sistematici non costituiscono offerta al pubblico di prodotti finanziari né offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della parte IV, titolo II¹²⁸⁵.

Art. 206

(Disposizioni applicabili alle società quotate in mercati diversi dalla borsa)

1. Le disposizioni dettate dal codice civile per le società con azioni quotate in borsa si applicano a tutte le società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea.

¹²⁸⁵ Articolo modificato dapprima dall'art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 che ha sostituito le parole: "sollecitazione all'investimento" con le parole: "offerta al pubblico di prodotti finanziari"; poi dall'art. 17 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "o negli scambi organizzati indicati negli articoli 78 e 79 da soggetti ammessi alle negoziazioni negli stessi" con le parole: "e, se ricorrono le condizioni indicate dalla Consob con regolamento, quelle effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione o da internalizzatori sistematici"; infine così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 184 dell'11.10.2012. Vedi regolamento Consob n. 16191 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007)

Art. 207
(*Patti parasociali*)

1. I patti parasociali previsti dall'articolo 122 ed esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo articolo sono depositati presso il registro delle imprese entro un mese da tale data.
2. I patti parasociali a tempo determinato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto restano efficaci fino al termine finale pattuito, ma comunque non oltre il 1° luglio 2001.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, l'articolo 123 si applica ai patti anche a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 208
(*Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione contabile*)

1. Le disposizioni in materia di deleghe di voto si applicano alle assemblee convocate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 144.
2. Le disposizioni in materia di azioni di risparmio si applicano anche alle azioni di risparmio già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le società con azioni quotate applicano le disposizioni in materia di nomina del collegio sindacale a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 148, comma 4, si applica l'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.
4. I collegi sindacali nominati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ma successivamente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale restano in carica per un solo esercizio.
5. Le altre disposizioni in materia di collegio sindacale e quelle in materia di società di revisione si applicano a partire dall'esercizio sociale che inizia il 1 luglio 1998 o successivamente a tale data.

Art. 209
(*Società di revisione*)

1. Le società di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, sono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 161.
2. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1997, n. 132, è prorogato fino a sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le società con azioni quotate conservano copia della relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, ai fini degli eventuali accertamenti dell'amministrazione finanziaria sulle corrispondenti dichiarazioni dei redditi. In caso di omissione si applicano le disposizioni dell'articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 210
(*Modifiche al codice civile*)

1. Nell'articolo 2372, quarto comma, del codice civile sono soppresse le parole: "né ad aziende ed istituti di credito".
2. L'articolo 2441, settimo comma, del codice civile è sostituito dal seguente: "Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell'operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento di capitale deve indicarne l'ammontare."
3. All'articolo 2630, primo comma, del codice civile è inserito il seguente numero: "4) omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalità stabilite dal terzo comma dell'articolo 2441 i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte."
4. All'articolo 2633 del codice civile è aggiunto il seguente comma: "Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'articolo 2420-*bis* sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni."
5. Nelle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito, dopo l'articolo 211, il seguente articolo: "211-*bis*. Il secondo periodo dell'articolo 2441, settimo comma, del codice non si applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti."

Art. 211
(*Modifiche al T.U. bancario*)

1. L'articolo 52 del T.U. bancario è sostituito dal seguente: "Articolo 52 - Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti - 1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. 2. Le società che esercitano attività di revisione contabile presso le banche comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tali società inviano alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto. 3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23. 4. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2."

2. All'articolo 107 del T.U. bancario è aggiunto il seguente comma: "6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52."

3. All'articolo 111 del T.U. bancario è aggiunto il seguente comma: "5. Il presente articolo non si applica nei casi previsti dall'articolo 107, comma 6."

4. L'articolo 160 del T.U. bancario è abrogato.

Art. 212

(Disposizioni in materia di privatizzazioni)

1. Il secondo periodo dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è sostituito dal seguente: "... omissis ...".

Art. 213

(Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di fallimento degli intermediari previsti dall'articolo 107 del T.U. bancario, per i quali ricorrano i presupposti indicati nel comma 6 del medesimo articolo e non sia stata ancora dichiarata l'esecutività dello stato passivo, sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa.

2. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già dichiarato, il tribunale, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione coatta e ordina la trasmissione degli atti al Ministero dell'economia e delle finanze¹²⁸⁶, per l'emanazione del relativo decreto, e alla Banca d'Italia.

3. Gli organi del cessato fallimento e quelli della liquidazione coatta provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

Art. 214

(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogati, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3:

- a) gli articoli 11, comma 1, da 12 a 17, 22, 25, 26, 28, 31, da 45 a 52, da 58 a 60 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e successive modificazioni;
- b) gli articoli da 26 a 43, 44, comma 2, 46, comma 2, 47, 49, 51, 54, ultimo periodo, 56, 61, comma 2, 97, da 106 a 108 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

¹²⁸⁶ Le precedenti parole "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

- c) gli articoli da 2 a 10 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597;
- d) il regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597;
- e) il regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;
- f) gli articoli 4, 6 e 7 del regio decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;
- g) il regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1047, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;
- h) il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;
- i) il regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;
- j) il regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 950, convertito dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1657;
- k) gli articoli da 1 a 11 e da 14 a 18 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118;
- l) il regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito dalla legge 20 aprile 1932, n. 291;
- m) la legge 4 dicembre 1939, n. 1913;
- n) l'articolo 2369-*bis* del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
- o) il decreto legislativo luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250;
- p) il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321;
- q) la legge 23 maggio 1956, n. 515;
- r) la legge 31 dicembre 1962, n. 1778;
- s) gli articoli 1, undicesimo comma, 2, decimo comma, primo e secondo periodo, 3, 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 5-*quinqüies*, 5-*sexies*, 9, secondo comma, 13, secondo comma, 14, 15, 16, 17, 18, sesto comma, 18-*ter*, 18-*quinqüies*, quinto comma, 18-*septies*, secondo periodo, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni;
- t) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
- u) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137;
- v) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, a eccezione degli articoli 16 e 18;
- w) la legge 23 febbraio 1977, n. 49;
- x) la legge 23 marzo 1983, n. 77, a eccezione degli articoli 9 e 10-*ter*;
- y) la legge 19 giugno 1986, n. 289;
- z) il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1987, n. 556;
- aa) la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
- bb) la legge 17 maggio 1991, n. 157, a eccezione dell'articolo 10;
- cc) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, a eccezione dell'articolo 14;
- dd) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86, a eccezione dell'articolo 4;
- ee) la legge 18 febbraio 1992, n. 149;
- ff) la legge 14 agosto 1993, n. 344, a eccezione dell'articolo 11;
- gg) l'articolo 1, comma 1, lettera m), e l'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre 1993, n. 561¹²⁸⁷;
- hh) la legge 25 gennaio 1994, n. 86, a eccezione degli articoli 14-*bis* e 15;

¹²⁸⁷ Lettera così modificata dall'art. 15, L. 25.6.1999, n. 205 (pubblicata nella G.U. n. 149 del 28.6.1999)

- ii) l'articolo 5, commi 3, 4 e 5, e l'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;
- jj) il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, a eccezione degli articoli 60, comma 4, 62, 63, 64 e 65.

2. Sono abrogati, ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto:

- a) gli articoli 5, *5-bis*, *5-ter*, *5-quater*, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni; le relative violazioni sono punite ai sensi degli articoli 173 e 174 o sanzionate ai sensi dell'articolo 193, comma 2;
- b) 18, a eccezione del sesto comma, *18-bis*, *18-quater*, *18-quinquies*, a eccezione del quinto comma, *18-sexies* e *18-septies*, a eccezione del secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 191;
- c) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
- d) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; *2-bis*, commi 3, 4, 5 e 7; *2-ter*; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; *10-bis*, della legge 23 marzo 1983, n. 77; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190;
- e) gli articoli 3, comma 2, *lettere b), c), d) ed e)*; 4, comma 2; 9, commi 12, 13, 14; 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1; le relative violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 169 o sanzionate ai sensi degli articoli 189 e 190;
- f) l'articolo 6 della legge 17 maggio 1991, n. 157; le relative violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 174 o sanzionate ai sensi dell'articolo 193;
- g) gli articoli 2; 3; 4; 6; 7 della legge 18 febbraio 1992, n. 149; le relative violazioni
- h) gli articoli 10; 14; 15; 16, comma 1; 20, commi 1 e 4; 22; 23; 24; 25; 27; 28 della legge 18 febbraio 1992, n. 149; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 192;
- i) gli articoli 1; 2, commi 3 e 4; 4, commi 1 e 4; 5, commi 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; 6, comma 2; 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 8; 9, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190;
- j) gli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86;
- k) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 2, 4 e 5; 9; 10 della legge 14 agosto 1993, n. 344; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190;
- l) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 7; 8; 9; 12, comma 2 e 5; 13; 14 della legge 25 gennaio 1994, n. 86; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190;
- m) gli articoli 2, comma 4; 6, commi 3 e 4; 7; 8; 10, 13; 14; 15; 18, commi 1 e 3; 20, comma 1, lett. e); 21, commi 2 e 3; 22, comma 2; 23, commi 5 e 6; 24; 25; 35, commi 2 e 3; 66, comma 1, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; le relative violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 169 o sanzionate ai sensi degli articoli 189 e 190.

3. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 80, commi 4, 5 e 6, e comunque fino al completamento della vendita prevista dall'articolo 204, comma 1, si applicano gli articoli 1, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 19 giugno 1986, n. 289.

4. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti.

5. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo nelle corrispondenti materie. In caso di violazione, si applicano, con la procedura prevista dall'articolo 195, gli articoli 190, 191, 192 e 193, in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.

Art. 215

(Disposizioni di attuazione)

1. In sede di prima applicazione i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale da emanarsi ai sensi del presente decreto sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Art. 216

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1998.

ALLEGATO I¹²⁸⁸

ELENCO DEI SERVIZI, DELLE ATTIVITÀ E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Sezione A - Attività e servizi di investimento

- (1) Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari.
- (2) Esecuzione di ordini per conto dei clienti.
- (3) Negoziazione per conto proprio.
- (4) Gestione di portafogli.
- (5) Consulenza in materia di investimenti.
- (6) Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.
- (7) Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.
- (8) Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
- (9) Gestione di sistemi organizzati di negoziazione.

Sezione B - Servizi accessori

- (1) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato.
- (2) Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito.
- (3) Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.
- (4) Servizio di cambio quando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento.
- (5) Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari.
- (6) Servizi connessi con l'assunzione a fermo.
- (7) Servizi e attività di investimento, nonché servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B, collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti (5), (6), (7) e (10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori.

Sezione C - Strumenti finanziari

- (1) Valori mobiliari.
- (2) Strumenti del mercato monetario.
- (3) Quote di un organismo di investimento collettivo.
- (4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.
- (5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando

¹²⁸⁸ Allegato sostituito dapprima dall'art. 18 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi dall'art. 7 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017

l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto.

(6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica.

(7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati.

(8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.

(9) Contratti finanziari differenziali.

(10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.

(11) Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).